

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 937**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

28/04/2024 - 06:17

# Indice

1. DDL S. 937 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 937 . . . . .	4
1.2.2. Testo approvato 937 (Bozza provvisoria) . . . . .	27
1.2.3. Testo 1 . . . . .	31
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	154
1.3.1. Sedute . . . . .	155
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	156
1.3.2.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	157
1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 72 (ant.) del 21/11/2023 . . . . .	158
1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 73 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	162
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	257
1.4.1. Sedute . . . . .	258
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	259
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	260
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	261
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	268
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	269
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	301
1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 97 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	302
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	305
1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	306
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	313
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	314
1.4.2.6. Comitato per la legislazione . . . . .	318
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2023 . . . . .	319
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	328
1.5.1. Sedute . . . . .	329

1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	330
1.5.2.1. Seduta n. 127 del 21/11/2023 . . . . .	331

## **1. DDL S. 937 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 937

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 937

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** e con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)**

*(V. Stampato Camera n. 1437 )*

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2023*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 2023*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti » e dopo le parole: « 29 dicembre 2016 » sono inserite le seguenti: « , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017 »;*

*al comma 2, le parole: « l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ARERA »;*

*al comma 3, la parola: « ARERA » è sostituita dalle seguenti: « l'ARERA »;*

*al comma 7, le parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti »;*

*al comma 8:*

*all'alinea, dopo le parole: « 30 marzo 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al capoverso Art. 3, comma 2, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;*

*al comma 9, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « milioni di euro mediante » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, mediante », le*

*parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti », le parole: « (CSEA) e » sono sostituite dalle seguenti: « (CSEA), e, » e le parole: « milioni di euro a valere » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, a valere ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

*« Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:*

*"2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente" ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « da 450 a 451-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « n. 197 », ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite »;*

*alla lettera b), le parole: « abbonamenti per i mezzi del trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « abbonamenti ai servizi di trasporto »;*

*al comma 2, lettera b), le parole: « della carta qualora » sono sostituite dalle seguenti: « della carta, qualora »;*

*al comma 4, dopo le parole: « legge 10 marzo 2023, n. 23 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 5, le parole: « è incrementato per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , è incrementato, per l'anno 2023, ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « di cui al comma 4, le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 del presente articolo le imprese »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;*

*al comma 3, dopo le parole: « lettere a), b) e c) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « di difficoltà » sono sostituite dalle seguenti: « di difficoltà »;*

*al comma 4, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: « valore lordo aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « valore aggiunto lordo »;*

*ai commi 5 e 6, le parole: « con energia da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;*

*al comma 8:*

*alla lettera b), le parole: « da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « al fine di determinare » sono inserite le seguenti: « , ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, » e le parole: « della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione »;*



*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole: « l'adempimento all'obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « l'adempimento dell'obbligo »;*

*al secondo periodo, le parole: « dal secondo periodo del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8, lettere a), b) e c) »;*

*al quarto periodo, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;*

*al quinto periodo, le parole: « inadempimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « inadempimento degli obblighi » e le parole: « adempimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « adempimento degli obblighi »;*

*al comma 10:*

*alla lettera a), le parole: « le tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;*

*alla lettera e), le parole: « da ENEA, ISPRA e GSE » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE »;*

*alla lettera g), le parole: « controllo ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « controllo ex post » e dopo le parole: « della comunicazione » sono inserite le seguenti: « della Commissione europea »;*

*al comma 11, le parole: « l'assolvimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « l'assolvimento degli obblighi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni »;*

*al comma 12, dopo le parole: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono inserite le seguenti: « , alle Camere » e dopo le parole: « sull'andamento » sono inserite le seguenti: « dell'applicazione »;*

*al comma 13, al primo periodo, le parole: « valutazione ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione ex post » e, al secondo periodo, le parole: « a valere sulla componente » sono sostituite dalle seguenti: « a carico della componente ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « e fino » sono soppresse.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo »;*

*al secondo periodo, le parole: « ai fini IRES » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul reddito delle società » e le parole: « ai fini IRAP » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive »;*

*al terzo periodo, le parole: « cessione di rami » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « che entro » sono sostituite dalle seguenti: « che, entro », le parole: « al comma 1 possono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, possono » e le parole: « di trasferimento come » sono sostituite dalle seguenti: « di trasferimento, come »;*

*al secondo periodo, le parole: « cessione di rami » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;*

*al comma 3:*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*alla lettera c), capoverso 3-duodecies, dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: « dei beni del cedente » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « con le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalla seguente: »;*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « n. 100 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 3, al primo periodo, le parole: « delle opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, » e, al terzo periodo, le parole: « del decreto-legge, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge n. 50 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « gli interventi relativi » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi relativi » e le parole: « considerano » sono sostituite dalle seguenti: « si considera » e, al quarto periodo, dopo le parole: « del 12 settembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 5, le parole: « si provvede, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede nel limite »;*

*alla rubrica, la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo ».*

*Nel capo IV, all'articolo 8 è premesso il seguente:*

*« Art. 7-bis. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».*

*Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29  
settembre 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti in materia di energia,  
interventi per sostenere il potere di acquisto e a  
tutela del risparmio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della  
Costituzione;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e  
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto »;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica  
22 dicembre 1986, n. 917, recante «  
Approvazione del testo unico delle imposte sui  
redditi »;  
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «  
Norme sulla promozione della partecipazione a  
società ed imprese miste all'estero »;  
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  
504, recante « Testo unico delle disposizioni  
legislative concernenti le imposte sulla  
produzione e sui consumi e relative sanzioni  
penali e amministrative »;  
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  
471, recante « Riforma delle sanzioni tributarie  
non penali in materia di imposte dirette, di  
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei  
tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera  
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante « Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante « Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica »;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante « Codice delle assicurazioni private »;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante « Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE »;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante « Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante « Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante « Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante « Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,

lettera f), e al comma 6 »;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi »;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante « Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico »;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali »;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante « Misure urgenti per il settore energetico »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle

imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;  
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi;  
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, nonché misure in materia di finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca;  
emana

il seguente decreto-legge:

Capo I  
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E  
INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE  
DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Articolo 1.

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)*

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre

Capo I  
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E  
INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI  
ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Articolo 1.

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, **di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017**, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
2. Con riferimento all'anno 2023, l'**ARERA** predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023,

2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.

5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento.

Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.

8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente: « Art. 3 - *(Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023)*. - 1. Ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre,

gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo **di quota parte** delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.

8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - *(Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023)*. - 1. *Identico.*

novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale.

2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023. ».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.

3. *Identico.* ».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo **di quota parte** delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

**Articolo 1-bis.**

***(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)***

**1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:**

**« 2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie**

Articolo 2.

*(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)*

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti *pro capite* derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) dopo le parole: « beni alimentari di prima necessità » sono aggiunte le seguenti: « e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:

a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;

d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse

**esistenti a legislazione vigente ».**

Articolo 2.

*(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)*

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto un ulteriore contributo **nel limite** *pro capite* derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) dopo le parole: « beni alimentari di prima necessità » sono aggiunte le seguenti: « e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti **ai servizi di** trasporto pubblico locale, ».

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c) *identica*;

d) *identica*.

3. *Identico*.



della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per l'anno 2023 dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

*(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 », a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:  
*a*) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;  
*b*) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea

4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2023, dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

6. *Identico.*

Articolo 3.

*(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 », a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 **del presente articolo** le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

*a) identica;*

*b) identica;*

2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ».

4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, **di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017**, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

2. *Identico.*

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di **difficoltà** ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ».

4. *Identico:*

generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

a) *identica*;

b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

b) *identica*;

c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:

c) *identico*:

1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;

1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore **aggiunto lordo** dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore **aggiunto lordo** dell'impresa;

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore **aggiunto lordo** dell'impresa.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia **prodotta** da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non

6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia **prodotta** da fonti

emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per

che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

7. *Identico.*

8. *Identico:*

a) *identica;*

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno **con energia prodotta** da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, **ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01**, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento **dell'**obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per

accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera *b*) e alla lettera *c*) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera *e*), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:

*a*) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

*b*) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;

*c*) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *b*);

*d*) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;

*e*) le modalità per la copertura, a valere sulla

accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, **lettere a), b) e c)**, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera *b*) e alla lettera *c*) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento **degli** obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento **degli** obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera *e*), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. *Identico:*

*a*) le modalità e **i tempi** con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

*b*) *identica*;

*c*) *identica*;

*d*) *identica*;

*e*) le modalità per la copertura, a valere sulla

componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;

f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo *ex-post* ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;

h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.

12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione *ex-post* del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui

componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti **dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE** per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;

f) *identica*;

g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo *ex post* ai sensi del punto 413 della comunicazione **della Commissione europea** 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;

h) *identica*.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento **degli** obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, **comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni**.

12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **alle Camere** e all'ARERA una relazione sull'andamento **dell'applicazione** del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione *ex post* del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti **a carico della** componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

14. *Identico*.

15. *Identico*.

al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

## Capo II MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI

### Articolo 4.

*(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)*

1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

## Capo III MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

### Articolo 5.

*(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)*

1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, codice delle assicurazioni private, di cui al ~~decreto~~ decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in

## Capo II MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI

### Articolo 4.

*(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)*

1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

2. *Identico.*

## Capo III

## MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

### Articolo 5.

*(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)*

1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, ~~del~~ codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in

sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.

2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1 possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere

sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini **dell'imposta sul reddito delle società** quanto ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive** in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano **cessioni di ramo** di azienda ai fini del decreto del Presidente della **Repubblica** 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.

2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole.



durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*octies*, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3-*decies*:

1) al primo periodo le parole: « e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. ».

c) dopo il comma 3-*decies*, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*undecies*. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*octies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*duodecies*. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al

Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano **cessioni di ramo** di azienda ai fini del decreto del Presidente della **Repubblica** 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* **del presente articolo** la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. ».

c) *identico*:

« 3-*undecies*. *Identico*.

3-*duodecies*. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-

comma 3-*octies*, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-*decies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ».

Articolo 6.

*(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili)*

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole « all'articolo 25 del » sono sostituite con le parole « al ».

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di

**octies del presente articolo**, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-*decies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze. ».

Articolo 6.

*(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)*

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole « all'articolo 25 del » sono sostituite **dalla seguente**: « al ».

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti

personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022.

4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, **per** gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2023.

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto

legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, **si considera** come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2023.

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 7-bis.**

***(Disposizioni finanziarie)***

**1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Schillaci, *Ministro della salute*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

## 1.2.2. Testo approvato 937 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 937

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti » e dopo le parole: « 29 dicembre 2016 » sono inserite le seguenti: « , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017 »;*

*al comma 2, le parole: « l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ARERA »;*

*al comma 3, la parola: « ARERA » è sostituita dalle seguenti: « l'ARERA »;*

*al comma 7, le parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti »;*

*al comma 8:*

*all'alinea, dopo le parole: « 30 marzo 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al capoverso Art. 3, comma 2, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;*

*al comma 9, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « milioni di euro mediante » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, mediante », le parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti », le parole: « (CSEA) e » sono sostituite dalle seguenti: « (CSEA), e, » e le parole: « milioni di euro a valere » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, a valere ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

*« Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del*

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « da 450 a 451-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « n. 197 », ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite »;*

*alla lettera b), le parole: « abbonamenti per i mezzi del trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « abbonamenti ai servizi di trasporto »;*

*al comma 2, lettera b), le parole: « della carta qualora » sono sostituite dalle seguenti: « della carta, qualora »;*

*al comma 4, dopo le parole: « legge 10 marzo 2023, n. 23 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 5, le parole: « è incrementato per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , è incrementato, per l'anno 2023, ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « di cui al comma 4, le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 del presente articolo le imprese »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;*

*al comma 3, dopo le parole: « lettere a), b) e c) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « di difficoltà » sono sostituite dalle seguenti: « di difficoltà »;*

*al comma 4, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: « valore lordo aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « valore aggiunto lordo »;*

*ai commi 5 e 6, le parole: « con energia da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;*

*al comma 8:*

*alla lettera b), le parole: « da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « al fine di determinare » sono inserite le seguenti: « , ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, » e le parole: « della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione »;*

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole: « l'adempimento all'obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « l'adempimento dell'obbligo »;*

*al secondo periodo, le parole: « dal secondo periodo del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8, lettere a), b) e c) »;*

*al quarto periodo, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;*

*al quinto periodo, le parole: « inadempimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « inadempimento degli obblighi » e le parole: « adempimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « adempimento degli obblighi »;*

*al comma 10:*

*alla lettera a), le parole: « le tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;*

*alla lettera e), le parole: « da ENEA, ISPRA e GSE » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE »;*

*alla lettera g), le parole: « controllo ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « controllo ex post » e dopo le parole: « della comunicazione » sono inserite le seguenti: « della Commissione europea »;*

*al comma 11, le parole: « l'assolvimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « l'assolvimento degli obblighi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni »;*

*al comma 12, dopo le parole: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono inserite le seguenti: « , alle Camere » e dopo le parole: « sull'andamento » sono inserite le seguenti: « dell'applicazione »;*

*al comma 13, al primo periodo, le parole: « valutazione ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione ex post » e, al secondo periodo, le parole: « a valere sulla componente » sono sostituite dalle seguenti: « a carico della componente ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « e fino » sono soppresse.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo »;*

*al secondo periodo, le parole: « ai fini IRES » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul reddito delle società » e le parole: « ai fini IRAP » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive »;*

*al terzo periodo, le parole: « cessione di rami » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « che entro » sono sostituite dalle seguenti: « che, entro », le parole: « al comma 1 possono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, possono » e le parole: « di trasferimento come » sono sostituite dalle seguenti: « di trasferimento, come »;*

*al secondo periodo, le parole: « cessione di rami » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;*

*al comma 3:*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*alla lettera c), capoverso 3-duodecies, dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: « dei beni del cedente » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « con le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalla seguente: »;*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « n. 100 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*



*al comma 3, al primo periodo, le parole: « delle opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, » e, al terzo periodo, le parole: « del decreto-legge, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge n. 50 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « gli interventi relativi » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi relativi » e le parole: « considerano » sono sostituite dalle seguenti: « si considera » e, al quarto periodo, dopo le parole: « del 12 settembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 5, le parole: « si provvede, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede nel limite »;*

*alla rubrica, la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo ».*

*Nel capo IV, all'articolo 8 è premesso il seguente:*

*« Art. 7-bis. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».*

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**21 novembre 2023**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (937)**

### **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

## 1.2

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti.».*

---

## 1.3

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, valutati in 2.317 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.»

---

## 1.4

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per ener-

— 3 —

gia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

*a)* una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

*b)* tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.»

---

## 1.5

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove adeguate campagne d'informazione a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela e a tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile".

---

## 1.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. A decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 l'aumento del prezzo del gas sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle piccole e medie imprese, non può superare il 30 per cento di quello stabilito da ARERA sul mercato tutelato.".

## 1.7

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da re-imputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

---

## 1.8

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai consumi di gas metano per uso industriale somministrato alle imprese estrattive.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 103), le parole: «estrattive,» sono soppresse.".

## 1.9

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 9-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediate apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 1.10

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

*b)* a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*9-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 1.11

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«*9-bis.* In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.»



## 1.12

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «gas naturale» aggiungere le seguenti: »e altre disposizioni in materia di energia.».*

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

tra gli emendamenti respinti nonostante fossero stati presentati anche da esponenti della maggioranza, particolarmente importante è quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento *retail*, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

un rinvio della scadenza è altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.

## G1.2

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Si tratta di un ruolo di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale;

Terna è partecipata con il 29,85 per cento da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Reti Spa controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata all'80 per cento dal Ministero dell'economia);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

il nuovo progetto, che prevede la maggior parte dell'elettrodotto in cavo sottomarino (34 chilometri sui 37 complessivi), porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba, garantendo quindi sensibili benefici in termini di affidabilità e sostenibilità energetica e tutelando, al tempo stesso, l'ecosistema marino grazie ad un trapianto preventivo di Posidonia oceanica dalla zona interessata a una superficie di 1.650 metri quadri del Golfo di Follonica;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio: tale impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese (aggravati anche alla presenza di un solo gestore ed alla conseguente mancanza di concorrenza);

il piano pluriennale di Terna, presentato nel mese di luglio 2021 e teso anche a favorire lo sviluppo *green* delle isole attualmente non interconnesse con la terraferma, prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi sopracitati di difficoltà approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, risolverebbe la tematica della generazione con carbon fossile instaurando così un processo di decarbonizzazione dell'isola (che risiede nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano);

da quanto si apprende sulla stampa il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Autorità di Regolazione ARERA che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere ARERA per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative rapide ed urgenti, per quanto di competenza, al fine di sbloccare e velocizzare la realizzazione dell'elettrodotto marino citato in premessa, al fine di evitare che famiglie e imprese che ricadono in territori marginali continuino a pagare ingenti ed insostenibili costi energetici aggiuntivi.

---

### **G1.3**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di

dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arerà ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arerà 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

---

#### **G1.4**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

l'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese ed i pos-

sibili sviluppi del recente conflitto in Medio Oriente potrebbero creare nuovi aumenti dei costi;

le comunità energetiche rappresentano oggi una opportunità straordinaria per promuovere e mettere in rete l'autoproduzione di fonti rinnovabili, salvaguardare l'ambiente e contrastare con efficacia il caro bollette di imprese e famiglie;

le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state introdotte in Italia dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019 «Autoconsumo da fonti rinnovabili» e successivamente normate dal decreto legislativo numero 199 del 2021 (recepimento della direttiva europea Red II);

sussistono ad oggi gravi ritardi rispetto alla definizione della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia: l'apposito decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 non è stato infatti ancora emanato e continua ad essere applicata la disciplina sperimentale prevista dal citato articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019;

ad oggi infatti nonostante le rassicurazioni del governo e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ultima in ordine temporale l'11 ottobre scorso nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della interrogazione numero 3-00725) tale decreto non è stato ancora emanato;

permangono, quindi, ritardi continui e incomprensibili sulle comunità energetiche che danneggiano pesantemente il nostro Paese, i cittadini e le imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida della transizione ecologica;

oltre alle problematiche relative all'emanazione di tale decreto, le associazioni di categoria delle PNRN hanno evidenziato alcune criticità relative all'attuale normativa sulle comunità energetiche che penalizzerebbe l'autoproduzione destinata alle attività delle piccole e medie imprese. Queste problematiche riguardano in particolare:

*a)* la mancanza di incentivi fiscali per l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali ai fini della produzione di energia destinata all'autoconsumo;

*b)* gli attuali finanziamenti per l'installazione dei pannelli, stanziati con appositi bandi del PNRN, prevedono criteri che estromettono di fatto ampie zone produttive del Paese;

*c)* manca ad oggi una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie);

*d)* l'obbligo da parte dei consumatori di collegarsi a punti di connessioni su reti elettriche di bassa tensione (cabine secondarie) sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione escludendo di fatto le imprese energivore;

*e)* il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica fissato a 200 kilowatt che risulta inadeguato per le imprese;

f) i tempi di risposta del Gse per la verifica delle condizioni che comporta un iter burocratico eccessivamente lungo;

g) la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici in insediamenti artigianali per l'installazione di impianti fotovoltaici; si tratta spesso di limiti anacronistici, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché non tengono conto delle opere già realizzate per prevenire tali pericoli;

appare quindi evidente la necessità di intervenire adottando misure efficaci per limitare costi energetici delle imprese mediante la promozione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale delle PNRR e conseguentemente evitare che eventuali rincari di prestazioni e prodotti possano coinvolgere anche i consumatori finali,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

---

## G1.5

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessò che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

recentemente molti dirigenti scolastici e alcuni sindacati studenteschi hanno segnalato il problema dell'accesso ai viaggi di istruzione;

a causa dei loro costi aumentati a causa dell'inflazione, molte famiglie non possono affrontare la spesa;

questo significa togliere a molti di loro un'opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale che è stata distrutta dal *lockdown* conseguente alla pandemia di COVID-19 e di cui oggi i ragazzi hanno bisogno come non mai;

i viaggi di istruzione hanno una valenza didattica molto importante e rappresentano un momento integrativo e complementare all'attività educativo-didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Essi rappresentano un

momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, di socializzazione e di allargamento dell'orizzonte culturale, nonché una preziosa occasione di riscontro e di approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio. I viaggi di istruzione infatti sono parte integrante della programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa;

ad oggi molte scuole hanno utilizzato il fondo di solidarietà basato sul contributo volontario delle famiglie che spesso non è sufficiente a garantire un'ampia partecipazione a tali iniziative;

riteniamo che debbano essere le istituzioni a farsi carico dei più fragili e a far sentire la loro vicinanza a chi fa più fatica, affinché agli studenti e alle studentesse non siano tolte opportunità,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

---

## **G1.6**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;



nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio scorso - a più di un anno di distanza - il ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza - però - specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre la manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

---

## **G1.7**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

come si legge nel documento che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblicò in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'aumento del costo del carburante, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

---

## **G1.8**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica

evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

---

## G1.9

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Ita-

lia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

è necessario fornire un sostegno più incisivo alle famiglie per sostenere l'incrementi del costo dei carburanti,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative, ad adottare ulteriori iniziative normative affinché nella manovra di bilancio siano stanziati le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

## **G1.10**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

l'articolo 1, comma 8 del provvedimento all'esame istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale;

l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato riconosce il medesimo beneficio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;

tuttavia, mentre per il quarto trimestre 2023 sono stanziati 300 milioni di euro, per il primo trimestre 2024 le risorse si riducono a 200 milioni e conseguentemente l'importo del contributo sarà ridotto,

impegna il Governo

a incrementare, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, il finanziamento destinato al riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico.

## G1.11

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6% nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12% rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 Euro/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 Euro/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di

sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

---

## **G1.12**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 Euro/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 Euro/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire per fare finalmente una riforma strutturale degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, che in larga parte serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale, in particolare rimettendo al finanziamento da parte dell'Erario sia gli sgravi ai cosiddetti energivori (che rappresentano di fatto strumenti di politica industriali) che i cosiddetti *bonus* sociali (che rientrano tra le misure di sostegno a favore delle fasce deboli della popolazione e sono pertanto strumenti di politiche sociali): questo sarebbe in coerenza con le numerose segnalazioni che ARERA ha trasmesso nel corso degli anni al Parlamento circa l'opportunità di modificare tale sistema al fine di alleggerire la bolletta energetica per imprese e cittadini e per renderla un effettivo strumento di comunicazione dei reali segnali di prezzo dell'energia sul mercato,

impegna il Governo



ad intervenire urgentemente per avviare una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale.

---

### **G1.13**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio anche attraverso l'estensione della gratuità dei libri di testo a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

## G1.14

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

la congiuntura dei tassi BCE in salita ha un impatto considerevole soprattutto sulle famiglie che hanno mutui casa e una particolare categoria di soggetti danneggiati dalla stretta sui tassi di interesse sono le famiglie che hanno contratto un mutuo a tasso fisso in convenzione con la banca (solitamente la banca dove svolgono la propria attività da dipendenti) per la quale si applica la cosiddetta disciplina dei *fringe benefit* che prevede un regime fiscale particolare;

in particolare la disciplina fiscale dei *fringe benefit* costituiti da concessioni di prestiti, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del TUIR, prevede che «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi»;

tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi;

in questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta norma sta facendo emergere, per i mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in

alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela);

a poco è servita la norma introdotta dall'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, che ha innalzato la soglia di esenzione per i cosiddetti *fringe benefit* da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023 esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi mentre in Italia non vi è alcuna strategia di lunga visione;

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito in caso di assegnazione di *fringe benefit*;

con l'interrogazione a risposta immediata in commissione Finanze n. 5/01426 dello scorso 4 ottobre la rappresentante del Governo ha dichiarato la volontà del Governo di intervenire per porre soluzione a questa ingiustizia,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative di competenza volte a correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula secondo la quale, la tassazione, per i mutui a tasso fisso, avvenga sulla base del differenziale eventuale tra tasso del mutuo e Tur al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e Tur rilevato alla fine di ogni anno.

## G1.15

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare

con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né dal disegno di bilancio per il 2024 attualmente all'esame del Senato;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa; è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

per coloro che vivono in una casa di proprietà è prevista l'intera deducibilità dal reddito complessivo dichiarato del valore dell'abitazione principale e delle sue pertinenze mentre l'analogo costo dell'abitare di coloro che sostengono le spese di locazione da diritto solo ad un recupero parziale con una detrazione a favore di redditi molto bassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, di provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa anche prevedendo la possibilità di modulare la detrazione in funzione della numerosità del nucleo familiare.

## **G1.16**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa

rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il carovita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, e il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici giudiziari, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento agli uffici che ospitano le Corti di appello, i Tribunali Ordinari, gli Uffici di Sorveglianza, i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le Procure Generali presso la Corte di appello.

---

## **G1.17**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente mo-

desti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il carovita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori; il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con particolare ri-

ferimento alla gestione degli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

## **G1.18**

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

Il Senato,

premessi che:

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile);

per i contratti di affitto abitativi stipulati in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parti possono prevedere degli aumenti del 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (POI) calcolato dall'ISTAT. Per i contratti a canone concordato si applica l'aggiornamento ISTAT al 75 per cento. In caso di scelta del regime di cedolare secca (opzione esercitata da circa 1,9 milioni di contribuenti nell'anno di imposta 2020 secondo i dati dell'Agenzia delle entrate), il proprietario non può chiedere l'aggiornamento ISTAT;

l'impatto dell'indicizzazione dei canoni di affitto in una fase di inflazione ancora elevata a fronte di redditi delle famiglie stagnanti rischia di essere estremamente pesante, allargando a dismisura la quota di famiglie in affitto in condizione di sovraccarico per i costi dell'abitazione,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, nell'ambito delle proprie prerogative, che fino al 31 dicembre 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applichi qualora l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), subisca aumenti superiori al 2 per cento su base annua.



## **G1.19**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessò che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo

l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né dal disegno di bilancio per il 2024 attualmente all'esame del Senato;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a provvedere, nell'ambito della manovra di bilancio, all'adozione di ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole per l'anno 2024.

## **G1.20**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente

l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il carovita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori; il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento alla gestione degli Istituti penali per i minorenni.

## G1.21

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

nonostante il calo dei prezzi energetici rispetto allo scorso anno, le imprese energivore continuano a fronteggiare costi energetici più che doppi rispetto al periodo antecedente la crisi energetica e notevolmente più alti rispetto a quelli sostenuti dai *competitor* internazionali; in particolare, per l'energia elettrica il differenziale di prezzo rimane molto alto anche rispetto ai Paesi UE. Nel settore del gas, alle difficoltà di sostituzione degli approvvigionamenti dalla Russia alle quali è stato sottoposto il sistema negli ultimi anni, si aggiungono ora preoccupazioni per i possibili impatti sul settore energetico della crisi ora in corso in Medio Oriente;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici;

il comma 5 dell'articolo 1 del prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste misure sono insufficienti e avranno uno scarso impatto per le imprese energivore dei settori rappresentati da Gas Intensive,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per estendere la riduzione dell'Iva al 5 per cento anche a favore delle imprese Gas Intensive, appartenenti ai settori acciaio, calce e gesso, ceramica, fonderie, metalli, vetro.

## **G1.22**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

negli ultimi anni nei comuni italiani si è infatti verificata una diminuzione del numero di attività commerciali di circa l'8 per cento,

un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività. E le previsioni per il futuro sono allarmanti;

la riduzione delle attività commerciali colpisce comunque tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato. In termini assoluti secondo gli ultimi dati, resi note dalle associazioni di categoria, a registrare la perdita più rilevante è la Campania, con un saldo negativo di -2.707 negozi; seguono, a stretta distanza, il Lazio (-2.215) e la Sicilia (-2.142). Perdite rilevanti anche in Lombardia (-2.123), Piemonte (-1.683), Toscana (-1.479), ed Emilia-Romagna (-1.253). In termini relativi, però, la perdita peggiore è quella registrata dalle Marche, dove il calo percentuale delle imprese del commercio attivo, rispetto al 2021, è del -8,8 per cento: quasi una su dieci. Seguono Friuli Venezia Giulia (-4,7 per cento) e Molise (-4,4 per cento);

tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del -14,3 per cento circa. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, ormai, ci sono solo 6,9 imprese del commercio ogni mille abitanti; in Friuli Venezia Giulia 7,8, e in Lombardia 8,4. Nelle regioni del Sud il tessuto del commercio resiste un po' di più, in particolare in Campania (19,7 imprese ogni mille abitanti), Calabria (18,7) e Sicilia e Puglia (entrambe con 15,1);

va poi sottolineato in questo contesto il cosiddetto «effetto desertificazione», a causa del quale circa 5.000 comuni sono attualmente privi dei servizi primari, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, l'acquisto di beni senza spostarsi di numerosi chilometri dalla propria abitazione. Si tratta di centri abitati che presentano spesso ricchezze culturali, artistiche e ambientali, ma manifestano da tempo evidenti sintomi di «disagio

insediativo», nonostante la necessaria e prioritaria funzione di gestione del territorio che essi rivestono;

questo *trend* allarmante è stato aggravato, negli ultimi anni prima dalla pandemia, poi dalla crisi energetica e dalla crescita dell'inflazione mentre altra notevole criticità è rappresentata dalla concorrenza del commercio elettronico con i colossi del *web* che stanno conquistando anche nel nostro Paese fette di mercato sempre più consistenti;

sono quindi necessarie norme e risorse mirate per sostenere questa tipologia di imprese ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi;

in primo luogo vanno quindi individuati strumenti capaci di limitare i costi energetici aggravati dalla guerra in Ucraina, dall'inflazione, senza dimenticare i possibili sviluppi prodotti dal recente conflitto in Medio Oriente;

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e dell'inflazione,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

### **G1.23**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

nel decreto DL Energia del 28 marzo 2023 tale richiesta è stata accolta dal Governo e riconfermata fino al 31 dicembre 2023 attraverso il Decreto Energia del 25 settembre;

a Milano la rete del teleriscaldamento serve 223.000 famiglie;

l'IVA applicata per questo servizio si differenzia tra produzione di acqua surriscaldata, proveniente da Centrali di Cogenerazione (produzione

acqua surriscaldata + produzione di energia elettrica) che godono dell'IVA agevolata al 10 per cento, ed erogazione di servizio proveniente da centrali termiche per la sola produzione di acqua surriscaldata con una applicazione di aliquota IVA nella misura del 22 per cento;

secondo A2A le famiglie a Milano con questo trattamento IVA sono circa 25.000;

delle circa 25.000 famiglie con IVA al 22 per cento, ben 18.000 risiedono in quartieri di edilizia residenziale pubblica, dove, com'è noto, vivono famiglie con redditi modesti e le fragilità sociali sono più elevate;

implicitamente questa norma considera (ai fini fiscali) gli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica al pari di Aziende Private che, appaltando il servizio di erogazione calore, devono applicare obbligatoriamente l'aliquota IVA del 22 per cento, che viene a sua volta riaddebitata sull'inquilinato, creando quindi una disparità di trattamento con gli utenti ai quali viene applicata l'IVA al 10 per cento;

quando queste famiglie abbandonarono i loro vecchi impianti di riscaldamento per allacciarsi al teleriscaldamento, lo fecero responsabilmente per contribuire al risanamento dell'aria della città, ma non furono rese edotte di questa onerosa differenza di aliquota fiscale;

ove nei condomini sia presente una attività commerciale o artigianale collegata al servizio di teleriscaldamento, anche in presenza del requisito fiscale di applicazione dell'IVA al 10 per cento, l'interpretazione della norma fin qui emanata dall'Agenzia delle Entrate porta in molti casi all'applicazione automatica dell'IVA al 22 per cento a tutti i condomini;

da questa «tagliola» fiscale ci si può salvare solo se i condomini dotano gli usi non residenziali di opportuni misuratori del calore consumato oppure con la non adesione o l'abbandono dell'allaccio al teleriscaldamento da parte dei titolari delle attività commerciali o artigianali che, dotandosi di una caldaia autonoma a gas o di una pompa di calore riuscirebbero a recuperare le spese dell'installazione nel corso degli anni pagando l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento cioè meno della metà dell'IVA pagata sul teleriscaldamento;

i motivi per un urgente intervento per sanare di per sé l'ingiustizia fiscale fin qui vissuta, sono rafforzati da quanto atteso da ARERA in merito agli incrementi delle tariffe del gas per il 4° trimestre del 2023 previsto in misura del 15 per cento rispetto al trimestre aprile-giugno 2023;

tra conseguenze del conflitto Russia Ucraina e speculazioni nel settore con i prezzi dell'energia costantemente in crescita l'IVA al 22 per cento rappresenta un moltiplicatore che è indifferibile disinnescare,

si impegna il Governo

al fine di porre rimedio alle ingiustificate differenze nelle tariffe applicate per il teleriscaldamento:

a modificare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Parte 3° Beni e Servizi soggetti all'aliquota age-

volata) facendo cessare l'ingiusta discriminazione dell'applicazione di un'aliquota IVA diversa tra incolpevoli famiglie;

a considerare gli Enti che gestiscono il patrimonio ERP di comuni e regioni come erogatori di un servizio dovuto e non come aziende che trasferiscono una «fornitura» con il conseguente accollo agli inquilini dell'aliquota IVA al 22 per cento;

a modificare l'automatismo dell'applicazione dell'IVA al 22 per cento sulle utenze di tutti i condomini, in caso di presenza nel medesimo complesso immobiliare di attività commerciale allacciata al servizio di teleriscaldamento, garantendo ai caseggiati il medesimo trattamento fiscale previsto in caso di riscaldamento centralizzato con caldaia a gas;

a recepire al più presto quanto previsto dalla Direttiva Europea 542/2022 che colloca il teleriscaldamento tra i servizi che possono godere della riduzione dell'IVA fino al 5 per cento.

---

## G1.24

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame prevede tra le finalità l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, e interventi a supporto del potere d'acquisto e a tutela del risparmio;

permane la necessità di un intervento a sostegno delle famiglie per far fronte all'aumento straordinario dei tassi d'interesse che in questi mesi ha falciato il potere d'acquisto e i redditi dei lavoratori, in particolare di quelli con contratti a termine, precari e a tempo parziale;

per alcune categorie prioritarie, giovani coppie coniugate ovvero conviventi da almeno due anni, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, giovani di età inferiore a 36 anni, non è più rinviabile un intervento finalizzato a rendere più efficace l'operatività del Fondo mutui prima casa gestito da Consap secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c) e successive modifiche;

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) il governo ha definito l'obiettivo di perseguire «la massima efficienza nel combinare risorse pubbliche e private e nella capacità del settore pubblico di erogare garanzie sul credito sempre più mirate e selettive»,

impegna il Governo



al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare l'opportunità di introdurre correttivi al funzionamento del Fondo di garanzia per la prima casa («Fondo prima casa») per evitare un accesso indifferenziato alla garanzia gratuita dello Stato e indirizzare quindi le risorse a sostegno effettivo dell'accesso al credito per le famiglie più deboli, le cosiddette categorie prioritarie individuate dalla legge n. 147 del 2013, e impedendo alle banche di richiedere a fronte della garanzia pubblica ulteriori garanzie private.

## G1.25

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di

benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

tra gli emendamenti respinti nonostante fossero stati presentati anche da esponenti della maggioranza, particolarmente importante è quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento *retail*, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

un rinvio della scadenza è altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.

---

## **G1.26**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Si tratta di un ruolo di servizio pubblico, indispensabile per assicurare

l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale;

Terna è partecipata con il 29,85 per cento da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Reti Spa controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata all'80 per cento dal Ministero dell'economia);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

il nuovo progetto, che prevede la maggior parte dell'elettrodotto in cavo sottomarino (34 chilometri sui 37 complessivi), porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba, garantendo quindi sensibili benefici in termini di affidabilità e sostenibilità energetica e tutelando, al tempo stesso, l'ecosistema marino grazie ad un trapianto preventivo di Posidonia oceanica dalla zona interessata a una superficie di 1.650 metri quadri del Golfo di Follonica;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio: tale impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese (aggravati anche alla presenza di un solo gestore ed alla conseguente mancanza di concorrenza);

il piano pluriennale di Terna, presentato nel mese di luglio 2021 e teso anche a favorire lo sviluppo *green* delle isole attualmente non interconnesse con la terraferma, prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi sopracitati di difficoltà approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, risolverebbe la tematica della generazione con carbon fossile instaurando così un processo di decarbonizzazione dell'isola (che risiede nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano);

da quanto si apprende sulla stampa il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Autorità di Regolazione ARERA che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere ARERA per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative rapide ed urgenti, per quanto di competenza, al fine di sbloccare e velocizzare la realizzazione dell'elettrodotto marino citato in premessa, al fine di evitare che famiglie e imprese che ricadono in territori marginali continuino a pagare ingenti ed insostenibili costi energetici aggiuntivi.

## **G1.27**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da aventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arerà ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arerà 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

---

## **G1.28**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arerà ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia

e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arerà 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

---

## **G1.29**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

l'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese ed i possibili sviluppi del recente conflitto in Medio Oriente potrebbero creare nuovi aumenti dei costi;

le comunità energetiche rappresentano oggi una opportunità straordinaria per promuovere e mettere in rete l'autoproduzione di fonti rinnovabili, salvaguardare l'ambiente e contrastare con efficacia il caro bollette di imprese e famiglie;

le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state introdotte in Italia dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019 «Autoconsumo da fonti rinnovabili» e successivamente normate dal decreto legislativo numero 199 del 2021 (recepimento della direttiva europea Red II);

sussistono ad oggi gravi ritardi rispetto alla definizione della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia: l'apposito decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 non è stato infatti ancora emanato e continua ad essere applicata la disciplina sperimentale prevista dal citato articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019;

ad oggi infatti nonostante le rassicurazioni del governo e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ultima in ordine temporale l'11 ottobre scorso nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della interrogazione numero 3-00725) tale decreto non è stato ancora emanato;

permangono, quindi, ritardi continui e incomprensibili sulle comunità energetiche che danneggiano pesantemente il nostro Paese, i cittadini e le imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida della transizione ecologica;

oltre alle problematiche relative all'emanazione di tale decreto, le associazioni di categoria delle PNRR hanno evidenziato alcune criticità relative all'attuale normativa sulle comunità energetiche che penalizzerebbe l'auto-produzione destinata alle attività delle piccole e medie imprese. Queste problematiche riguardano in particolare:

*a)* la mancanza di incentivi fiscali per l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali ai fini della produzione di energia destinata all'autoconsumo;

*b)* gli attuali finanziamenti per l'installazione dei pannelli, stanziati con appositi bandi del PNRR, prevedono criteri che estromettono di fatto ampie zone produttive del Paese;

*c)* manca ad oggi una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie);

*d)* l'obbligo da parte dei consumatori di collegarsi a punti di connessioni su reti elettriche di bassa tensione (cabine secondarie) sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione escludendo di fatto le imprese energivore;

*e)* il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica fissato a 200 kilowatt che risulta inadeguato per le imprese;

*f)* i tempi di risposta del Gse per la verifica delle condizioni che comporta un iter burocratico eccessivamente lungo;

*g)* la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici in insediamenti artigianali per l'installazione di impianti fotovoltaici; si tratta spesso di limiti anacronistici, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché non tengono conto delle opere già realizzate per prevenire tali pericoli;

appare quindi evidente la necessità di intervenire adottando misure efficaci per limitare costi energetici delle imprese mediante la promozione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale delle PNRR e conseguentemente evi-

tare che eventuali rincari di prestazioni e prodotti possano coinvolgere anche i consumatori finali,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

---

### **G1.30**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

recentemente molti dirigenti scolastici e alcuni sindacati studenteschi hanno segnalato il problema dell'accesso ai viaggi di istruzione;

a causa dei loro costi aumentati a causa dell'inflazione, molte famiglie non possono affrontare la spesa;

questo significa togliere a molti di loro un'opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale che è stata distrutta dal *lockdown* conseguente alla pandemia di COVID-19 e di cui oggi i ragazzi hanno bisogno come non mai;

i viaggi di istruzione hanno una valenza didattica molto importante e rappresentano un momento integrativo e complementare all'attività educativo-didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Essi rappresentano un momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, di socializzazione e di allargamento dell'orizzonte culturale, nonché una preziosa occasione di riscontro e di approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio. I viaggi di istruzione infatti sono parte integrante della programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa;

ad oggi molte scuole hanno utilizzato il fondo di solidarietà basato sul contributo volontario delle famiglie che spesso non è sufficiente a garantire un'ampia partecipazione a tali iniziative;



riteniamo che debbano essere le istituzioni a farsi carico dei più fragili e a far sentire la loro vicinanza a chi fa più fatica, affinché agli studenti e alle studentesse non siano tolte opportunità,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

### **G1.31**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio scorso - a più di un anno di distanza - il ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle

famiglie, senza - però - specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre la manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

---

## **G1.32**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

come si legge nel documento che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblicò in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'aumento del costo del carburante, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

---

### **G1.33**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di

imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

---

### **G1.34**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

---

### G1.35

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

è necessario fornire un sostegno più incisivo alle famiglie per sostenere l'incrementi del costo dei carburanti,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative, ulteriori iniziative normative affinché nella manovra di bilancio siano stanziati le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

### **G1.36**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6% nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12% rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa

potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

---

### **G1.37**

TREVISI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento;

considerato che:

le misure adottate dal Governo per il contrasto dell'aumento dei tassi di interessi non hanno sortito l'effetto annunciato;

l'imposta sugli extraprofitti bancari, che avrebbe dovuto generare maggiori entrate per oltre tre miliardi da redistribuire in favore delle famiglie in difficoltà, si è rivelata una misura a favore della patrimonializzazione delle banche;

ad oggi nessun istituto bancario ha dichiarato di rinunciare alla facoltà prevista dalla legge versando l'imposta dovuta: se si considerano le sole prime sette banche quotate nel nostro Paese, che hanno pubblicato i bilanci relativi al terzo trimestre 2023, l'ammanco certificato per le casse dello stato sale a oltre due miliardi di euro (e sono solo dati parziali, riferiti all'anno ancora in corso);

emblema del fallimento della misura varata dal Governo è stata la rinuncia al versamento dell'imposta da parte di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi di Siena ovvero le due banche italiane a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

è necessario intervenire con urgenza per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie che milioni di famiglie stanno sopportando per via dell'aumento dei tassi di interesse bancari, che si protrarrà almeno per tutto il 2024,

impegna il Governo

1) al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante:

2) a introdurre con la massima urgenza misure per sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei tassi di interesse bancari;

3) a rivalutare le scelte operate in materia di tassazione degli extraprofitti bancari, in considerazione degli effetti fallimentari della normativa introdotta con riferimento al recupero di maggior gettito, introducendo correttivi in grado di garantire maggiori entrate da redistribuire in favore di misure di sostegno del reddito e del potere di acquisto delle famiglie.



### **G1.38**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento;

considerato che:

le misure adottate dal Governo per il contrasto dell'aumento dei tassi di interessi non hanno sortito l'effetto annunciato;

l'imposta sugli extraprofiti bancari, che avrebbe dovuto generare maggiori entrate per oltre tre miliardi da redistribuire in favore delle famiglie in difficoltà, si è rivelata una misura a favore della patrimonializzazione delle banche;

ad oggi nessun istituto bancario ha dichiarato di rinunciare alla facoltà prevista dalla legge versando l'imposta dovuta: se si considerano le sole prime sette banche quotate nel nostro Paese, che hanno pubblicato i bilanci relativi al terzo trimestre 2023, l'ammanto certificato per le casse dello stato sale a oltre due miliardi di euro (e sono solo dati parziali, riferiti all'anno ancora in corso);

emblema del fallimento della misura varata dal Governo è stata la rinuncia al versamento dell'imposta da parte di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi di Siena ovvero le due banche italiane a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

è necessario intervenire con urgenza per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie che milioni di famiglie stanno sopportando per via dell'aumento dei tassi di interesse bancari, che si protrarrà almeno per tutto il 2024,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a individuare le risorse finanziarie necessarie per l'adozione di misure fiscali di favore per le famiglie esposte all'aumento dei tassi di interesse bancari, anche valutando la maggiorazione della detrazione degli interessi passivi relativi a mutui prima casa, quantomeno per i titolari di mutui a tasso variabile che hanno subito pesanti incrementi della rata mensile.

### **G1.39**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca misure per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici;

al riguardo, con riferimento ai carburanti, si rammenta l'iniziativa del Governo di prevedere l'obbligo di pubblicazione dei prezzi medi regionali da parte dei distributori di carburanti con l'obiettivo di contrastare l'incremento dei prezzi;

si rammenta che l'obbligo di pubblicazione è scattato a decorrere dal mese di luglio 2023 senza di fatto produrre l'effetto annunciato. Sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, infatti, è consultabile la pagina con l'esposizione del prezzo medio mensile a livello nazionale da cui emerge l'incremento del prezzo per i carburanti da autotrazione proprio nei mesi di agosto, settembre e ottobre ovvero i mesi successivi all'introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale;

da ultimo è intervenuto il TAR Lazio che ha annullato il decreto ministeriale con cui il Ministero delle imprese e del *made in Italy* aveva stabilito le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. Senza entrare nel merito della misura, il TAR ha annullato il provvedimento per vizi formali rilevando l'assenza «della prevista e preventiva comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato»;

con la sentenza è stato accolto il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avrebbe dato mandato all'Avvocatura dello Stato di proporre immediato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del Tar del Lazio,

impegna il Governo:

a cogliere l'occasione dell'intervenuto annullamento del provvedimento da parte del TAR e, per l'effetto, a rivalutare l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale da parte degli esercenti;

a introdurre misure, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, tese a mitigare l'im-

patto dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e le imprese attraverso la riduzione delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti.

#### **G1.40**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso la proroga di misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

considerato che:

in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

il Fondo, gestito da Invitalia, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente;

le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

rilevato, altresì, che:

con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo;

in particolare, viene evidenziato come a quattro anni dall'istituzione del Fondo solo 2,8 milioni di euro, sui 310 stanziati, sono stati erogati per il finanziamento di progetti di efficientamento o di riduzione dei consumi di energia, con un risparmio energetico conseguito di 11.000 Tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), a fronte dei 15,5 milioni indicati al 2020 come uno

degli obiettivi nazionali raggiungibili con il concorso di tutte le misure adottate nel settore;

in molte aree geografiche si è manifestata poca attenzione per la misura e, nei casi di Veneto, Puglia e Sardegna, l'interesse si è mostrato addirittura del tutto assente;

lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

tenuto conto che:

nell'ambito dell'istruttoria della Corte, il MASE ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni fatte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la legge di bilancio;

nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al MASE, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

la piena funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative normative volte ad introdurre idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, nonché a promuovere campagne informative *ad hoc* atte a pubblicizzare in modo capillare l'esistenza del Fondo *de quo*, in particolare nelle aree del territorio nazionale dove il ricorso al medesimo risulta ancora insufficiente.

## G1.41

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento de quo contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

in particolare, viene confermata la riduzione delle bollette di energia elettrica e gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati o con componenti in condizioni di salute gravi, nonché l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale, oltre all'estensione alle bollette dell'ultimo trimestre del 2023, fino al 31 dicembre, della riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, già prevista dall'autunno 2021 e più volte rinnovata, unitamente all'azzeramento degli oneri di sistema per il gas naturale;

considerato che:

l'ultimo triennio è stato caratterizzato da *shock* di portata straordinaria: l'emergenza pandemica, l'invasione russa dell'ucraina e annessa crisi energetica nonché il ritorno dell'inflazione hanno avuto forti ripercussioni sulle famiglie italiane con conseguente incremento di quelle in condizione di povertà energetica. Da ultimo il recente conflitto mediorientale potrebbe influire negativamente sulla spesa di famiglie ed imprese attraverso incrementi del costo di petrolio e gas, con nuove ripercussioni sulle bollette del gas e sui prezzi dei carburanti, soprattutto in caso di un'ulteriore *escalation*;

molte delle misure normative adottate dal nostro Paese per attenuare l'impatto dei prezzi dell'energia e in risposta ai forti rincari delle *commodities* energetiche sui nuclei familiari - soprattutto quelli indigenti e vulnerabili - sebbene necessarie per affrontare l'emergenza e supportare interi nuclei familiari, hanno sortito effetti limitati nel ridurre le disparità di potere d'acquisto tra le famiglie italiane;

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un costo significativo per la spesa pubblica nelle citate dimensioni;

sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano oramai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche mirate ed attente alla riduzione strutturale dei costi energetici per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

valutato, altresì, che:

il sistema dei Titoli di Risparmio Energetico (TEE) gioca un ruolo di primo piano nel finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Si tratta di un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale (cosiddetti soggetti obbligati) con più di 50.000 clienti. Ad altri soggetti (cosiddetti volontari, quali ESCO o società dotate di un esperto in gestione dell'energia certificato - EGE) si riconosce il diritto di ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi laddove scelgano di realizzare liberamente interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia;

con particolare riferimento ai soggetti obbligati, questi possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i certificati bianchi (TEE), oppure, in alternativa, acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. Ogni Certificato Bianco corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio («TEP»);

il revisionato Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede un processo di aggiornamento del meccanismo dei Certificati Bianchi attraverso un potenziamento della misura nonché la semplificazione, l'ottimizzazione delle metodologie di quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico, la riduzione dei tempi per l'approvazione, l'emissione e l'offerta dei titoli sul mercato;

riconosciuta la validità e l'efficacia dimostrata in questi anni dai TEE, in modo particolare sul settore domestico, sarebbe auspicabile, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico su soggetti in condizioni di *fuel poverty*, riorganizzare il meccanismo introducendo, per i soggetti obbligati, un vincolo preciso che li orienti obbligatoriamente ad intervenire per una quota parte del proprio obiettivo di risparmio energetico con interventi sui predetti soggetti;

la povertà energetica non è infatti, ad oggi, ancora inclusa tra gli obblighi dei certificati bianchi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a revisionare il meccanismo dei certificati bianchi, anche attraverso l'introduzione, per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di cinquantamila clienti finali, di un nuovo obbligo di risparmio da soddisfare mediante progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica a beneficio di soggetti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, tutelando al contempo la piena funzionalità del mercato e il corretto svolgimento del processo concorrenziale.

## G1.42

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas;

considerato che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) da gennaio 2024 e per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone, pertanto, la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non

vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario già previste a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo nell'ambito delle stesse una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

---

### **G1.43**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

per l'efficace perseguimento di tale traguardo, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di riforme note come «*Fit for 55*» che prevede come obiettivo intermedio la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell'Ue di almeno il 55 per cento entro il 2030 al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

per dare seguito a tale processo, il Governo nazionale dovrebbe favorire trasversalmente la transizione ecologica di tutti i settori produttivi, avendo particolare attenzione anche alle necessità delle piccole e medie realtà imprenditoriali e ai maggiori costi iniziali connessi alla decarbonizzazione cui alcune di esse vanno incontro;

dall'indagine condotta dal *Forum* per la Finanza Sostenibile nel 2022, emerge che nell'ultimo anno le PMI hanno ricevuto numerose pressioni sulle questioni di sostenibilità dai clienti e da parte dei fornitori, ma anche da banche e investitori;

a fronte di tale situazione si rende necessario favorire la diffusione di fonti energetiche rinnovabili presso le PMI attraverso uno stanziamento e la predisposizione di misure *ad hoc*,

impegna il Governo a

prevedere un credito d'imposta destinato alle piccole e medie imprese che realizzano investimenti rivolti all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'auto-produzione.



#### **G1.44**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca misure per salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese;

il settore edilizio è ancora oggi alle prese con la questione dei crediti edilizi incagliati, soprattutto a seguito del divieto di cessioni introdotto dal Governo nel corso del 2023;

a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante e dell'aumento dei prezzi delle materie prime che ne è conseguito, a introdurre misure finalizzate allo sblocco dei crediti incagliati, anche attraverso il potenziamento dello strumento della compensazione in favore degli istituti di credito.

---

#### **G1.45**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca misure per salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese;

il settore edilizio è ancora oggi alle prese con la questione dei crediti edilizi incagliati, soprattutto a seguito del divieto di cessioni introdotto dal Governo nel corso del 2023;

a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'edilizia, che risente dell'incremento di tali costi oltre che della crisi nella quale versano le famiglie, a prevedere la proroga degli interventi ammessi al *superbonus* 110 per cento, almeno per il primo semestre 2024 e con riferimento ai condomini, in considerazione delle oggettive difficoltà avute per il completamento dei lavori nel corso dell'anno 2023.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga del regime di maggior tutela)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

*b)* al comma 60, primo periodo, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

---

### 1.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga del regime di mercato tutelato)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025".

2. All'art. 16-ter, comma 2 del decreto legge n. 152/2021, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle parole "10 gennaio 2025".»

### 1.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8", aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199."».

### 1.0.4

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

*b)* dopo le parole: «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

---

**1.0.5**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

*b)* dopo le parole: «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

---

### 1.0.6

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

### 1.0.7

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

## 1.0.8

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE)

sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

### 1.0.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere in fine i seguenti commi:

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;»"

3. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

4. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».



## Art. 2

### 2.1

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «e di carburanti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale nonché, in alternativa a questi ultimi, per l'acquisto di carburanti se in possesso di veicolo intestato al titolare della social card.».*

---

### 2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "o per la mobilità condivisa".*

---

### 2.3

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

*Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: «19.429.667» fino alla fine del comma, con le seguenti: «107.429.667 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 19.429.667 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 88.000.000 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».*

---

## 2.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:*

a) "4-*bis*. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sostituire le parole: "31 dicembre 2023", con le parole: "31 dicembre 2024".

b) 4-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni, di cui al comma 4-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."».

## 2.5

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.*

2) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 7.429.667 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 142.570.333 per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.6

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*1. Si apportano le seguenti modificazioni:*

*a) Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*b) al comma 6, sostituire le parole: 19.429.667 per l'anno 2023 con le seguenti: 162 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si autorizza una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 2.7

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.*

*6-ter. Il fondo di cui al comma 6-bis è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.*

*6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 6-bis, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.*

*6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,*

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto del carovita.»*

## 2.8

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il buono è cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui comma 6-bis, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto al carovita.»*

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.1

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore;

l'intervento non risulta adeguato ad affrontare il problema degli alloggi per studenti;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

---

### G2.2

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione

insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del carovita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

allo scopo di aiutare le famiglie e i giovani, alcuni comuni e città metropolitane, come Roma Capitale, hanno introdotto diverse tipologie di agevolazioni per biglietti e abbonamenti per viaggiare sulla rete del Trasporto Pubblico Locale tra cui alcuni *bonus* per i giovani; ad esempio il Comune di Roma Capitale ha previsto per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 19 anni, residenti a Roma, un abbonamento annuale al trasporto pubblico al costo simbolico di 50 euro a prescindere dal reddito familiare;

anche la Giunta Regionale della Campania ha approvato, lo scorso mese di agosto, la delibera per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l'anno scolastico 2023/2024; un'azione che il governo regionale ripropone dal 2016 e intercetta oltre 130.000 richieste ogni anno e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall'amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie;

il Governo dovrebbe farsi promotore di tali iniziative di sostegno in favore degli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale superando la logica dei *bonus* sociali ad esaurimento delle risorse, che vengono attribuiti sulla base della rapidità di chi li richiede (i cosiddetti «*click-day*»);

la mobilità sostenibile assume ed assumerà nei prossimi anni una valenza notevole, ed è opportuno intervenire, anche sul piano simbolico e pedagogico, indirizzando risorse per la gratuità del trasporto pubblico locale in favore delle giovani generazioni,

impegna il Governo

al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, a prevedere nel prossimo provvedimento utile specifiche agevolazioni, di carattere strutturale, a decorrere dall'anno 2024, per viaggiare sulle reti del Trasporto Pubblico Locale regionale e interregionale in favore di ragazze e ragazzi fino al ventiseiesimo anno di età, compensando le amministrazioni locali per le corrispondenti mancate entrate.

### G2.3

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiari con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo

l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del *bonus* trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

---

## G2.4

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (de-



creto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuate: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del *bonus* trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo:

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

---

## G2.5

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

## G2.6

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

ritenuto che:

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, è necessario intervenire prevedendo parametri maggiormente in linea con l'andamento del mercato,

impegna il Governo

a valutare, in modifica dei parametri di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), maggiormente rappresentativi dell'andamento del mercato.

## **G2.7**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso misure

rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

in particolare, l'articolo 2, commi 1-3, riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. A tal fine, vengono introdotte alcune novelle ai commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) con le quali, per l'anno 2023, viene incrementata a 600 milioni la dotazione del Fondo ivi previsto allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

come chiaramente segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel corso dell'Audizione presso la Commissione X della Camera dei deputati, lo scorso 27 gennaio 2023, «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni». Inoltre, la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

rilevato, altresì, che:

una recentissima sentenza del Tar del Lazio ha annullato, per assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato, il citato decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, con il quale si sono stabilite le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti, così accogliendo il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti;

secondo la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, fin dalla sua introduzione la doppia cartellonistica, oltre a comportare oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti e a rivelarsi fuorviante per il consumatore, non ha contribuito in nessun modo a calmierare il costo della benzina. Le ragioni alla base del prezzo praticato alla pompa vanno, infatti, cercate in una diminuzione delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati per autotrazione, peraltro ancora in una fase di volatilità a causa della situazione in Medio Oriente,

impegna il Governo

ad adottare tempestivi interventi normativi volti ad eliminare l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5.

## G2.8

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

a introdurre misure finalizzate a prevedere la riduzione del prezzo del carburante per autotrazione anche attraverso la revisione del criterio di determinazione della base imponibile IVA, evitando la doppia imposizione Accisa/IVA.

---

## G2.9

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame, al comma 5, incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria;

la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR stanziava l'importo di 500.000.000,00 euro al fine di finanziare l'aumento dell'importo e del numero di borse di studio *ex* decreto legislativo n. 68 del 2012 erogate nel rispetto dell'articolo 34 della Costituzione;

in particolare, l'investimento ha come obiettivi *target* l'incremento medio degli importi delle borse di studio per una cifra pari a 700,00 euro ed il raggiungimento di 300.000 borse erogate entro il 2023 e di 336.000 entro il 2024, mantenendo stabile tale numero anche per gli anni successivi. Ciò al fine di ridurre in modo significativo il divario rispetto alla media UE di studenti con una borsa di studio (circa il 25 per cento rispetto ad appena il 12 per cento

registrato in Italia ante-PNRR), eliminando nel contempo il fenomeno degli idonei non beneficiari;

in attuazione di quanto previsto dal Piano, attraverso diversi interventi normativi si è provveduto ad aumentare mediamente di 700 euro l'importo delle borse e ad ampliare la platea degli aventi diritto innalzando leggermente le soglie di reddito minimo per l'accesso;

con l'ultima legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori 250 milioni per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 per provare a dare continuità alla misura una volta esauriti i fondi PNRR, senza però nulla prevedere per gli anni successivi;

dal rapporto del Governo intitolato «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU», pubblicato il 27 luglio 2023 ed approvato dalla Cabina di regia PNRR tenutasi nella stessa giornata, si evince che il numero di borse attualmente erogate è pari a circa 245.000 con 5.666 studenti risultati idonei non beneficiari, raggiungendo quasi in tutte le regioni il 100 per cento di copertura;

con il Provvedimento in esame si prende atto, con estremo ritardo, del fatto che le risorse del PNRR assegnate alle regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto. Per porre rimedio a ciò si interviene richiedendo la restituzione di circa 10 milioni ad alcuni Enti che non hanno potuto utilizzare le somme a disposizione per l'anno accademico 2022/2023 e si stanziano ulteriori 7,5 milioni di euro per coprire un fabbisogno totale di circa 17,5 milioni;

sempre dal suddetto rapporto di proposta di revisione del PNRR si legge: «Questo, nonostante il MUR, proprio in attuazione della prima parte dell'investimento PNRR (Milestone M4C1-2 conseguita nel dicembre 2021), con apposito D.M. abbia innalzato le soglie ISEE/ISPE per l'accesso ai benefici del DSU ed incrementato il valore medio delle borse di circa 700 euro. In considerazione dell'aggettiva irraggiungibilità dei *target* connessi alla misura, connessi a circostanze non ascrivibili al Ministero, il MUR propone una revisione dei *target* che dovranno afferire non più al numero di studenti da sostenere, ma diversamente focalizzare l'attenzione sull'incremento medio delle borse rispetto ai valori presi a riferimento per la *baseline*, prevedendo un incremento medio di 500 euro/borsa per il 2022/2023 e 700 euro/borsa per il 2023/2024, in linea con gli attuali *trend* inflazionistici globali e con la descrizione della misura proposta in sede di stesura del PNRR.»;

ritenendo di importanza strategica per il Paese, incrementare la percentuale di spesa rispetto al PIL in Formazione Terziaria, di cui il finanzia-

mento delle borse di studio rappresenta un'importante componente che può contribuire a ridurre sensibilmente i grossi divari con gli altri Stati europei,

impegna il Governo:

a ritirare la richiesta di rinuncia dei *target* quantitativi relativamente all'investimento 1.7 del PNRR, Missione 4, Componente 1, riguardante le borse di studio per la formazione terziaria, avanzata alla Commissione UE nelle Proposte per la revisione del PNRR;

a procedere ad un allargamento della platea dei beneficiari, innalzando ulteriormente le soglie ISEE/ISPE e conseguentemente ad incrementare il Fondo FIS, attualmente capiente solo per 250.000 borse, al fine di raggiungere i *target* PNRR inizialmente concordati con la Commissione UE, ovvero: 330.000 borse entro il 2023 e 336.000 entro il 2024 milioni di euro.

---

## G2.10

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nei limiti *pro capite* derivanti dalla ripartizione della somma autorizzata dalla norma in esame, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023;

tale aumento è giustificato dalla volontà di estendere il contributo, attualmente previsto solo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, ai carburanti o, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, a seguito dell'incremento dei prezzi causato dall'inflazione;

l'aumento generalizzato dei prezzi sta colpendo numerosi beni e servizi, tra i quali troviamo gli alimenti per animali domestici e le spese veterinarie;

da un'indagine commissionata da *Facile.it* all'istituto di ricerca Emg Different è emerso che ogni anno per mantenere un cane, considerando tutte le spese dal cibo al veterinario, servono in media quasi 600 euro, mentre per mantenere un gatto poco meno di 390 euro;

più della metà (59 per cento) di coloro che ne possiede uno, ovvero 11 milioni di italiani, ha ammesso di aver riscontrato rincari nei costi di mantenimento dell'animale, con il maggior incremento registrato nella spesa de-



stinata al cibo: 9 proprietari su 10 hanno infatti dichiarato che il prezzo degli alimenti è la voce aumentata di più, seguita poi dal veterinario;

se si considera che in Italia una famiglia possiede, in media, due animali, emerge come il loro mantenimento rappresenti una voce di spesa molto importante nel bilancio familiare: si va infatti dai 780 euro ai 1200 euro annui;

tuttavia, come si evince dall'Allegato 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2023 MASAF-MEF, concernente i criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari della *social card*, tra l'elenco dei beni alimentari di prima necessità non compaiono gli alimenti per sfamare gli animali domestici, nonostante quest'ultimi siano da tempo considerati beni essenziali;

inoltre, nella relazione tecnica si precisa che, secondo quanto stabilito dal citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità e in virtù dell'incremento disposto dalla presente disposizione, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa euro 76 a carta, da aggiungersi al beneficio già concesso, pari a euro 382, 50, una cifra totalmente insufficiente che non basta a coprire in modo sostanziale le spese sostenute dai nuclei familiari meno abbienti,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, gli alimenti per animali domestici tra i beni alimentari essenziali acquistabili con la *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 450 della citata legge di bilancio, finalizzato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

---

## G2.11

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il medesimo articolo rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* - da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del

decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - l'adozione delle conseguenti disposizioni attuative;

si ricorda che l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2023 aveva previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del predetto fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay,

impegna il Governo

a ripensare la competenza relativa alla gestione della *social card*, riconducendola al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attesa la competenza di tale dicastero per le altre misure con finalità di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale.

## G2.12

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

in taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: *a*) Reddito di cittadinanza; *b*) Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell'indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato;

il 25 ottobre 2023 l'ISTAT ha reso noti gli ultimi dati sulla povertà nel nostro Paese dai quali emerge che la povertà assoluta è in crescita; nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente); questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione;

l'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9 per cento, si ferma invece al 6,4 per cento per le famiglie composte solamente da italiani; l'incidenza di povertà relativa si attesta al 10,9 per cento (stabile rispetto all'11,0 per cento del 2021) e le famiglie sotto la soglia sono 2,8 milioni,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a ripristinare, senza alcun indugio, la misura del reddito di cittadinanza quale misura strutturale di contrasto alla povertà.

---

## G2.13

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini

dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

si ricorda che l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2023 aveva previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del predetto fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

in taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: *a*) Reddito di cittadinanza; *b*) Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;

la *social card* viene preclusa inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell'indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato;

il 25 ottobre 2023 l'ISTAT ha reso noti gli ultimi dati sulla povertà nel nostro Paese dai quali emerge che la povertà assoluta è in crescita; nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente); questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione;

la *social card* non è una misura strutturale ma *una tantum* e per tale ragione insufficiente a ovviare all'aggravamento della povertà,

impegna il Governo

a rendere strutturale il beneficio economico al fine di ovviare al rilevante aggravamento della povertà conseguente alla eliminazione della misura

del reddito di cittadinanza e all'inflazione e ad estendere la misura anche a coloro che abbiano usufruito di altri benefici economici a carico dello Stato, almeno laddove il reddito permanga entro i limiti della certificazione ISEE con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

## **G2.14**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanZIA ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

le stesse carte elettroniche sono consegnate per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

considerata dunque l'estensione della misura anche a prodotti non alimentari,

impegna il Governo

ad estendere l'impiego della *social card* anche per l'acquisto di farmaci, attualmente vietato dalla disposizione in esame.

## **G2.15**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

tra gli obiettivi del provvedimento in titolo, unitamente alle misure in materia di energia, gli interventi a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie;

in particolare, l'articolo 2, comma 5, reca misure urgenti in materia di borse di studio, a tal fine incrementando il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023, in quanto le risorse all'uopo stanziare non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio;

in ordine all'istituto delle borse di studio, al fine di sostenere il potere d'acquisto nonché alleggerire il peso fiscale delle famiglie, preme ai firmatari segnalare l'opportunità di prevedere una generale esenzione dalla tassazione e, a tal fine,

impegna il Governo

per i fini indicati in premessa, ad introdurre la detassazione delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale percepite dai giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo.

---

## **G2.16**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio,

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel sostegno

all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere portate avanti e costantemente stimolate;

nel 2022, il Fondo *Bonus* Trasporti è stato istituito dal cosiddetto «Decreto Aiuti» (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal cosiddetto «Decreto Aiuti *bis*». Successivamente, l'articolo 12 del cosiddetto «Decreto aiuti *ter*» ha incrementato il Fondo di ulteriori 10 milioni. Purtroppo, la dotazione del Fondo è stata in ultimo ridotta di 50 milioni dall'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 176 del 2022, passando così da 190 a 140 milioni di euro;

il Fondo è stato costituito per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il *bonus* - nominativo o richiedibile per un minore - è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento ed è pari al 100 per cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il *bonus* può essere richiesto accedendo al portale *bonustrasporti.lavoro.gov.it* dalle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro;

considerato che il *plafond* viene costantemente azzerato nel giro di pochi minuti, risulta necessario, da una parte, aumentare la capienza del fondo e dall'altra a stabilizzare tale misura al fine di rendere lo *shift* modale verso i mezzi condivisi, una abitudine ordinaria della vita urbana,

impegna il Governo:

a non procedere alla riduzione del fondo cosiddetto *bonus* trasporti, come avvenuto nel 2022;

a provvedere, tempestivamente, anche con futuri provvedimenti normativi, alla stabilizzazione del *bonus* trasporti attraverso il rifinanziamento del Fondo citato in premessa;

## **G2.17**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio;

la carta giovani nazionale è uno strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l'accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità;

considerato che:

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel sostegno all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere portate avanti e costantemente stimulate;

tra le proposte presentate su quest'ultimo profilo, sarebbe quella di associare ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale;

estendere dunque l'utilizzo della carta giovani - introdotta nel 2019 - a questa ulteriore necessità avrebbe una importante ricaduta educativa. Abituare nonché agevolare i giovani a spostarsi con i mezzi pubblici e di *sharing* - riducendo alla radice il fabbisogno di automobili e scooter di proprietà avrebbe infatti un'importante ricaduta per la di mobilità sostenibile e di impatto sull'inquinamento, specie quello cittadino,

impegna il Governo

ad associare, alla già introdotta Carta giovani nazionale, il «biglietto unico giovani», che consenta un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Sostegno agli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a



decorrere dall'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, a favore di studenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di abbonamenti annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento annuale. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto attuativo citato al periodo precedente, sono definite le modalità di presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e la rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede rispettivamente:

*a)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario;

*b)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

## 2.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Sicurezza energetica e Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)*

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## Art. 3

### 3.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, sostituire le parole: "almeno il 50 per cento" con le parole: "almeno il 65 per cento".*

---

### 3.2

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

*1) Al comma 5, sostituire le parole: "che non emettono carbonio" con le seguenti: " rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili"; al medesimo comma, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

*2)al comma 6:*

*a) sostituire le parole: che non emettono carbonio., con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili;*

*b) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

*3) al comma 8, lettera b), sostituire le parole: che non emettono carbonio con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.*

---

### 3.3

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

*1) Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*"7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.";*

*2) al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: ", qualora il tempo di ammortamento degli investimenti fino alla fine della lettera".*

---

### **3.4**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.»*

---

### **3.5**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*"7-bis. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono tenute alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa."*

---

### **3.6**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: relativo costo aggiungere la seguente: complessivo;*

*dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si dovrà considerare: per la lettera a) le raccoman-*

dazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa; per la lettera *b*) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine; per la lettera *c*) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.

*al comma 9:*

*primo periodo, sostituire le parole:* anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato *con le seguenti:* o all'adozione di;

*secondo periodo, dopo le parole:* dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11.

*sopprimere il quinto periodo;*

*al comma 11:*

*sostituire le parole* di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

*dopo le parole:* ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento.

*dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

*11-bis.* Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) ovvero lettera *b*), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

### 3.7

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Al comma 8, alinea, primo periodo aggiungere, infine, le parole: «o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente.».*

---

### 3.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento".*

---

### 3.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "70 per cento".*

---

### 3.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Per poter procedere allo svolgimento dei compiti di cui al precedente periodo, a ISPRA vengono garantite in modo continuativo le informazioni necessarie, con particolare riferimento ai livelli emissivi e ai dati di attività delle imprese interessate."*

---

### 3.11

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di*

energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.».

---

### 3.12

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

"9-bis. In coerenza con i criteri che presidono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa".

---

### 3.13

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 10, lettera e), dopo le parole: «fonti rinnovabili di energia» aggiungere le seguenti: «e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.».*

---

### 3.14

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il

pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.».

### **3.15**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.».

### **3.16**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: «della componente degli oneri» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».*

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G3.1**

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elet-



trica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere forme di agevolazioni a sostegno degli impianti sportivi e natatori sia sotto forma di credito di imposta, attraverso la proroga della norma che dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas e, altresì, reperendo risorse adeguate da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

### **G3.2**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente

alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

i commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio;

in particolare, con i commi 5 e 6 sono stabilite riduzioni della contribuzione prevista per le imprese a rischio di rilocalizzazione e per quelle che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità;

sarebbe opportuno che l'applicazione della maggiorazione avvenga in presenza del 10 per cento di contratti di approvvigionamento di lungo periodo in ambito *Power Purchase Agreement* (PPA), anziché contratti di approvvigionamento di breve o medio termine con applicazione della Garanzia d'origine. Tale tipologia di contratto consente al produttore di garantire la vendita a lungo termine (10 e 20 anni) e all'acquirente la fornitura stabile di energia elettrica da fonte rinnovabile. In questo quadro si ritiene essenziale promuovere lo sviluppo dei contratti PPA di acquisto e vendita di energia elettrica, nei quali un'acquirente si impegna ad acquistare l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione rinnovabile, fotovoltaici o eolici,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per favorire il maggior utilizzo possibile di contratti di approvvigionamento di lungo periodo in ambito *Power Purchase Agreement* (PPA) integrando in tal senso la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica..

### G3.3

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 Euro/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 Euro/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022,

le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per le imprese e questo va fatto immediatamente reintroducendo i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non,

impegna il Governo

a reintrodurre, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e no.

---

### **G3.4**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere, a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta.

---

### **G3.5**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere un incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

---

### **G3.6**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame del Parlamento non risolve questioni importanti per il rilancio dell'economia italiana e non individua misure strutturali per proteggere le famiglie e le imprese dalla riduzione del potere di acquisto determinata dall'aumento dell'inflazione;

il tema della intermodalità è decisivo per un comparto che coinvolge milioni di lavoratori, centinaia di migliaia di imprese e che ha necessità di avere dei segnali chiari di strategie e di investimento dopo che il Governo ha ritardato di 10 mesi l'erogazione della misura incentivante del «ferro-bonus» e, nella manovra 2024, prevede di ridurre di 235,7 milioni di euro il sostegno allo sviluppo della intermodalità nelle azioni previste dalla Missione 2.3 dello stato di previsione del MIT;

si tratta di scelte che vanno nella direzione totalmente opposta rispetto a quanto richiesto dagli operatori del settore e dalle istituzioni comunitarie e che lo stesso Governo si era impegnato a realizzare;

in tale contesto la situazione è compromessa anche dall'aumento dei prezzi dell'energia che si riflette nei costi di trasporto. Pertanto va individuata una modalità per mettere le imprese del settore al riparo dall'oscillazione del costo energetico,

impegna il Governo

a dare un forte impulso allo sviluppo del trasporto intermodale, attraverso un tavolo tecnico di confronto con tutti gli operatori e il dialogo permanente con tutti i soggetti e le istituzioni chiamate a contribuire allo sviluppo dell'intermodalità.

---

### **G3.7**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione

di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

ARERA con cadenza annuale formula le proposte e le relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema oltre a quelli già previsti per legge afferenti al nucleare e nel corso degli anni ha evidenziato al Parlamento l'opportunità di modificare tale sistema al fine di alleggerire la bolletta energetica per imprese e cittadini e per renderla un effettivo strumento di comunicazione dei reali segnali di prezzo dell'energia sul mercato;

in aggiunta a ciò, sarebbe di aiuto al Legislatore che la stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provveda annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche,

impegna il Governo

a prevedere che la relazione annuale di ARERA fornisca anche l'analisi dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

### **G3.8**

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia

elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

il comma 8 dell'articolo 3 pone a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tale obbligo già sussiste ai sensi del richiamato decreto legislativo e viene ribadito e rafforzato dall'ulteriore obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;

si obbligano quindi le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

sarebbe opportuno però allineare la nuova disciplina alle disposizioni in materia di diagnosi energetica con quanto già previsto dalla Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 sui sistemi di gestione dell'energia certificati e fornire adeguata certezza alle imprese, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali al fine di garantire la sostenibilità, anche economica, degli interventi nel medio periodo; sarebbe inoltre opportuno prevedere percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi *ex post* (salvo nei casi di evidente inadempienza) non sostenibili finanziariamente da imprese, spesso quotate in borsa ed infine evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi pesanti effetti per le imprese;



sarebbe infine opportuno allineare in modo corretto la nuova disciplina alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 e al decreto legislativo, che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, emanando in tempi ristretti un atto normativo che disciplini: la definizione del concetto di «proporzionato» presente in diversi atti legislativi (tra cui anche quelli ETS) e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, con la Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791, adottando altresì ulteriori iniziative normative che disciplinino la definizione del concetto di «proporzionato» e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile, la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute dalle imprese.

---

### **G3.9**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di

agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

il comma 8 prevede, come requisito all'accesso all'agevolazione, l'effettuazione della diagnosi energetica, mentre il comma 9 assegna, tra l'altro, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA, il compito di svolgere dei controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuare tale diagnosi;

nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo;

sempre in tema di controlli, in coerenza con i criteri adottati dalla Commissione europea ai fini dell'identificazione della classe delle imprese destinatarie delle agevolazioni per gli energivori (l'esposizione alla concorrenza internazionale ed il rischio di delocalizzazione), si rende necessario introdurre una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa. Tale ipotesi recepirebbe in maniera più corretta ed efficace i principi che sottendono alla definizione europea dell'agevolazione,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.

---

### **G3.10**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici; questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere forme di agevolazioni a sostegno degli impianti sportivi e natatori sia sotto forma di credito di imposta, attraverso la proroga della norma che dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas e, altresì, reperendo risorse adeguate da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure per favorire la transizione energetica nazionale)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2025, le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi nell'anno 2030.

2. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti annualmente dalla progressiva riduzione dei sussidi di cui al comma 1, complessivamente da destinare a finalità ambientali, sono in particolare finalizzate:

a) per una quota del 25 per cento delle risorse annuali rinvenienti dalle previsioni di cui al comma 1, a favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione nei settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l'utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi UE di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) per una quota del 25 per cento, al fine di rendere la transizione energetica più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico, al finanziamento di misure volte a sostenere le famiglie con redditi più bassi e

imprese soprattutto dei cosiddetti settori *hard-to-abate*, che presentano più necessità di supporto nella fase di transizione verde.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse per le finalità di cui al comma 2.».

### 3.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)*

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, nonché di contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.».

### 3.0.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di funzioni svolte dalla SACE S.p.A. per favorire la transizione e la sicurezza energetica)*

1. All'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "La SACE S.p.A. favorisce altresì

la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

### **3.0.5**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative normative necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.».

## **Art. 4**

### **4.1**

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

*Sopprimere l'articolo.*

### **4.2**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

## ORDINE DEL GIORNO

### G4.1

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del presente provvedimento introduce l'ennesima riduzione delle sanzioni da parte del Governo, in questo caso per coloro che non emettono fatture e scontrini;

da inizio legislatura, circa poco più di un anno, il Governo ha introdotto la quattordicesima sanatoria in ordine temporale;

già la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità. Le norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni;

ai 12 condoni della legge di bilancio 2023 è stata successivamente aggiunta una ulteriore sanatoria nel cosiddetto «decreto-legge bollette» di cui al decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, che ha previsto uno scudo penale sui reati tributari;

il cosiddetto «decreto-legge enti» di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è intervenuto poi riaprendo i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione-*quater*) posticipato il termine per la presentazione delle domande dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Slitta conseguentemente anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata al 31 ottobre 2023;

da ultimo il citato provvedimento che permette di ridurre le sanzioni su chi non emette scontrini e fatture;

mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNR (che prevedono la riduzione della propensione al *gap* almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contra-

sto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva;

l'Agenzia delle entrate ha presentato il 9 marzo 2023 i dati aggiornati al 2022. Dall'analisi emerge che nel 2022 stati recuperati 20,2 miliardi, cifra che rappresenta il dato più alto di sempre, ma già nel periodo gennaio-agosto 2023 il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è ridotto di 707 milioni di euro, pari a 8,8 per cento attestandosi a 7.305 milioni di euro;

un segnale che dimostra la riduzione della *compliance* alla luce delle citate disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2023 (con la legge di bilancio 2023), cui sono succeduti ulteriori interventi deflattivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la riduzione delle sanzioni per coloro che non emettono fatture e scontrini disposta dall'articolo 4 del presente provvedimento e a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte norme citate in premessa in vigore dal 1° gennaio 2023.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6

#### 6.1

BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Sopprimere l'articolo.*

---



## 6.2

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 6.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

# ORDINI DEL GIORNO

## G6.1

FINA, BASSO, IRTO, MANCA

Il Senato,

preso atto che:

nell'ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 15 per cento del loro potere d'acquisto a causa di inflazione e speculazioni non controllate ed è una esigenza non più procrastinabile intervenire con azioni di sostegno per le famiglie;

il decreto in commento contiene misure di compensazione per le famiglie *una tantum* senza sviluppare una politica strutturale con adeguate disponibilità finanziarie a sostegno di un complesso di misure fondamentali per contrastare la perdita del potere di acquisto dei lavoratori;

con l'articolo 6 il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways mediante una norma di interpretazione autentica - dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 270 del 1999 - con la quale, in maniera retroattiva, si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere;

l'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 2112 codice civile, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva come invece l'articolo 6 impone,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela dei tanti lavoratori coinvolti.

---

## **G6.2**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

preso atto che:

nell'ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 15 per cento del loro potere d'acquisto a causa di inflazione e speculazioni non controllate ed è una esigenza non più procrastinabile intervenire con azioni di sostegno per le famiglie;

il decreto all'esame, contiene misure di compensazione per le famiglie *una tantum* senza sviluppare una politica strutturale con adeguate disponibilità finanziarie a sostegno di un complesso di misure fondamentali per contrastare la perdita del potere di acquisto dei lavoratori;

con l'articolo 6 il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways mediante una norma di interpretazione autentica - dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 270 del 1999 - con la quale, in maniera retroattiva, si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere;

l'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 codice civile, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva come invece l'articolo 6 impone,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela dei numerosi lavoratori coinvolti.

### **G6.3**

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 dispone in ordine al contrasto giurisprudenziale sorto nell'ambito del nutrito contenzioso giudiziario in corso, per lo più presso gli Uffici giudiziari di Roma e di Milano, in vertenze che riguardano oltre mille dipendenti del ramo d'azienda «Volo» di Alitalia, i quali rivendicano il diritto a transitare alle dipendenze della società ITA da ottobre 2021;

l'intervento si è realizzato con una norma di interpretazione autentica, volta a sancire la discontinuità tra Alitalia e ITA, finalizzata, ad avviso dei firmatari, ad escludere nella vicenda della cessione da Alitalia a ITA le garanzie occupazionali prestate all'ordinamento, incidendo in modo retroattivo sulla condizione dei lavoratori;

il Governo afferma nella relazione che l'intervento, con decretazione d'urgenza, si sarebbe reso necessario per evitare esiti pregiudizievoli per ITA e per la finanza pubblica, dall'accoglimento dei ricorsi dei lavoratori; la norma impatta abusivamente e illegittimamente sul contenzioso giudiziario in corso, condizionandone l'esito e violando la separazione dei poteri dello Stato;

è devoluto solo alla Magistratura del Lavoro l'accertamento fattuale e concreto circa l'entità dei beni oggetto della cessione e circa l'autonomia e preesistenza del complesso aziendale ceduto. A fronte di tale accertamento in fatto, l'applicazione della normativa legale rilevante in materia è attribuzione esclusiva del Giudice come imposto senza possibilità di deroga dagli articoli 101 e 111 della Carta Costituzionale;

i fondati dubbi di legittimità costituzionale della disposizione si accompagnano al rilievo che l'intervento del Governo si manifesti altresì come inammissibile ed illegittimo anche ai sensi dell'articolo 6 CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, riguardante il diritto della persona ad un processo giusto, imparziale e immune da interventi esterni;

ad avviso dei firmatari, la «discontinuità economica» accertata dal parere della Commissione europea del 10 settembre 2021, è riferita esclusivamente agli aiuti di Stato che l'Italia ha concesso ad Alitalia e alla insussistenza di una esposizione debitoria anche di ITA per la restituzione di tali aiuti, nulla a che vedere con l'autonomia funzionale preesistente del complesso dei beni produttivi oggetto della cessione tra le due società e con la conseguen-

te applicabilità delle garanzie che in Italia presta l'articolo 2112 c.c. e che in Europa sono sancite dalle direttive comunitarie in materia delle quali l'ultima è la n. 23 del 2001,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 6 e ad adottare le misure, anche legislative, finalizzate alla sua tempestiva abrogazione.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

**1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**



# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 72 (ant.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

72ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[BASSO](#)

indi del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, il cui articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

In particolare, il comma 1 prevede che l'ARERA provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023, in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa siano quelli già previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, per l'energia elettrica, e dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, per il gas.

Il comma 2 dispone che, per l'anno 2023, l'ARERA predisponga la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale entro il 31 maggio 2024.

Il comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 4).

Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.

Il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Il nuovo contributo opera in luogo di quello precedentemente previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Il vecchio contributo è dunque soppresso e parte delle relative risorse vengono impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal nuovo.

L'articolo 1-*bis* autorizza i comuni, per finalità di pianificazione energetica, a richiedere all'Acquirente Unico la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

L'articolo 2, commi 1-3, riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, i cui oneri sono quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, e prevede che la *social card* possa essere utilizzata, oltre che per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per l'acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il comma 4 incrementa di 12 milioni di euro, per il 2023, il c.d. fondo *bonus* trasporti.

Il comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro per l'anno 2023, destinati alla corresponsione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 4 e 5.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla luce della comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022».

L'articolo 4 concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a chiarire che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

L'articolo 7, al comma 1, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di personale in posizione di comando per lo svolgimento di tutte le attività di analisi e valutazione della spesa previste dal decreto legislativo n. 123 del 2011.

Il comma 2 esclude l'applicazione a SIMEST e a SACE dei vincoli, dei divieti e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle pubbliche amministrazioni. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Restano altresì ferme le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi

di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il comma 3 ammette a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili alcuni interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC che non sono risultati beneficiari delle risorse del Fondo stesso.

Il comma 4 assicura ad alcuni interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito una quota aggiuntiva del citato Fondo.

L'articolo 7-*bis* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede alla relatrice delucidazioni in merito all'articolo 4, sulla violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) dà conto del funzionamento del meccanismo disciplinato dall'articolo 4 e rinvia per ulteriori chiarimenti al *dossier* predisposto dal Servizio studi.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiarisce che il senso della sua domanda era di cogliere non già il funzionamento tecnico della disposizione, bensì la scelta politica che ha determinato il Governo ad adottarla.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) replica che il ravvedimento operoso è uno strumento che esprime la vicinanza dello Stato nei confronti del contribuente, considerato che, vista la difficoltà dell'attuale congiuntura, molte persone, pur volendo pagare, non riescono a farlo.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che, a suo avviso, la data del 31 ottobre prevista dall'articolo in questione è troppo ravvicinata e sarebbe stato opportuno fissarne una più indietro nel tempo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il Presidente per avere almeno rispettato la forma e convocato la Commissione a esprimersi sul provvedimento in esame, visto che nella sostanza il Governo ha già preannunciato che tra poche ore porrà la fiducia in Aula e che quindi il Senato non potrà apportare alcuna modifica al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Osserva che, se si dovessero giudicare i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri esclusivamente in base ai titoli, sembrerebbe che il Governo risolva veramente i problemi dei cittadini. Tuttavia, quando si va oltre il titolo, ci si accorge che mancano del tutto i contenuti. Nel caso di specie, per quanto riguarda il tema dell'energia, il Governo si limita a prorogare misure adottate da Esecutivi precedenti. Per il resto, il provvedimento è sostanzialmente un *omnibus*.

Si sofferma in particolare sull'articolo 6, che presenta, a suo avviso, profili di incostituzionalità, in quanto con una norma di interpretazione autentica si va ad incidere sul contenzioso giurisdizionale in corso riguardante i dipendenti dell'Alitalia, e costituisce inoltre un precedente pericoloso che un domani potrà applicarsi ai dipendenti di altre società.

Si esprime criticamente anche sul contenuto dell'articolo 4, che considera l'ennesimo condono che va questa volta a tutela dei furbetti dei corrispettivi.

Ma il provvedimento in esame, più che per quello che c'è, si caratterizza per quello che non c'è: la proroga del mercato tutelato, annunciata e tanto attesa dai cittadini, ma che la maggioranza ha scelto alla fine di non fare.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) lamenta il fatto che il provvedimento giunge dalla Camera all'ultimo momento e blindato, di modo che non vi è il tempo per approfondire nessuna delle questioni da esso trattate.

Ritiene poi di inaudita gravità, non solo la circostanza che il Governo sia pronto a porre l'ennesima fiducia, ma che, per la prima volta, l'abbia addirittura preannunciata in anticipo, quando il decreto-legge non era ancora giunto in Senato.

Auspica quindi che si faccia di tutto perché il passaggio in Commissione, nonostante i tempi ristretti e la fiducia già annunciata, sia condotto seriamente e senza superficialità.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che sono ormai tante legislature che si fa un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e che tale modalità di legiferare dovrebbe essere circoscritta rigorosamente, perché essa danneggia il funzionamento della democrazia.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, ancor più del ricorso alla decretazione d'urgenza, nel caso di specie appare molto grave che la fiducia venga annunciata addirittura prima dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione competente per materia.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale e comunica che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno avrà luogo nella seduta già convocata per le ore 15,30 di oggi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 73 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

73ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 57 emendamenti e 77 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.1, che prevede l'estensione del *bonus* sociale al 2024, l'emendamento 1.2, che prevede la trasmissione alle Commissioni parlamentari della relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'emendamento 1.5, che prevede campagne informative a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, e l'emendamento 1.7, sull'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel primo trimestre del 2024.

Segnala poi l'emendamento 1.0.1, che proroga il regime di maggior tutela, ritenendo che gli utenti finali non siano ancora pronti per questo passaggio.

Illustra infine gli emendamenti 1.0.5, in materia di comunità energetiche rinnovabili, e 1.0.7, che istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo Energivori.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si associa al senatore Trevisi nel sottolineare l'importanza delle campagne informative previste dall'emendamento 1.5 in un contesto complesso nel quale l'utente finale potrebbe avere difficoltà a muoversi.

[I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.](#)

Il sottosegretario SAVINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi gli articoli aggiuntivi.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede i motivi del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.5.

Il sottosegretario SAVINO si riserva di rispondere nel prosieguo dell'esame.

L'emendamento 1.5 viene dunque accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2.

Gli emendamenti identici 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli emendamenti identici 1.0.6 e 1.0.7 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.1, che interviene sulle modalità di utilizzo della *social card*, e gli emendamenti 2.5 e 2.6, che aumentano le risorse destinate al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 2.4, che prevede un ulteriore rifinanziamento del fondo *bonus* trasporti, in quanto lo stanziamento previsto dal provvedimento in esame non è sufficiente a compensare la riduzione precedentemente apportata dal Governo.

Illustra poi l'emendamento 2.0.2, che istituisce un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il sottosegretario SAVINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi gli articoli aggiuntivi.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) chiede i motivi del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 2.4.

Il sottosegretario SAVINO si riserva di rispondere nel prosieguo dell'esame.

L'emendamento 2.4 viene dunque accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.0.1 e 2.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il sottosegretario SAVINO ribadisce il parere contrario già espresso con riferimento all'emendamento 1.5, in quanto esso non aggiunge elementi diversi e ulteriori rispetto al quadro già esistente.

Ribadisce inoltre il parere contrario già espresso con riferimento all'emendamento 2.4, in quanto oneroso.

Il [PRESIDENTE](#) pone dunque separatamente in votazione gli emendamenti 1.5 e 2.4, che risultano respinti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.2, volto a chiarire che l'energia deve essere prodotta da fonti rinnovabili, e l'emendamento 3.3, che prevede un limite massimo di spesa per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

Si sofferma poi sull'emendamento 3.12, che prevede la restituzione dell'agevolazione in caso di delocalizzazione, e auspica un parere favorevole sull'emendamento 3.13.

Illustra infine l'emendamento 3.14, che pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri connessi alla valutazione *ex post* del regime di agevolazioni, e l'emendamento 3.0.1, che introduce un credito d'imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Il sottosegretario SAVINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli articoli aggiuntivi.



La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

[Gli emendamenti identici 3.11 e 3.12 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.](#)

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.13.

Gli emendamenti identici 3.14 e 3.15 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.16.

Il senatore [TREVISI](#) (*M5S*) auspica l'approvazione dell'emendamento 3.0.1, che fornirebbe un consistente stimolo alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Il sottosegretario SAVINO ribadisce il parere contrario sull'emendamento 3.0.1, trattandosi di una proposta onerosa che altera gli equilibri di finanza pubblica.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 4 si danno per illustrati.

Il sottosegretario SAVINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 4.1 e 4.2.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 si danno per illustrati.

Il sottosegretario SAVINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 6.1, 6.2 e 6.3.

Essendosi esaurito l'esame degli emendamenti, si passa a quello degli ordini del giorno.

Le senatrici [SIRONI](#) (*M5S*) e [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) aggiungono la firma a tutti gli ordini del giorno presentati dal loro Gruppo.

Il sottosegretario SAVINO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/937/9/8, G/937/19/8, G/937/29/8, G/937/42/8 e G/937/49/8.

Esprime altresì parere favorevole - a condizione che siano accolte altrettante riformulazioni di cui dà lettura - sugli ordini del giorno G/937/1/8, G/937/3/8, G/937/10/8, G/937/11/8, G/937/13/8, G/937/17/8, G/937/18/8, G/937/30/8, G/937/34/8, G/937/36/8, G/937/39/8, G/937/41/8, G/937/48/8, G/937/50/8, G/937/51/8, G/937/54/8, G/937/55/8, G/937/56/8, G/937/63/8, G/937/69/8, G/937/76/8 e G/937/77/8.

Comunica la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/937/2/8, G/937/5/8, G/937/6/8, G/937/8/8, G/937/20/8, G/937/21/8, G/937/32/8, G/937/35/8, G/937/37/8, G/937/38/8, G/937/40/8, G/937/44/8, G/937/45/8, G/937/47/8, G/937/61/8, G/937/64/8, G/937/73/8 e G/937/75/8.

Comunica la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione- a condizione che siano accolte altrettante riformulazioni di cui dà lettura - gli ordini del giorno G/937/4/8, G/937/7/8, G/937/12/8, G/937/15/8, G/937/16/8, G/937/23/8, G/937/24/8, G/937/25/8, G/937/26/8, G/937/43/8, G/937/46/8, G/937/52/8, G/937/53/8, G/937/58/8 e G/937/60/8.

Esprime infine parere contrario sugli ordini del giorno G/937/14/8, G/937/22/8, G/937/27/8, G/937/28/8, G/937/31/8, G/937/33/8, G/937/57/8, G/937/59/8, G/937/62/8, G/937/65/8, G/937/66/8, G/937/67/8, G/937/68/8, G/937/70/8, G/937/71/8, G/937/72/8 e G/937/74/8.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), accogliendo le proposte di riformulazione, presenta gli ordini del giorno G/937/1/8 (testo 2), G/937/3/8 (testo 2), G/937/4/8 (testo 2), G/937/7/8 (testo 2), G/937/10/8 (testo 2), G/937/11/8 (testo 2), G/937/12/8 (testo 2), G/937/13/8 (testo 2), G/937/15/8 (testo 2), G/937/16/8 (testo 2), G/937/17/8 (testo 2), G/937/18/8 (testo 2), G/937/23/8 (testo 2), G/937/24/8 (testo 2), G/937/25/8 (testo 2), G/937/26/8 (testo 2), G/937/30/8 (testo 2), G/937/34/8 (testo 2), G/937/36/8 (testo 2), pubblicati in allegato.

[Accetta l'accoglimento da parte del Governo come raccomandazione degli ordini del giorno](#)

G/937/2/8, G/937/4/8 (testo 2), G/937/5/8, G/937/6/8, G/937/7/8 (testo 2), G/937/8/8, G/937/12/8 (testo 2), G/937/15/8 (testo 2), G/937/16/8 (testo 2), G/937/20/8, G/937/21/8, G/937/23/8 (testo 2),

G/937/24/8 (testo 2), G/937/25/8 (testo 2), G/937/26/8 (testo 2), G/937/32/8, G/937/35/8, G/937/37/8 e G/937/38/8.

Insiste invece per la votazione degli ordini del giorno G/937/14/8, G/937/22/8, G/937/27/8, G/937/28/8, G/937/31/8 e G/937/33/8.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S), accogliendo le proposte di riformulazione, presenta gli ordini del giorno G/937/39/8 (testo 2), G/937/41/8 (testo 2), G/937/43/8 (testo 2), G/937/46/8 (testo 2), G/937/48/8 (testo 2), G/937/50/8 (testo 2), G/937/51/8 (testo 2), G/937/52/8 (testo 2), G/937/53/8 (testo 2), G/937/54/8 (testo 2), G/937/55/8 (testo 2), G/937/56/8 (testo 2), G/937/58/8 (testo 2), G/937/60/8 (testo 2), G/937/63/8 (testo 2), G/937/69/8 (testo 2) e G/937/76/8 (testo 2), pubblicati in allegato. Accetta l'accoglimento da parte del Governo come raccomandazione degli ordini del giorno G/937/40/8, G/937/43/8 (testo 2), G/937/44/8, G/937/45/8, G/937/46/8 (testo 2), G/937/47/8, G/937/52/8 (testo 2), G/937/53/8 (testo 2), G/937/58/8 (testo 2), G/937/60/8 (testo 2), G/937/61/8, G/937/64/8, G/937/73/8 e G/937/75/8.

Insiste invece per la votazione degli ordini del giorno G/937/57/8, G/937/59/8, G/937/62/8, G/937/65/8, G/937/66/8, G/937/67/8, G/937/68/8, G/937/70/8, G/937/71/8, G/937/72/8 e G/937/74/8.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI), accogliendo la proposta di riformulazione, presenta l'ordine del giorno G/937/77/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Risultano dunque accolti dal Governo gli ordini del giorno G/937/1/8 (testo 2), G/937/3/8 (testo 2), G/937/9/8, G/937/10/8 (testo 2), G/937/11/8 (testo 2), G/937/13/8 (testo 2), G/937/17/8 (testo 2), G/937/18/8 (testo 2), G/937/19/8, G/937/29/8, G/937/30/8 (testo 2), G/937/34/8 (testo 2), G/937/36/8 (testo 2), G/937/39/8 (testo 2), G/937/41/8 (testo 2), G/937/42/8, G/937/48/8 (testo 2), G/937/49/8, G/937/50/8 (testo 2), G/937/51/8 (testo 2), G/937/54/8 (testo 2), G/937/55/8 (testo 2), G/937/56/8 (testo 2), G/937/63/8 (testo 2), G/937/69/8 (testo 2), G/937/76/8 (testo 2) e G/937/77/8 (testo 2).

Risultano invece accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/937/2/8, G/937/4/8 (testo 2), G/937/5/8, G/937/6/8, G/937/7/8 (testo 2), G/937/8/8, G/937/12/8 (testo 2), G/937/15/8 (testo 2), G/937/16/8 (testo 2), G/937/20/8, G/937/21/8, G/937/23/8 (testo 2), G/937/24/8 (testo 2), G/937/25/8 (testo 2), G/937/26/8 (testo 2), G/937/32/8, G/937/35/8, G/937/37/8, G/937/38/8, G/937/40/8, G/937/43/8 (testo 2), G/937/44/8, G/937/45/8, G/937/46/8 (testo 2), G/937/47/8, G/937/52/8 (testo 2), G/937/53/8 (testo 2), G/937/58/8 (testo 2), G/937/60/8 (testo 2), G/937/61/8, G/937/64/8, G/937/73/8 e G/937/75/8.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli ordini del giorno G/937/14/8 e G/937/22/8.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BASSO](#) (PD-IDP), l'ordine del G/937/27/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione provvede poi a respingere gli ordini del giorno G/937/28/8, G/937/31/8, G/937/33/8, G/937/57/8 e G/937/59/8.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [TREVISI](#) (M5S), l'ordine del giorno G/937/62/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli ordini del giorno G/937/65/8, G/937/66/8, G/937/67/8, G/937/68/8, G/937/70/8, G/937/71/8, G/937/72/8 e G/937/74/8.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [937](#)

**G/937/1/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)



Il Senato

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa consistente qualora ne ricorrano le condizioni anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture, senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali, e sia accompagnata da una specifica campagna informativa finalizzata a rendere detti consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero, anche attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, nonché sugli strumenti a tutela dei propri diritti;

a monitorare le modalità del passaggio al mercato libero incrementare in Italia, al fine di evitare l'insorgere di criticità o distorsioni di mercato, anche con riferimento alla eccessiva concentrazione, alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato.

**G/937/1/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuate: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna

strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

tra gli emendamenti respinti nonostante fossero stati presentati anche da esponenti della maggioranza, particolarmente importante è quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento *retail*, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

un rinvio della scadenza è altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.

### **G/937/2/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Si tratta di un ruolo di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale;

Terna è partecipata con il 29,85 per cento da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Reti Spa controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata all'80 per cento dal Ministero dell'economia);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

il nuovo progetto, che prevede la maggior parte dell'elettrodotto in cavo sottomarino (34 chilometri sui 37 complessivi), porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba, garantendo quindi sensibili benefici in termini di affidabilità e sostenibilità energetica e tutelando, al tempo stesso, l'ecosistema marino grazie ad un trapianto preventivo di Posidonia oceanica dalla zona interessata a una superficie di 1.650 metri quadri del Golfo di Follonica;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio: tale impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese (aggravati anche alla presenza di un solo gestore ed alla conseguente mancanza di concorrenza);

il piano pluriennale di Terna, presentato nel mese di luglio 2021 e teso anche a favorire lo sviluppo *green* delle isole attualmente non interconnesse con la terraferma, prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi sopracitati di difficoltà approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, risolverebbe la tematica della generazione con carbon fossile instaurando così un processo di decarbonizzazione dell'isola (che risiede nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano);

da quanto si apprende sulla stampa il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Autorità di Regolazione ARERA che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere ARERA per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative rapide ed urgenti, per quanto di competenza, al fine di sbloccare e velocizzare la realizzazione dell'elettrodotto marino citato in premessa, al fine di evitare che famiglie e imprese che ricadono in territori marginali continuino a pagare ingenti ed insostenibili costi energetici aggiuntivi.

#### **G/937/3/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arerà ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arerà 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su

famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ivi compresa la sospensione del pagamento delle utenze, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in termini brevi di oneri non sostenibili per l'utente.

**G/937/3/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arerà ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arerà 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

**G/937/4/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

**G/937/4/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese ed i possibili sviluppi del recente conflitto in Medio Oriente potrebbero creare nuovi aumenti dei costi;

le comunità energetiche rappresentano oggi una opportunità straordinaria per promuovere e mettere in rete l'autoproduzione di fonti rinnovabili, salvaguardare l'ambiente e contrastare con efficacia il caro bollette di imprese e famiglie;

le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state introdotte in Italia dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019 «Autoconsumo da fonti rinnovabili» e successivamente normate dal decreto legislativo numero 199 del 2021 (recepimento della direttiva europea Red II);

sussistono ad oggi gravi ritardi rispetto alla definizione della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia: l'apposito decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 non è stato infatti ancora emanato e continua ad essere applicata la disciplina sperimentale prevista dal citato articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019;

ad oggi infatti nonostante le rassicurazioni del governo e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ultima in ordine temporale l'11 ottobre scorso nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della interrogazione numero 3-00725) tale decreto non è stato ancora emanato;

permangono, quindi, ritardi continui e incomprensibili sulle comunità energetiche che danneggiano pesantemente il nostro Paese, i cittadini e le imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida della transizione ecologica;

oltre alle problematiche relative all'emanazione di tale decreto, le associazioni di categoria delle PNRR hanno evidenziato alcune criticità relative all'attuale normativa sulle comunità energetiche che penalizzerebbe l'autoproduzione destinata alle attività delle piccole e medie imprese. Queste problematiche riguardano in particolare:

a) la mancanza di incentivi fiscali per l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali ai fini della produzione di energia destinata all'autoconsumo;

b) gli attuali finanziamenti per l'installazione dei pannelli, stanziati con appositi bandi del PNRR, prevedono criteri che estromettono di fatto ampie zone produttive del Paese;

c) manca ad oggi una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie);

d) l'obbligo da parte dei consumatori di collegarsi a punti di connessioni su reti elettriche di bassa tensione (cabine secondarie) sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione escludendo di fatto le imprese energivore;

e) il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica fissato a 200 kilowatt che risulta inadeguato per le imprese;



f) i tempi di risposta del Gse per la verifica delle condizioni che comporta un iter burocratico eccessivamente lungo;

g) la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici in insediamenti artigianali per l'installazione di impianti fotovoltaici; si tratta spesso di limiti anacronistici, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché non tengono conto delle opere già realizzate per prevenire tali pericoli;

appare quindi evidente la necessità di intervenire adottando misure efficaci per limitare costi energetici delle imprese mediante la promozione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale delle PNR e conseguentemente evitare che eventuali rincari di prestazioni e prodotti possano coinvolgere anche i consumatori finali,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

**G/937/5/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere forme di agevolazioni a sostegno degli impianti sportivi e natatori sia sotto forma di credito di imposta, attraverso la proroga della norma che dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas e, altresì, reperendo risorse adeguate da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

**G/937/6/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

recentemente molti dirigenti scolastici e alcuni sindacati studenteschi hanno segnalato il

problema dell'accesso ai viaggi di istruzione;

a causa dei loro costi aumentati a causa dell'inflazione, molte famiglie non possono affrontare la spesa;

questo significa togliere a molti di loro un'opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale che è stata distrutta dal *lockdown* conseguente alla pandemia di COVID-19 e di cui oggi i ragazzi hanno bisogno come non mai;

i viaggi di istruzione hanno una valenza didattica molto importante e rappresentano un momento integrativo e complementare all'attività educativo-didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Essi rappresentano un momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, di socializzazione e di allargamento dell'orizzonte culturale, nonché una preziosa occasione di riscontro e di approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio. I viaggi di istruzione infatti sono parte integrante della programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa;

ad oggi molte scuole hanno utilizzato il fondo di solidarietà basato sul contributo volontario delle famiglie che spesso non è sufficiente a garantire un'ampia partecipazione a tali iniziative;

riteniamo che debbano essere le istituzioni a farsi carico dei più fragili e a far sentire la loro vicinanza a chi fa più fatica, affinché agli studenti e alle studentesse non siano tolte opportunità,  
impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

## **G/937/7/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

## G/937/7/8

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio scorso - a più di un anno di distanza - il ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza - però - specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre la manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

## G/937/8/8



[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

come si legge nel documento che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblicò in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'aumento del costo del carburante, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

**G/937/9/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera

filiera.

**G/937/10/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo  
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 6.

**G/937/10/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

preso atto che:

nell'ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 15 per cento del loro potere d'acquisto a causa di inflazione e speculazioni non controllate ed è una esigenza non più procrastinabile intervenire con azioni di sostegno per le famiglie;

il decreto in commento contiene misure di compensazione per le famiglie *una tantum* senza sviluppare una politica strutturale con adeguate disponibilità finanziarie a sostegno di un complesso di misure fondamentali per contrastare la perdita del potere di acquisto dei lavoratori;

con l'articolo 6 il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways mediante una norma di interpretazione autentica - dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 270 del 1999 - con la quale, in maniera retroattiva, si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere;

l'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 codice civile, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva come invece l'articolo 6 impone,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela dei tanti lavoratori coinvolti.

**G/937/11/8 (testo 2)**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

**G/937/11/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente

l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

è necessario fornire un sostegno più incisivo alle famiglie per sostenere l'incrementi del costo dei carburanti,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative, ad adottare ulteriori iniziative normative affinché nella manovra di bilancio siano stanziati le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

#### **G/937/12/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

#### **G/937/12/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente

l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del *bonus* trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

### **G/937/13/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare le risorse per il finanziamento destinato al riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico.

### **G/937/13/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

l'articolo 1, comma 8 del provvedimento all'esame istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale;

l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato riconosce il medesimo beneficio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;

tuttavia, mentre per il quarto trimestre 2023 sono stanziati 300 milioni di euro, per il primo trimestre 2024 le risorse si riducono a 200 milioni e conseguentemente l'importo del contributo sarà ridotto,

impegna il Governo

a incrementare, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, il finanziamento destinato al riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico.

**G/937/14/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

i commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio;

in particolare, con i commi 5 e 6 sono stabilite riduzioni della contribuzione prevista per le imprese a rischio di rilocalizzazione e per quelle che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità;

sarebbe opportuno che l'applicazione della maggiorazione avvenga in presenza del 10 per cento di contratti di approvvigionamento di lungo periodo in ambito *Power Purchase Agreement* (PPA), anziché contratti di approvvigionamento di breve o medio termine con applicazione della Garanzia d'origine. Tale tipologia di contratto consente al produttore di garantire la vendita a lungo termine (10 e 20 anni) e all'acquirente la fornitura stabile di energia elettrica da fonte rinnovabile. In questo quadro si ritiene essenziale promuovere lo sviluppo dei contratti PPA di acquisto e vendita di energia elettrica, nei quali un'acquirente si impegna ad acquistare l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione rinnovabile, fotovoltaici o eolici,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per favorire il maggior utilizzo possibile di contratti di approvvigionamento di lungo periodo in ambito *Power Purchase Agreement* (PPA) integrando in tal senso la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica..

**G/937/15/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

**G/937/15/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,



premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6% nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12% rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

## **G/937/16/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per avviare una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale.

## **G/937/16/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesse che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziata per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire per fare finalmente una riforma strutturale degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, che in larga parte serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale, in particolare rimettendo al finanziamento da parte dell'Erario sia gli sgravi ai cosiddetti energivori (che rappresentano di fatto strumenti di politica industriali) che i cosiddetti *bonus* sociali (che rientrano tra le misure di sostegno a favore delle fasce deboli della popolazione e sono pertanto strumenti di politiche sociali): questo sarebbe in coerenza con le numerose segnalazioni che ARERA ha trasmesso nel corso degli anni al Parlamento circa l'opportunità di modificare tale sistema al fine



di alleggerire la bolletta energetica per imprese e cittadini e per renderla un effettivo strumento di comunicazione dei reali segnali di prezzo dell'energia sul mercato,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per avviare una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale.

### **G/937/17/8 (testo 2)**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare le risorse necessarie a riconoscere i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e no.

### **G/937/17/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento

maggior della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per le imprese e questo va fatto immediatamente reintroducendo i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non,

impegna il Governo

a reintrodurre, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e no.

#### **G/937/18/8 (testo 2)**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

#### **G/937/18/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore;

l'intervento non risulta adeguato ad affrontare il problema degli alloggi per studenti;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

#### **G/937/19/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio anche attraverso l'estensione della gratuità dei libri di testo a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

#### **G/937/20/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere, a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta.

#### **G/937/21/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere un incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

**G/937/22/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del presente provvedimento introduce l'ennesima riduzione delle sanzioni da parte del Governo, in questo caso per coloro che non emettono fatture e scontrini;

da inizio legislatura, circa poco più di un anno, il Governo ha introdotto la quattordicesima sanatoria in ordine temporale;

già la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità. Le norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni;

ai 12 condoni della legge di bilancio 2023 è stata successivamente aggiunta una ulteriore sanatoria nel cosiddetto «decreto-legge bollette» di cui al decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, che ha previsto uno scudo penale sui reati tributari;

il cosiddetto «decreto-legge enti» di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è intervenuto poi riaprendo i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (cd. *rottamazione-quater*) posticipato il termine per la presentazione delle domande dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Slitta conseguentemente anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata al 31 ottobre 2023;

da ultimo il citato provvedimento che permette di ridurre le sanzioni su chi non emette scontrini e fatture;

mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al *gap* almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una

amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva;

l'Agenzia delle entrate ha presentato il 9 marzo 2023 i dati aggiornati al 2022. Dall'analisi emerge che nel 2022 stati recuperati 20,2 miliardi, cifra che rappresenta il dato più alto di sempre, ma già nel periodo gennaio-agosto 2023 il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è ridotto di 707 milioni di euro, pari a 8,8 per cento attestandosi a 7.305 milioni di euro;

un segnale che dimostra la riduzione della *compliance* alla luce delle citate disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2023 (con la legge di bilancio 2023), cui sono succeduti ulteriori interventi deflattivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la riduzione delle sanzioni per coloro che non emettono fatture e scontrini disposta dall'articolo 4 del presente provvedimento e a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte norme citate in premessa in vigore dal 1° gennaio 2023.

### **G/937/23/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative di competenza volte a correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula secondo la quale, la tassazione, per i mutui a tasso fisso, avvenga sulla base del differenziale eventuale tra tasso del mutuo e Tur al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e Tur rilevato alla fine di ogni anno.

### **G/937/23/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

la congiuntura dei tassi BCE in salita ha un impatto considerevole soprattutto sulle famiglie che hanno mutui casa e una particolare categoria di soggetti danneggiati dalla stretta sui tassi di interesse

sono le famiglie che hanno contratto un mutuo a tasso fisso in convenzione con la banca (solitamente la banca dove svolgono la propria attività da dipendenti) per la quale si applica la cosiddetta disciplina dei *fringe benefit* che prevede un regime fiscale particolare;

in particolare la disciplina fiscale dei *fringe benefit* costituiti da concessioni di prestiti, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR, prevede che «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi»;

tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi;

in questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta norma sta facendo emergere, per i mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela);

a poco è servita la norma introdotta dall'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, che ha innalzato la soglia di esenzione per i cosiddetti *fringe benefit* da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023 esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi mentre in Italia non vi è alcuna strategia di lunga visione;

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e), prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito in caso di assegnazione di *fringe benefit*;

con l'interrogazione a risposta immediata in commissione Finanze n. 5/01426 dello scorso 4 ottobre la rappresentante del Governo ha dichiarato la volontà del Governo di intervenire per porre soluzione a questa ingiustizia,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative di competenza volte a correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula secondo la quale, la tassazione, per i mutui a tasso fisso, avvenga sulla base del differenziale eventuale tra tasso del mutuo e Tur al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e Tur rilevato alla fine di ogni anno.

## **G/937/24/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, a prevedere nel prossimo provvedimento utile specifiche agevolazioni, di carattere strutturale, a decorrere dall'anno 2024, per viaggiare sulle reti del Trasporto Pubblico Locale regionale e interregionale in favore di ragazze e ragazzi fino al ventiseiesimo anno di età, compensando le amministrazioni locali per le corrispondenti mancate entrate.

## **G/937/24/8**



[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

allo scopo di aiutare le famiglie e i giovani, alcuni comuni e città metropolitane, come Roma Capitale, hanno introdotto diverse tipologie di agevolazioni per biglietti e abbonamenti per viaggiare sulla rete del Trasporto Pubblico Locale tra cui alcuni *bonus* per i giovani; ad esempio il Comune di Roma Capitale ha previsto per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 19 anni, residenti a Roma, un abbonamento annuale al trasporto pubblico al costo simbolico di 50 euro a prescindere dal reddito familiare;

anche la Giunta Regionale della Campania ha approvato, lo scorso mese di agosto, la delibera per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l'anno scolastico 2023/2024; un'azione che il governo regionale ripropone dal 2016 e intercetta oltre 130.000 richieste ogni anno e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall'amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie;

il Governo dovrebbe farsi promotore di tali iniziative di sostegno in favore degli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale superando la logica dei *bonus* sociali ad esaurimento delle risorse, che vengono attribuiti sulla base della rapidità di chi li richiede (i cosiddetti «*clickday*»);

la mobilità sostenibile assume ed assumerà nei prossimi anni una valenza notevole, ed è opportuno intervenire, anche sul piano simbolico e pedagogico, indirizzando risorse per la gratuità del trasporto pubblico locale in favore delle giovani generazioni,

impegna il Governo

al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, a prevedere nel prossimo provvedimento utile specifiche agevolazioni, di carattere strutturale, a decorrere dall'anno 2024, per viaggiare sulle reti del Trasporto Pubblico Locale regionale e interregionale in favore di ragazze e ragazzi fino al ventiseiesimo anno di età, compensando le amministrazioni locali per le corrispondenti mancate entrate.

**G/937/25/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di sostenere

il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, di provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa anche prevedendo la possibilità di modulare la detrazione in funzione della numerosità del nucleo familiare.

**G/937/25/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al



diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né dal disegno di bilancio per il 2024 attualmente all'esame del Senato;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa; è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

per coloro che vivono in una casa di proprietà è prevista l'intera deducibilità dal reddito complessivo dichiarato del valore dell'abitazione principale e delle sue pertinenze mentre l'analogo costo dell'abitare di coloro che sostengono le spese di locazione da diritto solo ad un recupero parziale con una detrazione a favore di redditi molto bassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, di provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa anche prevedendo la possibilità di modulare la detrazione in funzione della numerosità del nucleo familiare.

#### **G/937/26/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

a dare un forte impulso allo sviluppo del trasporto intermodale, attraverso un tavolo tecnico di confronto con tutti gli operatori e il dialogo permanente con tutti i soggetti e le istituzioni chiamate a contribuire allo sviluppo dell'intermodalità.

#### **G/937/26/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame del Parlamento non risolve questioni importanti per il rilancio dell'economia italiana e non individua misure strutturali per proteggere le famiglie e le imprese dalla riduzione del potere di acquisto determinata dall'aumento dell'inflazione;

il tema della intermodalità è decisivo per un comparto che coinvolge milioni di lavoratori, centinaia di migliaia di imprese e che ha necessità di avere dei segnali chiari di strategie e di investimento dopo che il Governo ha ritardato di 10 mesi l'erogazione della misura incentivante del «ferro-bonus» e, nella manovra 2024, prevede di ridurre di 235,7 milioni di euro il sostegno allo sviluppo della intermodalità nelle azioni previste dalla Missione 2.3 dello stato di previsione del MIT;

si tratta di scelte che vanno nella direzione totalmente opposta rispetto a quanto richiesto dagli operatori del settore e dalle istituzioni comunitarie e che lo stesso Governo si era impegnato a realizzare;

in tale contesto la situazione è compromessa anche dall'aumento dei prezzi dell'energia che si riflette nei costi di trasporto. Pertanto va individuata una modalità per mettere le imprese del settore al riparo dall'oscillazione del costo energetico,

impegna il Governo

a dare un forte impulso allo sviluppo del trasporto intermodale, attraverso un tavolo tecnico di confronto con tutti gli operatori e il dialogo permanente con tutti i soggetti e le istituzioni chiamate a contribuire allo sviluppo dell'intermodalità.

**G/937/27/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il caro vita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, e il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici giudiziari, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento agli uffici che ospitano le Corti di appello, i Tribunali Ordinari, gli Uffici di Sorveglianza, i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le Procure Generali presso la Corte di appello.

**G/937/28/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di

carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il caroenergia, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori; il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con particolare riferimento alla gestione degli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

## **G/937/29/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile);

per i contratti di affitto abitativi stipulati in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parti possono prevedere degli aumenti del 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (POI) calcolato dall'ISTAT. Per i contratti a canone concordato si applica l'aggiornamento ISTAT al 75 per cento. In caso di scelta del regime di cedolare secca (opzione esercitata da circa 1,9 milioni di contribuenti nell'anno di imposta 2020 secondo i dati dell'Agenzia delle entrate), il proprietario non può chiedere l'aggiornamento ISTAT;

l'impatto dell'indicizzazione dei canoni di affitto in una fase di inflazione ancora elevata a

fronte di redditi delle famiglie stagnanti rischia di essere estremamente pesante, allargando a dismisura la quota di famiglie in affitto in condizione di sovraccarico per i costi dell'abitazione,  
impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, nell'ambito delle proprie prerogative, che fino al 31 dicembre 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applichi qualora l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), subisca aumenti superiori al 2 per cento su base annua.

### **G/937/30/8 (testo 2)**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole per l'anno 2024.

### **G/937/30/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né dal disegno di bilancio per il 2024 attualmente all'esame del Senato;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a provvedere, nell'ambito della manovra di bilancio, all'adozione di ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole per l'anno 2024.

**G/937/31/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il caro vita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato



peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori; il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento alla gestione degli Istituti penali per i minorenni.

**G/937/32/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

nonostante il calo dei prezzi energetici rispetto allo scorso anno, le imprese energivore continuano a fronteggiare costi energetici più che doppi rispetto al periodo antecedente la crisi energetica e notevolmente più alti rispetto a quelli sostenuti dai *competitor* internazionali; in particolare, per l'energia elettrica il differenziale di prezzo rimane molto alto anche rispetto ai Paesi UE. Nel settore del gas, alle difficoltà di sostituzione degli approvvigionamenti dalla Russia alle quali è stato sottoposto il sistema negli ultimi anni, si aggiungono ora preoccupazioni per i possibili impatti sul settore energetico della crisi ora in corso in Medio Oriente;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici;

il comma 5 dell'articolo 1 del prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste misure

sono insufficienti e avranno uno scarso impatto per le imprese energivore dei settori rappresentati da Gas Intensive,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per estendere la riduzione dell'Iva al 5 per cento anche a favore delle imprese Gas Intensive, appartenenti ai settori acciaio, calce e gesso, ceramica, fonderie, metalli, vetro.

### **G/937/33/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

ARERA con cadenza annuale formula le proposte e le relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema oltre a quelli già previsti per legge afferenti al nucleare e nel corso degli anni ha evidenziato al Parlamento l'opportunità di modificare tale sistema al fine di alleggerire la bolletta energetica per imprese e cittadini e per renderla un effettivo strumento di comunicazione dei reali segnali di prezzo dell'energia sul mercato;

in aggiunta a ciò, sarebbe di aiuto al Legislatore che la stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provveda annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche,

impegna il Governo

a prevedere che la relazione annuale di ARERA fornisca anche l'analisi dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

### **G/937/34/8 (testo 2)**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

il comma 8 dell'articolo 3 pone a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tale obbligo già sussiste ai sensi del richiamato decreto legislativo e viene ribadito e rafforzato dall'ulteriore obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;

si obbligano quindi le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

sarebbe opportuno però allineare la nuova disciplina alle disposizioni in materia di diagnosi energetica con quanto già previsto dalla Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 sui sistemi di gestione dell'energia certificati e fornire adeguata certezza alle imprese, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali al fine di garantire la sostenibilità, anche economica, degli interventi nel medio periodo; sarebbe inoltre opportuno prevedere percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi *ex post* (salvo nei casi di evidente inadempimento) non sostenibili finanziariamente da imprese, spesso quotate in borsa ed infine evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi pesanti effetti per le imprese;

sarebbe infine opportuno allineare in modo corretto la nuova disciplina alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 e al decreto legislativo, che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, emanando in tempi ristretti un atto normativo che disciplini: la definizione del concetto di «proporzionato» presente in diversi atti legislativi (tra cui anche quelli ETS) e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute,

impegna il Governo

ad intervenire per rendere conforme la disciplina attuativa delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame,



con la Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791, disciplinando il concetto di «proporzionato» e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile, la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute dalle imprese.

**G/937/34/8**

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

il comma 8 dell'articolo 3 pone a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tale obbligo già sussiste ai sensi del richiamato decreto legislativo e viene ribadito e rafforzato dall'ulteriore obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;

si obbligano quindi le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

sarebbe opportuno però allineare la nuova disciplina alle disposizioni in materia di diagnosi energetica con quanto già previsto dalla Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 sui sistemi di gestione dell'energia certificati e fornire adeguata certezza alle imprese, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali al fine di garantire la sostenibilità, anche economica, degli interventi nel medio periodo; sarebbe inoltre opportuno prevedere percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi *ex post* (salvo nei casi di evidente inadempimento) non sostenibili finanziariamente da imprese, spesso quotate in borsa ed infine evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi pesanti effetti per le imprese;

sarebbe infine opportuno allineare in modo corretto la nuova disciplina alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 e al decreto legislativo, che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, emanando in tempi ristretti un atto normativo che disciplini: la definizione del concetto di «proporzionato» presente in

diversi atti legislativi (tra cui anche quelli ETS) e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, con la Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791, adottando altresì ulteriori iniziative normative che disciplinino la definizione del concetto di «proporzionato» e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile, la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute dalle imprese.

**G/937/35/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

negli ultimi anni nei comuni italiani si è infatti verificata una diminuzione del numero di attività commerciali di circa l'8 per cento,

un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività. E le previsioni per il futuro sono allarmanti;

la riduzione delle attività commerciali colpisce comunque tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato. In termini assoluti secondo gli ultimi dati, resi note dalle associazioni di categoria, a registrare la perdita più rilevante è la Campania, con un saldo negativo di -2.707 negozi; seguono, a stretta distanza, il Lazio (-2.215) e la Sicilia (-2.142). Perdite rilevanti anche in Lombardia (-2.123), Piemonte (-1.683), Toscana (-1.479), ed Emilia-Romagna (-1.253). In termini relativi, però, la perdita peggiore è quella registrata dalle Marche, dove il calo percentuale delle imprese del commercio attivo, rispetto al 2021, è del -8,8 per cento: quasi una su dieci. Seguono Friuli Venezia Giulia (-4,7 per cento) e Molise (-4,4 per cento);

tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del -14,3 per cento circa. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, ormai, ci sono solo 6,9 imprese del commercio ogni mille abitanti; in Friuli Venezia Giulia 7,8, e in Lombardia 8,4. Nelle regioni del Sud il tessuto del commercio resiste un po' di più, in particolare in Campania (19,7 imprese ogni mille abitanti), Calabria (18,7) e Sicilia e Puglia (entrambe con 15,1);

va poi sottolineato in questo contesto il cosiddetto «effetto desertificazione», a causa del quale circa 5.000 comuni sono attualmente privi dei servizi primari, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, l'acquisto di beni senza spostarsi di numerosi chilometri dalla propria abitazione. Si tratta di centri abitati che presentano spesso ricchezze culturali, artistiche e ambientali, ma manifestano da tempo evidenti sintomi di «disagio insediativo», nonostante la necessaria e prioritaria funzione di gestione del territorio che essi rivestono;

questo *trend* allarmante è stato aggravato, negli ultimi anni prima dalla pandemia, poi dalla crisi energetica e dalla crescita dell'inflazione mentre altra notevole criticità è rappresentata dalla concorrenza del commercio elettronico con i colossi del *web* che stanno conquistando anche nel nostro Paese fette di mercato sempre più consistenti;

sono quindi necessarie norme e risorse mirate per sostenere questa tipologia di imprese ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi;

in primo luogo vanno quindi individuati strumenti capaci di limitare i costi energetici aggravati dalla guerra in Ucraina, dall'inflazione, senza dimenticare i possibili sviluppi prodotti dal recente conflitto in Medio Oriente;

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e dell'inflazione,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

## **G/937/36/8 (testo 2)**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

nel decreto DL Energia del 28 marzo 2023 tale richiesta è stata accolta dal Governo e riconfermata fino al 31 dicembre 2023 attraverso il Decreto Energia del 25 settembre;

a Milano la rete del teleriscaldamento serve 223.000 famiglie;

l'IVA applicata per questo servizio si differenzia tra produzione di acqua surriscaldata, proveniente da Centrali di Cogenerazione (produzione acqua surriscaldata + produzione di energia elettrica) che godono dell'IVA agevolata al 10 per cento, ed erogazione di servizio proveniente da centrali termiche per la sola produzione di acqua surriscaldata con una applicazione di aliquota IVA nella misura del 22 per cento;

secondo A2A le famiglie a Milano con questo trattamento IVA sono circa 25.000;

delle circa 25.000 famiglie con IVA al 22 per cento, ben 18.000 risiedono in quartieri di edilizia residenziale pubblica, dove, com'è noto, vivono famiglie con redditi modesti e le fragilità sociali sono più elevate;

implicitamente questa norma considera (ai fini fiscali) gli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica al pari di Aziende Private che, appaltando il servizio di erogazione calore, devono applicare obbligatoriamente l'aliquota IVA del 22 per cento, che viene a sua volta riaddebitata sull'inquilinato, creando quindi una disparità di trattamento con gli utenti ai quali viene applicata l'IVA al 10 per cento;

quando queste famiglie abbandonarono i loro vecchi impianti di riscaldamento per allacciarsi al teleriscaldamento, lo fecero responsabilmente per contribuire al risanamento dell'aria della città, ma non furono rese edotte di questa onerosa differenza di aliquota fiscale;

ove nei condomini sia presente una attività commerciale o artigianale collegata al servizio di teleriscaldamento, anche in presenza del requisito fiscale di applicazione dell'IVA al 10 per cento, l'interpretazione della norma fin qui emanata dall'Agenzia delle Entrate porta in molti casi all'applicazione automatica dell'IVA al 22 per cento a tutti i condomini;

da questa «tagliola» fiscale ci si può salvare solo se i condomini dotano gli usi non residenziali di opportuni misuratori del calore consumato oppure con la non adesione o l'abbandono dell'allaccio al teleriscaldamento da parte dei titolari delle attività commerciali o artigianali che, dotandosi di una caldaia autonoma a gas o di una pompa di calore riuscirebbero a recuperare le spese dell'installazione nel corso degli anni pagando l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento cioè meno della metà dell'IVA pagata sul teleriscaldamento;

i motivi per un urgente intervento per sanare di per sé l'ingiustizia fiscale fin qui vissuta, sono rafforzati da quanto atteso da ARERA in merito agli incrementi delle tariffe del gas per il 4° trimestre

del 2023 previsto in misura del 15 per cento rispetto al trimestre aprile-giugno 2023;

tra conseguenze del conflitto Russia Ucraina e speculazioni nel settore con i prezzi dell'energia costantemente in crescita l'IVA al 22 per cento rappresenta un moltiplicatore che è indifferibile disinnescare,

impegna il Governo

al fine di porre rimedio alle ingiustificate differenze nelle tariffe applicate per il teleriscaldamento, a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

modificare quanta previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Parte 3° Beni e Servizi soggetti all'aliquota agevolata) facendo cessare l'ingiusta discriminazione dell'applicazione di un'aliquota IVA diversa tra incolpevoli famiglie;

considerare gli Enti che gestiscono il patrimonio ERP di comuni e regioni come erogatori di un servizio dovuto e non come aziende che trasferiscono una «fornitura» con il conseguente accollo agli inquilini dell'aliquota IVA al 22 per cento;

modificare l'automatismo dell'applicazione dell'IVA al 22 per cento sulle utenze di tutti i condomini, in caso di presenza nel medesimo complesso immobiliare di attività commerciale allacciata al servizio di teleriscaldamento, garantendo ai caseggiati il medesimo trattamento fiscale previsto in caso di riscaldamento centralizzato con caldaia a gas;

recepire al più presto quanta previsto dalla Direttiva Europea 542/2022 che colloca il teleriscaldamento tra i servizi che possono godere della riduzione dell'IVA fino al 5 per cento.

## **G/937/36/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premesso che:

nel decreto DL Energia del 28 marzo 2023 tale richiesta è stata accolta dal Governo e riconfermata fino al 31 dicembre 2023 attraverso il Decreto Energia del 25 settembre;

a Milano la rete del teleriscaldamento serve 223.000 famiglie;

l'IVA applicata per questo servizio si differenzia tra produzione di acqua surriscaldata, proveniente da Centrali di Cogenerazione (produzione acqua surriscaldata + produzione di energia elettrica) che godono dell'IVA agevolata al 10 per cento, ed erogazione di servizio proveniente da centrali termiche per la sola produzione di acqua surriscaldata con una applicazione di aliquota IVA nella misura del 22 per cento;

secondo A2A le famiglie a Milano con questo trattamento IVA sono circa 25.000;

delle circa 25.000 famiglie con IVA al 22 per cento, ben 18.000 risiedono in quartieri di edilizia residenziale pubblica, dove, com'è noto, vivono famiglie con redditi modesti e le fragilità sociali sono più elevate;

implicitamente questa norma considera (ai fini fiscali) gli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica al pari di Aziende Private che, appaltando il servizio di erogazione calore, devono applicare obbligatoriamente l'aliquota IVA del 22 per cento, che viene a sua volta riaddebitata sull'inquilinato, creando quindi una disparità di trattamento con gli utenti ai quali viene applicata l'IVA al 10 per cento;

quando queste famiglie abbandonarono i loro vecchi impianti di riscaldamento per allacciarsi al teleriscaldamento, lo fecero responsabilmente per contribuire al risanamento dell'aria della città, ma non furono rese edotte di questa onerosa differenza di aliquota fiscale;

ove nei condomini sia presente una attività commerciale o artigianale collegata al servizio di teleriscaldamento, anche in presenza del requisito fiscale di applicazione dell'IVA al 10 per cento, l'interpretazione della norma fin qui emanata dall'Agenzia delle Entrate porta in molti casi all'applicazione automatica dell'IVA al 22 per cento a tutti i condomini;

da questa «tagliola» fiscale ci si può salvare solo se i condomini dotano gli usi non residenziali di opportuni misuratori del calore consumato oppure con la non adesione o l'abbandono dell'allaccio al teleriscaldamento da parte dei titolari delle attività commerciali o artigianali che, dotandosi di una caldaia autonoma a gas o di una pompa di calore riuscirebbero a recuperare le spese dell'installazione nel corso degli anni pagando l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento cioè meno della metà dell'IVA pagata sul teleriscaldamento;

i motivi per un urgente intervento per sanare di per sé l'ingiustizia fiscale fin qui vissuta, sono rafforzati da quanto atteso da ARERA in merito agli incrementi delle tariffe del gas per il 4° trimestre del 2023 previsto in misura del 15 per cento rispetto al trimestre aprile-giugno 2023;

tra conseguenze del conflitto Russia Ucraina e speculazioni nel settore con i prezzi dell'energia costantemente in crescita l'IVA al 22 per cento rappresenta un moltiplicatore che è indifferibile disinnescare,

si impegna il Governo

al fine di porre rimedio alle ingiustificate differenze nelle tariffe applicate per il teleriscaldamento:

a modificare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Parte 3° Beni e Servizi soggetti all'aliquota agevolata) facendo cessare l'ingiusta discriminazione dell'applicazione di un'aliquota IVA diversa tra incolpevoli famiglie;

a considerare gli Enti che gestiscono il patrimonio ERP di comuni e regioni come erogatori di un servizio dovuto e non come aziende che trasferiscono una «fornitura» con il conseguente accollo agli inquilini dell'aliquota IVA al 22 per cento;

a modificare l'automatismo dell'applicazione dell'IVA al 22 per cento sulle utenze di tutti i condomini, in caso di presenza nel medesimo complesso immobiliare di attività commerciale allacciata al servizio di teleriscaldamento, garantendo ai caseggiati il medesimo trattamento fiscale previsto in caso di riscaldamento centralizzato con caldaia a gas;

a recepire al più presto quanto previsto dalla Direttiva Europea 542/2022 che colloca il teleriscaldamento tra i servizi che possono godere della riduzione dell'IVA fino al 5 per cento.

**G/937/37/8**

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

il comma 8 prevede, come requisito all'accesso all'agevolazione, l'effettuazione della diagnosi



energetica, mentre il comma 9 assegna, tra l'altro, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA, il compito di svolgere dei controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuare tale diagnosi;

nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo;

sempre in tema di controlli, in coerenza con i criteri adottati dalla Commissione europea ai fini dell'identificazione della classe delle imprese destinatarie delle agevolazioni per gli energivori (l'esposizione alla concorrenza internazionale ed il rischio di delocalizzazione), si rende necessario introdurre una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa. Tale ipotesi recepirebbe in maniera più corretta ed efficace i principi che sottendono alla definizione europea dell'agevolazione,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.

#### **G/937/38/8**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame prevede tra le finalità l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, e interventi a supporto del potere d'acquisto e a tutela del risparmio;

permane la necessità di un intervento a sostegno delle famiglie per far fronte all'aumento straordinario dei tassi d'interesse che in questi mesi ha falciato il potere d'acquisto e i redditi dei lavoratori, in particolare di quelli con contratti a termine, precari e a tempo parziale;

per alcune categorie prioritarie, giovani coppie coniugate ovvero conviventi da almeno due anni, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, giovani di età inferiore a 36 anni, non è più rinviabile un intervento finalizzato a rendere più efficace l'operatività del Fondo mutui prima casa gestito da Consap secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c) e successive modifiche;

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) il governo ha definito l'obiettivo di perseguire «la massima efficienza nel combinare risorse pubbliche e private e nella capacità del settore pubblico di erogare garanzie sul credito sempre più mirate e selettive»,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare l'opportunità di introdurre correttivi al funzionamento del Fondo di garanzia per la prima casa («Fondo prima casa») per evitare un accesso indifferenziato alla garanzia gratuita dello Stato e indirizzare quindi le risorse a sostegno effettivo dell'accesso al credito per le famiglie più deboli, le cosiddette categorie prioritarie individuate dalla legge n. 147 del 2013, e impedendo alle banche di richiedere a fronte della garanzia pubblica ulteriori garanzie private.

#### **G/937/39/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa consistente qualora ne ricorrano le condizioni anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture, senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali, e sia accompagnata da una specifica campagna informativa finalizzata a rendere detti consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero, anche attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, nonché sugli strumenti a tutela dei propri diritti;

a monitorare le modalità del passaggio al mercato libero incrementare in Italia, al fine di evitare l'insorgere di criticità o distorsioni di mercato, anche con riferimento alla eccessiva concentrazione, alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato.

**G/937/39/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione»

frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

tra gli emendamenti respinti nonostante fossero stati presentati anche da esponenti della maggioranza, particolarmente importante è quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento *retail*, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

un rinvio della scadenza è altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.

**G/937/40/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Si tratta di un ruolo di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale;

Terna è partecipata con il 29,85 per cento da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Reti Spa controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata all'80 per cento dal Ministero dell'economia);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

il nuovo progetto, che prevede la maggior parte dell'elettrodotto in cavo sottomarino (34 chilometri sui 37 complessivi), porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba, garantendo quindi sensibili benefici in termini di affidabilità e sostenibilità energetica e tutelando, al tempo stesso, l'ecosistema marino grazie ad un trapianto preventivo di Posidonia oceanica dalla zona interessata a una superficie di 1.650 metri quadri del Golfo di Follonica;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio: tale impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese (aggravati anche alla presenza di un solo gestore ed alla conseguente mancanza di concorrenza);

il piano pluriennale di Terna, presentato nel mese di luglio 2021 e teso anche a favorire lo sviluppo *green* delle isole attualmente non interconnesse con la terraferma, prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi sopracitati di difficoltà approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, risolverebbe la tematica della generazione con carbon fossile instaurando così un processo di decarbonizzazione dell'isola (che risiede nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano);



da quanto si apprende sulla stampa il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Autorità di Regolazione ARERA che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere ARERA per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative rapide ed urgenti, per quanto di competenza, al fine di sbloccare e velocizzare la realizzazione dell'elettrodotto marino citato in premessa, al fine di evitare che famiglie e imprese che ricadono in territori marginali continuino a pagare ingenti ed insostenibili costi energetici aggiuntivi.

### **G/937/41/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arera ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arera 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica, ivi compresa la sospensione del pagamento delle utenze, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in termini brevi di oneri non sostenibili per l'utente.

**G/937/41/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arera ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arera 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

**G/937/42/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di

numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arera ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arera 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

### **G/937/43/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

### **G/937/43/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

l'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese ed i possibili sviluppi del recente conflitto in Medio

Oriente potrebbero creare nuovi aumenti dei costi;

le comunità energetiche rappresentano oggi una opportunità straordinaria per promuovere e mettere in rete l'autoproduzione di fonti rinnovabili, salvaguardare l'ambiente e contrastare con efficacia il caro bollette di imprese e famiglie;

le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state introdotte in Italia dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019 «Autoconsumo da fonti rinnovabili» e successivamente normate dal decreto legislativo numero 199 del 2021 (recepimento della direttiva europea Red II);

sussistono ad oggi gravi ritardi rispetto alla definizione della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia: l'apposito decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 non è stato infatti ancora emanato e continua ad essere applicata la disciplina sperimentale prevista dal citato articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019;

ad oggi infatti nonostante le rassicurazioni del governo e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ultima in ordine temporale l'11 ottobre scorso nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della interrogazione numero 3-00725) tale decreto non è stato ancora emanato;

permangono, quindi, ritardi continui e incomprensibili sulle comunità energetiche che danneggiano pesantemente il nostro Paese, i cittadini e le imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida della transizione ecologica;

oltre alle problematiche relative all'emanazione di tale decreto, le associazioni di categoria delle PNRR hanno evidenziato alcune criticità relative all'attuale normativa sulle comunità energetiche che penalizzerebbe l'autoproduzione destinata alle attività delle piccole e medie imprese. Queste problematiche riguardano in particolare:

a) la mancanza di incentivi fiscali per l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali ai fini della produzione di energia destinata all'autoconsumo;

b) gli attuali finanziamenti per l'installazione dei pannelli, stanziati con appositi bandi del PNRR, prevedono criteri che estromettono di fatto ampie zone produttive del Paese;

c) manca ad oggi una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie);

d) l'obbligo da parte dei consumatori di collegarsi a punti di connessioni su reti elettriche di bassa tensione (cabine secondarie) sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione escludendo di fatto le imprese energivore;

e) il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica fissato a 200 kilowatt che risulta inadeguato per le imprese;

f) i tempi di risposta del Gse per la verifica delle condizioni che comporta un iter burocratico eccessivamente lungo;

g) la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici in insediamenti artigianali per l'installazione di impianti fotovoltaici; si tratta spesso di limiti anacronistici, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché non tengono conto delle opere già realizzate per prevenire tali pericoli;

appare quindi evidente la necessità di intervenire adottando misure efficaci per limitare costi energetici delle imprese mediante la promozione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale delle PNRR e conseguentemente evitare che eventuali rincari di prestazioni e prodotti possano coinvolgere anche i consumatori finali,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità

evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

### **G/937/44/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere forme di agevolazioni a sostegno degli impianti sportivi e natatori sia sotto forma di credito di imposta, attraverso la proroga della norma che dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas e, altresì, reperendo risorse adeguate da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

### **G/937/45/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

recentemente molti dirigenti scolastici e alcuni sindacati studenteschi hanno segnalato il problema dell'accesso ai viaggi di istruzione;

a causa dei loro costi aumentati a causa dell'inflazione, molte famiglie non possono affrontare la spesa;

questo significa togliere a molti di loro un'opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale che è stata distrutta dal *lockdown* conseguente alla pandemia di COVID-19 e di cui oggi i ragazzi hanno bisogno come non mai;

i viaggi di istruzione hanno una valenza didattica molto importante e rappresentano un momento integrativo e complementare all'attività educativo-didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Essi rappresentano un momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, di socializzazione e di allargamento dell'orizzonte culturale, nonché una preziosa occasione di riscontro e di approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio. I viaggi di istruzione infatti sono parte integrante della programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa;

ad oggi molte scuole hanno utilizzato il fondo di solidarietà basato sul contributo volontario delle famiglie che spesso non è sufficiente a garantire un'ampia partecipazione a tali iniziative;

riteniamo che debbano essere le istituzioni a farsi carico dei più fragili e a far sentire la loro vicinanza a chi fa più fatica, affinché agli studenti e alle studentesse non siano tolte opportunità,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

**G/937/46/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocazione con il settore,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

**G/937/46/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della



Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio scorso - a più di un anno di distanza - il ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza - però - specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre la manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

**G/937/47/8**

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

come si legge nel documento che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblicò in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione

adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa, impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'aumento del costo del carburante, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

### **G/937/48/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

### **G/937/48/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,



impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

**G/937/49/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

**G/937/50/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 6.

**G/937/50/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

preso atto che:

nell'ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 15 per cento del loro potere d'acquisto a causa di inflazione e speculazioni non controllate ed è una esigenza non più procrastinabile intervenire con azioni di sostegno per le famiglie;

il decreto all'esame, contiene misure di compensazione per le famiglie *una tantum* senza sviluppare una politica strutturale con adeguate disponibilità finanziarie a sostegno di un complesso di misure fondamentali per contrastare la perdita del potere di acquisto dei lavoratori;

con l'articolo 6 il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways mediante una norma di interpretazione autentica - dell'articolo

56, comma 3-bis, del decreto-legge n. 270 del 1999 - con la quale, in maniera retroattiva, si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere;

l'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 codice civile, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva come invece l'articolo 6 impone,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela dei numerosi lavoratori coinvolti.

### **G/937/51/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

### **G/937/51/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

è necessario fornire un sostegno più incisivo alle famiglie per sostenere l'incrementi del costo dei carburanti,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative, ulteriori iniziative normative affinché nella manovra di bilancio siano stanziati le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

### **G/937/52/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo:

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus trasporti*» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

### **G/937/52/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus trasporti* (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del *bonus* trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo:

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

### **G/937/53/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

### **G/937/53/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6% nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12% rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi

dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

#### **G/937/54/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante a valutare la possibilità di introdurre compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica misure per sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei tassi di interesse bancari.

#### **G/937/54/8**

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento;

considerato che:

le misure adottate dal Governo per il contrasto dell'aumento dei tassi di interessi non hanno sortito l'effetto annunciato;

l'imposta sugli extraprofiti bancari, che avrebbe dovuto generare maggiori entrate per oltre tre miliardi da redistribuire in favore delle famiglie in difficoltà, si è rivelata una misura a favore della patrimonializzazione delle banche;

ad oggi nessun istituto bancario ha dichiarato di rinunciare alla facoltà prevista dalla legge versando l'imposta dovuta: se si considerano le sole prime sette banche quotate nel nostro Paese, che hanno pubblicato i bilanci relativi al terzo trimestre 2023, l'ammanco certificato per le casse dello stato sale a oltre due miliardi di euro (e sono solo dati parziali, riferiti all'anno ancora in corso);

emblema del fallimento della misura varata del Governo è stata la rinuncia al versamento dell'imposta da parte di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi di Siena ovvero le due banche italiane a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

è necessario intervenire con urgenza per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie che milioni di famiglie stanno sopportando per via dell'aumento dei tassi di interesse bancari, che si protrarrà almeno per tutto il 2024,

impegna il Governo

1) al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante:

2) a introdurre con la massima urgenza misure per sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei tassi di interesse bancari;

3) a rivalutare le scelte operate in materia di tassazione degli extraprofiti bancari, in considerazione degli effetti fallimentari della normativa introdotta con riferimento al recupero di maggior gettito, introducendo correttivi in grado di garantire maggiori entrate da redistribuire in favore di misure di sostegno del reddito e del potere di acquisto delle famiglie.

### **G/937/55/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, valutare la possibilità di individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le risorse finanziarie necessarie per l'adozione di misure a favore delle famiglie esposte all'aumento dei tassi di interesse bancari.

### **G/937/55/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:



il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento;

considerato che:

le misure adottate dal Governo per il contrasto dell'aumento dei tassi di interessi non hanno sortito l'effetto annunciato;

l'imposta sugli extraprofitto bancari, che avrebbe dovuto generare maggiori entrate per oltre tre miliardi da redistribuire in favore delle famiglie in difficoltà, si è rivelata una misura a favore della patrimonializzazione delle banche;

ad oggi nessun istituto bancario ha dichiarato di rinunciare alla facoltà prevista dalla legge versando l'imposta dovuta: se si considerano le sole prime sette banche quotate nel nostro Paese, che hanno pubblicato i bilanci relativi al terzo trimestre 2023, l'ammanto certificato per le casse dello stato sale a oltre due miliardi di euro (e sono solo dati parziali, riferiti all'anno ancora in corso);

emblema del fallimento della misura varata dal Governo è stata la rinuncia al versamento dell'imposta da parte di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi di Siena ovvero le due banche italiane a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

è necessario intervenire con urgenza per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie che milioni di famiglie stanno sopportando per via dell'aumento dei tassi di interesse bancari, che si protrarrà almeno per tutto il 2024,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a individuare le risorse finanziarie necessarie per l'adozione di misure fiscali di favore per le famiglie esposte all'aumento dei tassi di interesse bancari, anche valutando la maggiorazione della detrazione degli interessi passivi relativi a mutui prima casa, quantomeno per i titolari di mutui a tasso variabile che hanno subito pesanti incrementi della rata mensile.

## **G/937/56/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il

prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale,

impegna il Governo

valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prorogare la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti.

**G/937/56/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

**G/937/57/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca misure per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici;

al riguardo, con riferimento ai carburanti, si rammenta l'iniziativa del Governo di prevedere



l'obbligo di pubblicazione dei prezzi medi regionali da parte dei distributori di carburanti con l'obiettivo di contrastare l'incremento dei prezzi;

si rammenta che l'obbligo di pubblicazione è scattato a decorrere dal mese di luglio 2023 senza di fatto produrre l'effetto annunciato. Sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, infatti, è consultabile la pagina con l'esposizione del prezzo medio mensile a livello nazionale da cui emerge l'incremento del prezzo per i carburanti da autotrazione proprio nei mesi di agosto, settembre e ottobre ovvero i mesi successivi all'introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale;

da ultimo è intervenuto il TAR Lazio che ha annullato il decreto ministeriale con cui il Ministero delle imprese e del *made in Italy* aveva stabilito le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. Senza entrare nel merito della misura, il TAR ha annullato il provvedimento per vizi formali rilevando l'assenza «della prevista e preventiva comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato»;

con la sentenza è stato accolto il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avrebbe dato mandato all'Avvocatura dello Stato di proporre immediato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del Tar del Lazio,

impegna il Governo:

a cogliere l'occasione dell'intervenuto annullamento del provvedimento da parte del TAR e, per l'effetto, a rivalutare l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale da parte degli esercenti;

a introdurre misure, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, tese a mitigare l'impatto dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e le imprese attraverso la riduzione delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti.

## **G/937/58/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

ritenuto che:

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, è necessario intervenire prevedendo parametri maggiormente in linea con l'andamento del mercato,

impegna il Governo

a valutare, in modifica dei parametri di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), maggiormente rappresentativi dell'andamento del mercato.

**G/937/58/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

ritenuto che:

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, è necessario intervenire prevedendo parametri maggiormente in linea con l'andamento del mercato,

impegna il Governo

a valutare, in modifica dei parametri di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), maggiormente rappresentativi dell'andamento del mercato.

**G/937/59/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

in particolare, l'articolo 2, commi 1-3, riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a

seguito dell'incremento del costo del carburante. A tal fine, vengono introdotte alcune novelle ai commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) con le quali, per l'anno 2023, viene incrementata a 600 milioni la dotazione del Fondo ivi previsto allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

come chiaramente segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel corso dell'Audizione presso la Commissione X della Camera dei deputati, lo scorso 27 gennaio 2023, «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni». Inoltre, la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

rilevato, altresì, che:

una recentissima sentenza del Tar del Lazio ha annullato, per assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato, il citato decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, con il quale si sono stabilite le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti, così accogliendo il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti;

secondo la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, fin dalla sua introduzione la doppia cartellonistica, oltre a comportare oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti e a rivelarsi fuorviante per il consumatore, non ha contribuito in nessun modo a calmierare il costo della benzina. Le ragioni alla base del prezzo praticato alla pompa vanno, infatti, cercate in una diminuzione delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati per autotrazione, peraltro ancora in una fase di volatilità a causa della situazione in Medio Oriente,

impegna il Governo

ad adottare tempestivi interventi normativi volti ad eliminare l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5.

## **G/937/60/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

a introdurre misure finalizzate a prevedere la riduzione del prezzo del carburante per autotrazione anche attraverso la revisione del criterio di determinazione della base imponibile IVA, evitando la doppia imposizione Accisa/IVA.

**G/937/60/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

a introdurre misure finalizzate a prevedere la riduzione del prezzo del carburante per autotrazione anche attraverso la revisione del criterio di determinazione della base imponibile IVA, evitando la doppia imposizione Accisa/IVA.

**G/937/61/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso la proroga di misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

considerato che:

in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

il Fondo, gestito da Invitalia, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente;

le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

rilevato, altresì, che:

con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo;

in particolare, viene evidenziato come a quattro anni dall'istituzione del Fondo solo 2,8 milioni di euro, sui 310 stanziati, sono stati erogati per il finanziamento di progetti di efficientamento o di riduzione dei consumi di energia, con un risparmio energetico conseguito di 11.000 Tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), a fronte dei 15,5 milioni indicati al 2020 come uno degli obiettivi nazionali raggiungibili con il concorso di tutte le misure adottate nel settore;

in molte aree geografiche si è manifestata poca attenzione per la misura e, nei casi di Veneto, Puglia e Sardegna, l'interesse si è mostrato addirittura del tutto assente;

lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

tenuto conto che:

nell'ambito dell'istruttoria della Corte, il MASE ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni fatte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la legge di bilancio;

nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al MASE, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla

concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

la piena funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative normative volte ad introdurre idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, nonché a promuovere campagne informative *ad hoc* atte a pubblicizzare in modo capillare l'esistenza del Fondo *de quo*, in particolare nelle aree del territorio nazionale dove il ricorso al medesimo risulta ancora insufficiente.

**G/937/62/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento *de quo* contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

in particolare, viene confermata la riduzione delle bollette di energia elettrica e gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati o con componenti in condizioni di salute gravi, nonché l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale, oltre all'estensione alle bollette dell'ultimo trimestre del 2023, fino al 31 dicembre, della riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, già prevista dall'autunno 2021 e più volte rinnovata, unitamente all'azzeramento degli oneri di sistema per il gas naturale;

considerato che:

l'ultimo triennio è stato caratterizzato da *shock* di portata straordinaria: l'emergenza pandemica, l'invasione russa dell'ucraina e annessa crisi energetica nonché il ritorno dell'inflazione hanno avuto forti ripercussioni sulle famiglie italiane con conseguente incremento di quelle in condizione di povertà energetica. Da ultimo il recente conflitto mediorientale potrebbe influire negativamente sulla spesa di famiglie ed imprese attraverso incrementi del costo di petrolio e gas, con nuove ripercussioni sulle bollette del gas e sui prezzi dei carburanti, soprattutto in caso di un'ulteriore *escalation*;

molte delle misure normative adottate dal nostro Paese per attenuare l'impatto dei prezzi dell'energia e in risposta ai forti rincari delle *commodities* energetiche sui nuclei familiari - soprattutto quelli indigenti e vulnerabili - sebbene necessarie per affrontare l'emergenza e supportare interi nuclei familiari, hanno sortito effetti limitati nel ridurre le disparità di potere d'acquisto tra le famiglie italiane;

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un costo significativo per la spesa pubblica nelle citate dimensioni;



sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano oramai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche mirate ed attente alla riduzione strutturale dei costi energetici per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

valutato, altresì, che:

il sistema dei Titoli di Risparmio Energetico (TEE) gioca un ruolo di primo piano nel finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Si tratta di un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale (cosiddetti soggetti obbligati) con più di 50.000 clienti. Ad altri soggetti (cosiddetti volontari, quali ESCO o società dotate di un esperto in gestione dell'energia certificato - EGE) si riconosce il diritto di ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi laddove scelgano di realizzare liberamente interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia;

con particolare riferimento ai soggetti obbligati, questi possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i certificati bianchi (TEE), oppure, in alternativa, acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. Ogni Certificato Bianco corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio («TEP»);

il revisionato Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede un processo di aggiornamento del meccanismo dei Certificati Bianchi attraverso un potenziamento della misura nonché la semplificazione, l'ottimizzazione delle metodologie di quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico, la riduzione dei tempi per l'approvazione, l'emissione e l'offerta dei titoli sul mercato;

riconosciuta la validità e l'efficacia dimostrata in questi anni dai TEE, in modo particolare sul settore domestico, sarebbe auspicabile, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico su soggetti in condizioni di *fuel poverty*, riorganizzare il meccanismo introducendo, per i soggetti obbligati, un vincolo preciso che li orienti obbligatoriamente ad intervenire per una quota parte del proprio obiettivo di risparmio energetico con interventi sui predetti soggetti;

la povertà energetica non è infatti, ad oggi, ancora inclusa tra gli obblighi dei certificati bianchi, impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a revisionare il meccanismo dei certificati bianchi, anche attraverso l'introduzione, per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di cinquantamila clienti finali, di un nuovo obbligo di risparmio da soddisfare mediante progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica a beneficio di soggetti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, tutelando al contempo la piena funzionalità del mercato e il corretto svolgimento del processo concorrenziale.

## **G/937/63/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa consistente qualora ne ricorrano le condizioni anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture, senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali, e sia accompagnata da una specifica campagna informativa finalizzata a rendere detti consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero, anche attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, nonché sugli strumenti a tutela dei propri diritti; a monitorare le modalità del passaggio al mercato libero incrementare in Italia, al fine di evitare

l'insorgere di criticità o distorsioni di mercato, anche con riferimento alla eccessiva concentrazione, alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato.

**G/937/63/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas;

considerato che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) da gennaio 2024 e per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone, pertanto, la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario già previste a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo nell'ambito delle stesse una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

**G/937/64/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,



premessi che:

per l'efficace perseguimento di tale traguardo, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di riforme note come «*Fit for 55*» che prevede come obiettivo intermedio la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell'Ue di almeno il 55 per cento entro il 2030 al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

per dare seguito a tale processo, il Governo nazionale dovrebbe favorire trasversalmente la transizione ecologica di tutti i settori produttivi, avendo particolare attenzione anche alle necessità delle piccole e medie realtà imprenditoriali e ai maggiori costi iniziali connessi alla decarbonizzazione cui alcune di esse vanno incontro;

dall'indagine condotta dal *Forum* per la Finanza Sostenibile nel 2022, emerge che nell'ultimo anno le PMI hanno ricevuto numerose pressioni sulle questioni di sostenibilità dai clienti e da parte dei fornitori, ma anche da banche e investitori;

a fronte di tale situazione si rende necessario favorire la diffusione di fonti energetiche rinnovabili presso le PMI attraverso uno stanziamento e la predisposizione di misure *ad hoc*,

impegna il Governo a

prevedere un credito d'imposta destinato alle piccole e medie imprese che realizzano investimenti rivolti all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione.

#### **G/937/65/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca misure per salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese;

il settore edilizio è ancora oggi alle prese con la questione dei crediti edilizi incagliati, soprattutto a seguito del divieto di cessioni introdotto dal Governo nel corso del 2023;

a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante e dell'aumento dei prezzi delle materie prime che ne è conseguito, a introdurre misure finalizzate allo sblocco dei crediti incagliati, anche attraverso il potenziamento dello strumento della compensazione in favore degli istituti di credito.

#### **G/937/66/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca misure per salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese;

il settore edilizio è ancora oggi alle prese con la questione dei crediti edilizi incagliati, soprattutto a seguito del divieto di cessioni introdotto dal Governo nel corso del 2023;

a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'edilizia, che risente dell'incremento di tali costi oltre che della crisi nella quale versano le famiglie, a prevedere la proroga degli interventi ammessi al *superbonus* 110 per cento, almeno per il primo semestre 2024 e con riferimento ai condomini, in considerazione delle oggettive difficoltà avute per il completamento dei lavori nel corso dell'anno 2023.

**G/937/67/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame, al comma 5, incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria;

la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR stanziava l'importo di 500.000.000,00 euro al fine di finanziare l'aumento dell'importo e del numero di borse di studio *ex decreto legislativo* n. 68 del 2012 erogate nel rispetto dell'articolo 34 della Costituzione;

in particolare, l'investimento ha come obiettivi *target* l'incremento medio degli importi delle borse di studio per una cifra pari a 700,00 euro ed il raggiungimento di 300.000 borse erogate entro il 2023 e di 336.000 entro il 2024, mantenendo stabile tale numero anche per gli anni successivi. Ciò al fine di ridurre in modo significativo il divario rispetto alla media UE di studenti con una borsa di studio (circa il 25 per cento rispetto ad appena il 12 per cento registrato in Italia ante-PNRR), eliminando nel contempo il fenomeno degli idonei non beneficiari;

in attuazione di quanto previsto dal Piano, attraverso diversi interventi normativi si è provveduto ad aumentare mediamente di 700 euro l'importo delle borse e ad ampliare la platea degli aventi diritto innalzando leggermente le soglie di reddito minimo per l'accesso;

con l'ultima legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori 250 milioni per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 per provare a dare continuità alla misura una volta esauriti i fondi PNRR, senza però nulla prevedere per gli anni successivi;

dal rapporto del Governo intitolato «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU», pubblicato il 27 luglio 2023 ed approvato dalla Cabina di regia PNRR tenutasi nella stessa giornata, si evince che il numero di borse attualmente erogate è pari a circa 245.000 con 5.666 studenti risultati idonei non beneficiari, raggiungendo quasi in tutte le regioni il 100 per cento di copertura;

con il Provvedimento in esame si prende atto, con estremo ritardo, del fatto che le risorse del PNRR assegnate alle regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto. Per porre rimedio a ciò si interviene richiedendo la restituzione di circa 10 milioni ad alcuni Enti che non hanno potuto utilizzare le somme a disposizione per l'anno accademico 2022/2023 e si

stanziano ulteriori 7,5 milioni di euro per coprire un fabbisogno totale di circa 17,5 milioni;

sempre dal suddetto rapporto di proposta di revisione del PNRR si legge: «Questo, nonostante il MUR, proprio in attuazione della prima parte dell'investimento PNRR (Milestone M4C1-2 conseguita nel dicembre 2021), con apposito D.M. abbia innalzato le soglie ISEE/ISPE per l'accesso ai benefici del DSU ed incrementato il valore medio delle borse di circa 700 euro. In considerazione dell'aggettiva irraggiungibilità dei *target* connessi alla misura, connessi a circostanze non ascrivibili al Ministero, il MUR propone una revisione dei *target* che dovranno afferire non più al numero di studenti da sostenere, ma diversamente focalizzare l'attenzione sull'incremento medio delle borse rispetto ai valori presi a riferimento per la *baseline*, prevedendo un incremento medio di 500 euro/borsa per il 2022/2023 e 700 euro/borsa per il 2023/2024, in linea con gli attuali *trend* inflazionistici globali e con la descrizione della misura proposta in sede di stesura del PNRR.»;

ritenendo di importanza strategica per il Paese, incrementare la percentuale di spesa rispetto al PIL in Formazione Terziaria, di cui il finanziamento delle borse di studio rappresenta un'importante componente che può contribuire a ridurre sensibilmente i grossi divari con gli altri Stati europei,

impegna il Governo:

a ritirare la richiesta di rinuncia dei *target* quantitativi relativamente all'investimento 1.7 del PNRR, Missione 4, Componente 1, riguardante le borse di studio per la formazione terziaria, avanzata alla Commissione UE nelle Proposte per la revisione del PNRR;

a procedere ad un allargamento della platea dei beneficiari, innalzando ulteriormente le soglie ISEE/ISPE e conseguentemente ad incrementare il Fondo FIS, attualmente capiente solo per 250.000 borse, al fine di raggiungere i *target* PNRR inizialmente concordati con la Commissione UE, ovvero: 330.000 borse entro il 2023 e 336.000 entro il 2024 milioni di euro.

**G/937/68/8**

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nei limiti *pro capite* derivanti dalla ripartizione della somma autorizzata dalla norma in esame, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023;

tale aumento è giustificato dalla volontà di estendere il contributo, attualmente previsto solo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, ai carburanti o, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, a seguito dell'incremento dei prezzi causato dall'inflazione;

l'aumento generalizzato dei prezzi sta colpendo numerosi beni e servizi, tra i quali troviamo gli alimenti per animali domestici e le spese veterinarie;

da un'indagine commissionata da *Facile.it* all'istituto di ricerca Emg Different è emerso che ogni anno per mantenere un cane, considerando tutte le spese dal cibo al veterinario, servono in media quasi 600 euro, mentre per mantenere un gatto poco meno di 390 euro;

più della metà (59 per cento) di coloro che ne possiede uno, ovvero 11 milioni di italiani, ha ammesso di aver riscontrato rincari nei costi di mantenimento dell'animale, con il maggior incremento registrato nella spesa destinata al cibo: 9 proprietari su 10 hanno infatti dichiarato che il prezzo degli alimenti è la voce aumentata di più, seguita poi dal veterinario;

se si considera che in Italia una famiglia possiede, in media, due animali, emerge come il loro mantenimento rappresenti una voce di spesa molto importante nel bilancio familiare: si va infatti dai 780 euro ai 1200 euro annui;

tuttavia, come si evince dall'Allegato 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2023 MASAF-

MEF, concernente i criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari della *social card*, tra l'elenco dei beni alimentari di prima necessità non compaiono gli alimenti per sfamare gli animali domestici, nonostante quest'ultimi siano da tempo considerati beni essenziali;

inoltre, nella relazione tecnica si precisa che, secondo quanto stabilito dal citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità e in virtù dell'incremento disposto dalla presente disposizione, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa euro 76 a carta, da aggiungersi al beneficio già concesso, pari a euro 382, 50, una cifra totalmente insufficiente che non basta a coprire in modo sostanziale le spese sostenute dai nuclei familiari meno abbienti,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, gli alimenti per animali domestici tra i beni alimentari essenziali acquistabili con la *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 450 della citata legge di bilancio, finalizzato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

### **G/937/69/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 6.

### **G/937/69/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 dispone in ordine al contrasto giurisprudenziale sorto nell'ambito del nutrito contenzioso giudiziario in corso, per lo più presso gli Uffici giudiziari di Roma e di Milano, in vertenze che riguardano oltre mille dipendenti del ramo d'azienda «Volo» di Alitalia, i quali rivendicano il diritto a transitare alle dipendenze della società ITA da ottobre 2021;

l'intervento si è realizzato con una norma di interpretazione autentica, volta a sancire la discontinuità tra Alitalia e ITA, finalizzata, ad avviso dei firmatari, ad escludere nella vicenda della cessione da Alitalia a ITA le garanzie occupazionali prestate all'ordinamento, incidendo in modo retroattivo sulla condizione dei lavoratori;

il Governo afferma nella relazione che l'intervento, con decretazione d'urgenza, si sarebbe reso necessario per evitare esiti pregiudizievoli per ITA e per la finanza pubblica, dall'accoglimento dei ricorsi dei lavoratori; la norma impatta abusivamente e illegittimamente sul contenzioso giudiziario in corso, condizionandone l'esito e violando la separazione dei poteri dello Stato;

è devoluto solo alla Magistratura del Lavoro l'accertamento fattuale e concreto circa l'entità dei beni oggetto della cessione e circa l'autonomia e preesistenza del complesso aziendale ceduto. A fronte di tale accertamento in fatto, l'applicazione della normativa legale rilevante in materia è attribuzione esclusiva del Giudice come imposto senza possibilità di deroga dagli articoli 101 e 111 della Carta Costituzionale;

i fondati dubbi di legittimità costituzionale della disposizione si accompagnano al rilievo che l'intervento del Governo si manifesti altresì come inammissibile ed illegittimo anche ai sensi dell'articolo 6 CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, riguardante il diritto della persona ad un processo giusto, imparziale e immune da interventi esterni;

ad avviso dei firmatari, la «discontinuità economica» accertata dal parere della Commissione europea del 10 settembre 2021, è riferita esclusivamente agli aiuti di Stato che l'Italia ha concesso ad

Alitalia e alla insussistenza di una esposizione debitoria anche di ITA per la restituzione di tali aiuti, nulla a che vedere con l'autonomia funzionale preesistente del complesso dei beni produttivi oggetto della cessione tra le due società e con la conseguente applicabilità delle garanzie che in Italia presta l'articolo 2112 c.c. e che in Europa sono sancite dalle direttive comunitarie in materia delle quali l'ultima è la n. 23 del 2001,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 6 e ad adottare le misure, anche legislative, finalizzate alla sua tempestiva abrogazione.

#### **G/937/70/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il medesimo articolo rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* - da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - l'adozione delle conseguenti disposizioni attuative;

si ricorda che l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2023 aveva previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del predetto fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay,

impegna il Governo

a ripensare la competenza relativa alla gestione della *social card*, riconducendola al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attesa la competenza di tale dicastero per le altre misure con finalità di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale.

#### **G/937/71/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio



italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

in taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: *a)* Reddito di cittadinanza; *b)* Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell'indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato;

il 25 ottobre 2023 l'ISTAT ha reso noti gli ultimi dati sulla povertà nel nostro Paese dai quali emerge che la povertà assoluta è in crescita; nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente); questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione;

l'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9 per cento, si ferma invece al 6,4 per cento per le famiglie composte solamente da italiani; l'incidenza di povertà relativa si attesta al 10,9 per cento (stabile rispetto all'11,0 per cento del 2021) e le famiglie sotto la soglia sono 2,8 milioni,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a ripristinare, senza alcun indugio, la misura del reddito di cittadinanza quale misura strutturale di contrasto alla povertà.

**G/937/72/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

si ricorda che l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2023 aveva previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del predetto fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente

(Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

in taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: *a)* Reddito di cittadinanza; *b)* Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;

la *social card* viene preclusa inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell'indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato;

il 25 ottobre 2023 l'ISTAT ha reso noti gli ultimi dati sulla povertà nel nostro Paese dai quali emerge che la povertà assoluta è in crescita; nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente); questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione;

la *social card* non è una misura strutturale ma *una tantum* e per tale ragione insufficiente a ovviare all'aggravamento della povertà,

impegna il Governo

a rendere strutturale il beneficio economico al fine di ovviare al rilevante aggravamento della povertà conseguente alla eliminazione della misura del reddito di cittadinanza e all'inflazione e ad estendere la misura anche a coloro che abbiano usufruito di altri benefici economici a carico dello Stato, almeno laddove il reddito permanga entro i limiti della certificazione ISEE con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

**G/937/73/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanZIA ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

le stesse carte elettroniche sono consegnate per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

considerata dunque l'estensione della misura anche a prodotti non alimentari,  
impegna il Governo  
ad estendere l'impiego della *social card* anche per l'acquisto di farmaci, attualmente vietato dalla  
disposizione in esame.

#### **G/937/74/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

tra gli obiettivi del provvedimento in titolo, unitamente alle misure in materia di energia, gli  
interventi a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie;

in particolare, l'articolo 2, comma 5, reca misure urgenti in materia di borse di studio, a tal fine  
incrementando il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, destinato alla  
corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non  
beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico  
2022/2023, in quanto le risorse all'uopo stanziare non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei  
nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio;

in ordine all'istituto delle borse di studio, al fine di sostenere il potere d'acquisto nonché  
alleggerire il peso fiscale delle famiglie, preme ai firmatari segnalare l'opportunità di prevedere una  
generale esenzione dalla tassazione e, a tal fine,

impegna il Governo

per i fini indicati in premessa, ad introdurre la detassazione delle somme da chiunque corrisposte  
a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento  
professionale percepite dai giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni che non  
svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo.

#### **G/937/75/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio,

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in  
ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale  
verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel  
sostegno all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere  
portate avanti e costantemente stimulate;

nel 2022, il Fondo *Bonus* Trasporti è stato istituito dal cosiddetto «Decreto Aiuti» (articolo 35  
del decreto-legge n. 50 del 2022) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal  
cosiddetto «Decreto Aiuti *bis*». Successivamente, l'articolo 12 del cosiddetto «Decreto aiuti *ter*» ha  
incrementato il Fondo di ulteriori 10 milioni. Purtroppo, la dotazione del Fondo è stata in ultimo  
ridotta di 50 milioni dall'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 176 del 2022, passando così da  
190 a 140 milioni di euro;

il Fondo è stato costituito per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre  
2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico  
locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il *bonus* - nominativo o  
richiedibile per un minore - è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento ed è pari al 100 per  
cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il *bonus* può essere richiesto accedendo  
al portale [bonustrasporti.lavoro.gov.it](http://bonustrasporti.lavoro.gov.it) dalle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un



reddito complessivo non superiore a 35 mila euro;

considerato che il *plafond* viene costantemente azzerato nel giro di pochi minuti, risulta necessario, da una parte, aumentare la capienza del fondo e dall'altra a stabilizzare tale misura al fine di rendere lo *shift* modale verso i mezzi condivisi, una abitudine ordinaria della vita urbana,

impegna il Governo:

a non procedere alla riduzione del fondo cosiddetto *bonus* trasporti, come avvenuto nel 2022;

a provvedere, tempestivamente, anche con futuri provvedimenti normativi, alla stabilizzazione del *bonus* trasporti attraverso il rifinanziamento del Fondo citato in premessa;

## **G/937/76/8 (testo 2)**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio;

la carta giovani nazionale è uno strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l'accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità;

considerato che:

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel sostegno all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere portate avanti e costantemente stimolate;

tra le proposte presentate su quest'ultimo profilo, sarebbe quella di associare ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale;

estendere dunque l'utilizzo della carta giovani - introdotta nel 2019 - a questa ulteriore necessità avrebbe una importante ricaduta educativa. Abituare nonché agevolare i giovani a spostarsi con i mezzi pubblici e di *sharing* - riducendo alla radice il fabbisogno di automobili e scooter di proprietà avrebbe infatti un'importante ricaduta per la mobilità sostenibile e di impatto sull'inquinamento, specie quello cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'utilizzo della già introdotta Carta giovani nazionale al «biglietto unico giovani», che consenta un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

## **G/937/76/8**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio;

la carta giovani nazionale è uno strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l'accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità;

considerato che:

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel sostegno all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere

portate avanti e costantemente stimulate;

tra le proposte presentate su quest'ultimo profilo, sarebbe quella di associare ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale;

estendere dunque l'utilizzo della carta giovani - introdotta nel 2019 - a questa ulteriore necessità avrebbe una importante ricaduta educativa. Abituare nonché agevolare i giovani a spostarsi con i mezzi pubblici e di *sharing* - riducendo alla radice il fabbisogno di automobili e scooter di proprietà avrebbe infatti un'importante ricaduta per la di mobilità sostenibile e di impatto sull'inquinamento, specie quello cittadino,

impegna il Governo

ad associare, alla già introdotta Carta giovani nazionale, il «biglietto unico giovani», che consenta un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

### **G/937/77/8 (testo 2)**

[De Priamo](#)

Il Senato

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa consistente qualora ne ricorrano le condizioni anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture, senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali, e sia accompagnata da una specifica campagna informativa finalizzata a rendere detti consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero, anche attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, nonché sugli strumenti a tutela dei propri diritti;

a monitorare le modalità del passaggio al mercato libero incrementare in Italia, al fine di evitare l'insorgere di criticità o distorsioni di mercato, anche con riferimento alla eccessiva concentrazione, alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato.

### **G/937/77/8**

[De Priamo](#)

Il Senato

premesso che

stiamo assistendo ad un'escalation della dinamica inflattiva dei prezzi generalizzata, ma ancora più marcata sulle materie prime, alla quale dopo la pandemia è stata impressa un'accelerazione drammatica prima in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e più di recente con l'aggressione da parte di Hamas nelle città e nei kibbutz a ridosso della striscia di Gaza e la conseguente recrudescenza del conflitto arabo israeliano in Medio Oriente;

l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas che attanaglia il nostro Paese da quasi due anni sta mettendo a dura prova imprese e famiglie;

in questo primo anno di governo l'Esecutivo, oltre ad iniziative in campo politico-diplomatico a livello bilaterale ed unionale, ha messo in campo ingenti risorse economiche per far fronte alla situazione;

a partire dalla scorsa legge di bilancio, in cui il Governo ha deciso di impiegare ben 21 dei 35

miliardi complessivamente impegnati in interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dei prezzi di tutti i beni, l'impegno dell'Esecutivo in questa direzione non è mai venuto meno;

un impegno ancora più marcato nei confronti delle categorie più fragili della popolazione: nuclei familiari a basso reddito, quelli in particolare in cui sono presenti persone con disabilità, e nuclei familiari numerosi;

proprio in questo contesto il provvedimento in esame proroga anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023: la riduzione delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15 mila euro o fino a 30 mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30 per cento sull'energia elettrica e del 15 per cento sul gas attualmente praticata; l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;

inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l'uso della social card (oggi utilizzata per l'acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l'acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro;

nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X del provvedimento non hanno oggettivamente potuto trovare accoglimento proposte emendative al presente decreto che avrebbero potuto contribuire a garantire ai consumatori condizioni di tutela, attraverso il rinvio dell'ultima fase del superamento del c.d. regime di maggior tutela nel settore dell'energia per i clienti domestici al fine di individuare meccanismi e modalità finalizzate alla gestione equa e consapevole delle criticità evidenziate;

i servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero;

il cosiddetto regime di maggior tutela prevede ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2007, che il servizio elettrico sia erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, ma che la funzione di approvvigionamento sia svolta dall'Acquirente Unico Spa;

la legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto, all'articolo 1, comma 60, la cessazione dell'efficacia del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico istituito dall'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n.93 del 2011 per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero;

La citata legge n.124 del 2017 stabiliva inizialmente un unico termine a decorrere dal quale sarebbe cessato il regime dei prezzi regolati per dette imprese e clienti civili, fissato al 1° gennaio 2019;

detto termine è stato successivamente più volte differito - anche in seguito all'aumento dei prezzi delle materie prime innescatosi a partire dal post pandemia - e da ultimo fissato al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese ed al 1° gennaio 2023 per le microimprese e i clienti domestici (articolo 12, comma 9-bis del decreto-legge n. 183 del 2020);

per i clienti domestici, tuttavia, il servizio di maggior tutela continua ad applicarsi, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali

(STG), da concludersi entro il 10 gennaio 2024, come stabilito dall'articolo 16-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 152 del 2021(cosiddetto decreto governance PNRR);

il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio in-formato e consapevole al mercato libero da parte della clientela, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e alla rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo Draghi si è impegnato ad adottare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio europeo 13 luglio 2021;

mentre gli operatori del mercato hanno già iniziato a contattare i clienti, in alcuni casi avanzando offerte in vista del passaggio, si registra da parte dei consumatori interessati un alto grado di spaesamento e mancanza di informazione riguardo alle importanti scadenze in arrivo;

il mercato tutelato ha dato un contributo decisivo sia per contenere i rincari quando i prezzi sono esplosi sia per intercettare subito le riduzioni di prezzo quando queste si sono verificate nei mercati all'ingrosso: questo ci dicono i dati Istat relativi a luglio 2023 al mercato del gas che ha visto il gas del mercato libero aumentare del 28,3 per cento su luglio 2022, a fronte invece di un crollo del prezzo del gas del mercato tutelato, nello stesso periodo di riferimento, del 34,6 per cento. Un divario tra mercato tutelato e libero di ben 62,9 punti percentuali;

un rinvio della citata scadenza pare dunque necessario - anzi ineludibile - anche per predisporre un'efficace campagna di comunicazione che consenta ai consumatori di approdare nel mercato libero dell'energia con una maggiore consapevolezza così come richiesto anche dalla normativa euro unitaria in materia;

devesi purtroppo considerare che il governo sconta, in questa fase, impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza presi dal precedente Esecutivo Draghi e dunque si comprende la necessità di sostenere sulla materia una delicata interlocuzione con Bruxelles;

impegna il Governo a

a prorogare al 1° gennaio 2026 la scadenza del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, vulnerabili e non e ad adottare tutte le iniziative di carattere normativo necessarie per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicuri l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici mediante procedure competitive da svolgersi nel mese di dicembre 2025 oltre che una campagna informativa finalizzata a rendere piena-mente consapevole l'entrata nel mercato libero dei consumatori coinvolti, anche attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti.

Art. 1

## 1.1

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

## 1.2

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze,*

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti.».

### 1.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, valutati in 2.317 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.»

### 1.4

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.»

### 1.5

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove adeguate campagne d'informazione a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela e a tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile".

### 1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. A decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 l'aumento del prezzo del gas

sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle piccole e medie imprese, non può superare il 30 per cento di quello stabilito da ARERA sul mercato tutelato.".

### 1.7

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da re-imputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

### 1.8

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai consumi di gas metano per uso industriale somministrato alle imprese estrattive.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 103), le parole: «estrattive,» sono soppresse.".

### 1.9

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 9-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediate apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»



## 1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 1.11

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.»

## 1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «gas naturale» aggiungere le seguenti: »e altre disposizioni in materia di energia.».*

## 1.0.1

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga del regime di maggior tutela)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

b) al comma 60, primo periodo, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1º gennaio 2025 per i clienti domestici».

**1.0.2**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga del regime di mercato tutelato)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025".

2. All'art. 16-ter, comma 2 del decreto legge n. 152/2021, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle parole "10 gennaio 2025".»

**1.0.3**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8", aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199."».

**1.0.4**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

**1.0.5**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;



b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

### 1.0.6

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 1-*bis*.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

### 1.0.7

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 1-*bis*.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

### 1.0.8

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

### 1.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere in fine i seguenti commi:
2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano

situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;»"

3. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

4. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

## Art. 2

### 2.1

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «e di carburanti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale nonché, in alternativa a questi ultimi, per l'acquisto di carburanti se in possesso di veicolo intestato al titolare della social card.».*

### 2.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "o per la mobilità condivisa".*

### 2.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: «19.429.667» fino alla fine del comma, con le seguenti: «107.429.667 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 19.429.667 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 88.000.000 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».*

### 2.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:*

a) "4-bis. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sostituire le parole: "31 dicembre 2023", con le parole: "31 dicembre 2024".

b) 4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni, di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."».

### 2.5

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.*

2) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 7.429.667 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 142. 570.333 per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.6

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*1.Si apportano le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

b) *al comma 6, sostituire le parole: 19.429.667 per l'anno 2023 con le seguenti: 162 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si autorizza una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 2.7

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

6-ter. Il fondo di cui al comma 6-bis è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 6-bis, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto del carovita.»*

## 2.8

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il buono è cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui comma 6-bis, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto al carovita.»*

## 2.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Sostegno agli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, a favore di studenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di abbonamenti annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento annuale. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto attuativo citato al periodo precedente, sono definite le modalità di



presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e la rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

## 2.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Sicurezza energetica e Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)*

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## Art. 3

### 3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: "almeno il 50 per cento" con le parole: "almeno il 65 per cento".*

### 3.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 5, sostituire le parole: "che non emettono carbonio" con le seguenti: "rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili"; al medesimo comma, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

2) *al comma 6:*

a) *sostituire le parole: che non emettono carbonio., con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili;*

b) *sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

3) *al comma 8, lettera b), sostituire le parole: che non emettono carbonio con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.*

### 3.3

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

1) *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.";

2) *al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: ", qualora il tempo di ammortamento degli investimenti fino alla fine della lettera".*

### 3.4

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.»

### 3.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7-bis. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono tenute alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa."

### 3.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: relativo costo aggiungere la seguente: complessivo;*

*dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente

si dovrà considerare: per la lettera *a*) le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa; per la lettera *b*) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine; per la lettera *c*) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.

*al comma 9:*

*primo periodo, sostituire le parole:* anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato *con le seguenti:* o all'adozione di;

*secondo periodo, dopo le parole:* dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11.

*sopprimere il quinto periodo;*

*al comma 11:*

*sostituire le parole* di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

*dopo le parole:* ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento.

*dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) ovvero lettera *b*), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

### 3.7

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Al comma 8, alinea, primo periodo aggiungere, infine, le parole:* «o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente.».

### 3.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 8, lettera b), sostituire le parole:* "30 per cento" *con le seguenti:* "50 per cento".

### 3.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole:* "50 per cento" *con le seguenti:* "70 per cento".

### 3.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole:* "Per poter procedere allo svolgimento dei compiti di cui al precedente periodo, a ISPRA vengono garantite in modo continuativo le informazioni necessarie, con particolare riferimento ai livelli emissivi e ai dati di attività delle imprese interessate."

### 3.11

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)



*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. In coerenza con i criteri che presidono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.».

### **3.12**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

"9-bis. In coerenza con i criteri che presidono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa".

### **3.13**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 10, lettera e), dopo le parole: «fonti rinnovabili di energia» aggiungere le seguenti: «e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.».*

### **3.14**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.».

### **3.15**

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.».

### **3.16**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: «della componente degli oneri» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».*

### **3.0.1**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per favorire la transizione energetica nazionale)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2025, le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi nell'anno 2030.

2. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti annualmente dalla progressiva riduzione dei sussidi di cui al comma 1, complessivamente da destinare a finalità ambientali, sono in particolare finalizzate:

a) per una quota del 25 per cento delle risorse annuali rinvenienti dalle previsioni di cui al comma 1, a favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione nei settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l'utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi UE di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) per una quota del 25 per cento, al fine di rendere la transizione energetica più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico, al finanziamento di misure volte a sostenere le famiglie con redditi più bassi e imprese soprattutto dei cosiddetti settori *hard-to-abate*, che presentano più necessità di supporto nella fase di transizione verde.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse per le finalità di cui al comma 2.».

### 3.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)*

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, nonché di contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di

rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.».

### 3.0.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di funzioni svolte dalla SACE S.p.A. per favorire la transizione e la sicurezza energetica)*

1. All'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "La SACE S.p.A. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

### 3.0.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative normative necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.».

#### Art. 4

### 4.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### Art. 6

### 6.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

**135ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** avverte che il Gruppo del PD ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dell'A.S. 615 e connessi.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**- e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, sono iniziate le dichiarazioni di voto e che sono intervenuti il rappresentante della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, nonché gli esponenti dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto, invitando la maggioranza a una ulteriore riflessione su un progetto di riforma che, sebbene promossa con buone intenzioni, determinerà risultati differenti sul territorio, a causa delle disparità già esistenti. A suo avviso, quindi, il Paese non è pronto ad accogliere il modello istituzionale del regionalismo differenziato.

Per evitare il rischio che si aggravino le carenze infrastrutturali delle Regioni che già attualmente sono più in difficoltà, occorre soddisfare alcune precondizioni. In particolare, è necessario assicurare pari opportunità di sviluppo economico a tutte le Regioni; in secondo luogo, occorre garantire i LEP sul territorio nazionale, ma con un livellamento verso l'alto, altrimenti difficilmente si stimolerà l'interesse



a fare impresa.

Ravvisa, infine, una contraddizione tra il progetto di riforma differenziata, che esalta le peculiarità regionali, e il disegno di legge costituzionale sul premierato (A.S. 935), di cui a breve sarà avviato l'esame in Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), a integrazione dell'intervento del senatore Cataldi, sottolinea l'importanza della votazione con cui ci si appresta a licenziare in sede referente, dopo un lungo percorso, un disegno di legge che è stato comunque migliorato, anche grazie al lavoro svolto dalle opposizioni, che instancabilmente hanno sollecitato la maggioranza a colmare alcune lacune del testo, in particolare riguardo alla sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Ringrazia in ogni caso anche il presidente Balboni, per avere organizzato i lavori in modo da consentire un adeguato approfondimento.

Non può fare a meno di ricordare, tuttavia, che la maggior parte dei soggetti auditi, tra cui l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, lo Svimez, Confindustria, Confartigianato, Gimbe, Legambiente, nonché molti costituzionalisti e docenti, hanno espresso numerose critiche sul progetto di autonomia differenziata. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato quello di procedere all'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, senza prima correggere le distorsioni provocate dalla riforma del Titolo V, con il rischio di aggravare le fragilità delle Regioni che sono già in ritardo rispetto alle altre. A tale proposito, auspica che si proceda quanto prima ad esaminare in Assemblea il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Constata con dispiacere, inoltre, l'accelerazione dei lavori delle ultime settimane, attraverso anche il ricorso a sedute notturne, probabilmente per la recente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sul premierato (A.S. 935), confermando l'esistenza di una sorta di "baratto" politico tra i due principali partiti della maggioranza, che agiscono per motivi elettoralistici, senza tener conto dell'interesse generale del Paese.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ringrazia il Presidente per la sua capacità di mediazione, che ha consentito l'esame approfondito del testo nel merito, senza dare adito ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione.

Formula altresì un ringraziamento nei confronti del Governo, per l'accoglimento di alcune proposte di modifica sottoscritte dalla sua parte politica, ed esprime apprezzamento in particolare per la determinazione e competenza tecnico-giuridica dimostrate dal ministro Calderoli, il quale ha seguito assiduamente i lavori della Commissione.

Ricorda che Forza Italia, proprio per il suo patrimonio di valori, ispirato a principi liberali, che esalta la libertà individuale a fronte di un eccessivo intervento statale e il principio della sussidiarietà, non poteva non condividere fin dall'inizio il progetto di autonomia differenziata, che favorisce la flessibilità delle politiche regionali.

Proprio per una più compiuta valorizzazione dell'individuo, la sua parte politica ritiene che i diritti sociali e civili debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in particolare con riferimento a sanità, istruzione, casa e lavoro, per consentire alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale. A tal fine, è importante il lavoro svolto dal Comitato guidato dal professor Cassese, che per la prima volta ha provveduto alla individuazione dei LEP, sebbene questo percorso per il riconoscimento concreto dei servizi essenziali che spettano ai cittadini debba proseguire di pari passo con l'attuazione dell'autonomia differenziata. In tal senso, sono stati approvati alcuni emendamenti, anche a sua prima firma, con cui per esempio si prevede che "le intese non possano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni" che non hanno richiesto l'autonomia, "anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP". Ricorda altresì la modifica introdotta all'articolo 3, che elenca le materie nel cui ambito sono individuate le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché l'inserimento della clausola di salvaguardia dell'unità nazionale.

Esprime pertanto soddisfazione per l'attuazione di un progetto che, a suo avviso, sarà in grado di

risolvere le aree più degradate del Paese, garantendo pari diritti e livelli di prestazioni a tutti i cittadini.

Nell'esprimere l'auspicio che l'*iter* del provvedimento prosegua proficuamente nella direzione finora seguita, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda brevemente l'esperienza storica dell'Alto Adige, che, grazie all'autonomia differenziata, ha saputo riscattarsi dalla situazione di estrema arretratezza e povertà in cui si trovava dopo la seconda guerra mondiale, anche a causa delle difficili condizioni geomorfologiche di un territorio che, per la maggior parte, è sopra i mille metri di altitudine. È stato così attuato un modello di sviluppo economico e di integrazione dei tre gruppi linguistici esistenti, studiato a livello internazionale e che ha permesso di raggiungere un PIL molto elevato.

Ritiene che in Italia il progetto di autonomia differenziata delineato in Costituzione non sia mai stato effettivamente attuato, sia per la tardiva istituzione delle Regioni, sia per le numerose materie attribuite finora alla esclusiva competenza legislativa statale. Pertanto, è comprensibile che alcune Regioni avvertano l'esigenza di ulteriori forme di autonomia e potere decisionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cui sarebbe opportuno finalmente dare una risposta.

Sottolinea che l'autonomia comporta significative responsabilità delle scelte, che non possono più essere trasferite a un più alto livello decisionale, nazionale o sovranazionale, con un efficiente utilizzo delle risorse, verificabile in modo stringente dai cittadini.

A suo avviso, non sono fondate le preoccupazioni circa il rischio di una rottura dell'unità nazionale. Del resto, anche gli articoli 5 e 117 della Costituzione prevedono il pluralismo autonomistico e il decentramento amministrativo, all'interno della medesima cornice statale unitaria e indivisibile.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riconoscere che il Presidente ha garantito le condizioni per un confronto approfondito e il rispetto delle prerogative parlamentari, sottolinea che le pressioni del Governo per l'approvazione del provvedimento in sede referente hanno impedito di dare risposta a questioni importanti.

Innanzitutto, non è stato possibile chiarire il motivo per cui il disegno di legge n. 615 è stato dichiarato collegato alla legge di bilancio, considerato che il testo prevede l'invarianza degli oneri finanziari. Ciò ha comportato non solo la possibilità di proseguire l'esame anche durante la sessione di bilancio, ma anche la dichiarazione di inammissibilità, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di tutti gli emendamenti che prevedessero l'attuazione effettiva dei LEP. In tal modo, proposte molto significative, come gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.74 e 1.89, sono state sottratte alla discussione, in quanto, non essendo state respinte in Commissione, non potranno neanche essere ripresentate in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 5-*quinquies* del Regolamento. Rileva, tra l'altro, che - data la dichiarazione di invarianza degli oneri per il bilancio statale - sarà impossibile reperire le risorse per colmare le situazioni di arretratezze infrastrutturali.

In secondo luogo, ritiene che sarebbe stato più ragionevole far precedere o accompagnare l'esame del disegno di legge n. 615 da quello dei disegni di legge costituzionale per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, di cui è già stato avviato l'esame in Commissione, per determinare una cornice costituzionale sovraordinata rispetto alle intese tra Stato e Regioni. Questo avrebbe consentito, tra l'altro, di sottrarre per esempio le norme generali dell'istruzione dal novero delle materie delegabili alle Regioni.

Ricorda altresì che non è stata data risposta alle preoccupazioni di alcuni componenti del CLEP circa l'effettiva tutela dei diritti civili e sociali, per la mancata definizione delle risorse necessarie. Peraltro, il Comitato si è limitato a delineare la situazione a legislazione vigente, senza chiarire se questa sia sufficiente e se sia effettivamente attuata sul territorio nazionale. Sarebbe stato più opportuno, quindi, procedere all'audizione del ministro Giorgetti e dell'ex governatore della Banca d'Italia Visco, nonché attendere che il Comitato presieduto dal professor Cassese completasse il suo lavoro. La maggioranza, invece, ha preferito accelerare i lavori, forse per una sorta di "scambio" politico tra le due principali

forze politiche, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla primazia del Capo del Governo.

Passa quindi a illustrare le criticità del provvedimento dal punto di vista del merito.

Innanzitutto, nonostante la dichiarazione, all'articolo 1, dell'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse Regioni, garantendo equamente i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, negli articoli successivi si fa riferimento ai LEP solo con riguardo al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, confermando - a suo avviso - che si intende attribuire ulteriori forme di autonomia, senza prima aver garantito la definizione della soglia costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti sociali e civili. Al contrario, anche i principali costituzionalisti ascoltati in audizione hanno sostenuto la necessità di una inversione dell'ordine di applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Ritiene insufficiente, inoltre, la modifica con cui si è previsto che l'individuazione dei LEP avvenga mediante decreti legislativi, in quanto poi si prevede che l'aggiornamento in base alle risorse disponibili avvenga comunque tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisce che sarebbe stato più opportuno intervenire mediante legge costituzionale, in modo da sottrarre alla competenza regionale alcune materie, come l'istruzione, le reti di comunicazione, nonché la produzione e distribuzione di energia, che, a seguito della pandemia e della guerra, si è dimostrato opportuno restituire alla competenza statale.

Nonostante le modifiche intervenute in sede referente, poi, è confermata la marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che non potrà neanche emendare il contenuto delle intese.

Infine, critica la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, che consente la prosecuzione delle intese previgenti, alle quali quindi non potrà essere applicata la procedura per l'istruttoria di cui all'articolo 2 del testo.

In conclusione, a nome del Gruppo del PD, annuncia un voto contrario.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), nel ringraziare il Presidente e il Ministro per il dibattito molto approfondito, premette che l'orientamento della sua parte politica sarà espresso in sede di Assemblea, dal senatore Calenda.

A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata è condivisibile e non comporta rischi per la tenuta dell'unità del Paese e del bilancio statale. Del resto, la presenza di una gestione più centralistica non ha impedito il determinarsi di differenze così profonde da giustificare l'assegnazione di significative risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appunto finalizzate alla riduzione del divario tra Nord e Sud.

Sottolinea che il testo originario è stato profondamente modificato e migliorato in riferimento alla individuazione dei LEP, agli interventi perequativi, al coinvolgimento del Parlamento. È stato inoltre svolto per la prima volta l'importante lavoro di definizione del contenuto essenziale dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali, fermo restando che bisognerà ora procedere al finanziamento per l'attuazione di tali prestazioni e ciò comporterà una scelta politica circa le priorità. Tuttavia, a suo avviso, il riformismo deve accettare la sfida del cambiamento, con una progressiva e graduale attuazione delle novità. A suo parere, ciò sarà utile soprattutto per il Mezzogiorno, che attualmente sconta gravi ritardi e mancanze con riferimento ai LEP, per garantire una maggiore trasparenza, il miglioramento dei servizi e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Resta poi impregiudicata la necessità di modificare il Titolo V della Costituzione, in particolare con riferimento all'elenco delle materie che dovrebbero essere restituite alla competenza esclusiva statale, e quindi esprime sorpresa per la mancata indicazione di tale obiettivo nel programma del Governo.

Ritiene che l'autonomia differenziata sia perfezionabile, ma che non si possa più tornare indietro.

Considerato che anche alcune Regioni guidate dal centrosinistra hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, sottolinea la necessità di dare risposta a tali istanze, pur in un quadro di cooperazione tra le Regioni per finanziare i LEP, senza sottrarre risorse al Mezzogiorno. Auspica, pertanto, che la riforma sia sottratta a una contrapposizione ideologica e che la sua implementazione sia monitorata in modo puntuale al fine di apportare i miglioramenti necessari.

In conclusione, annuncia il voto di astensione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea che la votazione di oggi rappresenta un momento storico, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che aveva lasciato incompiuto l'assetto istituzionale del Paese dal punto di vista delle autonomie. Del resto, la Lega non ha mai nascosto la volontà di attuare questo progetto e anche le Regioni del Nord-Est da tempo facevano pressioni per l'applicazione dell'autonomia differenziata.

Pur riconoscendo che il testo è stato ampiamente modificato, e ringraziando per questo motivo il Ministro per la capacità di ascolto delle criticità evidenziate, esprime le proprie riserve sul disegno di legge in esame, non per un pregiudizio ideologico, ma per la radicata convinzione che l'autonomia non consenta di risolvere i problemi. Da siciliana, infatti, è in grado di rappresentare un quadro specularmente opposto a quello illustrato dal senatore Durnwalder: non può essere un caso, infatti, che - tra le Regioni a statuto speciale - solo le due isole del Sud non abbiano tratto vantaggi dalla specialità che è stata loro riconosciuta. La spiegazione non può essere data solo con un giudizio negativo sulla capacità degli amministratori locali, pur riconoscendo che nella Regione siciliana le forme di autonomia sono state utilizzate anche per favorire una politica assistenziale, per di più senza un effettivo controllo sulla capacità di spesa, in modo da conservare il potere e mantenere lo *status quo*.

In ogni caso, mentre il Nord continua a crescere, lo sviluppo economico delle Regioni dell'Italia centrale e meridionale si è fermato e non è chiaro come possa ripartire attraverso il regionalismo differenziato. Esprime quindi timore che il progetto del Governo non riesca a neutralizzare le disparità territoriali, soprattutto avendo previsto l'invarianza degli oneri a carico del bilancio statale.

Concorda con le considerazioni del senatore Giorgis circa l'ordine di attuazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione. Rileva inoltre che, se si intende superare le disparità e gli svantaggi causati dalla insularità, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione, attraverso la riprogrammazione delle risorse generali, si determinerà una nuova gestione centralista da parte dello Stato, che continuerà così a razionalizzare le risorse e a redistribuirle, in contraddizione con il regionalismo differenziato. Ritiene poi che il disegno di legge in esame non abbia approfondito l'incidenza della riforma sulle Regioni a statuto speciale: non si comprende, infatti, se saranno parificate a quelle a statuto ordinario, in conseguenza dell'attribuzione anche ad esse di forme di autonomia. Ricorda tuttavia che la specialità attribuita finora a cinque Regioni non riguarda solo la capacità di trattenere sul loro territorio una parte dei tributi erariali, ma discende da motivazioni storiche e politiche.

Dopo aver invitato a una maggiore cautela, per evitare di stimolare la conflittualità tra le Regioni, al fine di ottenere più risorse e poteri decisionali, sottolinea che sarebbe semplicistico pensare di risolvere i problemi territoriali con l'autonomia differenziata. Basti pensare alla legge urbanistica siciliana che viene costantemente impugnata da parte del Governo.

Conclude, annunciando a nome del Gruppo un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento di coordinamento formale Coord.1 (pubblicato in allegato).

L'emendamento Coord.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i componenti della Commissione e il ministro Calderoli per il lavoro svolto, che ha consentito di consegnare all'Assemblea un testo sicuramente migliorato rispetto a quello originario. Di questo va riconosciuto il merito sia alle opposizioni sia alla maggioranza che, anche nel confronto a volte aspro, hanno saputo confrontarsi sulle questioni sostanziali, senza atteggiamenti pregiudizialmente contrari. Ritiene che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, per esempio all'articolo 10, con riferimento alle intese previgenti; tuttavia, la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo è stata considerata insufficiente dai proponenti.

Respinge quindi con fermezza le insinuazioni su un presunto scambio o baratto politico tra autonomia differenziata e premierato, in quanto si tratta semplicemente di due punti importanti del programma di Governo, che la maggioranza è impegnata ad attuare, in linea con l'impegno assunto nei confronti degli elettori.

Pertanto, sebbene sarebbe stato preferibile avere più tempo per ulteriori approfondimenti, per esempio con le audizioni ricordate dal senatore Giorgis, non si può non riconoscere che il dibattito è stato molto

approfondito e che il confronto, a un certo punto, deve comunque giungere a una conclusione. La Commissione conferisce quindi ai relatori Della Porta e Tosato il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 615, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 62 e n. 273 e della petizione n. 180.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), evidenziando il carattere complessivamente eterogeneo delle disposizioni in esame, dichiara un voto contrario.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 937**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti: misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, artt. da 1 a 3); misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, art. 4); misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, artt. da 5 a 7);

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge richiama le finalità di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, in materia di finanza pubblica, nonché di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **615**



## **COORD. 1**

### **I Relatori**

*All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: «nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica» con le seguenti: «nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica».*

*Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine.*

*All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: «Determinazione dei LEP» premettere le seguenti: «Delega al Governo per la» e dopo le parole: «Determinazione dei LEP ai fini» inserire le seguenti: «dell'attuazione».*

*All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: «interessati» con la seguente: «competenti».*

*All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 7-bis 1.» con le seguenti: «All'articolo 7-bis, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3.».*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

151ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*indi del Vice Presidente*

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.



Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.](#)".

[Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.](#)

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli:

l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato. Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è

composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

**(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite. Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( n. 86 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,**

**(Tab.1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026  
(*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tab.2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL.

Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa.

Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta

all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale. Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperate le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente [LOTITO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è



richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliera). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

### **1.0.6 (testo 3)**

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 1-bis**

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti

Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

### 5.0.23 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Articolo 5-*bis*.

*(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

### 6.2 (testo 2)

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### "Art. 6

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

### **6.3 (testo 2)**

[Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **"Art. 6**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **Art. 8**



### **8.0.9 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

### **9.72 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

### **9.0.42 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 9-bis

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

### **9.0.56 (testo 2 [RC])**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente

comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il

pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza

del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle

amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente

decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è



istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggino di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul

welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la

garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono

destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

- a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
- b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
- c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni



di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme

vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **9.0.73 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### *«Art. 9-bis*

*(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### Art. 11

### **11.0.10 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### **"Articolo 11-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)*

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
  - b. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti.».

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
  - b. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo."
4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
  - b) alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accREDITAMENTO ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.
6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

**13.0.42 (testo 3)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."

**13.0.52 (testo 3)**

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

*(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)*

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.



## **1.4.2.3. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 97 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023  
97ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MELCHIORRE (Fdl), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Maffoni illustra il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1, al comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione, nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per tale tipologia di *bonus*. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8. Il comma 2 dispone che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA. Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria. L'articolo 1-*bis* integra la disciplina inerente il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai Comuni, per le finalità di pianificazione energetica a

livello locale, di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base del Sistema informativo integrato, gestito dallo stesso Acquirente Unico. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della Social Card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01). L'articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. L'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Infine, l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Detta norma prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere. In base all'articolo 6, in particolare, l'articolo 56, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S), che considera del tutto insufficiente il provvedimento, in quanto, in materia di energia, non prevede la proroga del regime di maggior tutela - che pure era stata annunciata più volte dal Governo -, lasciando così milioni di utenti in balia di un mercato ancora non del tutto trasparente, con il rischio assai concreto di aumento dei costi delle bollette. Sullo stesso tema segnala peraltro che il Governo non ha ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'avvio delle comunità energetiche, che potrebbero rappresentare una risorsa per contrastare la povertà energetica. Relativamente invece all'aumento del potere d'acquisto, a fronte di stipendi più bassi rispetto a quelli di trent'anni fa invita il Governo a introdurre il salario minimo, a rinnovare i contratti già scaduti e a tagliare le accise sui carburanti. Infine, quanto alla tutela del

risparmio, segnala l'assenza di misure contro le rendite e le speculazioni.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Caorle) e 500 (Disposizioni in materia di demanio marittimo al Comune di Praia a Mare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **1.4.2.4. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi preliminarmente sull'articolo 1, comma 5, che proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Riferisce poi sull'articolo 2, finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, il comma 1 prevede alcune novelle ai commi da 450 a 451-bis della legge di bilancio 2023 che hanno disposto i requisiti per l'individuazione dei beneficiari della *social card*, mentre il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabiliti: l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Rileva inoltre che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,

dell'ambiente e dell'energia 2022». Si prevede fra l'altro che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo.

Passa indi ad esaminare l'articolo 5, che consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore - tranne che per alcuni effetti fiscali - anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame interviene infine sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 - prosegue il relatore - reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

In conclusione, evidenzia che l'articolo 7, comma 2, esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dà la parola al relatore Rosso per la formulazione del parere.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo, che riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

Per quanto di competenza, fa presente che le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività che perseguono, fra l'altro, le seguenti finalità: attivare percorsi



stabili di orientamento *post*-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline; promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

**(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), sottolineando che in base al disegno di legge in titolo la collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», di seguito «Piano Mattei».

Fa presente che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Per quanto di competenza, segnala che il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai settori della promozione delle esportazioni e degli investimenti, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, dell'approvvigionamento e dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, del sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, nonché della promozione del turismo. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, differenziate a seconda dei settori di azione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Evidenzia inoltre che l'articolato istituisce la cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, nonché dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società SIMEST S.p.A. Della cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'istituzione, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. In ultima analisi, osserva che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, sottolineando comunque che l'esame

proseguirà nelle sedute della settimana prossima.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) ( [COM\(2023\) 414 definitivo](#) )**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) ( [COM\(2023\) 415 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere favorevole sugli impegni previsti nello schema di risoluzione.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), premettendo che il suo Gruppo non ha preclusioni sugli atti in titolo, chiede chiarimenti sulla previsione, contenuta nel primo impegno, in base alla quale devono essere ridotti i requisiti obbligatori.

Il sottosegretario LA PIETRA fa notare che l'obiettivo delle richieste di modifica risiede nella esigenza di semplificazione, mantenendo la qualità dei prodotti.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione della relatrice.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ( [COM\(2023\) 411 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), premettendo che la proposta di regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT), per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, consistenti o prodotti da tali piante, nonché per l'immissione sul mercato di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, da esse derivati.

Dopo aver ricordato che le NGT offrono opportunità nuove per intervenire sul materiale genetico di uno stesso organismo, o di organismi appartenenti alla stessa specie, al fine di accelerare lo sviluppo di varietà vegetali con caratteristiche specifiche e più performanti rispetto alle mutate condizioni ambientali derivanti dal cambiamento climatico in atto, osserva che la proposta si applica alle piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi), ai prodotti contenenti tali piante o da esse costituiti, così come agli alimenti e ai mangimi contenenti tali piante o costituiti od ottenuti a partire dalle stesse.

Ripercorre indi la genesi della proposta di regolamento, a partire dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione fino allo studio alla Commissione europea, redatto ad aprile 2021. Dallo studio è emerso che la normativa europea sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è al contempo sproporzionata o inadeguata e non favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi. Segnala quindi che la proposta di regolamento individua due diverse procedure ai fini dell'emissione deliberata nell'ambiente



di piante ottenute da NGT e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, sulla base delle due diverse categorie a cui appartengono tali piante. In dettaglio, per le "piante NGT di categoria 1" (ottenute nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I della proposta di regolamento) è prevista una procedura cosiddetta "di verifica"; tali piante sono di fatto trattate in modo analogo alle piante convenzionali e non richiedono l'autorizzazione, la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura come gli OGM convenzionali. Per le piante cosiddette "NGT di categoria 2", che non rientrano nella categoria NGT 1, è richiesta una procedura di autorizzazione e di valutazione del rischio e sarebbero introdotte misure destinate ad incentivare i prodotti vegetali che potrebbero contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile.

Riferisce comunque che, secondo la proposta di regolamento, il ricorso a nuove tecniche genomiche è incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori.

Passando all'articolato, la proposta di regolamento è suddivisa in 34 articoli e 3 allegati. Il capo I (articoli da 1 a 4) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e il principio della *lex specialis* rispetto alla legislazione in materia di OGM. Il capo II (articoli da 5 a 11) prevede una procedura di verifica e criteri per verificare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali, sulla base dei criteri di cui all'allegato I (piante NGT di categoria 1). Le piante NGT di categoria 1 sono esentate dalle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM e sono soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali ma, come si è detto, rimangono vietate nella produzione biologica (articolo 5).

In caso di verifica preliminare alle prove sul campo, il rispetto dei criteri è controllato dallo Stato membro che riceve la richiesta di verifica, come avviene attualmente per le prove sul campo soggette alla procedura di notifica di cui alla parte B della direttiva 2001/18/CE. Tuttavia, nel caso delle piante NGT, la verifica della conformità ai criteri di cui all'allegato I da parte dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta assumerà la forma di una decisione, valida per l'intera Unione e che riguarderà la successiva immissione in commercio della pianta NGT, di prodotti contenenti tale pianta o da essa costituiti, nonché di alimenti e mangimi contenenti tale pianta, da essa costituiti od ottenuti a partire dalla stessa (articolo 6). Se nell'Unione non sono state effettuate prove sul campo, anche nel caso di alimenti o mangimi importati, la richiesta di verifica sarà presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornirà un parere scientifico sulla conformità ai criteri e la decisione sarà presa dalla Commissione (articolo 7).

La trasparenza sulle piante NGT di categoria 1 è garantita dall'istituzione di una banca dati pubblica, dall'etichettatura delle sementi (articoli 9 e 10) e dall'inclusione nei cataloghi previsti dalla legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale/forestale di una menzione indicante che la varietà è una pianta NGT di categoria 1.

Il capo III (articoli da 12 a 25) si applica alle piante NGT che non soddisfano i criteri per ritenere che possano essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali e, pertanto, non rientrano nella procedura di cui al capo II (piante NGT di categoria 2). In tal caso si applicano le procedure della legislazione in materia di OGM con alcuni adeguamenti, che consistono: in una valutazione del rischio basata sull'allegato II del presente regolamento; nelle modalità per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo che individui, identifichi e quantifichi; nella possibilità di adattare al profilo di rischio gli obblighi in materia di monitoraggio e nella necessità di un rinnovo periodico.

Gli incentivi normativi (sezione 4, articolo 22) si applicano alle piante NGT di categoria 2 contenenti i tratti elencati nella parte 1 dell'allegato III. Si tratta di tratti che potrebbero contribuire alle prestazioni complessive delle varietà sotto il profilo della sostenibilità e a condizione che non contengano i tratti di cui all'allegato III, parte 2 (resistenza agli erbicidi).

Le piante e i prodotti NGT di categoria 2 restano soggetti alle prescrizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di OGM, con la possibilità di aggiungere una dichiarazione fattuale sulla finalità prevista della modificazione genetica (sezione 4, articolo 23).

La possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio ai sensi della direttiva 2001/18/CE non si applicherà a tali piante NGT. Gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure di coesistenza per evitare la presenza involontaria di tali piante NGT nelle colture biologiche e convenzionali (sezione 4, articolo 24).

Il capo IV (articoli da 26 a 34) contiene disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione (articoli da 16 a 28), agli orientamenti (articolo 29), al monitoraggio, alle relazioni e alla valutazione (articolo 30), nonché riferimenti ad altri atti legislativi dell'Unione (articolo 31), il riesame amministrativo (32) e le modificazioni di altri atti legislativi (articolo 33).

Segnala poi che, in base alla relazione trasmessa dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 212, sussistono alcuni elementi di criticità in corso di valutazione nelle sedi negoziali. In primo luogo, la Commissione propone di estendere la definizione di pianta NGT di categoria 1 anche alla relativa progenie, mentre il Governo reputa necessari ulteriori approfondimenti e chiarimenti per meglio identificare la portata di tale proposta normativa.

Quanto al percorso autorizzativo per le piante NGT di categoria 2, la Commissione propone un percorso molto simile a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2001/18 per gli OGM. Le piante ottenute da mutagenesi mirata e cisgenesi, o una combinazione di queste, come è noto, non possono essere distinte da piante ottenute con metodi di selezione tradizionali; ciò comporta che, mentre a livello europeo la produzione di dette piante sarà fortemente regolamentata, nessun controllo potrà essere applicato alle importazioni da Paesi terzi, che saranno liberamente importate se non dichiarate esplicitamente.

In ultima analisi, come già illustrato in precedenza, la proposta normativa stabilisce che tutte le piante NGT, senza distinzione di categoria, siano escluse dalle produzioni biologiche. Secondo il Governo, tale prescrizione risulterebbe, in linea di principio, almeno per le piante NGT di categoria 1, in contrasto con il regolamento stesso, trattandosi di piante equivalenti alle piante convenzionali. Inoltre le misure per evitare inquinamenti saranno a carico dei produttori biologici e di qualità. Ciò, unito alla mancanza di metodi analitici per determinare la presenza di eventi NGT, potrebbe rappresentare un limite alla possibile applicazione del nuovo regolamento. Inoltre, l'eventuale importazione da Paesi terzi di piante ottenute con queste tecniche, non espressamente dichiarata, non può essere sottoposta a controlli.

Propone infine di aprire la discussione generale e di rinviare alla settimana prossima il seguito dell'esame, in modo da consentire il necessario approfondimento su un tema che giudica di assoluto rilievo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 299 (Monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud») sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 851 (Oblio oncologico).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 414 DEFINITIVO E N. COM(2023) 415 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 5)**

La 9ª Commissione,  
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti

(UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM (2023) 414 definitivo);

esaminata altresì la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM (2023) 415 definitivo);

considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo):

- mira ad assicurare la disponibilità, per tutti gli utilizzatori in tutto il territorio unionale, di un materiale riproduttivo vegetale di qualità elevata e diversificato, adeguato alle mutevoli condizioni climatiche e in grado di contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

- riguarda alcune specie di colture agricole, ortaggi, piante da frutto e viti aventi rilevanza per la sicurezza alimentare ed importanza socioeconomica per l'Unione;

- mantiene i due pilastri principali delineati dalla legislazione vigente, ossia l'obbligo di registrazione delle varietà e la loro certificazione;

considerato altresì che la proposta di regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo):

- ha lo scopo di garantire parità di condizioni agli operatori in tutta l'Unione, sostenere l'innovazione e la competitività del settore del materiale forestale di moltiplicazione e contribuire alle sfide legate alla sostenibilità, alla biodiversità e al clima;

- si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali, utilizzato per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto;

- prevede l'istituzione del registro nazionale dei materiali di base per le specie e gli ibridi ammessi sul suo territorio ed un elenco nazionale che dovrebbe costituire la sintesi del registro;

- introduce apposite norme volte a disciplinare i requisiti per la manipolazione e digitalizzazione del materiale;

valutato che non si ravvisano profili critici in merito alla proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo);

con riferimento alla proposta di regolamento relativo alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo), impegna il Governo ad intervenire nelle competenti sedi unionali al fine di:

1. perseguire l'obiettivo della semplificazione, riducendo i requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione, pur garantendo al consumatore materiali di qualità e sani sotto il profilo degli organismi nocivi;

2. integrare, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento di cui all'Allegato I con indicazione delle specie da introdurre, attualmente disciplinate dalla norma nazionale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e da alcune norme regionali riferite a specie ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei;

3. modificare la denominazione del "Piano di emergenza" di cui all'articolo 9 in "Piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione", al fine di incentivare un approccio basato su una programmazione e pianificazione di lungo periodo, anziché sulla emergenza, alla luce della frequenza e della gravità con cui si manifestano eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e altre catastrofi in alcun modo prevedibili.

## **1.4.2.5. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023**  
**134ª Seduta**  
*Presidenza della Vice Presidente*  
**CANTU'**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore **SILVESTRO** (FI-BP-PPE) segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 131, che interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica. Il comma 8 dello stesso articolo istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*. Il successivo comma 4 dispone, invece, l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cosiddetto fondo *bonus* trasporti.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 7 stabiliscono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare, fra i quali quelli di titolarità del Ministero della salute, di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI).

La presidente **CANTU'** fa presente l'urgenza del parere sul provvedimento, già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il relatore **SILVESTRO** (FI-BP-PPE) presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La senatrice **ZAMPA** (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, osservando che il decreto-legge in esame non reca disposizioni realmente utili a porre rimedio alle concrete situazioni di difficoltà.

La senatrice **PIRRO** (M5S) pone in evidenza le perplessità che il provvedimento suscita, in quanto inadeguato ai bisogni delle componenti più deboli della popolazione. Preannuncia pertanto il voto

contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonizione del questore e interviene sulla definizione di violenza domestica. La disposizione estende inoltre l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente previsioni relative alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi anche in fase cautelare.

Il successivo articolo 5 è volto a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede specifiche iniziative formative.

L'articolo 11 modifica l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, anche fuori dai casi flagranza e per determinati motivi, disponga l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della persona indiziata di determinate fattispecie delittuose, mentre l'articolo 15 detta disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che in caso di condanna per delitti di violenza domestica o di genere la concessione di tale beneficio è subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero. L'articolo 16 reca modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di crimini intenzionali violenti e l'articolo 17 disciplina la possibilità di corrispondere una provvisoria in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima.

In base all'articolo 18, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare i corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, provvedendo altresì all'adozione di apposite linee guida.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica il disegno di legge in esame caratterizzato da un'impostazione parziale, in quanto incentrata solo sugli aspetti repressivi delle condotte di reato. Il fenomeno che giustifica l'urgenza del provvedimento non consta infatti di comportamenti di valenza meramente individuale, ma ha piuttosto una rilevanza di tipo culturale. Pertanto, è fondamentale che il Governo e il legislatore dedichino la massima attenzione all'educazione al rispetto, da attuare per mezzo di programmi scolastici, mirati ai vari livelli della popolazione scolastica, a partire dagli allievi in età infantile.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) condivide le osservazioni della senatrice Camusso, rilevando l'insufficienza dell'approccio esclusivamente punitivo, mentre è fondamentale il ruolo dell'istruzione, con riferimento innanzitutto ai programmi per gli allievi più giovani. Al riguardo, appare necessario un approccio volto a fornire i mezzi culturali necessari ad un confronto sereno con i percorsi di affermazione umana e sociale delle donne.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ricorda l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, il quale richiama la necessità di idonei programmi educativi ai fini della prevenzione della violenza sulle donne. Rileva inoltre che è da privilegiare un approccio strutturale alla materia, che non può essere affrontata esclusivamente con misure di natura emergenziale. Risulta inoltre opportuno estendere la possibilità di fruizione del patrocinio gratuito senza limiti di reddito per i casi di denuncia conseguente a violazione del divieto di avvicinamento.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) osserva la sussistenza di una reale situazione di allarme in base alla frequenza dei casi di femminicidio. In proposito, sottolinea la necessità di un impegno comune finalizzato alla prevenzione del fenomeno, con particolare riguardo alla formazione degli operatori. Il potenziamento delle strutture e la formazione del relativo personale postulano uno sforzo mirato al reperimento di risorse adeguate. Analogo impegno deve essere riservato ad agevolare le possibilità di alloggio e impiego delle donne vittime di violenza. Le istituzioni devono pertanto attivarsi con sollecitudine rispetto a tali finalità, a partire dalla fase di esame della manovra di bilancio.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ricorda l'attivazione di progetti mirati alla prevenzione della violenza in diverse scuole del Veneto, attuati anche con l'intervento di psicologi. Tali iniziative non devono tuttavia rimanere limitate a specifiche esperienze locali, mentre è compito del Governo approntare linee di intervento educativo di carattere strutturale.

La presidente [CANTU'](#) ricorda le esperienze integrate attuate anche in Lombardia. Esprime quindi apprezzamento nei riguardi della sensibilità alla questione emersa nel dibattito. Alla base della richiamata emergenza è in particolare una crisi valoriale che pone l'esigenza di un patto fra i diversi attori sociali e istituzionali, tenendo ben presente la priorità da accordare al momento della prevenzione della violenza.

Richiama quindi la necessaria sollecitudine nell'esame del provvedimento in titolo, in base al calendario dei lavori e alla trasversalità del consenso già manifestatasi nel corso dell'esame parlamentare.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) accoglie favorevolmente i richiami alla necessità di un intervento organico sui temi della prevenzione, della formazione, nonché della riabilitazione. Specifica quindi che il disegno di legge in esame reca modifiche mirate alla disciplina relativa al contrasto alla violenza di genere e domestica ed esprime al riguardo l'orientamento favorevole del proprio Gruppo.

Intervenendo in replica, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza cruciale dell'educazione all'affettività e al rispetto sottolineata nel corso della discussione generale. Rileva poi che il disegno di legge in esame non trascura la questione della formazione degli operatori che interagiscono con le donne vittime di violenza. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

***(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", fissata nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

Ai sensi del successivo comma 2, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta una riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

In base al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative specifiche in occasione della Settimana nazionale, mentre il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività considerate nell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'articolo 2, che specifica le finalità della Settimana nazionale, sono individuate le iniziative da realizzare in tale ambito.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) riconosce il bisogno di interventi finalizzati a elevare il livello di preparazione delle giovani generazioni nelle materie scientifiche. Un approccio corretto alla questione non deve comunque trascurare l'opportunità di una proficua integrazione con le discipline umanistiche, nella consapevolezza degli effetti favorevoli sul progresso scientifico derivanti dalla diffusione di una solida cultura filosofica.



La senatrice [PIRRO](#) (M5S) rammenta lo squilibrio negli studi scientifici a livello universitario consistente nella bassa percentuale di studentesse, con l'eccezione di determinati corsi. Ricorda quindi i tassi di occupabilità favorevoli dei laureati nelle discipline STEM, i cui studi è quindi opportuno incoraggiare. Si esprime quindi favorevolmente rispetto ai contenuti del disegno di legge in titolo. La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) osserva che il numero di iscritti nelle facoltà scientifiche è complessivamente insoddisfacente e che, oltre al ricordato squilibrio di genere, sussiste uno squilibrio di ordine geografico. Il complesso di tali fenomeni è poi aggravato dall'alto tasso di emigrazione dei laureati.

Fa quindi presente l'orientamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, nell'auspicio di ulteriori iniziative da parte del Governo.

La presidente [CANTU'](#), apprezzato l'andamento del dibattito, caratterizzato da un atteggiamento costruttivo, dà la parola al relatore [RUSSO](#) (FdI), il quale presenta una proposta di parere favorevole. Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine approvata all'unanimità.

***[936](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca una cornice normativa per l'adozione e l'attuazione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», concernente la collaborazione dell'Italia con gli Stati africani.

Il Piano Mattei, secondo l'articolo 1, individua gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell'attuazione del Piano Mattei da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e il successivo monitoraggio.

L'articolo 4 istituisce una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputata al supporto delle attività della Cabina di regia. Per i relativi incarichi dirigenziali, il comma 6 prevede l'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 5 prevede una relazione annuale al Parlamento, mentre l'articolo 6 disciplina gli aspetti finanziari.

La presidente [CANTU'](#) ritiene che il dibattito potrà avere utilmente luogo nella seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



## **1.4.2.6. Comitato per la legislazione**

## 1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MATERA](#) (Fdi) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MAFFONI](#) (Fdi) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.

[PARERE APPROVATO](#)

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 906

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

tra le finalità del disegno di legge figurano l'attivazione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e la previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche mira altresì ad incoraggiare una maggiore partecipazione femminile ai percorsi formativi nell'ambito delle discipline STEM con un impatto positivo in termini di azioni in favore delle donne e per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito ve ne sono alcuni che, riferendosi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, promuovono anche le discipline STEM in ambito scolastico;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a prevedere opportune modalità di verifica e monitoraggio dell'impatto delle iniziative connesse alla istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nel contesto del sistema nazionale della formazione, anche al fine di favorire il più completo impiego delle professionalità competenti nelle discipline STEM nell'ambito delle imprese e delle istituzioni nazionali e una maggiore partecipazione femminile ai relativi percorsi professionali.

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 923

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su standard qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti - anche attraverso un sistema di consultazione on line, strutturata e per target - con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 926

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge in esame non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla documentazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd.: "Superbonus"), prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera a), n. 2), sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in relazione alla possibilità che, per effetto del periodo di tempo relativamente lungo preso in considerazione, pari a dieci anni, siano oggetto di tassazione plusvalenze determinate da fattori diversi, non correlati all'esecuzione dei predetti interventi;

con riferimento all'articolo 24, che introduce misure in materia di rischi catastrofali, è opportuno precisare le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 2, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, volto a escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

nel disegno di legge si rilevano, nel complesso, formulazioni talvolta ellittiche o colloquiali; riscritture integrali o parziali di disposizioni vigenti con formulazioni incomplete o imprecise, anche in relazione a novelle legislative; riferimenti normativi errati o rinvii troppo ampi a disposizioni vigenti; indicazioni non del tutto puntuali dei termini di decorrenze, abrogazioni e cessazioni dell'efficacia di norme. In particolare,

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

all'articolo 14, comma 1, le lettere b), capoverso 2, alinea, c), capoverso 1, e d), capoverso 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016 rinviano al «decreto di cui all'articolo 21» della legge medesima; tuttavia, l'articolo 21 prevede diversi decreti ministeriali. Al fine di individuare il decreto che «determina le aliquote del credito di imposta», appare, dunque, necessario introdurre il riferimento al comma 5 dell'articolo richiamato;

l'articolo 15, comma 2, contiene una novella legislativa; al comma 3 la spesa è autorizzata con riferimento diretto al comma 2 del medesimo articolo e non alla disposizione novellata o quanto meno al suo contenuto;

all'articolo 20, comma 3, lettera a), si prevede di stabilire un coefficiente di maggiorazione «con apposito decreto dirigenziale» senza specificare di quale istituzione, verosimilmente dell'Agenzia delle Entrate. Appare, pertanto, necessario integrare il testo;

all'articolo 23, per l'applicazione dei commi 1, 2, 7 e 8, recanti novelle, i commi 1, 3 e 9 stabiliscono decorrenze specifiche con una formulazione che, in particolare per i commi 3 e 9, risulta ambigua nella misura in cui ad applicarsi dal 1° aprile ovvero dal 1° luglio 2024 sono gli interventi di novellazione, i quali dovrebbero invece entrare in vigore con la legge di bilancio, con efficacia differita a decorrere dalle date previste;

all'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, è citato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd.: "decreto *black list*"), con la specificazione delle successive

modificazioni. Tale specificazione non è necessaria poiché i riferimenti si intendono sempre agli atti nel testo vigente;

l'articolo 23, comma 11, prevede che l'entrata in vigore di disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio sia definita con atto amministrativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, l'entrata in vigore di testi legislativi non può essere determinata da un atto di rango amministrativo, il quale può definire soltanto la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni;

l'articolo 25, comma 10, stabilisce che entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio del Fondo di garanzia assicurativa dei rami vita siano versati i contributi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 274-*quinquies* del codice delle assicurazioni private, introdotto dal comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge di bilancio. Tuttavia, il citato comma 4 prevede sì il versamento di contributi, ma solo in situazioni specifiche di insufficienza della dotazione finanziaria del Fondo, quindi solo una volta che questo sarà a regime e non nella fase istitutiva del Fondo medesimo. Al tempo stesso, non è fatta menzione dei contributi previsti dal comma 2 del citato articolo 274-*quinquies*, che costituiscono invece parte integrante e prevalente della dotazione del Fondo. Il riferimento dovrebbe quindi essere rivolto ai commi 2 e 3, anziché 3 e 4;

all'articolo 28, il comma 1 si riferisce alle «amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e il comma 2 alle «amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si rilevano, al riguardo, un richiamo eccessivamente ampio all'intero decreto legislativo e la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni; occorre, dunque, introdurre nella prima espressione il riferimento all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto e sopprimere nella seconda espressione il riferimento normativo, sostituendo la parola «statali» con «dello Stato»;

l'articolo 31, comma 3, definisce i requisiti necessari per il godimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); nello specifico, la lettera *d*) stabilisce il reddito massimo che deve essere stato percepito nell'anno precedente, prevedendo che questo sia «annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda». Il riferimento alla presentazione della domanda è incongruente con la disposizione, in particolare con il fatto che la rivalutazione debba essere effettuata «annualmente», e appare opportuno sopprimerlo;

all'articolo 59, comma 2, si prevede che le iniziative di investimento siano identificate dal codice unico di progetto «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3», che tuttavia dedica al codice il solo articolo 11, su un totale di 54 articoli. Il riferimento risulta peraltro non necessario, giacché il codice unico di progetto è normalmente citato negli atti normativi, come in altri articoli del disegno di legge di bilancio, senza citare la legge n. 3 del 2013; è, pertanto, preferibile sopprimerlo;

all'articolo 61, comma 1, il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 è indicato «come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96», che in realtà introduce, e non modifica, il citato comma 5-*bis*. La citazione dell'atto modificativo, oltre a non essere in alcun modo necessaria, risulta almeno parzialmente fuorviante e appare opportuno sopprimerla;

l'articolo 62, comma 1, lettera a) modifica, con novella, la denominazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016; tale intervento rende necessaria l'analoga modifica della rubrica del medesimo articolo 1;

l'articolo 62, comma 8, dispone l'abrogazione di norme «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025», cioè da una data non univocamente identificabile. Poiché non è possibile un'abrogazione con entrata in vigore indeterminata, si propone di fare riferimento alla cessazione dell'efficacia delle medesime norme;

l'articolo 64, comma 5, lettera *b*), inserisce, con novella, le parole: «Ministro della cultura» nel comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2,

comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 220 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2021, il Ministro della cultura è indicato nella suddetta legge n. 220 del 2016 come «il Ministro»; l'articolo 66, comma 2, attribuisce un contributo all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) «da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario del SSN». Tale formulazione risulta imprecisa poiché l'espressione «tra l'altro» fa pensare alla necessità di definire finalità ulteriori alle quali destinare il contributo;

l'articolo 69, comma 2, fa riferimento a un decreto del Ministro della difesa, citando anche i Ministri concertanti, in contrasto con l'articolo 12, lettera *g*), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Inoltre, la data con la quale si identifica questo tipo di atti non è quella di sottoscrizione, bensì quella di emanazione o, nel caso, di pubblicazione, ma non quella di sottoscrizione; trattandosi di un atto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è preferibile richiamare la disposizione di riferimento;

l'articolo 72, comma 2, prevede, con novella, lo spostamento dell'efficacia di una disposizione dall'anno 2020 all'anno 2026, configurandosi, apparentemente, come una semplice proroga. Tuttavia la disposizione è già stata prorogata, indirettamente, fino all'anno 2025 dal comma 771 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Poiché al comma 771 gli oneri della proroga recano un'apposita copertura finanziaria, diversa dalla disposizione originaria, che invece la novella a quest'ultima vuole estendere all'anno 2026, è necessario integrare la disposizione novellante con una previsione che stabilisca la permanenza dell'efficacia della proroga già disposta fino al 2025;

l'articolo 73, comma 8, autorizza una spesa annua «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» mentre una corretta formulazione richiederebbe l'indicazione degli anni dal 2024 al 2048;

l'articolo 77 applica alle regioni una disciplina in materia di ripiano del disavanzo che era stata prevista per i comuni sede di città metropolitana dall'articolo 1, commi 567 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, ma non è stata sempre adeguata la formulazione delle disposizioni: mentre la lettera *a*) del comma 4, il terzo periodo del comma 6 e i commi 7 e 8 fanno correttamente riferimento alla regione e ad atti regionali, nella lettera *g*) del comma 4 e nei periodi primo e secondo del comma 6 sono rimasti generici riferimenti all'«ente» o agli «enti»;

l'articolo 83, comma 1, stanziava, con novella, un importo «per gli anni dal 2025 al 2028». Tale formulazione implica che la somma debba essere distribuita sui quattro anni indicati, mentre la relazione tecnica specifica che la somma è stanziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, come peraltro si desume anche dal contesto e dall'entità della somma rispetto a quelle stanziata per gli anni successivi;

l'articolo 88, comma 16, dispone l'abrogazione di norme con decorrenza indefinita: «a decorrere dal 2025»; al riguardo, appare plausibile la data del 1° gennaio;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 10, il comma 5 dispone che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri destinati ai rinnovi contrattuali e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale comprendano «i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale» secondo indicazioni che devono essere individuate «nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1» del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quanto alla prima espressione citata, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti prevedono «indennità di specificità» medico-veterinaria, infermieristica (questa prevista anche dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020) e una più generica specificità medica; il riferimento all'altro personale risulta tuttavia generico, sia perché non è chiaro se si intendano individuare ulteriori specificità, sia perché è numeroso il personale non sanitario al quale è riconosciuta una propria specificità, indipendentemente dalla conseguenza che ciò si traduca o meno in un'apposita indennità (Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, personale di protezione civile). Quanto alla seconda espressione citata, il comma 1 dell'articolo 47 prevede in effetti l'emanazione di indirizzi, ma non uno specifico atto, indicato invece nei successivi commi dello stesso

articolo; appare, quindi, preferibile un rinvio coerente con il contenuto della disposizione richiamata; all'articolo 44, comma 6, l'espressione: «farmaci SSN» è eccessivamente concisa e può essere più correttamente adeguata ad altre;

all'articolo 49, comma 1, lettera *b*), sono citati l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 e la relativa legge di ratifica n. 364 del 2000 con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione, oltre ad essere ambigua, poiché non è chiaro se vada riferita alla legge o all'Accordo, è anche insufficiente a chiarire a quale testo dell'allegato II all'Accordo si debba fare riferimento. In tal caso, è necessario, contrariamente a ciò che vale di norma per i testi legislativi, citare integralmente e per esteso l'atto modificativo dell'allegato II all'Accordo tra l'UE e la Svizzera;

all'articolo 54, comma 1, l'espressione «contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo» non è corretta; il citato articolo 43 [del decreto-legge n. 112 del 2008](#) fa, infatti, riferimento a progetti di sviluppo, in relazione ai quali sono stipulati dei contratti;

all'articolo 54, comma 2, il riferimento al "Soggetto gestore" è insufficiente a identificarlo e andrebbe integrato con il rinvio all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 62, comma 2, lettera *d*), si fa inopportuno ricorso a parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. Nello specifico l'espressione «fenomeno delle fake news» può essere convenientemente resa con il riferimento al «fenomeno della diffusione di notizie false»;

con l'articolo 62, commi 4 e 5, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria sono incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020; l'attuale formulazione l'espressione «come modificato» è, dunque, imprecisa;

l'articolo 64, comma 5, lettera *a*), numero 2), introduce nel comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 parole che non si inseriscono correttamente dal punto di vista della sintassi, rendendo poco comprensibile la disposizione;

l'articolo 65, comma 1, proroga l'impiego di un contingente di 6.000 unità delle Forze armate a fini di controllo del territorio «anche in relazione alle esigenze [...] di cui all'articolo 24 [...] nonché di quelli previsti dall'articolo 3»; tale formulazione riproduce in parte disposizioni analoghe, modificandole, ma non adegua la sintassi, per cui il pronome «quelli» fa riferimento alla parola «esigenze» utilizzata nella prima parte del comma e non più agli «interventi» che erano citati nella formulazione precedente;

l'articolo 73, comma 1, fa riferimento, al primo e al secondo periodo, ai contributi di cui alle lettere da *a*) a *g*) del comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Poiché tali lettere recano le tipologie, rispettivamente, di interventi, danni e oneri che danno diritto ai contributi, appare opportuno integrare la disposizione;

l'articolo 72, comma 3, dispone l'applicazione di talune disposizioni ai «rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178», cioè l'intera legge di bilancio per il 2021, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009. Quest'ultimo articolo non è mai citato nell'intero testo della suddetta legge n. 178. Sarebbe opportuno identificare più precisamente i rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione, che restano altrimenti non conoscibili;

l'articolo 74, commi 2 e 3, lascia sottintese precisazioni necessarie per la migliore comprensione della disposizione. In particolare, il comma 2 prevede che un decreto ministeriale definisca «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse», ma non esplicita quali risorse e quali crisi, mentre al comma 3 non è chiaro se ad essere compatibili con gli aiuti di Stato debbano essere gli interventi del Fondo o le disposizioni che a questi si applicano;

all'articolo 85, commi 1, lettera *a*), e 2, è opportuno riformulare l'espressione «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022», che appare eccessivamente concisa, conformemente ai commi 407 e 581 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 18, comma 2, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte ai fini

dell'individuazione del periodo di tempo dalla conclusione dei lavori preso in considerazione ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso;

in relazione all'articolo 24, comma 2, invita il Governo a precisare le modalità di applicazione della disposizione, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

*All'articolo 14, comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;*

*alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;*

*alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5»;*

*All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2»;*

*All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;*

*All'articolo 23, al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia»;*

*All'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni»;*

*All'articolo 23, comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia»;*

*All'articolo 25, comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3»;*

*All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato»;*

*All'articolo 31, comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «la presentazione della domanda»;*

*All'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3,»;*

*All'articolo 61, comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96»;*

*All'articolo 62, comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e alla rubrica» e sostituire le parole: «il Fondo», ovunque ricorrono, con la seguente: «Fondo»;*

*All'articolo 62, sostituire il comma 8 con il seguente:*

*«8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»;*

*All'articolo 64, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dalle seguenti: "Ministro della cultura"» con le seguenti: «dalla seguente: "Ministro"»;*

*All'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: «da destinare tra l'altro alle» con le seguenti: «anche al fine di sostenere le»;*

*All'articolo 69, comma 2, sostituire le parole da: «Ministro della difesa» fino alla fine del comma con*



*le seguenti:* «Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022»;

*All'articolo 72, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

*All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole:* «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048»;

*All'articolo 77, al comma 4, lettera g), sostituire le parole:* «dall'ente» *con le seguenti:* «dalla regione» *e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole:* «gli enti di cui al comma 1, per i quali» *con le seguenti:* «le regioni di cui al comma 1, per le quali» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «gli enti» *con le seguenti:* «le regioni»;

*All'articolo 83, comma 1, sostituire le parole:* «per gli anni dal 2025 al 2028» *con le seguenti:* «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028»;

*All'articolo 88, comma 16, dopo le parole:* «a decorrere dal» *inserire le seguenti:* «1° gennaio». *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:*

*All'articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

*All'articolo 44, comma 6, sostituire le parole:* «farmaci SSN» *con le seguenti:* «farmaci erogati in regime di SSN»;

*All'articolo 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «e successive modificazioni» *con le seguenti:* «come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012»;

*All'articolo 54, comma 1, sostituire le parole:* «contratti di sviluppo» *con la seguente:* «contratti»;

*All'articolo 54, comma 2, dopo le parole:* «soggetto gestore» *inserire le seguenti:* «dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008»;

*All'articolo 62, comma 2, letterad), sostituire le parole:* «fenomeno delle fake news» *con le seguenti:* «fenomeno della diffusione di notizie false»;

*All'articolo 62, commi 4 e 5, sostituire le parole:* «come modificato» *con le seguenti:* «come incrementate»;

*All'articolo 64, comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* «fino a» *con le seguenti:* «nonché di»;

*All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole:* «nonché di quelli previsti dall'articolo 3» *con le seguenti:* «nonché a quelle di cui all'articolo 3»;

*All'articolo 73, comma 1, al primo periodo, dopo le parole:* «I contributi» *inserire le seguenti:* «per le tipologie di intervento e di danno» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Per i contributi» *inserire le seguenti:* «relativi agli oneri»;

*All'articolo 74, comma 2, sostituire le parole:* «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse» *con le seguenti:* «le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma 1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1»;

*All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

*All'articolo 85, comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole:* «popolazione definitiva ISTAT al

31 dicembre 2022» *con le seguenti*: «popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT».

Invita, altresì, a valutare una riformulazione dell'articolo 72, comma 3, che consenta l'esatta identificazione dei rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione.

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 937

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3 e 4, ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 sono state trasmesse dal Governo in data 23 ottobre 2023;

in relazione al comma 4 dell'articolo 2, che incrementa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale, si ritiene opportuno, come già evidenziato in occasione dell'esame di quest'ultima disposizione, prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

*con riguardo all'omogeneità di contenuto,*

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appaiono complessivamente rispettate la finalità di adottare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura finanziata dall'articolo 2, comma 4, quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene non vi sia nulla da osservare.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 127 del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**127a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
**MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023**

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 129 del 23 novembre 2023  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Per un'informativa del Ministro dell'istruzione e del merito**

**MAIORINO (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MAIORINO (M5S).** Signor Presidente, il mio Gruppo intende chiedere un'informativa da parte del ministro Valditara riguardo ad alcune notizie uscite sulla stampa circa l'incarico che sarebbe stato dato a tale Alessandro Amadori di coordinare un *pool* per la stesura delle linee guida per l'introduzione di una sorta di educazione affettiva ed emotiva nelle scuole per contrastare la violenza di genere.

Tale Alessandro Amadori sarebbe autore di un libro in cui si parla di guerra dei sessi, della cattiveria

delle donne e della brutale concretizzazione della cattiveria e in cui si sostiene che sostanzialmente il *raptus* omicida non esiste in quanto tale, ma che bisogna invece iniziare a parlare di cattiveria e aggressività, perché c'è una piccola, ma appariscente popolazione di donne che approfitta della tendenza maschile alla sottomissione per farne una vera e propria fonte di *business*.

Chiediamo quindi chiarimenti al ministro Valditara riguardo a questa nomina, affinché venga in Aula, com'è già stato richiesto alla Camera. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto e chiaramente il tema andrà trattato nella Conferenza dei Capigruppo.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,39)**

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 937, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Tubetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**TUBETTI, relatrice.** Signor Presidente, l'articolo 1 del provvedimento in discussione reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale, conseguenti alla cessazione, con il terzo trimestre 2023, del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti disagiati avviato nel quarto trimestre del 2021 e attuato dall'ARERA tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative rispetto al *bonus* base. Il comma 1 prevede che l'ARERA provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre del 2023, in modo tale che per ciascuna tipologia di cliente disagiato i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa siano quelli già previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016 per l'energia elettrica e all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 per il gas, pari al 30 per cento della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte, e pari al 15 per cento della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte. Il comma 2 dispone che per l'anno 2023 l'ARERA predisponga la relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale entro il 31 maggio 2024. Il comma 3 conferma per il quarto trimestre del 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Ai relativi oneri, pari a 300 milioni si prevede, a valere sulle risorse già disponibili, presso la cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 4). Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria. Il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il quarto trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Il nuovo contributo opera in luogo di quello precedentemente previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro megawattora. Il vecchio contributo è dunque soppresso e parte delle relative risorse vengono impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal nuovo contributo.

L'articolo 1-*bis* autorizza i Comuni per la finalità di pianificazione energetica a richiedere

all'acquirente unico la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

L'articolo 2, commi 1 e 3, riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, i cui oneri sono quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, e prevede che la *social card* possa essere utilizzata, oltre che per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per l'acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Il comma 4 incrementa di 12 milioni di euro per il 2023 il fondo *bonus* trasporti. Il comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro per l'anno 2023, destinati alla corresponsione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022-2023. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 4 e 5.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, alla luce della comunicazione della Commissione europea recante disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a un gigawatt/ora operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione, individuati come tali dalla citata comunicazione o comunque considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti. È prevista una disciplina transitoria con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Restano escluse dall'agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovano in stato di difficoltà (comma 3). I commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute dalle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinato al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad effettuare una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il comma 9 affida all'ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli in collaborazione con il GSE e l'ISPRA. I commi 10 e 11 rinviando a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative. Il comma 12 attribuisce alla CSEA il compito di trasmettere al MASE, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazione e di provvedere agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si dispone, inoltre, al comma 15, l'incremento della pianta organica della CSEA in cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del MASE, di un esperto indipendente per la valutazione *ex post* del regime di agevolazioni. Il comma 14 prevede che l'efficacia delle disposizioni in commento sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4 concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano già state constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999 di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a chiarire che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli



effetti dell'articolo 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

L'articolo 7, al comma 1, autorizza il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di personale in posizione di comando per lo svolgimento di tutte le attività di analisi e valutazione della spesa previste dal decreto legislativo n. 123 del 2011 e non solo, come precedentemente previsto, per quelle relative alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 25 del predetto decreto legislativo.

Il comma 2 esclude l'applicazione a SIMEST e SACE dei vincoli, dei divieti e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti nei confronti dei soggetti inclusi dall'Istat nel conto economico delle pubbliche amministrazioni. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Restano altresì ferme le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il comma 3 ammette a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili alcuni interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC, che non sono risultati beneficiari delle risorse del Fondo stesso. Il comma 4 assicura ad alcuni interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito una quota aggiuntiva del citato Fondo.

L'articolo 7-bis autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo ancora una volta di fronte a una nuova questione di fiducia posta su un decreto-legge. Ovviamente ogni giorno che si discute in quest'Aula viene posta la questione la fiducia, quindi altro che confronto parlamentare.

Stiamo discutendo il cosiddetto decreto-legge bollette; è più di un anno che discutiamo del problema del caro energia, nel senso che ogni tanto si emana un decreto-legge per introdurre o per procrastinare i *bonus* relativi al costo dell'energia. Quello che non funziona, però, e che desidero richiamare in quest'Aula, dopo averne parlato in un *question time*, dopo aver presentato interrogazioni, dopo aver parlato più volte del problema al ministro Giorgetti, è il fatto che, se si vuole porre in essere davvero un intervento strutturale sulla questione bollette, bisogna affrontare il problema delle accise. Questo Governo, invece, non ha voluto mai tenere in considerazione questo tema per praticare delle riduzioni strutturali e non continuare con le proroghe che hanno dei costi e che non risolvono mai il problema dal punto di vista strutturale. Allo stesso tempo poi questi costi non ci permettono mai di intervenire, come poi dirà meglio di me la senatrice Aurora Floridia in sede di dichiarazione di voto, sulla necessità di produrre energia rinnovabile, diventando meno dipendenti dal mercato e dall'estero.

Potrei andare avanti molto a lungo discutendo del decreto-legge in esame, però sono intervenuto per porre due questioni in particolare. L'articolo 6 del provvedimento inserisce una sorta di tagliola che di fatto fa saltare il rapporto tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente rispetto ai lavoratori, cioè la responsabilità nei loro confronti. Questo articolo, in pratica, vuole ammazzare le sentenze che stanno dando ragione ai lavoratori Alitalia non collocati in ITA Airways che hanno avviato delle vertenze; si cerca, in pratica, di far saltare la situazione. Altro che aiuto ai cittadini; sostanzialmente si vuole introdurre un meccanismo che impedisce di riaprire la discussione. La norma è riferita esplicitamente a questi lavoratori e a questa impresa, ma il problema è che varrà per tutti, quindi non esiste più una responsabilità rispetto a questo profilo.

Non venite a spiegarmi come avviene la cessione di ramo di azienda, perché credo di averne qualche esperienza.

Voglio denunciare a quest'Aula che questi lavoratori di certo non si fermeranno: stanno protestando da

mesi e stanno vincendo le cause. A molti di essi è stata tolta addirittura l'indennità perché hanno fatto le cause, però credo che andranno avanti e ovviamente avranno il nostro sostegno. È bene saperlo: oggi tocca a loro perché è la questione più grossa, però questo è un meccanismo che rischia di valere per tutti - e sottolineo tutti - i grandi gruppi (e non solo) che fanno ristrutturazione e cedono le aziende ad altri. Sostanzialmente non c'è più responsabilità e i lavoratori sono elementi a se stanti, cioè i soggetti più deboli. E questo è un punto. Il secondo è che in questo decreto si parla di aiuto alle famiglie e si introduce anche l'aiutino agli evasori fiscali sugli scontrini. In sostanza, come sempre avviene, si fanno decreti *omnibus* in cui c'è dentro di tutto. Come si usa dire, è un decreto eterogeneo: si parla di una cosa, però se fanno anche delle altre. Non mi dilungo, ma ci tengo a sottolineare che siamo di fronte all'ennesimo decreto *omnibus* che cerca, da una parte, di aiutare "i soliti" anche in questo caso, dall'altra non interviene strutturalmente sull'insieme della riduzione del prezzo dell'energia. Infatti, vorrei sottolineare che l'IVA pagata sulle accise vale 20 centesimi e sarebbe un modo per ridurre di poco, però in modo strutturale. Sarebbe tanto per questo Paese. Per essere precisi vale 19,97 centesimi, non 20.

Il Presidente del Consiglio di questo Governo si vantava all'inizio e spiegava che al gestore andava "x", mentre le tasse andavano tutte allo Stato e metteva lo Stato nella condizione di essere il predatore nei confronti del cittadino. Ebbene, la cosa migliore è intervenire su questo, e l'altra è trovare, all'interno di un decreto che parla di altro, un *escamotage* per impedire ai lavoratori di fare vertenza e imporre una tagliola che cerca di impedire loro di far valere i propri diritti e conservare i propri posti di lavoro. Mi pare davvero troppo! Per questa ragione, noi del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra siamo contrari a questo decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

[TREVISI](#) (M5S). Signor Presidente, questo provvedimento arriva in un momento particolare dal punto di vista geopolitico, un momento che ha fatto praticamente cadere tutte le ambizioni del piano Mattei. Si diceva che cambiando il fornitore potevamo diventare più indipendenti dal punto di vista energetico e poi ci siamo resi conto che non è così. Non si risolvono i problemi sostituendo il gas della Russia con il gas dell'Algeria (che, come abbiamo visto, è stata abbastanza favorevole a quello che ha fatto Hamas), oppure col gas dell'Azerbaijan (abbiamo visto quello che è accaduto nel Nagorno Karabakh, dove il popolo armeno ha subito un attacco di non poco conto per i civili). Abbiamo visto come i problemi energetici del nostro Paese non si risolvono cambiando lo "spacciatore di caramelle", ma si risolvono andando a cercare tutti gli strumenti che ci consentono di produrre l'energia, che è un fattore chiave per lo sviluppo economico.

Oggi senza energia non avremmo questa amplificazione, non avremmo la possibilità di utilizzare i computer e di vedere illuminate le nostre case; non avremmo nulla. Questo fattore così competitivo per lo sviluppo economico del nostro Paese oggi risulta, nei Paesi industrializzati, fra i più cari di tutto il mondo. Noi paghiamo l'energia di più degli altri Paesi e quindi le nostre imprese diventano sempre meno competitive, soprattutto in un periodo come questo che si sta avvicinando a una recessione. Avere quindi un costo di acquisto dell'energia basso significa anche crescita economica e possibilità di sviluppare le imprese del nostro Paese. Tutto questo lo possiamo fare solo puntando sulle fonti rinnovabili, che sono le fonti di energia a più basso costo. Tutti gli studi ormai dimostrano che il costo di queste fonti di energia è sceso molto nel tempo. È logico che parlo dei dati attuali perché trenta anni fa le fonti rinnovabili erano costose. Noto però che ancora molti ragionano con i dati di trenta anni fa. Oggi tutti gli studi rilevano che queste fonti sono disponibili in Italia a basso costo. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sul punto in Commissione sono stati respinti. Dovremmo prevedere una fiscalità adeguata, non basata su interventi banali come questi, che non servono a nulla, che riducono il costo di qualche componente sulle bollette per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro, mentre chi ha un ISEE di 15.001 euro deve affrontare i costi alti dell'energia e anche la ripartizione della riduzione dei costi della quale beneficia chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro; infatti il costo di tali riduzioni non è a carico dello Stato ma di chi ha un ISEE maggiore di 15.000 euro. Una famiglia che ha un ISEE di 16.000 euro e quindi non è ricca, si deve far carico anche dell'extracosto dei *bonus* per i pochi spiccioli che avete dato.

Capite quindi che l'impianto di questo decreto-legge è completamente sbagliato, non ha una visione, non risolve i nostri problemi e non risolverà nulla; avete già visto che l'aumento di energia elettrica che si è registrato nell'ultimo trimestre è pari a circa il 19 per cento e l'aumento di gas dell'ultimo mese è pari al 12 per cento. Si tratta di percentuali ampiamente superiori a quei quattro spiccioli e ai *bonus* che state dando. Tali misure non serviranno a nulla e non risolveranno il problema, facendo invece sì che avremo un inverno con bollette stratosferiche.

Dovevamo puntare invece a quello che noi chiediamo da tempo. Abbiamo visto ad esempio le comunità energetiche. Ogni mese il ministro Pichetto Fratin parla di pochi giorni; vi assicuro che a me lo sta dicendo da quando l'ho conosciuto, dal giorno dell'insediamento di questo Governo. (*Applausi*). Ogni volta che lo chiamo mi dice che nel giro di una settimana escono i decreti attuativi. Era l'ottobre del 2022. Adesso siamo arrivati a novembre 2023; è passato oltre un anno e siamo con oltre un anno di ritardo sulle comunità energetiche.

Resto altresì basito quando proponiamo degli emendamenti che non hanno nessun costo. È purtroppo abbastanza demoralizzante vedere che qualunque atto che arriva in questo Parlamento è un atto del Governo; oltre il 94 per cento di quello che noi approviamo sono atti del Governo. Il potere legislativo è però del Parlamento. (*Applausi*). Non si può continuare così. Noi dovremmo fare i disegni di legge e poi il Governo dovrebbe attuarli, fare i decreti ministeriali e i regolamenti. Oggi non è così. Potremmo andarcene e chiudere domani perché il potere legislativo, sancito dalla Costituzione, non è più in questo Parlamento. (*Applausi*). Il potere legislativo è in mano al Governo. Possiamo tranquillamente chiudere il Parlamento perché tanto non ha alcuna funzione, deve solo ratificare quello che il Governo dice. Sono sicuro che anche voi, senatori della maggioranza, siete mortificati da questo atteggiamento del Governo. (*Applausi*). Ne sono sicuro perché è impossibile vedere continuamente bocciati anche i vostri emendamenti.

Faccio un esempio per capire come tante volte gli emendamenti non vengono nemmeno letti. Ho presentato l'emendamento 1.0.5 che chiede soltanto che i distributori comunichino ai Comuni i dati dei consumi dei loro POD e dei loro PDR, quindi i dati dei consumi energetici delle scuole, degli uffici comunali e degli asili in maniera elettronica ogni anno. (*Brusio*). Presidente, potrebbe chiedere un po' di silenzio perché è difficile parlare?

Si tratta di un emendamento che non ha alcun costo.

Penso che sappiate che i Comuni devono redigere il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC); i Comuni devono redigere degli strumenti pianificatori per le comunità energetiche. Oggi i Comuni non hanno nessun dato; spesso devono spulciare centinaia di pagine di bollette per avere qualche indicazione sui consumi energetici (*Applausi*), quando grazie alla digitalizzazione questi dati sono ampiamente disponibili in Excel dai distributori dell'energia. Abbiamo presentato un emendamento che non costa nulla, chiedendo che questi dati vengano dati ai Comuni, che sono degli enti pubblici, e voi ce lo bocciate. Allora è evidente che non ve li siete letti, è evidente perché un emendamento che non costa nulla, di buon senso e che aiuterebbe tutti i Comuni, di centrodestra e di centrosinistra, viene bocciato. Non ha senso continuare a presentare emendamenti che non vengono nemmeno letti da questo Governo. (*Applausi*). È possibile che su 500 emendamenti non ne vada bene uno? Nemmeno quelli a costo zero? C'è una preclusione nei confronti di questo Parlamento, che cerca di migliorare i provvedimenti che arrivano dal Governo; e questo è inaccettabile. (*Applausi*).

Concludo così; volevo dire altro, ma i miei colleghi mi hanno censurato, perché erano parole troppo forti, e quindi chiudo il mio intervento. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «V. De Caprariis» di Atripalda plesso di Solofra, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 937 (ore 17,06)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

**MINASI (LSP-PSd'Az).** Presidente, colleghi, con il provvedimento oggi in Aula smentiamo, per l'ennesima volta, le critiche strumentali dell'opposizione (ne abbiamo avuto un assaggio ora), che ci accusa di fare solo promesse che non manteniamo e di disinteressarci dei cittadini, soprattutto delle

fasce e delle categorie più deboli. Con queste misure infatti, a dispetto delle solite polemiche, ci occupiamo innanzitutto di chi ha più bisogno, alleviando i costi legati al caro bollette, che - come sappiamo - purtroppo a volte gravano pesantemente, in modo tale da rendere difficile, se non impossibile, arrivare a fine mese per alcune famiglie. Ne discutiamo da oltre un anno, da quando ci siamo insediati, dal momento in cui la guerra in Ucraina ha fatto impennare i prezzi delle materie prime e in particolare quelli per le forniture di energia elettrica e gas.

Abbiamo lavorato su più fronti, partendo proprio dal caro bollette e dai rimedi che potessero mitigarlo, aiutando i cittadini non solo e non tanto con piccoli interventi, ma con provvedimenti di largo respiro, sia pure limitati nel tempo; ne seguiranno ovviamente altri, a mano a mano che valuteremo la situazione, così da scegliere di volta in volta quali azioni siano migliori e soprattutto in attesa di portare a compimento le misure strutturali su cui il Governo punta per rendere l'Italia autonoma dal punto di vista energetico.

Lo sappiamo già, ma è bene ribadirlo anche in questa occasione: il nostro Paese sta scontando scelte miopi di chi, prima di noi, non si è impegnato per investire su politiche che consentissero di superare la dipendenza dell'Italia dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, ed anzi, con appositi accordi, ha ancor di più rafforzato tale dipendenza, portandoci oggi alla situazione complicatissima che stiamo vivendo a danno dell'intera cittadinanza, che ovviamente ne sconta il prezzo.

Dunque, caro senatore Magni, mentre da un lato si agisce sul fronte strutturale, per una nuova politica energetica che porti finalmente a coprire in autonomia il nostro fabbisogno (penso all'idroelettrico, allo sfruttamento delle nostre risorse, ma soprattutto l'insistenza della Lega sul ricorso al nucleare di ultima generazione, che ci fornirebbe energia pulita e sicura a basso costo), parallelamente si interviene con importantissimi sostegni che possono dare fiato non sono alle famiglie, ma anche alle imprese.

Prevediamo innanzitutto il rinnovo del *bonus* sociale energia, con l'aggiornamento da parte di ARERA dei valori delle compensazioni applicabili, riuscendo a ridurre le bollette per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro e per le famiglie numerose che abbiano un ISEE superiore a 30.000 euro o familiari in gravi condizioni di salute. Questa misura non credo sia di poco conto. Stanziamo, inoltre, 300 milioni di euro per l'istituzione di un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, che cresce in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Prevediamo una riduzione dell'IVA al 5 per cento sul gas fino a fine anno, estendendola anche al teleriscaldamento e all'energia termica, riuscendo così a unificare l'imposta senza disparità di trattamento.

Anche per le imprese energivore, adeguiamo le agevolazioni tariffarie alla normativa europea, contrastando la delocalizzazione anche attraverso questa forma, in aggiunta agli altri provvedimenti in materia. Introduciamo, poi, una premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del consumo di energia elettrica con quella prodotta da fonti che non emettano carbonio, coniugando così anche rispetto dell'ambiente e l'esigenza della transizione *green*.

In questo caso, però, diamo loro il compito di monitorare le emissioni, di adottare ulteriori misure sotto il controllo dell'ENEA e dando mandato al CSEA di trasmettere una relazione al Ministero, alle Camere e all'ARERA sull'andamento del regime delle agevolazioni, così da avere un monitoraggio costante ed evitare anche gli sprechi.

Sempre nell'ottica di evitare sprechi e razionalizzare i consumi, come Lega vantiamo un importantissimo emendamento sulla possibilità di pianificare, per i Comuni, le politiche energetiche locali. Questa è una grande novità, che consente innanzitutto di responsabilizzare gli enti locali e, soprattutto, di programmare, nel modo a loro più congeniale, le forniture di energia, secondo una pianificazione ben strutturata, che tenga conto di quali sono le zone e i quartieri più energivori rispetto ad altri.

Ma non ci fermiamo qui con le politiche di sostegno ai bisognosi. Destiniamo, infatti, altri 100 milioni di euro ai titolari della *social card* per l'acquisto del carburante e per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto; incrementiamo il fondo del *bonus* trasporti di altri 12 milioni di euro, che si aggiungono ai 110 che già avevamo stanziato in precedenza, come anche il fondo integrativo statale per le borse di studio, di 7,4 milioni di euro, così da aumentare il numero dei meritevoli che potranno accedere alla

formazione superiore e che non beneficiano degli aiuti regionali.

Prevediamo, poi, la possibilità di un ravvedimento operoso, cui potranno ricorrere i contribuenti che abbiano commesso violazioni nella trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo tra giugno e gennaio 2023, così da aiutare i piccoli commercianti a porre riparo a qualche inosservanza o irregolarità senza andare incontro a guai maggiori avvicinando, quindi, il fisco e lo Stato al cittadino, anziché farlo sempre percepire come un nemico.

Infine, anche in tema di spesa pubblica, chiariamo prima di tutto una norma della legge Marzano per il passaggio del complesso aziendale tra Alitalia e ITA, escludendo le due società italiane, coinvolte nelle norme di rilancio della nostra economia *post* pandemia, dai vincoli e dagli obblighi in tema di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti inclusi dall'Istat nel conto economico delle pubbliche amministrazioni.

Soprattutto, ci concentriamo ancora una volta sul PNRR e sul PNC, proprio per garantire la realizzazione degli interventi programmati nei tempi fissati. Diamo, infatti, la possibilità di realizzare alcuni di questi interventi beneficiando del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti dei costi materiali. In particolare, poi, per gli interventi del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno aderito ad Accordi Quadro Invitalia, si garantisce una quota aggiuntiva di tale fondo, pari al 10 per cento del contributo assegnato.

Quindi, le esigenze primarie del cittadino, quali possono essere sanità e istruzione, vengono anche qui massimamente attenzionate. Vogliamo, infatti, evitare che progetti fondamentali, già stabiliti, finiscano con l'essere cancellati a causa, appunto, dell'innalzamento dei prezzi delle materie prime. Quindi, quanto descritto non può che convincerci sempre più della bontà del decreto in oggetto, che può dare sollievo alle famiglie, ma anche sorreggere in modo incisivo il sistema produttivo, che sta patendo particolarmente i rincari, che tutti conosciamo purtroppo molto bene, riferibili sia alle bollette che ai materiali.

Pertanto, concludo invitando tutte le forze politiche affinché su tali importanti misure ci siano accordo e unità, soprattutto per il bene dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio è l'ennesimo provvedimento *spot* dal titolo ad effetto che il Governo ha blindato con un'ingiustificabile forzatura, confermando la propria avversità al confronto in Parlamento. Nonostante l'importanza degli argomenti trattati, il decreto-legge è giunto in Senato per la conversione in legge senza alcuna possibilità di correggerlo e migliorarlo. Nonostante l'importanza degli argomenti trattati, anche alla Camera il decreto-legge è stato approvato con il voto di fiducia, che ormai è diventato l'arma del Governo per cancellare il dibattito parlamentare e zittire la sua stessa maggioranza, ritenendola politicamente acefala, passiva e supina.

Solo per ricordarlo ai colleghi di maggioranza, signora Presidente: scelta oligarchica, errore drammatico, vergogna, mortificazione del Parlamento, deriva democratica e addirittura esproprio delle Camere sono le espressioni con cui la presidente Meloni, da deputata dell'opposizione, definiva il ricorso alla fiducia come un assalto alla democrazia. (*Applausi*). Ci vuole grande sfrontatezza, politicamente parlando, per dimenticare alla svelta quelle posizioni e raggiungere, come avvenuto oggi, il *record* di fiducie poste a danno del Parlamento e degli elettori che lo hanno eletto.

L'Esecutivo Meloni si caratterizza per la propria improvvisazione, la propria superficialità e la propria distanza dalla realtà quotidiana di chi vive e opera in Italia.

Quanto al costo della bolletta elettrica, come Partito Democratico, abbiamo provato a proporre precisi emendamenti per alleviarne il peso per famiglie e imprese, già molto provate dalla crisi.

Nel merito, se il Governo avesse accettato il confronto, con questi emendamenti avremmo permesso di sterilizzare gli oneri di sistema e riorganizzarli, in linea con i richiami fatti dall'autorità del settore.

Ancora, come Partito Democratico abbiamo proposto il credito d'imposta per le piccole e medie imprese e per gli artigiani, insieme a un fondo di garanzia per realizzare le comunità energetiche rinnovabili, ma anche su questo avete detto no.



Proprio riguardo alle comunità energetiche, mancano ancora i decreti attuativi e sul punto registriamo le giustificazioni imbarazzanti da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sul finire del mese scorso ha ripetuto in quest'Aula ciò che sostiene da un anno, ossia che il Governo sta dialogando con la Commissione europea ed è quasi pronto. La verità è che questi decreti non esistono per incapacità politica, per malafede politica o per entrambi i motivi. (*Applausi*).

Ancora, con un altro emendamento abbiamo proposto la proroga di un anno per il superamento della maggior tutela. L'abbiamo fatto per il grave rischio che nel 2024 le bollette schizzino alle stelle, anche perché la scadenza del mercato tutelato, fissata al prossimo 10 gennaio, è alle porte. Ciononostante, il Governo è in gravissimo ritardo sulla campagna di comunicazione per informare i cittadini, ha preso tempo, ha eluso il problema e ha vietato il confronto: nel frattempo, la situazione è peggiorata e gli italiani ne pagano le spese.

Ancora, con altri emendamenti abbiamo proposto precise agevolazioni per alleviare le difficoltà economiche e sociali nei Comuni già colpiti dalle alluvioni. Anche sulla questione il Governo ha voltato le spalle ai cittadini interessati, confermando la propria miopia politica, la propria insensibilità e la propria indifferenza.

Nel merito, l'articolo 1 interviene con aggiustamenti del tutto inefficaci. Il Governo ha previsto bazzecole per categorie di cittadini in difficoltà in ordine al quarto trimestre dell'anno corrente, in sostanza quasi alla fine. Infatti, nel 2024 si annunciano tempi bui sul costo delle bollette. Di conseguenza, il Governo sta aumentando l'ansia e la disperazione dei cittadini, confermando un'irresponsabilità politica senza precedenti.

In pratica, l'Esecutivo Meloni sta mettendo una manciata di cerotti su ferite economiche e sociali enormi, rinviando ancora una volta la ricerca di una soluzione strutturale del problema energetico. La verità è che il Governo non ha trovato risorse sufficienti, non le ha cercate e non gli importa di farlo. La verità è che il Governo scarica chi non riesce a sopportare il peso del caro energia. La verità è che il Governo ha rinunciato ad avviare politiche di sostegno reale alle famiglie e ai cittadini. In altri termini, il Governo si è reso sordo e cieco proprio quando l'Antitrust ha multato i colossi dell'energia incolpandoli di aver costretto i consumatori a subire un aumento dei prezzi in contrasto con la protezione normativa già accordata dallo Stato. Inoltre, mentre la crisi economica aumenta, risulta un pannicello caldo la conferma, contenuta proprio in questo decreto, dell'azzeramento per il solo trimestre corrente delle aliquote sugli oneri generali del gas. La stessa valutazione si può fare per la riduzione dell'IVA sul gas metano per usi civili e industriali limitata ai consumi dei soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Insomma, è il solito tirare a campare del Governo.

Sono poi inutili le previste disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, infatti esse non danno né stimoli, né incentivi. Ancora, considerata la prossima probabile impennata del carburante, è veramente misero se non offensivo l'ulteriore contributo ai benefici della *social card* ricavato mediante l'aumento di 100 milioni del fondo per l'anno 2023. La cifra stanziata è bassissima e, peggio ancora, per l'anno venturo non si prevede alcuna speranza. Per inciso, inadeguato e inattuale è l'aumento di quasi 7,5 milioni del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio legate all'accesso alla formazione superiore. L'aumento poteva e doveva essere maggiore. Rappresenta inoltre soltanto un condono per furbi la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso che il provvedimento in esame ha introdotto per i contribuenti già responsabili di violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.

Insomma, il nostro è un voto contrario e un giudizio contrario per più motivi. Il primo è perché il provvedimento non prevede un aiuto reale ai cittadini; il secondo è per il metodo, che è completamente sbagliato, che offende la dignità dei due rami del Parlamento e rimarca la proverbiale scorrettezza istituzionale del Governo, perché avete impedito l'esame e la discussione del provvedimento e il Governo ha agito da solo, mettendo da parte il Parlamento, calpestandone le prerogative e imponendogli il bavaglio. Il Governo mente su tutto e conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la propria avversione verso l'equilibrio tra i poteri dello Stato e verso il ruolo proprio del Parlamento.

Da ultimo, diciamo no e votiamo contro per la fiducia che avete posto, perché questo Governo non può meritare la fiducia. Infatti, all'incapacità e all'irresponsabilità dell'Esecutivo si aggiungono la sua

intolleranza verso i fondamenti della democrazia e la sua indifferenza nei confronti dei bisogni essenziali dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, componenti del Governo, consentitemi, in apertura, alcune considerazioni di carattere generale. Quando ascolto infatti alcuni interventi dei rappresentanti del centrosinistra, spesso cerco di capire il motivo di alcune dichiarazioni e di determinati atteggiamenti. Comprendo perfettamente che forze politiche come il Partito Democratico, che hanno governato ben undici anni in queste ultime legislature, spesso senza vincere le elezioni, non avendo ancora metabolizzato la sconfitta, oggi cercano di deresponsabilizzarsi rispetto alla difficile situazione in cui hanno lasciato l'Italia, cercando di addossare le responsabilità al Governo Meloni. Capisco anche l'irritazione dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che nella scorsa legislatura hanno beneficiato di un largo consenso elettorale che si è visto pian piano ridurre a causa dei limiti manifestati nel guidare la Nazione e di mantenere gli impegni presi con gli italiani; ma chi è causa dei propri mali pianga se stesso.

Il centrosinistra, nel tentativo di costituirsi una nuova identità, sottovaluta la straordinaria capacità degli italiani di valutare e analizzare la situazione economica e politica che stiamo vivendo e le azioni messe in atto dal Governo in questo primo anno di legislatura. I cittadini hanno perfettamente compreso l'impegno del presidente Meloni e del suo Esecutivo nel superare le difficoltà della Nazione e nel ridare autorevolezza e credibilità all'Italia, soprattutto a livello internazionale. (*Applausi*). La riprova di ciò è che dopo un anno di attacchi continui al centrodestra, il consenso nei confronti del Governo continua a crescere e questo dimostra come le politiche messe in campo in questo primo anno siano in perfetta sintonia con le necessità degli imprenditori, dei lavoratori e dei cittadini italiani. Un aspetto, questo, che viene sottovalutato dal centrosinistra, forse perché chi è abituato a governare senza vincere le elezioni è poco interessato ad ascoltare il pensiero dei cittadini. (*Applausi*).

Non solo gli italiani, ma anche le quattro agenzie di *rating* promuovono l'Italia. Vengono promosse la serietà e l'attenta gestione dei conti pubblici del Governo Meloni, che finalmente riconsegna stabilità alla Nazione, un Governo che mette fine alla politica degli sprechi, quella dei *bonus* a pioggia, dei monopattini, dei banchi a rotelle, per capirci. Un Governo che, come dimostra la legge di bilancio, concentra le risorse su grandi priorità: sulla crescita economica, sulla sanità, sulla difesa del potere di acquisto delle famiglie, con la conferma del taglio al cuneo fiscale per garantire più soldi in busta paga per i redditi medio-bassi. (*Applausi*). Il taglio del cuneo fiscale porterà mediamente nella busta paga dei lavoratori circa 100 euro in più al mese che spalmati per tutto l'anno equivalgono a quasi una mensilità in più. Le risorse che si hanno, dunque, sono concentrate su chi ha più bisogno e ne è una riprova il decreto-legge oggi in discussione. Il testo all'esame dell'Assemblea, infatti, è l'ultimo di una serie di provvedimenti che fin dal suo insediamento l'Esecutivo ha dovuto adottare per contrastare le gravissime conseguenze socioeconomiche derivanti dal conflitto bellico in Ucraina, a cui si è recentemente aggiunta la crisi in Medio Oriente. Come sapete e come è sempre accaduto, soprattutto, ci troviamo di fronte a un approccio prudente e realista del Governo Meloni per contrastare il caro energia, un approccio che tiene conto della situazione economica in relazione allo scenario internazionale, ma che allo stesso tempo è sostenibile per la finanza pubblica. Un approccio che concentra gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno delle famiglie, soprattutto quelle più fragili, e a sostegno delle imprese italiane.

Il decreto-legge che siamo chiamati ad approvare prevede misure per il contenimento dei costi energetici e interventi per sostenere il potere di acquisto degli italiani, misure per consentire l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale.

Vedete, cari colleghi, questo provvedimento di conversione si pone due obiettivi principali: da un lato, cerca di risolvere l'emergenza in corso dando risposte rapide in favore dei cittadini e delle attività economiche, dall'altro lato tenta di riportare un equilibrio e una giustizia sociale rispetto a fenomeni economici che si sono manifestati negli ultimi tempi, mantenendo alta la competitività delle imprese italiane e con un occhio di riguardo al merito. Vedremo che tra le misure contenute nel decreto-legge ci sono alcune conferme, come l'implementazione di misure già messe in campo dal Governo Meloni e

già operanti in favore dei soggetti più fragili dal punto di vista economico e fisico e a sostegno del loro potere d'acquisto. Si interviene estendendo al quarto trimestre le agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas. Si conferma fino al 31 dicembre l'aliquota IVA al 5 per cento, derogando all'aliquota del 10 per cento e del 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente per la somministrazione di gas metano utilizzato per usi civili e industriali. Viene previsto l'utilizzo della *social card* anche per l'acquisto di carburanti o in alternativa di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale mediante un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del fondo per l'acquisto di beni di prima necessità destinato alle fasce più fragili dei cittadini.

L'attenzione ai più giovani e al merito è resa evidente, invece, con l'incremento di 7,5 milioni del fondo destinato alle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, per garantire la copertura a tutti gli studenti idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relativo all'anno accademico 2022-2023.

Con il decreto-legge, inoltre, vengono disciplinate le agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Rispetto a quanto si è detto anche quest'oggi in Commissione, desidero precisare che nel provvedimento non c'è nessun condono. (*Applausi*). Il ravvedimento operoso concesso ai contribuenti per errori in operazioni avvenute durante la fase dell'inoltro dei corrispettivi elettronici è la semplice dimostrazione di un Governo non ostile al contribuente, che lavora per andare incontro alle attività che generano occupazione ed economia, perché, contrariamente a quanto pensano il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, la crescita economica non si ottiene per decreto, ma aiutando le imprese, soprattutto quelle in difficoltà. (*Applausi*).

Con il decreto-legge in esame il Governo Meloni conferma la sua vicinanza alle fasce più deboli, agli studenti, alle imprese e alle necessità della Nazione; si interviene con misure adeguate per dare oggi agli italiani quelle risposte che un centrosinistra, sordo all'istanza dei cittadini, non è mai riuscito a dare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**TUBETTI**, relatrice. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE**. Vedo che anche il rappresentante del Governo non intende intervenire in replica.

Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani. Ne ha facoltà. (*Commenti*).

**CIRIANI**, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 937, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Applausi*).

**PATUANELLI** (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PATUANELLI** (M5S). Signora Presidente, il ministro Ciriani ha letto la formula di rito e ho deciso che ad ogni fiducia anch'io leggerò una formula di rito: il Parlamento è mortificato e l'opposizione non può dire la sua: una deriva davvero preoccupante per la nostra democrazia. Firmato Giorgia Meloni, 21 settembre 2021. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,33, è ripresa alle ore 18,24).

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**  
**Organizzazione della discussione della questione di fiducia**



**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto-legge recante misure contro il caro prezzi energia, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama per il voto di fiducia.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 937  
e della questione di fiducia (ore 18,25)**

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 937, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**SPAGNOLLI** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SPAGNOLLI** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, premetto che ascolto, non accuso e non attacco mai la maggioranza. Quando viene quindi detto che l'opposizione fa queste cose, non mi considero coinvolto e trovo che sia un modo per deviare l'attenzione degli italiani dai veri problemi.

Prendo atto che quella odierna è la trentaquattresima o trentacinquesima questione di fiducia posta dal Governo; praticamente stiamo viaggiando a tre voti di fiducia al mese. Si stanno battendo tutti i *record*. Eppure, a differenza dei suoi predecessori, questo Governo avrebbe dei numeri ampi, ma evidentemente non bastano.

Questa costante mortificazione delle funzioni e delle prerogative del Parlamento ha raggiunto livelli intollerabili e contrari allo spirito ispiratore della nostra democrazia parlamentare. Come è intollerabile che un Governo chieda ai propri parlamentari di non presentare emendamenti alla manovra economica, con la conseguenza, quasi divertente, che poi i colleghi della maggioranza quelle proposte le fanno ricadere su altri provvedimenti, oppure vengono da noi delle opposizioni a chiedere la cortesia di farci carico di alcune loro proposte. È chiaro a tutti che questo riflette un problema di ordine politico all'interno della maggioranza, che si registra soprattutto sui provvedimenti economici e fiscali. Lo abbiamo visto la scorsa settimana sulla proroga termini e in quelle ancora precedenti sulla delega fiscale; e lo vedremo - temo - anche nella legge di bilancio.

Ad ogni modo, Presidente, noi oggi discutiamo un provvedimento tanto roboante nel titolo, quanto misero nei contenuti. Mancano le risorse, si continua a dire. La verità è che manca la volontà politica di reperirle, attraverso una seria lotta all'evasione fiscale e la messa a terra di politiche economiche che facciano da moltiplicatore economico. Manca un impegno forte per la competitività, che viene sacrificata in nome di un approccio corporativo dettato dai potentati di categoria, dai balneari ai Coldiretti, alle numerose sanatorie, all'introduzione del concordato preventivo con cui si rende legge la iniquità tra i contribuenti.

Alla diminuzione del costo dell'energia non è coincisa una diminuzione delle bollette. Il passaggio al mercato libero rischia di tramutarsi in un vero e proprio salasso per le famiglie, anche a causa dei comportamenti sleali e commercialmente aggressivi di alcuni operatori. Cosa sta facendo la maggioranza per evitare che questo accada? Nel frattempo il costo del denaro e quello dei mutui bancari è diventato insostenibile, ma le banche si sono guardate bene dal ridurre le spese sulle giacenze bancarie. Avevate scelto una strada interessante con gli extraprofitti, ma poi avete ingranato una clamorosa retromarcia. E chissà quanti *bonus* sociali e quante bollette si sarebbero potute calmierare con quei tre miliardi.

L'inflazione ha duramente colpito il potere d'acquisto delle famiglie e ha ridotto il valore di salari che - è bene ricordarlo - sono tra i più bassi d'Europa. Ma anche qui sono state inscenate ignobili pratiche dilatorie contro il salario minimo, che consentirebbe di affrontare il tema del lavoro povero per tre milioni di italiani. E si potrebbe continuare ancora: che fine ha fatto quel taglio alle accise della benzina che per anni avete venduto come una cosa immediata e fattibile, costruendoci parte delle vostre fortune elettorali? Avete smesso di parlarne, perché nel frattempo le accise sono state rimesse. Non una parola viene spesa a difesa di quelle famiglie che non sono in grado di pagare le rate di prestiti e mutui; a luglio avevano raggiunto complessivi 15 miliardi di euro.

Allora, Presidente, noi possiamo parlare di premierato e di legge elettorale, possiamo sciorinare tutto il

populismo penale che vogliamo, inventandoci reati a misura di ogni micro-categoria di malefatte. Ma questo non distoglierà gli italiani dalle mancanze di questo Governo e dalla sua incapacità di far fronte ai problemi reali di ogni giorno (il costo della vita, il giro di vite sulle pensioni, il collasso del sistema sanitario), in corrispondenza di un costante calo del potere d'acquisto delle famiglie e di un continuo aumento dei costi per le aziende.

Cara maggioranza, se non fate un cambio di passo vero, se il vento non cambia sul serio, ovvero se non metterete in campo una politica economica di sviluppo per la giustizia sociale degna di questo nome, povera Italia e poveri gli italiani, compresi quelli che vi hanno votato. Annuncio pertanto il voto contrario del nostro Gruppo al provvedimento e alla fiducia. (*Applausi*).

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Signora Presidente, francamente potremmo incominciare a parlare del fatto che ormai il bicameralismo è soppresso in questo Paese, del fatto che non c'è più un decreto che veda la doppia lettura e conceda al Senato o alla Camera una più completa possibilità di presentare emendamenti, che poi è il ruolo del parlamentare. Potremmo incominciare a dire che questa è l'ennesima fiducia, che forse questo provvedimento non aveva bisogno di fiducia e che così è strozzato completamente il dibattito.

Ma voglio incentrarmi sul tema di questo decreto, che viene sontuosamente chiamato decreto energia. Ed io, dunque, mi aspettavo di trovarvi dentro norme che parlassero di energia. Invece, ci sono, sì, delle misure che aiutano, in qualche modo, le famiglie a pagare le bollette ed è sempre gradito quando lo Stato cerca di aiutare le famiglie più bisognose a fare ciò. Ma questo provvedimento si esaurisce qui.

Eppure, c'è tanto da fare in tema di energia. Ci sarebbe da rivedere una bozza di decreto che agisca sulle aree idonee. A ogni convegno, i Ministri che intervengono promettono che, da oggi al 2035, verranno autorizzati più di 75 gigawatt di rinnovabili: quest'anno siamo a tre; lo scorso anno erano due. Quindi, come facciamo, da oggi al 2035, a produrne trenta volte tanto? Quando poi abbiamo provvedimenti in bozza che, invece, non consentiranno di fare neanche più un gigawatt, se vengono approvati: diventa antieconomico in alcuni casi, impossibile in altri e, soprattutto, si continua a lasciare uno strapotere alle soprintendenze dello Stato, sia regionali che nazionali, per dire di no in ragione di un bene ambientalmente tutelabile come il paesaggio italiano.

Ci sarebbe da aspettare una visione di economia energetica. Sempre di più dovevano farci comprendere prima la crisi energetica che abbiamo vissuto con l'aumento dei prezzi e poi la guerra, successivamente, che il nostro Paese, che è trasformatore, e non produce molte delle materie che utilizza per la propria industria, ha bisogno di avere una certezza energetica. Invece questa certezza non c'è e non ce la daranno gli accordi che abbiamo fatto con altri Paesi che, per carità, hanno sostituito temporaneamente la Russia, ma che non hanno quella stabilità politica e quella democrazia che ci permette di dire che abbiamo svoltato e abbiamo dato sicurezza alle nostre imprese.

Mi aspettavo, banalmente, una strategia su un'energia come quella nucleare, che vede favorevole il nostro partito e altri meno. Tale forma di energia voi avete cercato di introdurla con un emendamento, ma forse avrebbe bisogno non di un emendamento, bensì di un ragionamento più compiuto. Ecco, mi aspettavo che si parlasse di energia, ma questo non è avvenuto e non avviene ormai da troppo tempo.

Io mi auguro, veramente, che sia il ministro Pichetto Frattin sia il ministro Urso dicano che cosa vogliono fare per il nostro Paese in tema energetico e lo dicano prima di tutto agli imprenditori che si occupano di energie alternative; imprenditori che hanno bisogno di certezze e troppe volte lamentano che vengono continuamente cambiate le norme, le misure che loro devono attuare, e non riescono a fare una programmazione pluriennale. Questo, per un'impresa, è qualcosa di drammaticamente pesante.

Vorremmo sapere, banalmente, quando arriverà il provvedimento sulle comunità energetiche: Se ne fa un gran parlare, sempre appunto nei convegni, e poi non si possono realizzare; vorremmo sapere quando e come si realizzeranno tutte le misure promesse nel PNRR o se pensate di far ritornare indietro le risorse anche su questo capitolo.

Insomma, avremmo voluto sentire parlare di energia. Per motivi che noi ignoriamo - ogni volta viene promesso un decreto energia-*bis*, sui giornali o nelle conferenze stampa - in Consiglio dei ministri questo decreto non arriva mai. Vorremmo sapere, banalmente, se per l'idroelettrico e le concessioni ci sarà una proroga; se ci sarà una proroga affinché le famiglie, anche quelle non fragili, non entrino nel mercato non tutelato. Insomma, sono molte le domande che avremmo voluto fare e forse avremmo avuto anche alcuni emendamenti da proporre. Avverto che in Commissione non ho neanche tentato di fare quello che in maniera giusta i miei colleghi hanno fatto, ossia presentare emendamenti, perché mi sembrava una presa in giro doverli fare nel giro di un'ora e in altrettanto tempo vederli praticamente bocciati.

Pertanto, dichiaro il voto contrario a questo ennesimo voto di fiducia, lanciandovi una sfida: quando vorrete parlare di energia, ci saremo, con le nostre competenze e le nostre idee, sperando che ci vogliate ascoltare e non vogliate strozzare ancora una volta il dibattito in pochi minuti, tra una fiducia e l'altra, in una Camera sola. Così non si fa bene al Paese e rimangono inevase molte delle sollecitazioni che gli *stakeholder* pongono a noi e immagino vorrebbero porre a voi, con emendamenti puntuali.

Per questo il nostro voto è contrario e speriamo che la prossima volta vada meglio. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor presidente, colleghe e colleghi, sono passate solo cinque ore dall'inizio dell'esame in questo ramo del Parlamento dell'ennesimo decreto-legge che segue una prassi democraticamente scorretta e pericolosa per il Paese, tanto che nuovamente la maggioranza è qui a chiederne la votazione a scatola chiusa.

È questa la modalità operativa che ci troviamo ad affrontare anche oggi, del tutto finta e soprattutto ipocrita nei confronti di cittadine e cittadini, da cui noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra ci dissociamo completamente.

Anche questa volta mancano del tutto le garanzie che permettano un'approfondita analisi e un sano confronto su questo decreto-legge relativo al caro prezzi dell'energia. Mancano i passaggi fondamentali in Commissione, manca di nuovo il relatore in Aula. Ormai non si prova nemmeno più imbarazzo a chiedere ai Gruppi parlamentari di presentare gli emendamenti entro un'ora dall'incardinamento del disegno di legge in Commissione. Questa strategia e questo *modus operandi* rappresentano un vero e proprio insulto all'Italia democratica, al nostro lavoro e anche a quello svolto dai nostri eccellenti uffici legislativi.

Così, anche oggi dobbiamo assistere alla solita pantomima, ormai nemmeno più ben recitata, che consuma e riduce il potere emendativo e deliberativo di questo Parlamento a pura farsa; metodo che la maggioranza di Governo non ha problemi a seguire, ma a cui io personalmente non mi abituerò mai.

Questo decreto calderone, che oggi ci state chiedendo di convertire in legge, proprio per la fretta con cui deve passare - una fretta spacciata per oculato dinamismo, ma che in realtà si rivela di nuovo pessima consigliera - raccoglie norme confuse, senza capo né coda, con le quali pretendete di risolvere le emergenze strutturali di questo Paese. È un approccio frettoloso e impreciso, che si snoda attraverso una sequela disordinata di *bonus*, quasi fossero tessere a punti premio da distribuire, fino al loro esaurimento, con in fondo l'eco di ricchi premi e *cotillon*: tutti incentivi provvisori e insufficienti che non riescono a soddisfare nemmeno il fabbisogno primario urgente delle fasce più deboli della società, a cui giustamente sono indirizzati; cerotti temporanei e inefficaci che, anziché puntare a risolvere il problema, lo aggravano nel tempo e da tempo.

È il caso del vostro decantato *bonus* sociale elettrico, strumento che per faciloneria avete scelto rispetto alla possibilità da noi richiesta di stabilizzare il prezzo dell'energia sul mercato e con il quale elargite un ulteriore contributo straordinario per i destinatari a copertura degli ultimi tre mesi dell'anno. O forse dovremmo dire delle ultime tre settimane, dato che siamo a fine novembre?

Stessa cosa per il *bonus* trasporti, per il quale nel testo oggi posto in votazione prevedete ulteriori 12 milioni di euro nel 2023, che sta terminando, da sommarsi ai 100 milioni previsti per lo stesso anno, cifra comunque sempre inferiore di circa 68 milioni rispetto a quella stanziata dal Governo Draghi.

Il fondo istituito è di per sé già ridicolo, se pensiamo a quanti milioni di cittadini, inclusi bambini e ragazzi, usufruiscono quotidianamente del trasporto pubblico in Italia, ma non solo. A beneficiare di questo esiguo *bonus* di 60 euro quale spesa massima *pro capite* finanziata per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico saranno solo le cittadine e i cittadini con un reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro. Anche il limite di reddito è già stato drasticamente abbassato l'anno scorso rispetto alla soglia precedente, che era invece di 35.000 euro. A questo punto anche quest'anno chiedo al Governo se conosca i costi effettivi degli abbonamenti ai mezzi pubblici delle nostre città, utilizzati da tante famiglie per mandare a scuola i propri figli. Questo sempre a copertura solo delle prossime settimane che ci separano dal 2024.

Nella tempesta che ci stiamo trovando ad affrontare, tra crisi climatica, terribili guerre e catastrofi umanitarie, continuate irresponsabilmente a navigare a vista e pure a occhi chiusi, senza porvi il minimo problema di come affrontare in modo coraggioso e strutturale il terribile contesto politico e climatico che stiamo vivendo. Si tratta di misure puntuali fini a se stesse, completamente prive di una visione di lungo periodo, sintomatiche di un atteggiamento di totale chiusura rispetto alla necessità di favorire la transizione energetica.

Anche in questo provvedimento non c'è traccia di misure per promuovere la sicurezza energetica e la riforma del mercato elettrico, tassello fondamentale per favorire nuove tecnologie di energia rinnovabile. Contro ogni logica e contro ogni buon senso si introducono agevolazioni per le imprese fossili a forte consumo energetico, finanziate con gli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabile: oltre al danno, la beffa. Poco incisivo è infatti il dispositivo-contentino con cui subordinate l'accesso a tale agevolazione per le aziende che riducono l'impronta di carbonio solo per il 30 per cento del proprio fabbisogno energetico e che spendono almeno il 50 per cento di risorse in progetti che abbattano le emissioni di gas a effetto serra. Vi abbiamo proposto delle percentuali più ambiziose, che ovviamente sono rimaste nel cassetto. Si tratta di scelte obsolete e incoerenti rispetto agli impulsi all'innovazione di cui ha bisogno questo Paese e che identificano la visione a corto raggio di questa maggioranza che si rifugia nella politica fittizia dei *bonus* e non in quella proattiva della crescita ambientalmente ed energeticamente sostenibile.

Nel settore energetico questa prerogativa di crescita sostenibile e di spirito innovativo in Italia stanno dimostrando di averla soltanto gli imprenditori e le realtà industriali lungimiranti, e direi per fortuna: fuori c'è un'Italia molto più avanti della classe politica che sta governando il Paese. Senza scomodare Mattei, tante e diverse imprese virtuose italiane sono passate eccellentemente dal paradigma fossile a quello delle fonti di energia rinnovabile, ottimizzando i tanti consistenti benefici economici di una transizione energetica che va oltre qualsiasi ideologismo. Purtroppo non solo questa prerogativa continua a essere assente tra i decisori politici, ma non si manifesta neppure la consapevolezza di quanto potrebbe essere decisiva la scelta di intraprendere seriamente la strategia della trasformazione sostenibile in tutti i settori dell'economia. Anzi, proprio in quest'Aula si sostiene addirittura il contrario, manifestando senza nessun ritegno la classica noiosa litania dell'ideologismo ambientalista, che francamente ha scocciato. Bisogna definire rapidamente e seriamente come affrontare la gestione ottimale del programma energetico italiano.

Inoltre, come da costume di questa maggioranza, sia l'articolo 4 che l'articolo 6 di questo provvedimento introducono delle norme del tutto estranee al tema del caro energia di cui dovrebbe occuparsi il provvedimento in esame. Infatti, l'articolo 4 prevede che coloro che, dal 1° gennaio 2022 al 30 gennaio 2023, non hanno emesso scontrini fiscali o documenti di trasporto o coloro che hanno trasmesso fatture con dati incompleti o non veritieri possono comunque avvalersi del ravvedimento operoso e mettersi in regola attraverso il pagamento di una sanzione ridotta. Qui, oltre ad avere i *bonus*, siamo di fronte a una vera e propria sanatoria nei confronti di chi non ha rispettato gli obblighi dichiarativi dei guadagni ottenuti. È una misura che premia ingiustamente coloro che non rispettano la legge, rispetto ai professionisti che dichiarano in modo trasparente ogni minimo guadagno. Anche questa maggioranza continua la saga tutta italiana di premiare i furbi e di penalizzare i fessi - come direbbe Totò - ossia gli onesti. Pure da questa inaccettabile azione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra ci dissociamo nettamente.

Anche l'articolo 6 reca una disposizione che nulla ha a che fare con il caro energia in quanto disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo in tal senso una disposizione che danneggia i lavoratori e le lavoratrici che vi sono impiegati. Da oggi la cessione di complessi aziendali o dei complessi di beni e contratti prevista da programmi di liquidazione delle imprese in crisi non garantirà il mantenimento dei contratti di lavoro e dunque il trasferimento di coloro che vi lavoravano precedentemente. Una norma lesiva dei diritti dei lavoratori e favorevole alle operazioni di mercato delle grandi società che così facendo non avranno l'obbligo di garantire le giuste tutele ai lavoratori delle aziende in crisi che acquistano, lavoratori che da oggi in poi si troveranno dunque senza impiego e salario. Poi il Governo reagisce stupito e meravigliato se vengono indetti giusti scioperi di lavoratrici e lavoratori, inveendo come da copione contro i sindacati, noncurante del fatto che i problemi hanno radice proprio nelle politiche del Governo che sta bloccando di fatto lo sviluppo sostenibile del Paese.

Da ultimo, esule dai temi di questo decreto, ma importante da sottolineare per far comprendere in che direzione si muove la pericolosa politica pseudo-ambientalista di questo Governo, è la costituzione di una commissione interministeriale incaricata di riscrivere la normativa in materia ambientale. Peccato che il Governo voglia nominare soggetti esponenti delle *lobbies* del petrolio e del cemento a far parte di questa commissione, soggetti che dovranno occuparsi da vicino di norme in materia di inquinamento, tutela paesaggistica e di transizione energetica, temi delicati dagli interessi economici miliardari. Questo apre degli scenari preoccupanti sul futuro che ci attende in materia ambientale.

Chiediamo al Governo di abbandonare la retorica della propaganda e di assumere un comportamento responsabile e coraggioso per far crescere in maniera sostenibile il nostro Paese. Urge un vero cambio di rotta per il Paese e per le future generazioni.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, forti delle nostre proposte, bocciate senza essere mai state prese seriamente in considerazione, esprimiamo voto contrario su questo provvedimento regressivo.

(*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, voglio innanzitutto rassicurare i colleghi dell'opposizione che sul tema dell'energia abbiamo gli occhi ben aperti, non gli occhi chiusi. Li abbiamo talmente ben aperti su questo tema che il testo che è oggi in esame è in assoluta continuità con quanto fatto sinora dal Governo a sostegno delle famiglie e delle imprese per affrontare la crisi energetica e il conseguente rincaro delle bollette ed è stato oggetto di un lungo lavoro parlamentare da parte della Camera dei deputati, che lo ha esaminato e integrato.

Il sostegno al potere di acquisto e al reddito netto delle famiglie è stato un punto fermo dell'azione di questo Governo, che sta trasformando in fatti quanto era previsto dal programma elettorale del centrodestra. Sapevamo che gli oneri derivanti dal conflitto russo-ucraino sarebbero continuati in un mercato dell'energia che è stato colpito anche in larga parte dalle speculazioni. Le ulteriori instabilità politiche in Medio Oriente sul fronte del conflitto Israele-Gaza ha creato ulteriore incertezza sui mercati delle *commodities*. L'Italia ha già intrapreso un percorso di riconversione delle fonti energetiche e un'accelerazione verso le fonti rinnovabili, con l'obiettivo dell'indipendenza energetica, ma non possiamo trascurare quanto esiste oggi e nemmeno le conseguenze che ha avuto un'organizzazione delle fonti energetiche basata largamente sul gas di importazione dalla Russia. Quindi continuiamo con il lavoro iniziato. Voglio ricordare prima il decreto energia dello scorso anno, a seguire la legge di bilancio dello scorso anno, e poi un decreto aiuti. I principali destinatari delle misure sono le famiglie e in particolare quelle più bisognose, cioè quelle con i figli a carico o con soggetti disabili che fanno parte del nucleo familiare. Il *focus* di questo decreto-legge è principalmente quello di tutelare il potere di acquisto delle famiglie e quindi dare continuità ai sostegni e agli aiuti che sinora erano stati previsti. Vengono quindi confermati attraverso ARERA i cosiddetti *bonus* sociali, per fare in modo che soprattutto per gli utenti più bisognosi venga mantenuta la riduzione della spesa prevista. Anche per il quarto trimestre di quest'anno continua a essere previsto l'annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, così come viene



confermato per clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, che cresce con il numero di componenti del nucleo familiare, secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. È stata rifinanziata anche la cosiddetta *social card*, che consente ai titolari l'acquisto di carburante, oppure, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto, così come viene rifinanziato anche il fondo *bonus* trasporti.

Vi sono poi altre misure diverse, sempre di carattere sociale: tra queste il rifinanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas interno. È poi previsto l'istituto del ravvedimento operoso, con dei limiti temporali precisi per quei contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi. Vengono poi previste procedure per consentire di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi del materiale da costruzione, quindi alcuni interventi del PNRR e del PNC possono essere rimessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Sono previste agevolazioni tariffarie anche a favore delle imprese cosiddette energivore, cui accedono quelle che hanno un consumo di energia elettrica non inferiore a un gigawatt che operino in settori ad alto rischio di rilocalizzazione, oppure che possono essere considerate tali in base a determinati parametri. Insomma, le agevolazioni riconosciute alle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento delle componenti degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vengono destinate al sostegno delle fonti rinnovabili. Si introduce anche una premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con l'energia prodotta da fonti che non emettono carbonio. Queste devono inoltre adottare ulteriori misure volte a ridurre le proprie emissioni di *green house gas*.

Insomma, si tratta di un insieme di agevolazioni rivolte sia ai cittadini, specie quelli più bisognosi, che alle imprese che sono stati più colpiti da questa ondata di rincari energetici. È un decreto-legge a cui ha lavorato in gran parte il nostro ministro Pichetto Fratin insieme agli altri ministri del Governo che hanno firmato il testo. Si tratta di norme che assolutamente devono essere convertite in legge ed è per questo che i senatori di Forza Italia voteranno convintamente a favore della fiducia al Governo, soprattutto per questo percorso coerente e lineare a sostegno delle nostre famiglie e delle nostre imprese. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i componenti (nelle persone di docenti, sindaco e Consiglio comunale) del Baby Consiglio comunale di Pedara, in provincia di Catania, ovviamente composto anche da studenti, che stanno assistendo ai nostri lavori, in un proficuo scambio istituzionale. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 937 e della questione di fiducia (ore 18,53)**

**DI GIROLAMO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI GIROLAMO (M5S).** Signora Presidente, io mi auguro che ai colleghi della Lega non dispiaccia il colore del completo che indosso oggi, perché dirò cose scomode, ma ho scelto un colore diverso dal nero e l'ho fatto appositamente per non impressionarli.

In apertura di questo mio intervento mi preme innanzitutto sottolineare l'ottimo lavoro svolto dalla maggioranza di Governo nella scelta dei titoli da dare ai provvedimenti, perché a leggere i titoli di quello che approvate in Consiglio dei ministri date davvero l'impressione di occuparvi dei problemi dei cittadini. Il problema è che, presi forse dalla fase di euforia del titolo azzeccato, lasciate questi provvedimenti sostanzialmente vuoti nei contenuti, oppure in contrasto con gli *spot* ai quali ci avete di fatto abituati. Tuttavia degli *spot* e della vostra concezione di merito dirò in seguito, perché sono argomenti che è giusto approfondire in questa sede.

Andando al contenuto di questo ennesimo decreto-legge, che avete chiamato misure contro il caro prezzi energia in aiuto a famiglie e imprese, balza immediatamente agli occhi, anche ai meno attenti, come lo stesso provvedimento sia privo di azioni concrete e si allontani in maniera evidente dagli

scopi che si prefigge (*Applausi*): uno dei tanti giochi di prestigio a cui ci avete abituati.

Alla Camera avete assicurato il non ricorso alla fiducia, ma poi ci avete ripensato; al Senato avete ben pensato di anticipare l'arrivo del decreto stesso con la volontà di porre la fiducia. Quello che mi chiedo e vi chiedo di spiegarmi è perché diavolo vi vantate così tanto di avere la prima maggioranza votata e voluta dal popolo, una maggioranza assai consistente, e continuate ad evitare il confronto con le opposizioni. Ad essere maliziosi, colleghi, si potrebbe pensare che sia una mossa volta a tenere buoni voi stessi, piuttosto che noi delle opposizioni. (*Applausi*). La mia ovviamente è una domanda retorica. Sappiamo bene quale sia la vostra idea di democrazia parlamentare: l'avete messa nero su bianco su un disegno di legge che presto discuteremo qui in Senato. Abbiate almeno il coraggio di enunciare quello che è l'assioma della vostra maggioranza: il Parlamento vi piace se dice e fa quello che voi pensate e desiderate.

Il testo che votiamo oggi è per certi versi sorprendente. Lo è per quello che c'è, ma anche e soprattutto per quello che non c'è al suo interno e lo è nella misura in cui siete riusciti ad inserire in un provvedimento emanato con lo scopo di andare incontro alle difficoltà di famiglie e imprese alcune chicche e alcune perle frutto della vostra proverbiale concretezza e capacità di andare incontro alle istanze di cittadini e sistema produttivo.

Partiamo da quello che non c'è: la proroga del mercato tutelato. Bravissimi, la gente non vedeva l'ora di pagare qualcosa in più in bolletta. Decidete di lasciare per strada 10 milioni - e dico 10 milioni - tra famiglie (comprese quelle definite vulnerabili) e imprese, che dovranno passare al mercato libero dopo che voi li avete illusi con la promessa di una proroga, proprio in questo decreto, che non c'è.

Con l'articolo 6 date uno schiaffo ai lavoratori Alitalia, provando a bloccare per vie traverse i ricorsi in tribunale per il mancato trasferimento a ITA. Fate una cosa che non ha precedenti nel nostro ordinamento; come vi abbiamo già segnalato in Commissione, la norma da voi messa in campo si configura come un vero e proprio abuso giuridico, perché norma interpretativa, e ciò al solo fine di godere di quella efficacia retroattiva che solo eccezionalmente può concedersi ad una norma giuridica. Con i numerosi *bonus* spostate le risorse senza approntare misure concrete di contrasto al caro energia, senza contare che l'arco temporale delle misure contenute nel decreto è particolarmente breve. Quindi, non avete una strategia energetica, non avete lo sguardo al futuro e, anzi, lo rivolgete esclusivamente alle prossime elezioni, perché siete perennemente in campagna elettorale (*Applausi*). Con voi nessuna politica energetica, nessun piano per la transizione energetica; anzi, mettete l'accento ancora una volta sul fossile.

Signora Presidente, mi faccia far riferimento a ciò che ho ascoltato negli interventi prima del mio. Non accettiamo i riferimenti fatti da una collega della maggioranza: non accettiamo la lezione che i colleghi della maggioranza ci vogliono dare, quando dicono che i Governi precedenti a questo non hanno fatto abbastanza per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Ricordatevi per quale motivo e per quale volontà le comunità energetiche sono normate e diteci chi è che sta perdendo tempo nell'emanazione dei decreti attuativi. (*Applausi*). Chi è? Chi ha provveduto all'efficientamento energetico delle abitazioni? Chi è stato a fare questo e chi, ancora, è stato a bloccare questa operazione? Questo mi premeva dirlo, Presidente.

Poi c'è l'articolo 4, che avreste dovuto mettere alla fine del testo, perché è un po' la vostra firma. Aiutiamo il Paese in difficoltà con un bel condono per chi non ha rispettato le regole. Anche qui è bello il titolo: «Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi» che, a leggerlo, non fa una piega, anzi.

Per chiarezza e correttezza avreste dovuto però rubricarlo come agevolazioni e aiutini per i furbetti del cartellino, che sostanzialmente generano la classica definizione di cittadini di serie A e cittadini di serie B. Si tratta infatti di un condono. È però tutto normale, siete pur sempre voi e non ci stupite più.

Signori della maggioranza, ci avete sempre additati come quelli scappati di casa, impreparati e incompetenti. Per voi siamo stati e siamo tuttora un'anomalia; è questa una cosa di cui siamo fieri proprio perché traccia un solco invalicabile tra il vostro e il nostro modo di intendere il servizio al Paese. Vi abbiamo fatto e vi facciamo paura e ne conosciamo bene le ragioni; siamo entrati nei Palazzi, anche in questo Palazzo, senza cognomi altisonanti e voi vi siete persi, vi siete smarriti. Per

voi noi siamo senza cognome - lo ripeto - e a voi questa cosa dà fastidio perché avete difficoltà a riconoscerci, perché il sistema di cui voi fate fieramente parte non ci riconosce e ci vede come un corpo estraneo.

È proprio sui cognomi che ultimamente avete fatto un'operazione meravigliosa, degna della peggiore prima Repubblica, ma senza l'abilità di far passare sotto traccia le manovre fatte; abilità che invece concretizzava quella classe politica.

Diciamo che vi è mancata la descrizione, ma di certo non vi è mancata la faccia tosta. (*Applausi*). Avete ancora qualcosa da imparare - mettiamola così - ma siete sulla giusta strada. (*Applausi*).

Siete scivolati sui cognomi. Ricordiamo tutti il bellissimo discorso *spot* della presidente Meloni sul merito. Diceva la Presidente del Consiglio che la competenza e il merito sono due valori aggiunti per la nostra Nazione. Continuava dicendo: «Noi abbiamo scelto di lavorare per riattivare l'unico ascensore sociale di cui davvero disponiamo, che è proprio il merito». Affermazioni che, lì per lì, hanno suscitato un plauso, salvo poi renderci tutti conto immediatamente, sin da subito, di aver frainteso quelle parole.

La presidente Meloni ha parlato dell'importanza del merito, ma in tutta evidenza si riferiva a quel noto prodotto usato per inamidare le camicie da consiglio di amministrazione, da chiamata diretta, da incarico ottenuto di sorelle, cognati, fratelli, figli, nipoti e parenti tutti. (*Applausi*). Alla faccia dell'ascensore sociale, che vi piace tanto citare dall'attico della vostra arroganza e della vostra ipocrisia.

Altro che norme sulle bollette e in aiuto a famiglie e imprese. Voi state togliendo energia al Paese e lo fate anche dilapidando i soldi ottenuti da Giuseppe Conte in Europa, un patrimonio e un'occasione mai avuti prima. (*Applausi*). Dovreste vergognarvi e prima o poi - dico prima o poi - dovreste renderne conto se non alle vostre coscienze, almeno al popolo italiano e a quanti hanno creduto alle vostre spudorate menzogne.

Signora Presidente, per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle a questo ennesimo provvedimento farsa. (*Applausi*).

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è fondamentale per sostenere famiglie e imprese italiane per fronteggiare le gravi conseguenze... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Germanà, un momento. Colleghi, sta intervenendo il collega, consentiamogli di farlo e soprattutto consentite a noi di ascoltare.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Grazie, Presidente. È un provvedimento fondamentale per sostenere famiglie imprese italiane per fronteggiare le gravissime conseguenze socio economiche derivanti dal conflitto bellico in Ucraina, a cui si è aggiunto quello del Medio Oriente, in un contesto già parecchio provato dalla pandemia.

La storica politica energetica del nostro Paese ci vede molto svantaggiati rispetto ai Paesi europei, soprattutto a quelli confinanti che beneficiano di prezzi dell'energia molto inferiori non solo grazie al nucleare, ma grazie anche ad accordi commerciali che gli permettono di vendere a noi l'energia elettrica prodotta.

È necessario quindi un cambio di rotta che porti il Paese verso una maggiore autonomia energetica attraverso lo sfruttamento delle nostre risorse naturali e investendo su fonti energetiche sicure, innovative e all'avanguardia. Nel frattempo però dobbiamo aiutare imprese e famiglie con provvedimenti di urgenza mirati, come questo che ci accingiamo ad approvare. Non è una norma isolata, bensì un decreto-legge che serve per affrontare un'emergenza relativa all'ultimo trimestre 2023. Ovviamente poi ci saranno altri provvedimenti come questo, altrettanto concreti e coraggiosi. Questa norma introduce elementi importanti: un incremento di 12 milioni di euro sul fondo del *bonus* trasporti, che si aggiunge ai 100 milioni già stanziati. Una misura rivolta alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori a basso reddito, che prevede un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto locale, regionale, interregionale e nazionale. (*Applausi*).

Il provvedimento rfinanzia con ulteriori 100 milioni di euro per il 2023 la carta "Dedicata a te", per i



nuclei familiari con almeno tre componenti e ISEE fino a 15.000 euro, che potrà essere utilizzata anche per l'acquisto di carburante. Si incrementa infine di 7 milioni e mezzo di euro il fondo per la concessione di borse di studio per il 2023, destinato a sostenere l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari delle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022-2023.

Viene riconfermata la riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas metano per usi sia civili, sia industriali. È stato prorogato l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. Importante è anche l'approvazione dell'emendamento che prevede la possibilità di pianificazione a livello territoriale e comunale (quindi a livello degli enti locali) di quelle che devono essere le politiche energetiche locali; in questo modo è possibile per i Comuni informarsi su quali siano le zone e i quartieri più energivori rispetto ad altri e di conseguenza sviluppare la pianificazione di merito. Vengono introdotte misure per il contenimento della spesa per le società pubbliche, prevedendo l'esclusione di SIMEST e SACE, che sono le società italiane coinvolte nelle norme di rilancio della nostra economia fin dal momento post-pandemico, dai vincoli e dagli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica. Viene data inoltre la possibilità di realizzare gli investimenti del PNRR e del Piano nazionale complementare utilizzando il fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per fronteggiare l'aumento di costo dei materiali, senza dover cancellare progetti già vagliati.

Signor Presidente, concludo.

I nostri provvedimenti nascono da una politica di ascolto e dal contatto con il territorio e, a differenza delle opposizioni, che fanno giustamente il loro mestiere, dicendo che tutto ciò che facciamo noi non va bene e andando in piazza a protestare contro il Governo (ne risponderanno poi agli elettori), noi lavoriamo per tutelare le famiglie, con un aiuto per pagare le bollette e per arrivare a fine mese. O a differenza dei sindacati, alcuni (i soliti) e fortunatamente non tutti, che hanno provato a bloccare il Paese, ma, grazie all'impegno del ministro Salvini, non ci sono riusciti, noi continuiamo a lavorare nell'interesse del Paese. Pertanto annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Lega. *(Applausi)*.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD-IDP). Signora Presidente, abbiamo perso il conto dei voti di fiducia chiesti da questo Governo in questa legislatura, come purtroppo accade anche oggi. È un paradosso, perché questo è un Governo politico che può contare su un'ampia maggioranza politica, sia alla Camera che al Senato. Ma tutto questo evidentemente non basta e ci tocca assistere anche oggi al voto di fiducia su un decreto assolutamente eterogeneo nei suoi contenuti, che ha seguito un *iter* di monocameralismo alternato, che è ormai diventato la prassi del nostro modo di legiferare. Si va avanti a decreti-legge, li esamina realmente solo un ramo del Parlamento (in questo caso la Camera dei deputati) e all'altro ramo è riservato una esame frettoloso (poche ore) e una ratifica senza l'approvazione di alcun emendamento, nella maggior parte dei casi con il ricorso al voto di fiducia. Me lo lasci dire, signora Presidente: non possiamo andare avanti così. *(Applausi)*. Non possiamo andare avanti comprimendo e umiliando il ruolo del Parlamento, come sta avvenendo a colpi di decreti in questa legislatura. E lo dico in una fase in cui la maggioranza ha iniziato a parlare di riforme costituzionali, di premierato, di un diverso equilibrio tra Governo e Parlamento. Gli equilibri tra Governo e Parlamento sono già saltati e se mai si dovesse fare una riforma costituzionale, bisognerebbe ripristinare il ruolo centrale del Parlamento, un ruolo reale, di indirizzo, di controllo, di legiferazione che da tempo, purtroppo, il Parlamento ha parzialmente perso.

Veniamo al merito di questo decreto-legge. Il titolo del provvedimento al nostro esame è ambizioso: misure urgenti in materia di energia e interventi per sostenere il potere d'acquisto e tutela del risparmio. In effetti, signora Presidente, il tema del potere d'acquisto è realmente importante. Negli ultimi due anni l'indice dei prezzi al consumo nel nostro Paese è cresciuto di quasi il 15 per cento. Sono tassi di aumento dei prezzi che non vedevamo dalla metà degli anni Ottanta. Nello stesso periodo, le retribuzioni lorde sono cresciute di meno del 6 per cento: inflazione cumulata al 15 per

cento, retribuzioni cresciute meno del 6 per cento. Questo ha comportato un ampliamento delle disuguaglianze, perché, come ci ricorda l'Istat, l'aumento dei prezzi è stato superiore per le famiglie in condizione socio economica maggiormente disagiata.

Che cosa ha fatto, signora Presidente, il Governo Meloni di fronte a questa situazione difficilissima, che ha messo milioni di famiglie nella condizione di dover scegliere se pagare le bollette o fare la spesa? Il Governo, con uno dei suoi primi atti, ha eliminato il taglio delle accise deciso dal Governo Draghi per contenere i prezzi del carburante e ha varato un decreto, pomposamente denominato decreto trasparenza, che prevedeva una serie di misure che sono rimaste sulla carta.

Tale decreto prevedeva la riduzione automatica delle accise sui carburanti in caso di crescita dei prezzi al di sopra di un determinato livello: e noi abbiamo visto i prezzi della benzina oltre i due euro quest'estate, senza che quella norma venisse attuata! (*Applausi*).

Era prevista una app per confrontare i prezzi tra i distributori...(*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, con questo brusio è complicato procedere, nonostante il senatore Misiani abbia un tono di voce decisamente stentoreo ed elevato. Vi invito ad abbassare il tono della voce.

MISIANI (*PD-IDP*). Grazie, signora Presidente. Quel decreto trasparenza prevedeva i doppi cartelli come misura straordinariamente efficace, nelle intenzioni del Governo, per contenere i prezzi dei carburanti: doppi cartelli che sono stati bocciati, sospesi nella loro applicazione dal TAR del Lazio, con una sentenza di pochi giorni fa, del 10 novembre. Questa è la triste fine di quel decreto trasparenza.

Il Governo ha varato pomposamente quello che ha chiamato il "carrello tricolore", sei mesi dopo un analogo accordo fatto dal Governo francese, quando i buoi erano scappati dalla stalla. (*Applausi*). Oggi Altroconsumo ci informa che quasi tutti i prodotti oggetto del carrello tricolore erano già in promozione. Siamo al livello dei carri armati di Mussolini. Si spaccia per carrello tricolore la promozione di beni e servizi che erano già in promozione nella grande distribuzione. Che cos'è questa, se non una presa in giro dei consumatori italiani? (*Applausi*).

Ora arriva questo decreto, recante misure per sostenere il potere d'acquisto. Che cosa prevede questo decreto? La proroga di alcune misure che erano già state varate a suo tempo dal Governo Draghi: gli oneri di sistema per il gas, l'IVA sul metano, il teleriscaldamento e, all'articolo 2, quella che si configura come una vera e propria presa in giro degli automobilisti italiani. Essi hanno dovuto sopportare un maggior carico di miliardi di euro per effetto dell'aumento dei prezzi dei carburanti nei mesi estivi, con miliardi di euro incassati dal Governo sotto forma di maggiori accise IVA. Le stime parlano di cifre superiori a due miliardi di euro. E quanti di questi soldi il Governo restituisce? Udite, udite: 100 milioni di euro caricati sulla carta sociale (*Applausi*), un'elemosina caricata su un'altra elemosina, e 12 milioni di euro di rifinanziamento del *bonus* trasporto pubblico, che - ricordiamolo - era stato introdotto dal Governo Draghi su proposta del ministro Orlando, con 190 milioni di finanziamento e una soglia ISEE di 35.000 euro; il Governo Meloni, appena arrivato, ha ridotto il finanziamento a 100 milioni e ha abbassato la soglia ISEE da 35 a 20.000 euro. Vi siete accorti - tardi - che comunque il *bonus* per l'abbonamento al trasporto pubblico era molto richiesto dagli italiani, nonostante l'abbassamento della soglia ISEE, e adesso ci mettete un *cip* di 12 milioni di euro che comunque non basterà: non basterà a dare un'alternativa alle persone che si devono spostare per lavorare e per studiare; non basterà a effettuare quell'investimento sul trasporto pubblico locale che il Governo avrebbe il dovere di fare, nel momento in cui molti milioni di italiani pagano il carburante a prezzi molto più elevati e fanno molta più fatica a spostarsi per lavoro e per studio.

Ci sono poi due misure che sono grandi assenti in questo decreto-legge pomposamente chiamato decreto per il potere d'acquisto: mancano le norme attuative per le comunità energetiche, le grandi dimenticate, che sarebbero una straordinaria opportunità per questo Paese, ma che sono nel dimenticatoio, mentre l'Italia potrebbe in poco tempo utilizzare al meglio la prospettiva di una misura che in Germania ha consentito l'attivazione di migliaia di esperienze del genere.

E manca soprattutto, signor Presidente, la proroga del regime di maggior tutela per luce e gas, che non è una tecnicità (*Applausi*), ma riguarda 10 milioni di famiglie di questo Paese che, se le cose non cambiano, come continuiamo a chiedere, e se non viene prorogato il regime di maggior tutela,

passeranno al libero mercato - passaggio non preparato a dovere dal Governo - dall'inizio del 2024. Sapete a che livello sono oggi i prezzi medi dell'elettricità sul mercato libero? Sono del 30 per cento più elevati rispetto a quelli del regime di maggior tutela. State esponendo milioni di famiglie fragili di questo Paese a una vera e propria stangata a partire da gennaio 2024: altro che tutela del potere d'acquisto, altro che decreto bollette! (*Applausi*). La vera misura per proteggere le bollette degli italiani è totalmente assente, nonostante quello che chiedono l'opposizione e persino alcuni esponenti della maggioranza.

Infine, signora Presidente, quello che dovrebbe essere un decreto-legge per l'energia e per il potere d'acquisto è un decreto che parla di energia, ma anche di borse di studio, di caro materiali e di compagnie di assicurazione. È l'ennesimo decreto *omnibus*, ma soprattutto un provvedimento assolutamente inadeguato e insufficiente rispetto agli obiettivi contenuti nel suo titolo. Non ci sono interventi efficaci contro il caro energia, né una strategia per la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, che il Governo non è stato capace di mettere in campo nei primi dodici mesi di operato e che non vediamo nemmeno nella legge di bilancio, perché questi sono un Governo e una maggioranza che a parole sono vicini al popolo, ma quando si arriva alle scelte concrete stanno da un'altra parte. Neanche questo provvedimento sta dalla parte dei consumatori. (*Applausi*).

[ROSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA (*FdI*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, prima di iniziare il mio intervento, vorrei salutare, tramite la persona del Presidente, la relatrice, senatrice Tubetti (*Applausi*), perché qualche collega in precedenza ha detto che era assente, ma mi pare che sia sempre stata presente e abbia svolto la sua relazione con estrema serietà e professionalità.

Ho anche ascoltato alcune parole che mi hanno fatto riflettere, *in primis* quando una collega senatrice ha parlato delle sovrintendenze che bloccano le imprese che vogliono creare gli impianti. Io so solo una cosa: la sovrintendenza non fa altro che proteggere un bene costituzionalmente tutelato, quello del paesaggio. Se le sovrintendenze intervengono per bloccare delle imprese, significa che quelle imprese stanno violando il paesaggio, che è un bene protetto.

Ho sentito lamentele in merito alla fiducia, quindi, come senatore di primo corso, rivolgendomi in questo caso al mio Capogruppo, chiedo: ma quando nelle passate legislature si mettevano le fiducie, non come quella di oggi visto che non c'è una divisione nella maggioranza, ma quando le vostre fiducie servivano per coprire la vostra eterogeneità e le vostre differenze, cosa pensavano i senatori presenti nelle precedenti legislature? Cosa pensavano i senatori quando, nella passata legislatura, era invalsa la moda dell'emissione di DPCM e per due anni il Parlamento ha dovuto inseguire questi DPCM senza poter dire nulla? (*Applausi. Commenti*).

Arriviamo al momento più bello, quando ho sentito parlare di merito. Per me merito significa partire tutti insieme e poi i più bravi vanno avanti. Qui invece ricordo che il merito per una forza politica era il reddito di cittadinanza, per cui sono tutti uguali. (*Applausi*). Ricordo anche quell'episodio in cui l'allora Vice Presidente del Consiglio si affacciò sul balcone di Palazzo Chigi, mentre si sventolavano bandiere, dichiarando che loro avevano debellato la povertà con il merito, tramite il reddito di cittadinanza. Forse, prima di parlare è meglio riflettere su quello che si è fatto e che si è rappresentato in passato.

Torno all'argomento di oggi. Il provvedimento all'attenzione odierna di quest'Assemblea si pone principalmente l'obiettivo di supportare le famiglie italiane con fasce di reddito basse per superare le problematiche legate alla quotidianità. Ad esempio, con attenzione verso le famiglie che non superano un ISEE di 15.000 euro, si concede una riduzione delle bollette di gas e luce. Possiamo quindi dire con forza che questo è l'ennesimo provvedimento che dimostra la vicinanza del Governo Meloni alle fasce deboli e alle famiglie. (*Applausi*). Questo Governo, non un altro, ha impegnato per il biennio 2022-2023 circa 30 miliardi di euro, che è più di quanto abbia fatto per la medesima finalità il resto degli Stati europei.

Ricordo brevemente che già nella manovra finanziaria 2022 il Governo Meloni stanziava 21 miliardi di euro per contrastare il caro energia. Con questo decreto-legge si stanziava, per il supporto alle famiglie

e alle fasce deboli, oltre 1 miliardo di euro, tra proroga delle misure per il caro energia, azzeramento degli oneri generali del gas e tanto altro. È tale l'attenzione di questo Governo, nel rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale, che anche nella manovra finanziaria 2024 sono previste ulteriori misure a supporto delle famiglie più deboli. Tutto ciò nonostante le ristrettezze che ci impone il bilancio dello Stato, appesantito dagli sprechi cui abbiamo assistito nei Governi precedenti, uno su tutti il superbonus.

Si tratta di una visione di Stato e di *welfare* che alle opposizioni non piace, ma ce ne faremo una ragione. Le opposizioni a questo Governo evidentemente preferiscono - scusatemi se lo ricordo, ma certe cose non devono e non possono essere dimenticate - il *bonus* monopattini o quello per i banchi a rotelle o il *bonus* vacanze. (*Applausi*). Diciamo chiaramente agli italiani che strumentalmente per le opposizioni non c'è un'emergenza carovita, non c'è necessità di aiutare le famiglie a pagare le bollette e non dobbiamo aiutare gli studenti con le borse di studio in un periodo in cui il potere d'acquisto delle famiglie è fortemente diminuito. Quando sento le opposizioni criticare questo decreto-legge, come se fosse l'origine di tutti i mali, mi sembra più chiaro perché gli italiani hanno scelto noi e non loro. (*Applausi*).

Se la grande pecca di questo decreto, secondo le opposizioni, è che non prevede misure strutturali, permettetemi di puntualizzare una cosa: non è vero che questo Governo non sta costruendo le basi per affrontare la dipendenza energetica dell'Italia e per velocizzare la transizione energetica. Diciamo la verità agli italiani, diciamo che le misure strutturali che sta portando avanti il Governo Meloni, non certo con questo provvedimento che è un decreto d'urgenza, non è vero che non esistono, ma solamente non piacciono alla sinistra e non vi piacciono perché dopo dieci anni con il Governo di centrosinistra, illuminati dal MoVimento 5 Stelle, siamo al punto di partenza. Siete voi che non avete avuto il coraggio e la voglia di dare risposte serie al Paese. (*Applausi*).

Le prove di una seria strategia sulla transizione energetica sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare alle proposte di modifica formulate per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e al nuovo programma REPowerEU che è entrato in vigore lo scorso marzo e che prevede nel breve termine l'acquisto congiunto di gas, nuovi partenariati energetici con fornitori affidabili e una rapida realizzazione di progetti nell'ambito dell'energia rinnovabile, mentre nel medio periodo sono previsti l'integrazione nel PNRR, l'accelerazione della decarbonizzazione industriale e un nuovo quadro normativo per l'utilizzo dell'idrogeno. Il Governo è al lavoro per rendere l'Italia un *hub* europeo del gas e su questo punto dobbiamo dire la verità agli italiani: la 6a Commissione europea ritiene non bastevole l'energia prodotta da eolico e da fotovoltaico, tanto da aver deciso di includere gas e nucleare nell'elenco delle fonti rinnovabili, riconoscendole quindi come attività finanziabili. In questo dobbiamo riconoscere alla presidente Meloni l'intuizione della rotta da seguire con il suo piano Mattei, piano che porterà l'Italia a diventare il maggiore esportatore di gas naturale e di idrogeno verso Germania e Austria e acquisire centralità nel collegamento tra il Nord Africa e i Paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Pertanto, quando si dice che il Governo non ha lungimiranza e non sta progettando interventi strutturali, si mente. Gli interventi strutturali non possono essere contemplati in un decreto d'urgenza, ma si inseriscono nel solco di altri provvedimenti come il REPowerEU, che quota circa 19 miliardi e che rappresenta una spesa corrente momentanea per esigenze momentanee, non dà una risposta strutturale sul fronte della sicurezza, dell'approvvigionamento di gas, della diversificazione degli approvvigionamenti, della incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e delle filiere industriali strategiche. Tutt'altro. Tra l'altro, queste cose le ha rimarcate in più occasioni, anche in quest'Aula, il ministro Fitto. La verità è che l'opposizione non accetta che per la prima volta l'Italia abbia un Governo serio nell'approccio delle strategie a lungo termine anche nel campo energetico. (*Applausi*). Approccio che è realistico e sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma economico e sociale.

Infine, permettetemi una breve parentesi: quella che voi chiamate sanatoria o condono, noi la chiamiamo salvataggio di piccoli esercizi commerciali. (*Applausi*). Questa norma supera un disagio creato dalla prima applicazione di una nuova normativa sulla trasmissione dei corrispettivi in modalità elettronica. Parliamo di errori che non per forza sono compiuti con l'intento di evadere da parte di

sogetti che esercitano attività di impresa. Ora, mi rendo conto che nella *forma mentis* di molti chiunque sia imprenditore, piccolo o grande, è evasore per eccellenza, ma non posso credere che anche tra i banchi dell'opposizione non sia chiaro che in sede di prima applicazione di quella norma ci sono stati confusione e problemi applicativi, dei veri e propri cortocircuiti che non sono certo addebitabili ai contribuenti. Sfido chiunque a dire pubblicamente che quelle errate trasmissioni siano tutte o in parte dolose. Consentire il ravvedimento operoso per errori commessi in un periodo davvero limitato di tempo sulla trasmissione delle certificazioni in sede di prima applicazione non è sanatoria. Lo dobbiamo dire forte e chiaro, è lo Stato che da repressivo diventa lo Stato vicino ai contribuenti. *(Applausi)*.

Per questi motivi, non posso che annunciare senza tentennamenti il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Collegli, colgo l'occasione per ricordarvi e chiedervi cortesemente di non sostare davanti al banco del Governo e tantomeno di sedervi su quegli stessi banchi.

#### ***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 937, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dalla senatrice Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Gelmetti)*.

Invito la senatrice Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Gelmetti.

*(La senatrice Segretario Ternullo fa l'appello)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 937, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	104
Contrari	74
Astenuti	1

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 131.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**AMIDEI** *(FdI)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**AMIDEI** *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo su una questione ormai tante volte dibattuta. *(Brusio)*.

**PRESIDENTE**. Aspetti un momento, senatore Amidei.

Collegli, faccio notare che meno siamo in Aula e più si sente la vostra voce.

Prego, senatore Amidei, continui pure.

**AMIDEI** *(FdI)*. Come dicevo, intervengo su una questione più volte dibattuta, che - ahimé, ahinoi -

non ha mai termine ed è diventata quotidiana. Non basta solo ricordare il 25 novembre, e la Giornata contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre non è tra qualche giorno, ma è oggi, è ieri, è tra un mese, è tutti i giorni. Si tratta di una questione che ha visto, negli ultimi fatti di cui le cronache ci fanno inevitabilmente partecipi, il brutale assassinio di Giulia Cecchettin ad opera del crudele compagno Filippo Turetta.

Il mio intervento di oggi intende focalizzarsi su un problema che riguarda tutte le città d'Italia. Non possiamo far finta che i fatti accaduti facciano parte del passato, quando sappiamo benissimo che questi non sono altro che l'anteprima di fatti che devono ancora accadere, perché purtroppo violenze del genere si ripeteranno. Vorrei, attraverso questo brevissimo intervento che mi è data la possibilità di svolgere, focalizzarmi su una città in particolar modo, che è la città di Bologna, una città universitaria seconda nel primato di violenze e abusi, come mi conferma anche il collega senatore Lisei. Pensate che il susseguirsi delle violenze in questa città universitaria è diventata inaccettabile: 219 denunce, che corrispondono solo a una piccola parte di coloro che hanno avuto il coraggio di denunciare. Ho anche presentato un'interrogazione in questo senso in data 9 novembre 2023.

Mi consenta, signor Presidente, di citare alcuni di questi episodi. Nel capoluogo dell'Emilia Romagna, Bologna, un venticinquenne gambiano ha approfittato di una studentessa italiana in uno stato profondamente alterato a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol, trascinandola lungo i vicoli e le strade della zona universitaria, fino ad arrivare sotto al portico di via dell'Unione e, dopo averla appoggiata su alcuni gradini, ha abusato di lei. Anche il giornale locale «Il Resto del Carlino», lunedì 13 novembre, ha riportato la notizia delle molestie subite da una ragazza quindicenne sulla linea 99, ad opera di altri quindicenni stranieri. Ma non si tratta di una questione di appartenenza ad un Paese o ad un altro: è il fatto che ormai non ci sono più regole. Ancora il quotidiano bolognese, mercoledì 15 novembre, e quindi solo qualche giorno fa, ha diffuso la notizia dell'abuso di una ragazzina di tredici anni mentre si trovava alla fermata dell'autobus. E così via.

Dobbiamo allora dire veramente basta, ma non un basta retorico, bensì un basta che deve far sì che ci sia una un'attenzione maggiore. Parlo di Bologna, e quindi mi rivolgo particolarmente al sindaco di Bologna, ma potrei parlare di altre città, tanto che la mia interrogazione è rivolta al Ministro. La mia è non partigianeria, bensì una richiesta di attenzione verso un problema quotidiano. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e delle istituzioni affinché ci sia maggiore attenzione per prevenire, non per ricordare, non per parlarne solo il 25 novembre, perché ogni giorno è così e ogni giorno dobbiamo stare attenti perché fatti del genere non accadano. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatore Amidei, credo che domani avremo occasione, oltre che di affrontare la discussione di un importante provvedimento, anche di mettere sul tavolo una serie di azioni e proposte proprio sul tema della prevenzione di tali episodi.

**CROATTI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CROATTI (M5S).** Signor Presidente, nei giorni scorsi la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una durissima lettera sull'avvio di una procedura di infrazione sulla questione delle concessioni balneari. Questo significa due cose in particolare. La prima è una conferma che questo Esecutivo è inadeguato, incapace e pavido nell'affrontare il provvedimento e ha agito per difendere gli interessi di pochi a discapito degli interessi di tutti. Il bene di un Paese è stato piegato ai desideri di pochi. La seconda cosa che ci fa capire è che si preferisce difendere pochi privilegiati rispetto a coloro che pagheranno la sanzione, e cioè tutti i cittadini italiani. Quindi userei l'espressione "cornuti e mazziati", una vergogna, in questa situazione. Il Governo Meloni ha dimostrato, fin qui, che preferisce ripristinare i vitalizi piuttosto che lavorare sul reddito di cittadinanza; invece di mettere in sicurezza chi ha un problema con la ludopatia, strizza l'occhio alle *lobby* dell'azzardo, aumentando le giocate del Superenalotto e facendo cassa su questo. Invece di tassare gli extraprofiti, come quelli delle banche, si va a aumentare l'IVA sui prodotti per l'infanzia e gli assorbenti per le donne; invece di aumentare la spesa sanitaria, si aumenta la spesa militare. Sono queste le politiche del Governo.

Sono anni che stiamo denunciando il rischio di incorrere nella procedura di infrazione che stiamo affrontando con la lettera arrivata dall'Unione europea; doveva essere fatto qualcosa, ma non è stato



fatto nulla dopo il provvedimento sulla concorrenza. La farsa della mappatura è stata sbertucciata dall'Unione europea, che ce l'ha rimandata indietro, sottolineando la morfologia del nostro territorio e il fatto che dovevano essere ascoltate le Regioni e i Comuni. Addirittura, a cinque settimane dal punto di non ritorno, cioè 1° gennaio 2024, quando la normativa europea deve entrare in vigore, siamo ancora fermi e ancora deve essere convocato quel famoso tavolo europeo che hanno promesso da più di un anno.

Ciò significa gettare nel panico un intero settore strategico del nostro Paese, quello turistico, e tutto l'indotto che si crea intorno. Servivano certezze, soprattutto per i Comuni che dovevano andare alle procedure ad evidenza pubblica e dovevano avere certezza di come affrontare questo percorso. Occorreva dare sicurezza e, invece, si aprirà una stagione di ricorsi, di denunce e contenziosi sulle attuali concessioni. Soprattutto, significa ciò che questo Governo ha negato finora: non si stanno proteggendo le piccole imprese, che saranno quelle con più difficoltà ad affrontare questo provvedimento nelle prossime settimane. Dovevano aver tempo per trovare le garanzie per affrontare il percorso economico di un bando e, invece, le stiamo mettendo in difficoltà. Queste sono politiche fatte solo di parole. Dall'altra parte, si sta aiutando qualcuno, alcuni di quei concessionari particolarmente agiati che avranno la possibilità di avere le coperture per poter intervenire sui bandi, partecipare e conquistare più spazio possibile; invece, i piccoli artigiani, i piccoli imprenditori che si volevano tutelare, saranno quelli più in difficoltà di tutti.

In conclusione, finora questo Governo ha parlato di protezione dei deboli; invece in questo caso si proteggono i privilegi e si negano i diritti. In questo momento c'è una marea di imprenditori in difficoltà, mentre i Comuni che dovranno affrontare i bandi non sanno come potranno farlo. Faccio quindi i miei complimenti alla presidente del Consiglio Meloni e alla maggioranza per l'ottimo lavoro che hanno portato avanti. *(Applausi)*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 22 novembre 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta *(ore 20,14)*.

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio ( [937](#) )

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA**

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

**ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti » e dopo le parole: « 29 dicembre 2016 » sono inserite le seguenti: « , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017 »;*

*al comma 2, le parole: « l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ARERA »;*

*al comma 3, la parola: « ARERA » è sostituita dalle seguenti: « l'ARERA »;*

*al comma 7, le parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti »;*

*al comma 8:*

*all'alinea, dopo le parole: « 30 marzo 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al capoverso Art. 3, comma 2, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;*

*al comma 9, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « milioni di euro mediante » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, mediante », le parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti », le parole: « (CSEA) e » sono sostituite dalle seguenti: « (CSEA), e, » e le parole: « milioni di euro a valere » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, a valere ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

*« Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:*

*"2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente" ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « da 450 a 451-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « n. 197 », ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite »;*

*alla lettera b), le parole: « abbonamenti per i mezzi del trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « abbonamenti ai servizi di trasporto »;*

*al comma 2, lettera b), le parole: « della carta qualora » sono sostituite dalle seguenti: « della carta, qualora »;*

*al comma 4, dopo le parole: « legge 10 marzo 2023, n. 23 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 5, le parole: « è incrementato per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , è incrementato, per l'anno 2023, ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « di cui al comma 4, le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 del presente articolo le imprese »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;*

*al comma 3, dopo le parole: « lettere a), b) e c) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « di difficoltà » sono sostituite dalle seguenti: « di difficoltà »;*



*al comma 4, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: « valore lordo aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « valore aggiunto lordo »;*

*ai commi 5 e 6, le parole: « con energia da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;*

*al comma 8:*

*alla lettera b), le parole: « da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « al fine di determinare » sono inserite le seguenti: « , ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, » e le parole: « della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione »;*

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole: « l'adempimento all'obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « l'adempimento dell'obbligo »;*

*al secondo periodo, le parole: « dal secondo periodo del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8, lettere a), b) e c) »;*

*al quarto periodo, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;*

*al quinto periodo, le parole: « inadempimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « inadempimento degli obblighi » e le parole: « adempimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « adempimento degli obblighi »;*

*al comma 10:*

*alla lettera a), le parole: « le tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;*

*alla lettera e), le parole: « da ENEA, ISPRA e GSE » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE »;*

*alla lettera g), le parole: « controllo ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « controllo ex post » e dopo le parole: « della comunicazione » sono inserite le seguenti: « della Commissione europea »;*

*al comma 11, le parole: « l'assolvimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « l'assolvimento degli obblighi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni »;*

*al comma 12, dopo le parole: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono inserite le seguenti: « , alle Camere » e dopo le parole: « sull'andamento » sono inserite le seguenti: « dell'applicazione »;*

*al comma 13, al primo periodo, le parole: « valutazione ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione ex post » e, al secondo periodo, le parole: « a valere sulla componente » sono sostituite dalle seguenti: « a carico della componente ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « e fino » sono soppresse.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo »;*

*al secondo periodo, le parole: « ai fini IRES » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul reddito delle società » e le parole: « ai fini IRAP » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive »;*

*al terzo periodo, le parole: « cessione di rami » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « che entro » sono sostituite dalle seguenti: « che, entro », le parole: « al comma 1 possono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, possono » e le parole: « di trasferimento come » sono sostituite dalle seguenti: « di trasferimento, come »;*

*al secondo periodo, le parole: « cessione di rami » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;*

*al comma 3:*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*alla lettera c), capoverso 3-duodecies, dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: « dei beni del cedente » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « con le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalla seguente: »;*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « n. 100 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 3, al primo periodo, le parole: « delle opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, » e, al terzo periodo, le parole: « del decreto-legge, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge n. 50 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « gli interventi relativi » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi relativi » e le parole: « considerano » sono sostituite dalle seguenti: « si considera » e, al quarto periodo, dopo le parole: « del 12 settembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 5, le parole: « si provvede, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede nel limite »;*

*alla rubrica, la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo ».*

*Nel capo IV, all'articolo 8 è premesso il seguente:*

*« Art. 7-bis. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».*

## ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Capo I

### MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

#### Articolo 1.

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.

5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.

8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - (*Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023*). - 1. Ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

Articolo 1-bis.

(*Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente ».

Articolo 2.

(*Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio*)

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto un ulteriore contributo nel limite *pro capite* derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: « con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023 »;
- b) dopo le parole: « beni alimentari di prima necessità » sono aggiunte le seguenti: « e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, ».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:
- a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
- b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
- c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
- d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2023, dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### Articolo 3.

#### *(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 », a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno

precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere *a)* e *b)*, della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ».

4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

*a)* con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera *a)*, nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

*b)* con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera *b)*, nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

*c)* con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera *c)*, nella misura del minor valore:

1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera *b)*, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera *b)*, è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera *c)*, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera *c)*, è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della

componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

*a)* attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

*b)* ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

*c)* investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera *b)* e alla lettera *c)* del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera *e)*, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:

*a)* le modalità e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

*b)* le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;

*c)* le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *b)*;

*d)* le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;

*e)* le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;

- f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
- g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo *ex post* ai sensi del punto 413 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
- h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione *ex post* del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

## Capo II

### MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI

#### Articolo 4.

*(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)*

1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

## Capo III

### MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

#### Articolo 5.

*(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)*

1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n.

209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini dell'imposta sul reddito delle società quanto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.

2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*octies*, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3-*decies*:

1) al primo periodo le parole: « e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. ».

c) dopo il comma 3-*decies*, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*undecies*. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*octies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*duodecies*. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di



cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-*decies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ».

Articolo 6.

*(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a)* e *b-bis)*, del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)*

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole « all'articolo 25 del » sono sostituite dalla seguente: « al ».

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, per gli interventi relativi ad opere

finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, si considera come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2023.

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

1.2

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti.».*

1.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, valutati in 2.317 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.»

1.4

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.»

1.5

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove adeguate campagne d'informazione a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela e a tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile".

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. A decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 l'aumento del prezzo del gas sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle piccole e medie imprese, non può superare il 30 per cento di quello stabilito da ARERA sul mercato tutelato."

1.7

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da re-imputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

1.8

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai consumi di gas metano per uso industriale somministrato alle imprese estrattive.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 103), le parole: «estrattive,» sono soppresse."

1.9

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 9-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi

di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.11

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.»

1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «gas naturale» aggiungere le seguenti: »e altre disposizioni in materia di energia.».*

G1.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

tra gli emendamenti respinti nonostante fossero stati presentati anche da esponenti della maggioranza, particolarmente importante è quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento *retail*, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

un rinvio della scadenza è altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,



impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.

G1.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Si tratta di un ruolo di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale;

Terna è partecipata con il 29,85 per cento da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Reti Spa controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata all'80 per cento dal Ministero dell'economia);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

il nuovo progetto, che prevede la maggior parte dell'elettrodotto in cavo sottomarino (34 chilometri sui 37 complessivi), porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba, garantendo quindi sensibili benefici in termini di affidabilità e sostenibilità energetica e tutelando, al tempo stesso, l'ecosistema marino grazie ad un trapianto preventivo di Posidonia oceanica dalla zona interessata a una superficie di 1.650 metri quadri del Golfo di Follonica;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio: tale impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese (aggravati anche alla presenza di un solo gestore ed alla conseguente mancanza di concorrenza);

il piano pluriennale di Terna, presentato nel mese di luglio 2021 e teso anche a favorire lo sviluppo *green* delle isole attualmente non interconnesse con la terraferma, prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi sopracitati di difficoltà approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, risolverebbe la tematica della generazione con carbon fossile instaurando così un processo di decarbonizzazione dell'isola (che risiede nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano);

da quanto si apprende sulla stampa il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Autorità di Regolazione ARERA che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere ARERA per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative rapide ed urgenti, per quanto di competenza, al fine di sbloccare e velocizzare la realizzazione dell'elettrodotto marino citato in premessa, al fine di evitare che famiglie e imprese che ricadono in territori marginali continuino a pagare ingenti ed insostenibili costi energetici aggiuntivi.

G1.3

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arera ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arera 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

G1.4

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;



l'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese ed i possibili sviluppi del recente conflitto in Medio Oriente potrebbero creare nuovi aumenti dei costi;

le comunità energetiche rappresentano oggi una opportunità straordinaria per promuovere e mettere in rete l'autoproduzione di fonti rinnovabili, salvaguardare l'ambiente e contrastare con efficacia il caro bollette di imprese e famiglie;

le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state introdotte in Italia dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019 «Autoconsumo da fonti rinnovabili» e successivamente normate dal decreto legislativo numero 199 del 2021 (recepimento della direttiva europea Red II);

sussistono ad oggi gravi ritardi rispetto alla definizione della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia: l'apposito decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 non è stato infatti ancora emanato e continua ad essere applicata la disciplina sperimentale prevista dal citato articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019;

ad oggi infatti nonostante le rassicurazioni del governo e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ultima in ordine temporale l'11 ottobre scorso nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della interrogazione numero 3-00725) tale decreto non è stato ancora emanato;

permangono, quindi, ritardi continui e incomprensibili sulle comunità energetiche che danneggiano pesantemente il nostro Paese, i cittadini e le imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida della transizione ecologica;

oltre alle problematiche relative all'emanazione di tale decreto, le associazioni di categoria delle PNRN hanno evidenziato alcune criticità relative all'attuale normativa sulle comunità energetiche che penalizzerebbe l'autoproduzione destinata alle attività delle piccole e medie imprese. Queste problematiche riguardano in particolare:

a) la mancanza di incentivi fiscali per l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali ai fini della produzione di energia destinata all'autoconsumo;

b) gli attuali finanziamenti per l'installazione dei pannelli, stanziati con appositi bandi del PNRN, prevedono criteri che estromettono di fatto ampie zone produttive del Paese;

c) manca ad oggi una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie);

d) l'obbligo da parte dei consumatori di collegarsi a punti di connessioni su reti elettriche di bassa tensione (cabine secondarie) sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione escludendo di fatto le imprese energivore;

e) il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica fissato a 200 kilowatt che risulta inadeguato per le imprese;

f) i tempi di risposta del Gse per la verifica delle condizioni che comporta un iter burocratico eccessivamente lungo;

g) la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici in insediamenti artigianali per l'installazione di impianti fotovoltaici; si tratta spesso di limiti anacronistici, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché non tengono conto delle opere già realizzate per prevenire tali pericoli;

appare quindi evidente la necessità di intervenire adottando misure efficaci per limitare costi energetici delle imprese mediante la promozione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale delle PNRN e conseguentemente evitare che eventuali rincari di prestazioni e prodotti possano coinvolgere anche i consumatori finali, impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

G1.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

recentemente molti dirigenti scolastici e alcuni sindacati studenteschi hanno segnalato il problema dell'accesso ai viaggi di istruzione;

a causa dei loro costi aumentati a causa dell'inflazione, molte famiglie non possono affrontare la spesa;

questo significa togliere a molti di loro un'opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale che è stata distrutta dal *lockdown* conseguente alla pandemia di COVID-19 e di cui oggi i ragazzi hanno bisogno come non mai;

i viaggi di istruzione hanno una valenza didattica molto importante e rappresentano un momento integrativo e complementare all'attività educativo-didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Essi rappresentano un momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, di socializzazione e di allargamento dell'orizzonte culturale, nonché una preziosa occasione di riscontro e di approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio. I viaggi di istruzione infatti sono parte integrante della programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa;

ad oggi molte scuole hanno utilizzato il fondo di solidarietà basato sul contributo volontario delle famiglie che spesso non è sufficiente a garantire un'ampia partecipazione a tali iniziative;

riteniamo che debbano essere le istituzioni a farsi carico dei più fragili e a far sentire la loro vicinanza a chi fa più fatica, affinché agli studenti e alle studentesse non siano tolte opportunità,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

G1.6

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di

minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio scorso - a più di un anno di distanza - il ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza - però - specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre la manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

G1.7

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

come si legge nel documento che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblicò in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto

rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa, impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'aumento del costo del carburante, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

G1.8

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

G1.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

è necessario fornire un sostegno più incisivo alle famiglie per sostenere l'incrementi del costo dei carburanti,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative, ad adottare ulteriori iniziative normative affinché nella manovra di bilancio siano stanziati le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

G1.10

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai

diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

l'articolo 1, comma 8 del provvedimento all'esame istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale;

l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato riconosce il medesimo beneficio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;

tuttavia, mentre per il quarto trimestre 2023 sono stanziati 300 milioni di euro, per il primo trimestre 2024 le risorse si riducono a 200 milioni e conseguentemente l'importo del contributo sarà ridotto,

impegna il Governo

a incrementare, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, il finanziamento destinato al riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico.

G1.11

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6% nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12% rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 Euro/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 Euro/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro.



Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

G1.12

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli

ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 Euro/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 Euro/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire per fare finalmente una riforma strutturale degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, che in larga parte serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale, in particolare rimettendo al finanziamento da parte dell'Erario sia gli sgravi ai cosiddetti energivori (che rappresentano di fatto strumenti di politica industriali) che i cosiddetti *bonus* sociali (che rientrano tra le misure di sostegno a favore delle fasce deboli della popolazione e sono pertanto strumenti di politiche sociali): questo sarebbe in coerenza con le numerose segnalazioni che ARERA ha trasmesso nel corso degli anni al Parlamento circa l'opportunità di modificare tale sistema al fine di alleggerire la bolletta energetica per imprese e cittadini e per renderla un effettivo strumento di comunicazione dei reali segnali di prezzo dell'energia sul mercato,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per avviare una riforma del sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale.

G1.13

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio anche attraverso l'estensione della gratuità dei libri di testo a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

G1.14

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di



acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

la congiuntura dei tassi BCE in salita ha un impatto considerevole soprattutto sulle famiglie che hanno mutui casa e una particolare categoria di soggetti danneggiati dalla stretta sui tassi di interesse sono le famiglie che hanno contratto un mutuo a tasso fisso in convenzione con la banca (solitamente la banca dove svolgono la propria attività da dipendenti) per la quale si applica la cosiddetta disciplina dei *fringe benefit* che prevede un regime fiscale particolare;

in particolare la disciplina fiscale dei *fringe benefit* costituiti da concessioni di prestiti, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del TUIR, prevede che «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi»;

tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi;

in questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta norma sta facendo emergere, per i mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela);

a poco è servita la norma introdotta dall'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, che ha innalzato la soglia di esenzione per i cosiddetti *fringe benefit* da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023 esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi mentre in Italia non vi è alcuna strategia di lunga visione;

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito in caso di assegnazione di *fringe benefit*;

con l'interrogazione a risposta immediata in commissione Finanze n. 5/01426 dello scorso 4 ottobre la rappresentante del Governo ha dichiarato la volontà del Governo di intervenire per porre soluzione a questa ingiustizia,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative di competenza volte a correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula secondo la quale, la tassazione, per i mutui a tasso fisso, avvenga sulla base del differenziale eventuale

tra tasso del mutuo e Tur al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e Tur rilevato alla fine di ogni anno.

G1.15

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né dal disegno di bilancio

per il 2024 attualmente all'esame del Senato;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa; è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

per coloro che vivono in una casa di proprietà è prevista l'intera deducibilità dal reddito complessivo dichiarato del valore dell'abitazione principale e delle sue pertinenze mentre l'analogo costo dell'abitare di coloro che sostengono le spese di locazione da diritto solo ad un recupero parziale con una detrazione a favore di redditi molto bassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, di provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa anche prevedendo la possibilità di modulare la detrazione in funzione della numerosità del nucleo familiare.

G1.16

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il caro vita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, e il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici giudiziari, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento agli uffici che

ospitano le Corti di appello, i Tribunali Ordinari, gli Uffici di Sorveglianza, i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le Procure Generali presso la Corte di appello.

G1.17

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il caro vita, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori; il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con particolare riferimento alla gestione degli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

G1.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile);

per i contratti di affitto abitativi stipulati in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parti possono prevedere degli aumenti del 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (POI) calcolato dall'ISTAT. Per i contratti a canone concordato si applica l'aggiornamento ISTAT al 75 per cento. In caso di scelta del regime di cedolare secca (opzione esercitata da circa 1,9 milioni di contribuenti nell'anno di imposta 2020 secondo i dati dell'Agenzia delle entrate), il proprietario non può chiedere l'aggiornamento ISTAT;

l'impatto dell'indicizzazione dei canoni di affitto in una fase di inflazione ancora elevata a fronte di redditi delle famiglie stagnanti rischia di essere estremamente pesante, allargando a dismisura la quota di famiglie in affitto in condizione di sovraccarico per i costi dell'abitazione,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, nell'ambito delle proprie prerogative, che fino al 31 dicembre 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applichi qualora l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), subisca aumenti superiori al 2 per cento su base annua.

G1.19

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro

energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né dal disegno di bilancio per il 2024 attualmente all'esame del Senato;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese, impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a provvedere, nell'ambito della manovra di bilancio, all'adozione di ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole per l'anno 2024.

G1.20

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il mercato dell'energia, specialmente in questa fase, è con tutta evidenza instabile e fragile, oltre



che immaturo, viste la poca concorrenza e la scarsa trasparenza sulla generazione dei prezzi, e il PD ha sempre ribadito la propria disponibilità a collaborare, in tal senso, per costruire gli opportuni meccanismi che rendano finalmente compiuta e stabile la riforma del mercato dell'energia, tutelando innanzitutto i consumatori, che, ricordiamolo, già vivono un periodo durissimo, con milioni di persone in condizioni di povertà o a fortissimo rischio, ciononostante, nel corso dell'esame in commissione, stati respinti tutti gli emendamenti del PD volti a contrastare il caroenergia, in particolare quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas, presentato peraltro anche da esponenti della maggioranza. Un rinvio della scadenza è, invece, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori;

il sistema giustizia soffre, al di là degli annunci roboanti del Governo, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori; il costante aumento dei costi dell'energia rischia di mettere ulteriormente alla prova gli uffici, con ulteriori ripercussioni sul cittadino, utente in questo caso, di giustizia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ogni iniziativa utile a contenere i costi energetici legati al funzionamento degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento alla gestione degli Istituti penali per i minorenni.

G1.21

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

nonostante il calo dei prezzi energetici rispetto allo scorso anno, le imprese energivore continuano a fronteggiare costi energetici più che doppi rispetto al periodo antecedente la crisi energetica e notevolmente più alti rispetto a quelli sostenuti dai *competitor* internazionali; in particolare, per l'energia elettrica il differenziale di prezzo rimane molto alto anche rispetto ai Paesi UE. Nel settore del gas, alle difficoltà di sostituzione degli approvvigionamenti dalla Russia alle quali è stato sottoposto il sistema negli ultimi anni, si aggiungono ora preoccupazioni per i possibili impatti sul settore energetico della crisi ora in corso in Medio Oriente;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici;

il comma 5 dell'articolo 1 del prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste misure sono insufficienti e avranno uno scarso impatto per le imprese energivore dei settori rappresentati da Gas Intensive,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per estendere la riduzione dell'Iva al 5 per cento anche a favore delle imprese Gas Intensive, appartenenti ai settori acciaio, calce e gesso, ceramica, fonderie, metalli, vetro.

G1.22

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni nei comuni italiani si è infatti verificata una diminuzione del numero di attività commerciali di circa l'8 per cento,

un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività. E le previsioni per il futuro sono allarmanti;

la riduzione delle attività commerciali colpisce comunque tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato. In termini assoluti secondo gli ultimi dati, resi note dalle associazioni di categoria, a registrare la perdita più rilevante è la Campania, con un saldo negativo di -2.707 negozi; seguono, a stretta distanza, il Lazio (-2.215) e la Sicilia (-2.142). Perdite rilevanti anche in Lombardia (-2.123), Piemonte (-1.683), Toscana (-1.479), ed Emilia-Romagna (-1.253). In termini relativi, però, la perdita peggiore è quella registrata dalle Marche, dove il calo percentuale delle imprese del commercio attivo, rispetto al 2021, è del -8,8 per cento: quasi una su dieci. Seguono Friuli Venezia Giulia (-4,7 per cento) e Molise (-4,4 per cento);

tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del -14,3 per cento circa. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, ormai, ci sono solo 6,9 imprese del commercio ogni mille abitanti; in Friuli Venezia Giulia 7,8, e in Lombardia 8,4. Nelle regioni del Sud il tessuto del commercio resiste un po' di più, in particolare in Campania (19,7 imprese ogni mille abitanti), Calabria (18,7) e Sicilia e Puglia (entrambe con 15,1);

va poi sottolineato in questo contesto il cosiddetto «effetto desertificazione», a causa del quale circa 5.000 comuni sono attualmente privi dei servizi primari, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, l'acquisto di beni senza spostarsi di numerosi chilometri dalla propria abitazione. Si tratta di centri abitati che presentano spesso ricchezze culturali, artistiche e ambientali, ma manifestano da tempo evidenti sintomi di «disagio insediativo», nonostante la necessaria e prioritaria funzione di gestione del territorio che essi rivestono;

questo *trend* allarmante è stato aggravato, negli ultimi anni prima dalla pandemia, poi dalla crisi energetica e dalla crescita dell'inflazione mentre altra notevole criticità è rappresentata dalla concorrenza del commercio elettronico con i colossi del *web* che stanno conquistando anche nel nostro Paese fette di mercato sempre più consistenti;

sono quindi necessarie norme e risorse mirate per sostenere questa tipologia di imprese ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi;



in primo luogo vanno quindi individuati strumenti capaci di limitare i costi energetici aggravati dalla guerra in Ucraina, dall'inflazione, senza dimenticare i possibili sviluppi prodotti dal recente conflitto in Medio Oriente;

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e dell'inflazione,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

G1.23

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel decreto DL Energia del 28 marzo 2023 tale richiesta è stata accolta dal Governo e riconfermata fino al 31 dicembre 2023 attraverso il Decreto Energia del 25 settembre;

a Milano la rete del teleriscaldamento serve 223.000 famiglie;

l'IVA applicata per questo servizio si differenzia tra produzione di acqua surriscaldata, proveniente da Centrali di Cogenerazione (produzione acqua surriscaldata + produzione di energia elettrica) che godono dell'IVA agevolata al 10 per cento, ed erogazione di servizio proveniente da centrali termiche per la sola produzione di acqua surriscaldata con una applicazione di aliquota IVA nella misura del 22 per cento;

secondo A2A le famiglie a Milano con questo trattamento IVA sono circa 25.000;

delle circa 25.000 famiglie con IVA al 22 per cento, ben 18.000 risiedono in quartieri di edilizia residenziale pubblica, dove, com'è noto, vivono famiglie con redditi modesti e le fragilità sociali sono più elevate;

implicitamente questa norma considera (ai fini fiscali) gli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica al pari di Aziende Private che, appaltando il servizio di erogazione calore, devono applicare obbligatoriamente l'aliquota IVA del 22 per cento, che viene a sua volta riaddebitata sull'inquilinato, creando quindi una disparità di trattamento con gli utenti ai quali viene applicata l'IVA al 10 per cento;

quando queste famiglie abbandonarono i loro vecchi impianti di riscaldamento per allacciarsi al teleriscaldamento, lo fecero responsabilmente per contribuire al risanamento dell'aria della città, ma non furono rese edotte di questa onerosa differenza di aliquota fiscale;

ove nei condomini sia presente una attività commerciale o artigianale collegata al servizio di teleriscaldamento, anche in presenza del requisito fiscale di applicazione dell'IVA al 10 per cento, l'interpretazione della norma fin qui emanata dall'Agenzia delle Entrate porta in molti casi all'applicazione automatica dell'IVA al 22 per cento a tutti i condomini;

da questa «tagliola» fiscale ci si può salvare solo se i condomini dotano gli usi non residenziali di opportuni misuratori del calore consumato oppure con la non adesione o l'abbandono dell'allaccio al teleriscaldamento da parte dei titolari delle attività commerciali o artigianali che, dotandosi di una caldaia autonoma a gas o di una pompa di calore riuscirebbero a recuperare le spese dell'installazione nel corso degli anni pagando l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento cioè meno della metà dell'IVA pagata sul teleriscaldamento;

i motivi per un urgente intervento per sanare di per sé l'ingiustizia fiscale fin qui vissuta, sono rafforzati da quanto atteso da ARERA in merito agli incrementi delle tariffe del gas per il 4° trimestre del 2023 previsto in misura del 15 per cento rispetto al trimestre aprile-giugno 2023;

tra conseguenze del conflitto Russia Ucraina e speculazioni nel settore con i prezzi dell'energia costantemente in crescita l'IVA al 22 per cento rappresenta un moltiplicatore che è indifferibile disinnescare,

si impegna il Governo

al fine di porre rimedio alle ingiustificate differenze nelle tariffe applicate per il teleriscaldamento:

a modificare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Parte 3° Beni e Servizi soggetti all'aliquota agevolata) facendo cessare l'ingiusta discriminazione dell'applicazione di un'aliquota IVA diversa tra incolpevoli famiglie;

a considerare gli Enti che gestiscono il patrimonio ERP di comuni e regioni come erogatori di un servizio dovuto e non come aziende che trasferiscono una «fornitura» con il conseguente accollo agli inquilini dell'aliquota IVA al 22 per cento;

a modificare l'automatismo dell'applicazione dell'IVA al 22 per cento sulle utenze di tutti i condomini, in caso di presenza nel medesimo complesso immobiliare di attività commerciale allacciata al servizio di teleriscaldamento, garantendo ai caseggiati il medesimo trattamento fiscale previsto in caso di riscaldamento centralizzato con caldaia a gas;

a recepire al più presto quanto previsto dalla Direttiva Europea 542/2022 che colloca il teleriscaldamento tra i servizi che possono godere della riduzione dell'IVA fino al 5 per cento.

G1.24

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame prevede tra le finalità l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, e interventi a supporto del potere d'acquisto e a tutela del risparmio;

permane la necessità di un intervento a sostegno delle famiglie per far fronte all'aumento straordinario dei tassi d'interesse che in questi mesi ha falciato il potere d'acquisto e i redditi dei lavoratori, in particolare di quelli con contratti a termine, precari e a tempo parziale;

per alcune categorie prioritarie, giovani coppie coniugate ovvero conviventi da almeno due anni, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, giovani di età inferiore a 36 anni, non è più rinviabile un intervento finalizzato a rendere più efficace l'operatività del Fondo mutui prima casa gestito da Consap secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c) e successive modifiche;

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) il governo ha definito l'obiettivo di perseguire «la massima efficienza nel combinare risorse pubbliche e private e nella capacità del settore pubblico di erogare garanzie sul credito sempre più mirate e selettive»,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a valutare l'opportunità di introdurre correttivi al funzionamento del Fondo di garanzia per la prima casa («Fondo prima casa») per evitare un accesso indifferenziato alla garanzia gratuita dello Stato e indirizzare quindi le risorse a sostegno effettivo dell'accesso al credito per le famiglie più deboli, le cosiddette categorie prioritarie individuate dalla legge n. 147 del 2013, e impedendo alle banche di richiedere a fronte della garanzia pubblica ulteriori

garanzie private.

G1.25

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

tra gli emendamenti respinti nonostante fossero stati presentati anche da esponenti della maggioranza, particolarmente importante è quello volto a prorogare la fine del regime di maggior tutela, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento *retail*, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

un rinvio della scadenza è altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.

G1.26

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (Rtn) dell'elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (Tso) in Europa. Si tratta di un ruolo di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale;

Terna è partecipata con il 29,85 per cento da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Reti Spa controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata all'80 per cento dal Ministero dell'economia);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

il nuovo progetto, che prevede la maggior parte dell'elettrodotto in cavo sottomarino (34 chilometri sui 37 complessivi), porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba, garantendo quindi sensibili benefici in termini di affidabilità e sostenibilità energetica e tutelando, al tempo stesso, l'ecosistema marino grazie ad un trapianto preventivo di Posidonia oceanica dalla zona interessata a una superficie di 1.650 metri quadri del Golfo di Follonica;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio: tale impianto, oltre a creare evidenti problemi di inquinamento ed approvvigionamento di autobotti dal continente, presenta criticità anche per quanto riguarda i costi energetici per famiglie ed imprese (aggravati anche alla presenza di un solo gestore ed alla conseguente mancanza di concorrenza);

il piano pluriennale di Terna, presentato nel mese di luglio 2021 e teso anche a favorire lo sviluppo *green* delle isole attualmente non interconnesse con la terraferma, prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi sopracitati di difficoltà approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, risolverebbe la tematica della generazione con carbon fossile instaurando così un processo di decarbonizzazione dell'isola (che risiede nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano);

da quanto si apprende sulla stampa il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Autorità di Regolazione ARERA che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano rendere migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere ARERA per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative rapide ed urgenti, per quanto di competenza, al fine di sbloccare e velocizzare la realizzazione dell'elettrodotto marino citato in premessa, al fine di evitare che famiglie e imprese che ricadono in territori marginali continuino a pagare ingenti ed insostenibili costi energetici

aggiuntivi.

G1.27

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. LE alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arera ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arera 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

G1.28

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone,

causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 2 miliardi di euro;

il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto dal governo un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;

il 10 novembre Arera ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023;

in analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi verificatisi lo scorso maggio, la delibera Arera 519/2023/R/Com verrà applicata alle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti, che verranno puntualmente individuati dalle autorità competenti;

appare evidente come, in relazione ai danni verificati, occorre prevedere oltre alla sospensione delle bollette anche piani specifici di rateizzazione al fine di non creare debiti enormi, soprattutto su famiglie ed imprese già gravate dai danni causati dalle alluvioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, conseguentemente alla sospensione del pagamento delle utenze citata in premessa, per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato, al fine di evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

G1.29

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

l'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese ed i possibili sviluppi del recente conflitto in Medio Oriente potrebbero creare nuovi aumenti dei costi;

le comunità energetiche rappresentano oggi una opportunità straordinaria per promuovere e mettere in rete l'autoproduzione di fonti rinnovabili, salvaguardare l'ambiente e contrastare con efficacia il caro bollette di imprese e famiglie;

le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono state introdotte in Italia dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019 «Autoconsumo da fonti rinnovabili» e successivamente normate dal decreto legislativo numero 199 del 2021 (recepimento della direttiva europea Red II);

sussistono ad oggi gravi ritardi rispetto alla definizione della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia: l'apposito decreto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 non è stato infatti ancora emanato e continua ad essere applicata la disciplina sperimentale



prevista dal citato articolo 42-*bis* del decreto-legge numero 162 del 2019;

ad oggi infatti nonostante le rassicurazioni del governo e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (ultima in ordine temporale l'11 ottobre scorso nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione della interrogazione numero 3-00725) tale decreto non è stato ancora emanato;

permangono, quindi, ritardi continui e incomprensibili sulle comunità energetiche che danneggiano pesantemente il nostro Paese, i cittadini e le imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida della transizione ecologica;

oltre alle problematiche relative all'emanazione di tale decreto, le associazioni di categoria delle PNRR hanno evidenziato alcune criticità relative all'attuale normativa sulle comunità energetiche che penalizzerebbe l'autoproduzione destinata alle attività delle piccole e medie imprese. Queste problematiche riguardano in particolare:

a) la mancanza di incentivi fiscali per l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali ai fini della produzione di energia destinata all'autoconsumo;

b) gli attuali finanziamenti per l'installazione dei pannelli, stanziati con appositi bandi del PNRR, prevedono criteri che estromettono di fatto ampie zone produttive del Paese;

c) manca ad oggi una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie);

d) l'obbligo da parte dei consumatori di collegarsi a punti di connessioni su reti elettriche di bassa tensione (cabine secondarie) sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione escludendo di fatto le imprese energivore;

e) il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica fissato a 200 kilowatt che risulta inadeguato per le imprese;

f) i tempi di risposta del Gse per la verifica delle condizioni che comporta un iter burocratico eccessivamente lungo;

g) la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici in insediamenti artigianali per l'installazione di impianti fotovoltaici; si tratta spesso di limiti anacronistici, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché non tengono conto delle opere già realizzate per prevenire tali pericoli;

appare quindi evidente la necessità di intervenire adottando misure efficaci per limitare costi energetici delle imprese mediante la promozione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale delle PNRR e conseguentemente evitare che eventuali rincari di prestazioni e prodotti possano coinvolgere anche i consumatori finali,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

ad inserire nel prossimo provvedimento utile norme e risorse per incentivare ulteriormente l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, promuovendo altresì misure idonee a favorire la loro adesione alle comunità energetiche a partire dalla rimozione delle criticità evidenziate dalle associazioni di categoria esposte in premessa.

G1.30

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

recentemente molti dirigenti scolastici e alcuni sindacati studenteschi hanno segnalato il

problema dell'accesso ai viaggi di istruzione;

a causa dei loro costi aumentati a causa dell'inflazione, molte famiglie non possono affrontare la spesa;

questo significa togliere a molti di loro un'opportunità culturale, di diritto allo studio, ma anche di conoscenza ed esperienza relazionale che è stata distrutta dal *lockdown* conseguente alla pandemia di COVID-19 e di cui oggi i ragazzi hanno bisogno come non mai;

i viaggi di istruzione hanno una valenza didattica molto importante e rappresentano un momento integrativo e complementare all'attività educativo-didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Essi rappresentano un momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, di socializzazione e di allargamento dell'orizzonte culturale, nonché una preziosa occasione di riscontro e di approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio. I viaggi di istruzione infatti sono parte integrante della programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa;

ad oggi molte scuole hanno utilizzato il fondo di solidarietà basato sul contributo volontario delle famiglie che spesso non è sufficiente a garantire un'ampia partecipazione a tali iniziative;

riteniamo che debbano essere le istituzioni a farsi carico dei più fragili e a far sentire la loro vicinanza a chi fa più fatica, affinché agli studenti e alle studentesse non siano tolte opportunità, impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

G1.31

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

l'aumento del costo dei libri scolastici - come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della Confederazione europea dei sindacati - CES - oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023. Un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora Ministro Bianchi, convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio scorso - a più di un anno di distanza - il ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza - però - specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a



disposizione, mentre la manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'editoria scolastica, che risente anche della crisi nella quale versano le famiglie:

a favorire, nell'ambito del lavoro del Tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono il settore;

a reperire risorse adeguate finalizzate a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.

G1.32

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la rubrica del Cap I, del provvedimento in esame, prevede interventi volti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio delle famiglie;

come si legge nel documento che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblicò in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'aumento del costo del carburante, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

G1.33

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante

effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

G1.34

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.

G1.35

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il

*bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

è necessario fornire un sostegno più incisivo alle famiglie per sostenere l'incrementi del costo dei carburanti,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative, ulteriori iniziative normative affinché nella manovra di bilancio siano stanziati le risorse necessarie a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari almeno a 200 euro per le famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.

G1.36

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziati per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6% nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12% rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di

continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il quarto trimestre 2023.

G1.37

[Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento;

considerato che:

le misure adottate dal Governo per il contrasto dell'aumento dei tassi di interessi non hanno sortito l'effetto annunciato;

l'imposta sugli extraprofitto bancari, che avrebbe dovuto generare maggiori entrate per oltre tre miliardi da redistribuire in favore delle famiglie in difficoltà, si è rivelata una misura a favore della patrimonializzazione delle banche;

ad oggi nessun istituto bancario ha dichiarato di rinunciare alla facoltà prevista dalla legge

versando l'imposta dovuta: se si considerano le sole prime sette banche quotate nel nostro Paese, che hanno pubblicato i bilanci relativi al terzo trimestre 2023, l'ammanco certificato per le casse dello stato sale a oltre due miliardi di euro (e sono solo dati parziali, riferiti all'anno ancora in corso);

emblema del fallimento della misura varata del Governo è stata la rinuncia al versamento dell'imposta da parte di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi di Siena ovvero le due banche italiane a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

è necessario intervenire con urgenza per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie che milioni di famiglie stanno sopportando per via dell'aumento dei tassi di interesse bancari, che si protrarrà almeno per tutto il 2024,

impegna il Governo

1) al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante:

2) a introdurre con la massima urgenza misure per sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei tassi di interesse bancari;

3) a rivalutare le scelte operate in materia di tassazione degli extraprofitti bancari, in considerazione degli effetti fallimentari della normativa introdotta con riferimento al recupero di maggior gettito, introducendo correttivi in grado di garantire maggiori entrate da redistribuire in favore di misure di sostegno del reddito e del potere di acquisto delle famiglie.

G1.38

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie e la tutela del risparmio in conseguenza del rincaro dei prezzi;

a gravare pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie è la stretta monetaria decisa dalla BCE per contrastare l'inflazione;

l'aumento di tassi di interesse bancari ha comportato l'incremento delle rate dei mutui, soprattutto dei mutui a tasso variabile, le cui rate hanno visto maggiorazioni dell'importo mensile dovuto di oltre il 70 per cento;

considerato che:

le misure adottate dal Governo per il contrasto dell'aumento dei tassi di interessi non hanno sortito l'effetto annunciato;

l'imposta sugli extraprofitti bancari, che avrebbe dovuto generare maggiori entrate per oltre tre miliardi da redistribuire in favore delle famiglie in difficoltà, si è rivelata una misura a favore della patrimonializzazione delle banche;

ad oggi nessun istituto bancario ha dichiarato di rinunciare alla facoltà prevista dalla legge versando l'imposta dovuta: se si considerano le sole prime sette banche quotate nel nostro Paese, che hanno pubblicato i bilanci relativi al terzo trimestre 2023, l'ammanco certificato per le casse dello stato sale a oltre due miliardi di euro (e sono solo dati parziali, riferiti all'anno ancora in corso);

emblema del fallimento della misura varata del Governo è stata la rinuncia al versamento dell'imposta da parte di Mediocredito centrale e Monte dei Paschi di Siena ovvero le due banche italiane a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

è necessario intervenire con urgenza per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie che milioni di famiglie stanno sopportando per via dell'aumento dei tassi di interesse bancari, che si protrarrà almeno

per tutto il 2024,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a individuare le risorse finanziarie necessarie per l'adozione di misure fiscali di favore per le famiglie esposte all'aumento dei tassi di interesse bancari, anche valutando la maggiorazione della detrazione degli interessi passivi relativi a mutui prima casa, quantomeno per i titolari di mutui a tasso variabile che hanno subito pesanti incrementi della rata mensile.

G1.39

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca misure per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici;

al riguardo, con riferimento ai carburanti, si rammenta l'iniziativa del Governo di prevedere l'obbligo di pubblicazione dei prezzi medi regionali da parte dei distributori di carburanti con l'obiettivo di contrastare l'incremento dei prezzi;

si rammenta che l'obbligo di pubblicazione è scattato a decorrere dal mese di luglio 2023 senza di fatto produrre l'effetto annunciato. Sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, infatti, è consultabile la pagina con l'esposizione del prezzo medio mensile a livello nazionale da cui emerge l'incremento del prezzo per i carburanti da autotrazione proprio nei mesi di agosto, settembre e ottobre ovvero i mesi successivi all'introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale;

da ultimo è intervenuto il TAR Lazio che ha annullato il decreto ministeriale con cui il Ministero delle imprese e del *made in Italy* aveva stabilito le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. Senza entrare nel merito della misura, il TAR ha annullato il provvedimento per vizi formali rilevando l'assenza «della prevista e preventiva comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato»;

con la sentenza è stato accolto il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avrebbe dato mandato all'Avvocatura dello Stato di proporre immediato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del Tar del Lazio,

impegna il Governo:

a cogliere l'occasione dell'intervenuto annullamento del provvedimento da parte del TAR e, per l'effetto, a rivalutare l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale da parte degli esercenti;

a introdurre misure, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, tese a mitigare l'impatto dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e le imprese attraverso la riduzione delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti.

G1.40

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso la proroga di misure rivolte a contrastare gli effetti del

caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

considerato che:

in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

il Fondo, gestito da Invitalia, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente;

le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

rilevato, altresì, che:

con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo;

in particolare, viene evidenziato come a quattro anni dall'istituzione del Fondo solo 2,8 milioni di euro, sui 310 stanziati, sono stati erogati per il finanziamento di progetti di efficientamento o di riduzione dei consumi di energia, con un risparmio energetico conseguito di 11.000 Tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), a fronte dei 15,5 milioni indicati al 2020 come uno degli obiettivi nazionali raggiungibili con il concorso di tutte le misure adottate nel settore;

in molte aree geografiche si è manifestata poca attenzione per la misura e, nei casi di Veneto, Puglia e Sardegna, l'interesse si è mostrato addirittura del tutto assente;

lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

tenuto conto che:

nell'ambito dell'istruttoria della Corte, il MASE ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni fatte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la legge di bilancio;

nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al MASE, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

la piena funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative normative volte ad introdurre



idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, nonché a promuovere campagne informative *ad hoc* atte a pubblicizzare in modo capillare l'esistenza del Fondo *de quo*, in particolare nelle aree del territorio nazionale dove il ricorso al medesimo risulta ancora insufficiente.

G1.41

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento de quo contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

in particolare, viene confermata la riduzione delle bollette di energia elettrica e gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati o con componenti in condizioni di salute gravi, nonché l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale, oltre all'estensione alle bollette dell'ultimo trimestre del 2023, fino al 31 dicembre, della riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, già prevista dall'autunno 2021 e più volte rinnovata, unitamente all'azzeramento degli oneri di sistema per il gas naturale;

considerato che:

l'ultimo triennio è stato caratterizzato da *shock* di portata straordinaria: l'emergenza pandemica, l'invasione russa dell'ucraina e annessa crisi energetica nonché il ritorno dell'inflazione hanno avuto forti ripercussioni sulle famiglie italiane con conseguente incremento di quelle in condizione di povertà energetica. Da ultimo il recente conflitto mediorientale potrebbe influire negativamente sulla spesa di famiglie ed imprese attraverso incrementi del costo di petrolio e gas, con nuove ripercussioni sulle bollette del gas e sui prezzi dei carburanti, soprattutto in caso di un'ulteriore *escalation*;

molte delle misure normative adottate dal nostro Paese per attenuare l'impatto dei prezzi dell'energia e in risposta ai forti rincari delle *commodities* energetiche sui nuclei familiari - soprattutto quelli indigenti e vulnerabili - sebbene necessarie per affrontare l'emergenza e supportare interi nuclei familiari, hanno sortito effetti limitati nel ridurre le disparità di potere d'acquisto tra le famiglie italiane;

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un costo significativo per la spesa pubblica nelle citate dimensioni;

sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano oramai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche mirate ed attente alla riduzione strutturale dei costi energetici per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

valutato, altresì, che:

il sistema dei Titoli di Risparmio Energetico (TEE) gioca un ruolo di primo piano nel finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Si tratta di un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale (cosiddetti soggetti obbligati) con più di 50.000 clienti. Ad altri soggetti (cosiddetti volontari, quali ESCO o società dotate di un esperto in gestione dell'energia certificato - EGE) si riconosce il diritto di ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi laddove scelgano di realizzare liberamente interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia;



con particolare riferimento ai soggetti obbligati, questi possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i certificati bianchi (TEE), oppure, in alternativa, acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. Ogni Certificato Bianco corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio («TEP»);

il revisionato Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede un processo di aggiornamento del meccanismo dei Certificati Bianchi attraverso un potenziamento della misura nonché la semplificazione, l'ottimizzazione delle metodologie di quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico, la riduzione dei tempi per l'approvazione, l'emissione e l'offerta dei titoli sul mercato;

riconosciuta la validità e l'efficacia dimostrata in questi anni dai TEE, in modo particolare sul settore domestico, sarebbe auspicabile, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico su soggetti in condizioni di *fuel poverty*, riorganizzare il meccanismo introducendo, per i soggetti obbligati, un vincolo preciso che li orienti obbligatoriamente ad intervenire per una quota parte del proprio obiettivo di risparmio energetico con interventi sui predetti soggetti;

la povertà energetica non è infatti, ad oggi, ancora inclusa tra gli obblighi dei certificati bianchi, impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a revisionare il meccanismo dei certificati bianchi, anche attraverso l'introduzione, per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di cinquantamila clienti finali, di un nuovo obbligo di risparmio da soddisfare mediante progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica a beneficio di soggetti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, tutelando al contempo la piena funzionalità del mercato e il corretto svolgimento del processo concorrenziale.

G1.42

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas;

considerato che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) da gennaio 2024 e per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla

fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone, pertanto, la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori, impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario già previste a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo nell'ambito delle stesse una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

G1.43

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

per l'efficace perseguimento di tale traguardo, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di riforme note come «*Fit for 55*» che prevede come obiettivo intermedio la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell'Ue di almeno il 55 per cento entro il 2030 al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

per dare seguito a tale processo, il Governo nazionale dovrebbe favorire trasversalmente la transizione ecologica di tutti i settori produttivi, avendo particolare attenzione anche alle necessità delle piccole e medie realtà imprenditoriali e ai maggiori costi iniziali connessi alla decarbonizzazione cui alcune di esse vanno incontro;

dall'indagine condotta dal *Forum* per la Finanza Sostenibile nel 2022, emerge che nell'ultimo anno le PMI hanno ricevuto numerose pressioni sulle questioni di sostenibilità dai clienti e da parte dei fornitori, ma anche da banche e investitori;

a fronte di tale situazione si rende necessario favorire la diffusione di fonti energetiche rinnovabili presso le PMI attraverso uno stanziamento e la predisposizione di misure *ad hoc*,

impegna il Governo a

prevedere un credito d'imposta destinato alle piccole e medie imprese che realizzano investimenti rivolti all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione.

G1.44

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca misure per salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese;

il settore edilizio è ancora oggi alle prese con la questione dei crediti edilizi incagliati, soprattutto a seguito del divieto di cessioni introdotto dal Governo nel corso del 2023;

a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante e dell'aumento dei prezzi delle materie prime che ne è conseguito, a introdurre misure finalizzate allo sblocco dei crediti incagliati, anche attraverso il potenziamento dello strumento della compensazione in favore degli istituti di credito.

G1.45

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca misure per salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese;

il settore edilizio è ancora oggi alle prese con la questione dei crediti edilizi incagliati, soprattutto a seguito del divieto di cessioni introdotto dal Governo nel corso del 2023;

a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'edilizia, che risente dell'incremento di tali costi oltre che della crisi nella quale versano le famiglie, a prevedere la proroga degli interventi ammessi al *superbonus* 110 per cento, almeno per il primo semestre 2024 e con riferimento ai condomini, in considerazione delle oggettive difficoltà avute per il completamento dei lavori nel corso dell'anno 2023.

1.0.1

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga del regime di maggior tutela)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

b) al comma 60, primo periodo, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

1.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Proroga del regime di mercato tutelato)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025".

2. All'art. 16-ter, comma 2 del decreto legge n. 152/2021, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle parole "10 gennaio 2025".»

1.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8", aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199."».

1.0.4

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.5

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.6

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti. 3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

1.0.7

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

1.0.8

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

1.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere in fine i seguenti commi:

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;»



3. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

4. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

2.1

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «e di carburanti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale nonché, in alternativa a questi ultimi, per l'acquisto di carburanti se in possesso di veicolo intestato al titolare della social card.».*

2.2

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "o per la mobilità condivisa".*

2.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: «19.429.667» fino alla fine del comma, con le seguenti: «107.429.667 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 19.429.667 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 88.000.000 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».*

2.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:*

a) "4-bis. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sostituire le parole: "31 dicembre 2023", con le parole: "31 dicembre 2024".

b) 4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni, di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."».

2.5

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.*

2) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 7.429.667 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 142. 570.333 per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.6

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*1. Si apportano le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

b) *al comma 6, sostituire le parole: 19.429.667 per l'anno 2023 con le seguenti: 162 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si autorizza una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.7

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

6-ter. Il fondo di cui al comma 6-bis è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 6-



*bis*, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

*6-quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto del carovita.»*

2.8

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«*6-bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il buono è cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo.

*6-ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui comma *6-bis*, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto al carovita.»*

G2.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore;

l'intervento non risulta adeguato ad affrontare il problema degli alloggi per studenti;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

G2.2

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

allo scopo di aiutare le famiglie e i giovani, alcuni comuni e città metropolitane, come Roma Capitale, hanno introdotto diverse tipologie di agevolazioni per biglietti e abbonamenti per viaggiare sulla rete del Trasporto Pubblico Locale tra cui alcuni *bonus* per i giovani; ad esempio il Comune di Roma Capitale ha previsto per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 19 anni, residenti a Roma, un abbonamento annuale al trasporto pubblico al costo simbolico di 50 euro a prescindere dal reddito familiare;

anche la Giunta Regionale della Campania ha approvato, lo scorso mese di agosto, la delibera per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l'anno scolastico 2023/2024; un'azione che il governo regionale ripropone dal 2016 e intercetta oltre 130.000 richieste ogni anno e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall'amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie;

il Governo dovrebbe farsi promotore di tali iniziative di sostegno in favore degli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale superando la logica dei *bonus* sociali ad esaurimento delle risorse, che vengono attribuiti sulla base della rapidità di chi li richiede (i cosiddetti «*clickday*»);

la mobilità sostenibile assume ed assumerà nei prossimi anni una valenza notevole, ed è opportuno intervenire, anche sul piano simbolico e pedagogico, indirizzando risorse per la gratuità del trasporto pubblico locale in favore delle giovani generazioni,

impegna il Governo

al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, a prevedere nel prossimo provvedimento utile specifiche agevolazioni, di carattere strutturale, a decorrere dall'anno 2024, per viaggiare sulle reti del Trasporto Pubblico Locale regionale e interregionale in favore di ragazze e ragazzi fino al ventiseiesimo anno di età, compensando le amministrazioni locali per le corrispondenti mancate entrate.

G2.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

durante l'esame nelle Commissioni referenti sono stati respinti tutti gli emendamenti del gruppo PD-IDP per contrastare il crescente fenomeno del caro vita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del *bonus* trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

G2.4

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

premessi che:

nonostante il Governo dichiarò con il titolo del provvedimento l'obiettivo di «sostenere il potere di

acquisto», gli interventi sono decisamente modesti, limitati, per un verso, a prorogare fino a fine anno alcuni interventi avviati con il Governo Draghi, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi, per un altro a finanziare o a rifinanziare con risorse molto esigue il *bonus* trasporti (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento), il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore (7,4 milioni di euro), un contributo per l'acquisto di carburante a favore dei titolari della *social card*, ben poca cosa rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti che molto ha contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese;

il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuato: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del *bonus* trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo:

a provvedere, nell'ambito delle prerogative, a rifinanziare per un triennio il cosiddetto «*bonus* trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone significativamente le risorse anche al fine di estendere la platea dei beneficiari alle persone ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.

G2.5

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

G2.6

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

ritenuto che:

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cosiddetta «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, è necessario intervenire prevedendo parametri maggiormente in linea con l'andamento del mercato,

impegna il Governo

a valutare, in modifica dei parametri di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del



petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), maggiormente rappresentativi dell'andamento del mercato.

G2.7

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio attraverso misure rivolte a contrastare gli effetti del caro energia nonché dirette a dare sostegno a famiglie e imprese;

in particolare, l'articolo 2, commi 1-3, riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. A tal fine, vengono introdotte alcune novelle ai commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) con le quali, per l'anno 2023, viene incrementata a 600 milioni la dotazione del Fondo ivi previsto allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

come chiaramente segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel corso dell'Audizione presso la Commissione X della Camera dei deputati, lo scorso 27 gennaio 2023, «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni». Inoltre, la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

rilevato, altresì, che:

una recentissima sentenza del Tar del Lazio ha annullato, per assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato, il citato decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, con il quale si sono stabilite le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti, così accogliendo il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti;

secondo la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, fin dalla sua introduzione la doppia cartellonistica, oltre a comportare oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti e a rivelarsi fuorviante per il consumatore, non ha contribuito in nessun modo a calmierare il costo della benzina. Le ragioni alla base del prezzo praticato alla pompa vanno, infatti, cercate in una diminuzione delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati per autotrazione, peraltro ancora in una fase di volatilità a causa della situazione in Medio Oriente,

impegna il Governo

ad adottare tempestivi interventi normativi volti ad eliminare l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5.

G2.8

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante;

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'UE a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

l'articolo 2, al comma 4, altresì dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade;

tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

a introdurre misure finalizzate a prevedere la riduzione del prezzo del carburante per autotrazione anche attraverso la revisione del criterio di determinazione della base imponibile IVA, evitando la doppia imposizione Accisa/IVA.

G2.9

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame, al comma 5, incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria;

la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR stanZIA l'importo di 500.000.000,00

euro al fine di finanziare l'aumento dell'importo e del numero di borse di studio *ex decreto legislativo* n. 68 del 2012 erogate nel rispetto dell'articolo 34 della Costituzione;

in particolare, l'investimento ha come obiettivi *target* l'incremento medio degli importi delle borse di studio per una cifra pari a 700,00 euro ed il raggiungimento di 300.000 borse erogate entro il 2023 e di 336.000 entro il 2024, mantenendo stabile tale numero anche per gli anni successivi. Ciò al fine di ridurre in modo significativo il divario rispetto alla media UE di studenti con una borsa di studio (circa il 25 per cento rispetto ad appena il 12 per cento registrato in Italia ante-PNRR), eliminando nel contempo il fenomeno degli idonei non beneficiari;

in attuazione di quanto previsto dal Piano, attraverso diversi interventi normativi si è provveduto ad aumentare mediamente di 700 euro l'importo delle borse e ad ampliare la platea degli aventi diritto innalzando leggermente le soglie di reddito minimo per l'accesso;

con l'ultima legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori 250 milioni per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 per provare a dare continuità alla misura una volta esauriti i fondi PNRR, senza però nulla prevedere per gli anni successivi;

dal rapporto del Governo intitolato «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU», pubblicato il 27 luglio 2023 ed approvato dalla Cabina di regia PNRR tenutasi nella stessa giornata, si evince che il numero di borse attualmente erogate è pari a circa 245.000 con 5.666 studenti risultati idonei non beneficiari, raggiungendo quasi in tutte le regioni il 100 per cento di copertura;

con il Provvedimento in esame si prende atto, con estremo ritardo, del fatto che le risorse del PNRR assegnate alle regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto. Per porre rimedio a ciò si interviene richiedendo la restituzione di circa 10 milioni ad alcuni Enti che non hanno potuto utilizzare le somme a disposizione per l'anno accademico 2022/2023 e si stanziano ulteriori 7,5 milioni di euro per coprire un fabbisogno totale di circa 17,5 milioni;

sempre dal suddetto rapporto di proposta di revisione del PNRR si legge: «Questo, nonostante il MUR, proprio in attuazione della prima parte dell'investimento PNRR (Milestone M4C1-2 conseguita nel dicembre 2021), con apposito D.M. abbia innalzato le soglie ISEE/ISPE per l'accesso ai benefici del DSU ed incrementato il valore medio delle borse di circa 700 euro. In considerazione dell'aggettiva irraggiungibilità dei *target* connessi alla misura, connessi a circostanze non ascrivibili al Ministero, il MUR propone una revisione dei *target* che dovranno afferire non più al numero di studenti da sostenere, ma diversamente focalizzare l'attenzione sull'incremento medio delle borse rispetto ai valori presi a riferimento per la *baseline*, prevedendo un incremento medio di 500 euro/borsa per il 2022/2023 e 700 euro/borsa per il 2023/2024, in linea con gli attuali *trend* inflazionistici globali e con la descrizione della misura proposta in sede di stesura del PNRR.»;

ritenendo di importanza strategica per il Paese, incrementare la percentuale di spesa rispetto al PIL in Formazione Terziaria, di cui il finanziamento delle borse di studio rappresenta un'importante componente che può contribuire a ridurre sensibilmente i grossi divari con gli altri Stati europei,

impegna il Governo:

a ritirare la richiesta di rinuncia dei *target* quantitativi relativamente all'investimento 1.7 del PNRR, Missione 4, Componente 1, riguardante le borse di studio per la formazione terziaria, avanzata alla Commissione UE nelle Proposte per la revisione del PNRR;

a procedere ad un allargamento della platea dei beneficiari, innalzando ulteriormente le soglie ISEE/ISPE e conseguentemente ad incrementare il Fondo FIS, attualmente capiente solo per 250.000 borse, al fine di raggiungere i *target* PNRR inizialmente concordati con la Commissione UE, ovvero: 330.000 borse entro il 2023 e 336.000 entro il 2024 milioni di euro.

G2.10

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)



Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 1-3, del provvedimento in esame riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nei limiti *pro capite* derivanti dalla ripartizione della somma autorizzata dalla norma in esame, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023;

tale aumento è giustificato dalla volontà di estendere il contributo, attualmente previsto solo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, ai carburanti o, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, a seguito dell'incremento dei prezzi causato dall'inflazione;

l'aumento generalizzato dei prezzi sta colpendo numerosi beni e servizi, tra i quali troviamo gli alimenti per animali domestici e le spese veterinarie;

da un'indagine commissionata da *Facile.it* all'istituto di ricerca Emg Different è emerso che ogni anno per mantenere un cane, considerando tutte le spese dal cibo al veterinario, servono in media quasi 600 euro, mentre per mantenere un gatto poco meno di 390 euro;

più della metà (59 per cento) di coloro che ne possiede uno, ovvero 11 milioni di italiani, ha ammesso di aver riscontrato rincari nei costi di mantenimento dell'animale, con il maggior incremento registrato nella spesa destinata al cibo: 9 proprietari su 10 hanno infatti dichiarato che il prezzo degli alimenti è la voce aumentata di più, seguita poi dal veterinario;

se si considera che in Italia una famiglia possiede, in media, due animali, emerge come il loro mantenimento rappresenti una voce di spesa molto importante nel bilancio familiare: si va infatti dai 780 euro ai 1200 euro annui;

tuttavia, come si evince dall'Allegato 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2023 MASAF-MEF, concernente i criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari della *social card*, tra l'elenco dei beni alimentari di prima necessità non compaiono gli alimenti per sfamare gli animali domestici, nonostante quest'ultimi siano da tempo considerati beni essenziali;

inoltre, nella relazione tecnica si precisa che, secondo quanto stabilito dal citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità e in virtù dell'incremento disposto dalla presente disposizione, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa euro 76 a carta, da aggiungersi al beneficio già concesso, pari a euro 382, 50, una cifra totalmente insufficiente che non basta a coprire in modo sostanziale le spese sostenute dai nuclei familiari meno abbienti,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, gli alimenti per animali domestici tra i beni alimentari essenziali acquistabili con la *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 450 della citata legge di bilancio, finalizzato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

G2.11

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di

trasporto;

il medesimo articolo rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* - da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - l'adozione delle conseguenti disposizioni attuative;

si ricorda che l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2023 aveva previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del predetto fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay,

impegna il Governo

a ripensare la competenza relativa alla gestione della *social card*, riconducendola al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attesa la competenza di tale dicastero per le altre misure con finalità di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale.

G2.12

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

in taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: *a*) Reddito di cittadinanza; *b*) Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell'indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato;

il 25 ottobre 2023 l'ISTAT ha reso noti gli ultimi dati sulla povertà nel nostro Paese dai quali emerge che la povertà assoluta è in crescita; nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più

di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente); questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione;

l'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9 per cento, si ferma invece al 6,4 per cento per le famiglie composte solamente da italiani; l'incidenza di povertà relativa si attesta al 10,9 per cento (stabile rispetto all'11,0 per cento del 2021) e le famiglie sotto la soglia sono 2,8 milioni,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, a ripristinare, senza alcun indugio, la misura del reddito di cittadinanza quale misura strutturale di contrasto alla povertà.

G2.13

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanziava ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

si ricorda che l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2023 aveva previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del predetto fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

in taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: *a*) Reddito di cittadinanza; *b*) Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;

la *social card* viene preclusa inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell'indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato;

il 25 ottobre 2023 l'ISTAT ha reso noti gli ultimi dati sulla povertà nel nostro Paese dai quali emerge che la povertà assoluta è in crescita; nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di

individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente); questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione;

la *social card* non è una misura strutturale ma *una tantum* e per tale ragione insufficiente a ovviare all'aggravamento della povertà,

impegna il Governo

a rendere strutturale il beneficio economico al fine di ovviare al rilevante aggravamento della povertà conseguente alla eliminazione della misura del reddito di cittadinanza e all'inflazione e ad estendere la misura anche a coloro che abbiano usufruito di altri benefici economici a carico dello Stato, almeno laddove il reddito permanga entro i limiti della certificazione ISEE con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

G2.14

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento all'esame stanZIA ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197 del 2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto;

il predetto contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità si sostanzia in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay;

le stesse carte elettroniche sono consegnate per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari;

i beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui;

considerata dunque l'estensione della misura anche a prodotti non alimentari,

impegna il Governo

ad estendere l'impiego della *social card* anche per l'acquisto di farmaci, attualmente vietato dalla disposizione in esame.

G2.15

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

tra gli obiettivi del provvedimento in titolo, unitamente alle misure in materia di energia, gli interventi a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie;

in particolare, l'articolo 2, comma 5, reca misure urgenti in materia di borse di studio, a tal fine incrementando il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico

2022/2023, in quanto le risorse all'uopo stanziare non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio;

in ordine all'istituto delle borse di studio, al fine di sostenere il potere d'acquisto nonché alleggerire il peso fiscale delle famiglie, preme ai firmatari segnalare l'opportunità di prevedere una generale esenzione dalla tassazione e, a tal fine,

impegna il Governo

per i fini indicati in premessa, ad introdurre la detassazione delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale percepite dai giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo.

G2.16

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio,

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel sostegno all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere portate avanti e costantemente stimolate;

nel 2022, il Fondo *Bonus* Trasporti è stato istituito dal cosiddetto «Decreto Aiuti» (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal cosiddetto «Decreto Aiuti *bis*». Successivamente, l'articolo 12 del cosiddetto «Decreto aiuti *ter*» ha incrementato il Fondo di ulteriori 10 milioni. Purtroppo, la dotazione del Fondo è stata in ultimo ridotta di 50 milioni dall'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 176 del 2022, passando così da 190 a 140 milioni di euro;

il Fondo è stato costituito per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il *bonus* - nominativo o richiedibile per un minore - è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento ed è pari al 100 per cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il *bonus* può essere richiesto accedendo al portale *bonustrasporti.lavoro.gov.it* dalle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro;

considerato che il *plafond* viene costantemente azzerato nel giro di pochi minuti, risulta necessario, da una parte, aumentare la capienza del fondo e dall'altra a stabilizzare tale misura al fine di rendere lo *shift* modale verso i mezzi condivisi, una abitudine ordinaria della vita urbana,

impegna il Governo:

a non procedere alla riduzione del fondo cosiddetto *bonus* trasporti, come avvenuto nel 2022;

a provvedere, tempestivamente, anche con futuri provvedimenti normativi, alla stabilizzazione del *bonus* trasporti attraverso il rifinanziamento del Fondo citato in premessa.

G2.17

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio;

la carta giovani nazionale è uno strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l'accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità;

considerato che:

il trasporto pubblico locale dovrebbe diventare la prima modalità di trasporto specialmente in ambito urbano. Le politiche poste in essere dai precedenti Governi hanno stimolato lo *shift* modale verso l'uso dei mezzi pubblici, attraverso ingenti investimenti nel cambio della flotta nonché nel sostegno all'acquisto degli abbonamenti. Queste azioni lungi dall'essere complete devono essere portate avanti e costantemente stimolate;

tra le proposte presentate su quest'ultimo profilo, sarebbe quella di associare ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale;

estendere dunque l'utilizzo della carta giovani - introdotta nel 2019 - a questa ulteriore necessità avrebbe una importante ricaduta educativa. Abituare nonché agevolare i giovani a spostarsi con i mezzi pubblici e di *sharing* - riducendo alla radice il fabbisogno di automobili e scooter di proprietà avrebbe infatti un'importante ricaduta per la di mobilità sostenibile e di impatto sull'inquinamento, specie quello cittadino,

impegna il Governo

ad associare, alla già introdotta Carta giovani nazionale, il «biglietto unico giovani», che consenta un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

2.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Sostegno agli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, a favore di studenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di abbonamenti annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento annuale. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto attuativo citato al periodo precedente, sono definite le modalità di presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e la rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2023 e 500.000



euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

### 2.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Sicurezza energetica e Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)*

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 5, sostituire le parole: "almeno il 50 per cento" con le parole: "almeno il 65 per cento".*

### 3.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 5, sostituire le parole: "che non emettono carbonio" con le seguenti: " rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili"; al medesimo comma, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

2) *al comma 6:*

a) *sostituire le parole: che non emettono carbonio., con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili;*

b) *sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento;*

3) *al comma 8, lettera b), sostituire le parole: che non emettono carbonio con le seguenti: rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.*

3.3

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

1) *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.";

2) *al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: ", qualora il tempo di ammortamento degli investimenti fino alla fine della lettera".*

3.4

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.»

3.5

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7-bis. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono tenute alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa."

3.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: relativo costo aggiungere la seguente: complessivo;*



*dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente si dovrà considerare: per la lettera *a)* le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa; per la lettera *b)* la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine; per la lettera *c)* il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.

*al comma 9:*

*primo periodo, sostituire le parole:* anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato *con le seguenti:* o all'adozione di;

*secondo periodo, dopo le parole:* dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11.

*sopprimere il quinto periodo;*

*al comma 11:*

*sostituire le parole* di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

*dopo le parole:* ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento.

*dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* ovvero lettera *b)*, del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

3.7

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 8, alinea, primo periodo aggiungere, infine, le parole:* «o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente.».

3.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 8, lettera b), sostituire le parole:* "30 per cento" *con le seguenti:* "50 per cento".

3.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole:* "50 per cento" *con le seguenti:* "70 per cento".

3.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Per poter procedere allo svolgimento dei compiti di cui al precedente periodo, a ISPRA vengono garantite in modo continuativo le informazioni necessarie, con particolare riferimento ai livelli emissivi e ai dati di attività delle imprese interessate."*

3.11

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.».

3.12

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

"9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa".

3.13

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera e), dopo le parole: «fonti rinnovabili di energia» aggiungere le seguenti: «e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.».*

3.14

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.».

3.15

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo

altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.».

3.16

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: «della componente degli oneri» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».*

G3.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere forme di agevolazioni a sostegno degli impianti sportivi e natatori sia sotto forma di credito di imposta, attraverso la proroga della norma che dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas e, altresì, reperendo risorse adeguate da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

G3.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei

settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

i commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio;

in particolare, con i commi 5 e 6 sono stabilite riduzioni della contribuzione prevista per le imprese a rischio di rilocalizzazione e per quelle che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità;

sarebbe opportuno che l'applicazione della maggiorazione avvenga in presenza del 10 per cento di contratti di approvvigionamento di lungo periodo in ambito *Power Purchase Agreement* (PPA), anziché contratti di approvvigionamento di breve o medio termine con applicazione della Garanzia d'origine. Tale tipologia di contratto consente al produttore di garantire la vendita a lungo termine (10 e 20 anni) e all'acquirente la fornitura stabile di energia elettrica da fonte rinnovabile. In questo quadro si ritiene essenziale promuovere lo sviluppo dei contratti PPA di acquisto e vendita di energia elettrica, nei quali un'acquirente si impegna ad acquistare l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione rinnovabile, fotovoltaici o eolici,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per favorire il maggior utilizzo possibile di contratti di approvvigionamento di lungo periodo in ambito *Power Purchase Agreement* (PPA) integrando in tal senso la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica..

G3.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'ARERA, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il quarto trimestre gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

alcuni interventi, contenuti nel provvedimento in esame, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentano un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici: infatti, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 Euro/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 Euro/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico). Proprio alla luce di questi dati, è necessario intervenire nuovamente in riduzione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e giova ricordare, inoltre, che larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti;

come sottolineato in fase di audizione dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per le imprese e questo va fatto immediatamente reintroducendo i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non,

impegna il Governo

a reintrodurre, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e no.

G3.4

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere, a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano agevolazioni, anche sotto forma di credito

di imposta.

G3.5

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere un incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

G3.6

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame del Parlamento non risolve questioni importanti per il rilancio dell'economia italiana e non individua misure strutturali per proteggere le famiglie e le imprese dalla riduzione del potere di acquisto determinata dall'aumento dell'inflazione;

il tema della intermodalità è decisivo per un comparto che coinvolge milioni di lavoratori, centinaia di migliaia di imprese e che ha necessità di avere dei segnali chiari di strategie e di investimento dopo che il Governo ha ritardato di 10 mesi l'erogazione della misura incentivante del «ferro-bonus» e, nella manovra 2024, prevede di ridurre di 235,7 milioni di euro il sostegno allo sviluppo della intermodalità nelle azioni previste dalla Missione 2.3 dello stato di previsione del MIT;

si tratta di scelte che vanno nella direzione totalmente opposta rispetto a quanto richiesto dagli operatori del settore e dalle istituzioni comunitarie e che lo stesso Governo si era impegnato a realizzare;

in tale contesto la situazione è compromessa anche dall'aumento dei prezzi dell'energia che si riflette nei costi di trasporto. Pertanto va individuata una modalità per mettere le imprese del settore al riparo dall'oscillazione del costo energetico,

impegna il Governo

a dare un forte impulso allo sviluppo del trasporto intermodale, attraverso un tavolo tecnico di confronto con tutti gli operatori e il dialogo permanente con tutti i soggetti e le istituzioni chiamate a contribuire allo sviluppo dell'intermodalità.

G3.7

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;



l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

ARERA con cadenza annuale formula le proposte e le relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema oltre a quelli già previsti per legge afferenti al nucleare e nel corso degli anni ha evidenziato al Parlamento l'opportunità di modificare tale sistema al fine di alleggerire la bolletta energetica per imprese e cittadini e per renderla un effettivo strumento di comunicazione dei reali segnali di prezzo dell'energia sul mercato;

in aggiunta a ciò, sarebbe di aiuto al Legislatore che la stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provveda annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche,

impegna il Governo

a prevedere che la relazione annuale di ARERA fornisca anche l'analisi dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

G3.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);

a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21

dicembre 2017;

il comma 8 dell'articolo 3 pone a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tale obbligo già sussiste ai sensi del richiamato decreto legislativo e viene ribadito e rafforzato dall'ulteriore obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;

si obbligano quindi le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

sarebbe opportuno però allineare la nuova disciplina alle disposizioni in materia di diagnosi energetica con quanto già previsto dalla Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 sui sistemi di gestione dell'energia certificati e fornire adeguata certezza alle imprese, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali al fine di garantire la sostenibilità, anche economica, degli interventi nel medio periodo; sarebbe inoltre opportuno prevedere percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi *ex post* (salvo nei casi di evidente inadempienza) non sostenibili finanziariamente da imprese, spesso quotate in borsa ed infine evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato ad effettuare controlli a seguito dei quali potrebbero determinarsi pesanti effetti per le imprese;

sarebbe infine opportuno allineare in modo corretto la nuova disciplina alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 e al decreto legislativo, che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, emanando in tempi ristretti un atto normativo che disciplini: la definizione del concetto di «proporzionato» presente in diversi atti legislativi (tra cui anche quelli ETS) e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, con la Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791, adottando altresì ulteriori iniziative normative che disciplinino la definizione del concetto di «proporzionato» e le procedure per consentire, in maniera fattuale e percorribile, la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi e delle relative spese sostenute dalle imprese.

G3.9

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01);



a tal fine, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle energie rinnovabili le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che od operano in uno dei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, oppure hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, di agevolazioni come imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

il comma 8 prevede, come requisito all'accesso all'agevolazione, l'effettuazione della diagnosi energetica, mentre il comma 9 assegna, tra l'altro, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - ENEA, il compito di svolgere dei controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuare tale diagnosi;

nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo;

sempre in tema di controlli, in coerenza con i criteri adottati dalla Commissione europea ai fini dell'identificazione della classe delle imprese destinatarie delle agevolazioni per gli energivori (l'esposizione alla concorrenza internazionale ed il rischio di delocalizzazione), si rende necessario introdurre una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa. Tale ipotesi recepirebbe in maniera più corretta ed efficace i principi che sottendono alla definizione europea dell'agevolazione,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.

G3.10

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere forme di agevolazioni a sostegno degli impianti sportivi e natatori sia sotto forma di credito di imposta,

attraverso la proroga della norma che dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas e, altresì, reperendo risorse adeguate da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto.

### 3.0.1

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure per favorire la transizione energetica nazionale)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2025, le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi nell'anno 2030.

2. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti annualmente dalla progressiva riduzione dei sussidi di cui al comma 1, complessivamente da destinare a finalità ambientali, sono in particolare finalizzate:

a) per una quota del 25 per cento delle risorse annuali rinvenienti dalle previsioni di cui al comma 1, a favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione nei settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l'utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi UE di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) per una quota del 25 per cento, al fine di rendere la transizione energetica più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico, al finanziamento di misure volte a sostenere le famiglie con redditi più bassi e imprese soprattutto dei cosiddetti settori *hard-to-abate*, che presentano più necessità di supporto nella fase di transizione verde.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione delle

risorse per le finalità di cui al comma 2.».

3.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)*

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, nonché di contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.».

3.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di funzioni svolte dalla SACE S.p.A. per favorire la transizione e la sicurezza energetica)*

1. All'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "La SACE S.p.A. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

3.0.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative normative necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.».

4.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

4.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

G4.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del presente provvedimento introduce l'ennesima riduzione delle sanzioni da parte del Governo, in questo caso per coloro che non emettono fatture e scontrini;

da inizio legislatura, circa poco più di un anno, il Governo ha introdotto la quattordicesima sanatoria in ordine temporale;

già la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità. Le norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni;

ai 12 condoni della legge di bilancio 2023 è stata successivamente aggiunta una ulteriore sanatoria nel cosiddetto «decreto-legge bollette» di cui al decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, che ha previsto uno scudo penale sui reati tributari;

il cosiddetto «decreto-legge enti» di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è intervenuto poi riaprendo i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (cd. *rottamazione-quater*) posticipato il termine per la presentazione delle domande dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Slitta conseguentemente anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata al 31 ottobre 2023;

da ultimo il citato provvedimento che permette di ridurre le sanzioni su chi non emette scontrini e fatture;

mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al *gap* almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva;

l'Agenzia delle entrate ha presentato il 9 marzo 2023 i dati aggiornati al 2022. Dall'analisi emerge che nel 2022 stati recuperati 20,2 miliardi, cifra che rappresenta il dato più alto di sempre, ma già nel periodo gennaio-agosto 2023 il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è ridotto di 707 milioni di euro, pari a 8,8 per cento attestandosi a 7.305 milioni di euro;

un segnale che dimostra la riduzione della *compliance* alla luce delle citate disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2023 (con la legge di bilancio 2023), cui sono succeduti ulteriori interventi deflattivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la riduzione delle sanzioni per coloro che non emettono fatture e scontrini disposta dall'articolo 4 del presente provvedimento e a

perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte norme citate in premessa in vigore dal 1° gennaio 2023.

6.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

G6.1

[Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Precluso

Il Senato,

preso atto che:

nell'ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 15 per cento del loro potere d'acquisto a causa di inflazione e speculazioni non controllate ed è una esigenza non più procrastinabile intervenire con azioni di sostegno per le famiglie;

il decreto in commento contiene misure di compensazione per le famiglie *una tantum* senza sviluppare una politica strutturale con adeguate disponibilità finanziarie a sostegno di un complesso di misure fondamentali per contrastare la perdita del potere di acquisto dei lavoratori;

con l'articolo 6 il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways mediante una norma di interpretazione autentica - dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 270 del 1999 - con la quale, in maniera retroattiva, si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere;

l'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 codice civile, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva come invece l'articolo 6 impone,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela dei tanti lavoratori coinvolti.

G6.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

preso atto che:

nell'ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 15 per cento del loro potere d'acquisto a causa di inflazione e speculazioni non controllate ed è una esigenza non più procrastinabile intervenire con azioni di sostegno per le famiglie;

il decreto all'esame, contiene misure di compensazione per le famiglie *una tantum* senza sviluppare una politica strutturale con adeguate disponibilità finanziarie a sostegno di un complesso di misure fondamentali per contrastare la perdita del potere di acquisto dei lavoratori;

con l'articolo 6 il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways mediante una norma di interpretazione autentica - dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 270 del 1999 - con la quale, in maniera retroattiva, si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere;

l'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 codice civile, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva come invece l'articolo 6 impone,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela dei numerosi lavoratori coinvolti.

G6.3

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 dispone in ordine al contrasto giurisprudenziale sorto nell'ambito del nutrito contenzioso giudiziario in corso, per lo più presso gli Uffici giudiziari di Roma e di Milano, in vertenze che riguardano oltre mille dipendenti del ramo d'azienda «Volo» di Alitalia, i quali rivendicano il diritto a transitare alle dipendenze della società ITA da ottobre 2021;

l'intervento si è realizzato con una norma di interpretazione autentica, volta a sancire la discontinuità tra Alitalia e ITA, finalizzata, ad avviso dei firmatari, ad escludere nella vicenda della cessione da Alitalia a ITA le garanzie occupazionali prestate all'ordinamento, incidendo in modo retroattivo sulla condizione dei lavoratori;

il Governo afferma nella relazione che l'intervento, con decretazione d'urgenza, si sarebbe reso necessario per evitare esiti pregiudizievoli per ITA e per la finanza pubblica, dall'accoglimento dei ricorsi dei lavoratori; la norma impatta abusivamente e illegittimamente sul contenzioso giudiziario in corso, condizionandone l'esito e violando la separazione dei poteri dello Stato;

è devoluto solo alla Magistratura del Lavoro l'accertamento fattuale e concreto circa l'entità dei beni oggetto della cessione e circa l'autonomia e preesistenza del complesso aziendale ceduto. A fronte di tale accertamento in fatto, l'applicazione della normativa legale rilevante in materia è attribuzione esclusiva del Giudice come imposto senza possibilità di deroga dagli articoli 101 e 111 della Carta Costituzionale;

i fondati dubbi di legittimità costituzionale della disposizione si accompagnano al rilievo che l'intervento del Governo si manifesti altresì come inammissibile ed illegittimo anche ai sensi dell'articolo 6 CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, riguardante il diritto della persona ad un processo giusto, imparziale e immune da interventi esterni;



ad avviso dei firmatari, la «discontinuità economica» accertata dal parere della Commissione europea del 10 settembre 2021, è riferita esclusivamente agli aiuti di Stato che l'Italia ha concesso ad Alitalia e alla insussistenza di una esposizione debitoria anche di ITA per la restituzione di tali aiuti, nulla a che vedere con l'autonomia funzionale preesistente del complesso dei beni produttivi oggetto della cessione tra le due società e con la conseguente applicabilità delle garanzie che in Italia presta l'articolo 2112 c.c. e che in Europa sono sancite dalle direttive comunitarie in materia delle quali l'ultima è la n. 23 del 2001,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 6 e ad adottare le misure, anche legislative, finalizzate alla sua tempestiva abrogazione.

### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 937**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Malan, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rapani, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Speranzon, Tosato, Unterberger e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ancorotti, Bilotti, Campione e De Cristofaro per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Valente e Verducci, per partecipare a un incontro internazionale.

##### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Marti Roberto, Cantu' Maria Cristina, Romeo Massimiliano, Paganella Andrea, Murelli Elena, Minasi Tilde

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle relative attività formative (942)

(presentato in data 20/11/2023);

senatori De Cristofaro Peppe, Cucchi Ilaria

Introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole (943)

(presentato in data 21/11/2023);

senatori Romeo Massimiliano, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Minasi Tilde, Stefani Erika, Potenti Manfredi, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania, Tosato Paolo

Modificazioni alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in ordine all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (944)

(presentato in data 20/11/2023);

senatore Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di salute e sicurezza degli operatori del trasporto pubblico (945)

(presentato in data 21/11/2023).

## Disegni di legge, assegnazione

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. La Marca Francesca

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana (919)

previ pareri delle Commissioni 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 20/11/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Lisei Marco ed altri

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo (838)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 21/11/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Zanettin Pierantonio

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni (932)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 17/11/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Zanettin Pierantonio, Sen. Stefani Erika

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (933)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 17/11/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Bevilacqua Dolores

Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette (822)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 20/11/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Sen. D'Elia Cecilia

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli



alunni con disabilità (793)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 17/11/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Regione Sicilia

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (916)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 20/11/2023);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. Nicita Antonio ed altri

Misure sulla trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale (917)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 20/11/2023);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Romeo Massimiliano

Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato (910)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 17/11/2023);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Regione Friuli-Venezia Giulia

Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (596)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/11/2023);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Dep. Carloni Mirco ed altri

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (931)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

*C.752 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 20/11/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Guidolin Barbara

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva (900)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 21/11/2023);

*9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura) e 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro)*

Sen. Basso Lorenzo ed altri

Disposizioni in materia di contrasto e controllo della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridazione del lupo nonché di indennizzo e prevenzione dei danni causati alle imprese colpite (880)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/11/2023).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Cataldi Roberto ed altri

Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno (780)

(assegnato in data 17/11/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Regione Friuli-Venezia Giulia

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (590)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/11/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per le riforme

istituzionali e la semplificazione normativa Alberti Casellati Maria Elisabetta  
Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (935)

(assegnato in data 21/11/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Cataldi Roberto

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile telematico (812)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 17/11/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Sen. Bucalo Carmela ed altri

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia (915)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 17/11/2023);

*1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali) e 7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione)*

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Delega al Governo per l'elaborazione di un piano operativo comportamentale rivolto agli studenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di terrorismo (909)

previ pareri delle Commissioni 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 17/11/2023).

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa*

*in sede referente*

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri  
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (855)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Già deferito in sede redigente, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Aff. esteri e difesa), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 21/11/2023).

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 novembre 2023, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, recante l'esercizio del potere di opposizione all'acquisto, in

ordine alla notifica delle società Safran USA Inc. e Microtecnica Srl - Acquisizione da parte di Safran USA Inc. dal capitale sociale di Microtecnica Srl.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 300).

Con lettera in data 16 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce (Cosenza).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta alle carenze di medicinali nell'Unione europea (COM(2023) 672 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

**Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 novembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 20 novembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Equitalia Giustizia S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 142);

del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 143);

dell'Ente Nazionale Risi, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 144).

Interrogazioni

[DELIA](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#), [TAJANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a seguito dell'accesso civico generalizzato dell'associazione "Spazi Circolari", in merito al numero di pratiche prese in carico dalla Commissione territoriale per l'asilo di Roma, dalla risposta risulta che nel 2022 nella sola provincia di Roma sono state registrate 5.834 domande;

dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2023 presso la Questura di Roma Ufficio Immigrazione (da quanto si apprende dalle stesse persone richiedenti e dalle associazioni di tutela che le seguono), sono accettate soltanto 10 domande al giorno per 4 giorni alla settimana: ciò comporta non soltanto una diminuzione drastica delle domande prese in carico rispetto allo scorso anno, ma anche che sin dalla mezzanotte del giorno prima, si accalcano file di richiedenti asilo (compresi donne, anziani, bambini e persone altamente vulnerabili) per accaparrarsi i 10 posti disponibili;

dai racconti dei malcapitati si apprende altresì che il personale di polizia selezionerebbe i 10 richiedenti asilo ai quali concedere l'accesso in Questura in modo discrezionale. Chi riesce a fare ingresso in Questura non formalizza in ogni caso la domanda di protezione internazionale, ma viene invitato, per il giorno successivo, in una qualsiasi questura del Lazio, con ciò arrecando ulteriori

vessazioni. Chi non si presenta rischia, secondo la nuova normativa, di essere poi sottoposto a procedure accelerate e di essere rinchiuso nei centri di permanenza per stranieri;  
il diritto a presentare domanda di protezione internazionale è un diritto assoluto, oltreché costituzionalmente garantito dall'articolo 10 comma 3 della nostra Costituzione. Già in passato i tribunali di Roma (ordinanza del 2 novembre 2022) e di altre città hanno condannato il Ministero dell'interno per tali prassi illegittime, arrivando a condannare lo Stato italiano, in un caso, ad euro 15.050 di risarcimento (Tribunale di Roma, sentenza del 6 giugno 2023);  
come riportato dalle agenzie di stampa in merito ai dati sullo stato delle pratiche relative alla regolarizzazione straordinaria del 2020, raccolti e resi pubblici il 16 novembre scorso dalla campagna "EroStraniero", presso la Prefettura di Roma, al 21 settembre 2023, a oltre tre anni dalla misura, delle 17.371 domande presentate, sono 9.550 quelle che sono state lavorate, e cioè circa la metà del totale (il 54,97 per cento), mentre le pratiche ancora da evadere sono 7.821;  
sono in corso due azioni collettive pendenti contro il ritardo nella definizione delle procedure di regolarizzazione del 2020 e una nuova azione collettiva è stata avviata lo scorso 22 maggio contro i ritardi della Questura di Roma nel rilascio e nel rinnovo dei permessi di soggiorno: è facile prevedere che vi sarà un aumento esponenziale di cause collettive e individuali contro i ritardi delle Questure e un quasi certo e rilevante danno all'Erario,  
si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per affrontare la situazione di stallo registrata rispetto alle pratiche relative alle persone straniere presso la Questura e la Prefettura di Roma e per mettere fine alle prassi illegittime riportate, evitando inoltre condanne, con conseguente danno all'Erario, a seguito di azioni individuali e collettive delle persone interessate e della società civile.

(3-00787)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

secondo il bilancio dell'osservatorio "Città Clima", in Italia nel 2022 sono aumentati del 55 per cento gli eventi meteo-idrogeologici dannosi rispetto al 2021, con 310 fenomeni meteorologici che hanno provocato ingentissimi danni e ben 29 morti;

quest'anno l'emergenza ha riguardato innanzitutto l'Emilia-Romagna, duramente colpita dall'alluvione del maggio scorso, che ha provocato 16 morti e una perdita economica stimata di quasi 10 miliardi di dollari (poco meno di 9 miliardi di euro), la terza catastrofe naturale più dannosa di tutto il globo nel primo semestre dell'anno;

ad essere colpiti duramente sono stati 44 comuni romagnoli, tra cui principalmente la provincia di Ravenna le province di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena e di Reggio Emilia: secondo una stima ancora parziale la metà dei danni riguarda fiumi, strade e infrastrutture pubbliche per oltre 4,3 miliardi di euro, tra cui 1,8 miliardi per i primi cantieri urgenti e 2,4 miliardi per ulteriori 3.145 interventi di ripristino dei danni. L'impatto sui privati è stimato in 2,1 miliardi di euro, con oltre 70.300 edifici coinvolti dal maltempo e dalle 1.890 frane. Per quanto riguarda le imprese, quelle potenzialmente danneggiate sono 14.200, per un totale di 1,2 miliardi di danni;

il 21 maggio, giunta sul luogo del disastro, la Presidente del Consiglio dei ministri ha garantito che il Governo avrebbe dato massima priorità all'uscita dall'emergenza, alla completa ricostruzione e al tempestivo ritorno alla normalità nelle zone colpite;

dopo 6 mesi, nonostante i proclami governativi diffusi nell'immediatezza del fatto, risulta che le famiglie sfollate, che hanno perso tutto, abbiano ottenuto solo un acconto di 3.000 euro ciascuna, e tutti, privati e aziende, siano ancora in attesa delle risorse promesse;

è stata attivata infatti solo pochi giorni fa, il 15 novembre, con ritardo a giudizio dell'interrogante incredibile, la piattaforma informatica cui inviare le richieste di ristoro;

anche in relazione alla terribile alluvione avvenuta a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022 nelle Marche, che ha provocato 13 vittime, 50 feriti, danni per almeno 2 miliardi di euro, si registrano ritardi e polemiche sui ristori e sulla ricostruzione;

situazione analoga quella abbattutasi la mattina del 26 novembre 2022 sull'isola campana di Ischia, colpendo in particolare modo il comune di Casamicciola Terme, provocando 12 vittime, 5 feriti, 462

persone sfollate e 40 abitazioni colpite. Com'è noto, negli anni l'area ha registrato numerosi eventi naturali violenti: sono ben 72 le frane registrate tra il 2018 e il 2021 che hanno causato sull'isola oltre 30 morti dal 1910. A sei anni dal drammatico terremoto del 2017 sono solo 309 le revocche dei provvedimenti di inagibilità disposti, a fronte di 1.171 edifici con danni da sisma, dei quali, solo 23 hanno ottenuto contributi pubblici;

è troppo presto invece per quantificare i danni derivanti dall'alluvione che ha colpito la Toscana lo scorso 2 novembre: si parla comunque di ben otto morti e danni per milioni di euro;

considerato che:

gli eventi calamitosi di origine naturale sono sempre più frequenti su un territorio, come quello italiano, caratterizzato da un'elevata esposizione al rischio idrogeologico e al rischio sismico;

i drammatici eventi degli ultimi mesi hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni il tema della messa in sicurezza del territorio,

si chiede di conoscere quali siano i motivi dei gravi ritardi nei ristori destinati ai territori citati e quali attività intenda compiere il Governo per la messa in sicurezza del territorio, consentendo quindi di superare la logica emergenziale adottata sinora.

(3-00788)

[RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

secondo gli ultimi dati la crescita del prodotto interno lordo del Paese è rimasta immobile nel terzo trimestre 2023 e, secondo le previsioni, l'ultimo trimestre dell'anno sarebbe destinato ad assorbire un calo delle attività nei servizi e nell'industria;

il Fondo monetario internazionale ha quasi dimezzato le stime di crescita dell'Italia formulate dal Governo nell'ultima Nota di aggiornamento al documento di economia e finanze (NADEF), portandole dall'1,2 allo 0,7 per cento;

l'inflazione rallenta, soprattutto grazie al crollo dei prezzi energetici conseguente alla strategia UE inaugurata nel 2022, ma secondo l'OCSE l'Italia rimane l'unico Paese del G7 e dei principali Paesi europei a registrare, per il secondo trimestre consecutivo, una perdita del potere d'acquisto delle famiglie: un dato che fa eco al consolidamento dell'azione di governo;

il costo del credito è diventata una componente preponderante per imprese e famiglie (soprattutto per i mutui immobiliari), con inesorabili ricadute sugli investimenti e sui consumi, come dimostrano gli indici sulla propensione al consumo;

i livelli di produzione e di investimento dimostrano una dinamica di progressivo peggioramento, così come le prospettive sulle esportazioni confermano il quadro pessimistico certificato nell'ultima NADEF, dove si registrava una progressiva contrazione dell'*export* anche rispetto a *partner* commerciali storici;

i livelli di occupazione certificati dall'ISTAT lo scorso ottobre si rivelano positivi solo se osservati in termini assoluti, ma destano più di una preoccupazione, soprattutto se paragonati agli andamenti delle principali economie e se si considera che essi incorporano, in misura più contenuta rispetto ai principali *partner* europei, gli effetti della fine delle misure di contenimento pandemiche e, soprattutto, del valore aggiunto generato dai più di 191 miliardi di euro del piano nazionale di ripresa e resilienza; riguardo all'attuazione del PNRR l'Italia sta accumulando significativi ritardi, nonostante la richiesta di revisione del piano dello scorso agosto e il definanziamento di investimenti per un valore di circa 16 miliardi di euro;

degli 85,4 miliardi di euro già ricevuti, ben 66,9 sono stati ottenuti con il Governo Draghi, mentre la terza rata da 18,5 miliardi è stata ottenuta solo qualche settimana fa, con un ritardo di quasi un anno e, nonostante la decisione di esecuzione del Consiglio UE dello scorso 19 settembre, non è ancora chiara la sorte né della quarta rata da 16,5 miliardi di euro, scaduta lo scorso 30 giugno, né della quinta rata da 18 miliardi di euro, in scadenza a fine anno;

nonostante la spinta delle risorse del PNRR, dopo un anno di governo i principali indicatori macroeconomici vedono l'Italia su una traiettoria tutt'altro che rassicurante, in un contesto sempre più contraddistinto da incertezze e repentini cambi di rotta, nella più assoluta mancanza di una visione



strategica tanto sul piano industriale che su quello europeo, si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per riprendere il percorso di crescita inaugurato nel 2021, assicurare il rilancio degli investimenti, tutelare il potere di acquisto di imprese e famiglie e garantire al Paese di beneficiare, anche nel medio-lungo periodo, della storica opportunità offerta dal PNRR.

(3-00789)

[PATUANELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

nelle passate settimane, a seguito di una nota del Governo, si è appreso ufficialmente che l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri era stato tratto in inganno da un impostore qualificatosi come il presidente della Commissione dell'Unione Africana che, in questo modo, era stato messo in contatto telefonico con il Presidente del Consiglio. L'episodio sarebbe avvenuto il giorno 18 settembre 2023 nel contesto degli incontri a margine dell'Assemblea generale dell'ONU, tra il 19 e il 21 settembre;

al netto della preoccupante facilità con cui due comici russi sono riusciti ad accreditarsi, hanno colpito, in Italia e all'estero, le espressioni del Presidente del Consiglio e il contenuto delle sue parole riguardo alla difficoltà dei *leader* europei sul *dossier* Ucraina e alla possibilità concreta di un compromesso con la Russia, al ruolo della Francia in Niger e al ruolo dell'UE nelle politiche migratorie;

proprio mentre, all'Assemblea generale dell'ONU, l'UE proclamava la propria determinazione a reclutare Paesi del sud globale a sostegno della politica sin qui seguita sul conflitto in Ucraina, riportare a un *leader* africano, come ha fatto il Presidente del Consiglio, che "c'è molta stanchezza, devo dire la verità, da tutti i lati" e che si sta avvicinando il "momento in cui tutti capiranno che serve una via d'uscita", significa incoraggiarlo a prendere le distanze da Kyiv, mostrando che l'UE è pronta a negoziare con la Russia. Posizione che, nelle aule parlamentari, il Governo italiano ha sempre rifiutato di assumere;

durante la telefonata il Presidente del Consiglio svela ragionamenti e considerazioni su temi sensibili di politica internazionale con un perfetto sconosciuto, che per quanto si sia auto accreditato, resta fuori dal perimetro delle alleanze politiche, militari ed economiche cui il Governo dice di voler costantemente fare riferimento. Temi che, evidentemente, da mesi restano confinati nelle stanze chiuse dei vertici europei e internazionali e mai esposti alla pubblica opinione e alle Camere. Nella comunicazione di questi mesi la posizione del Governo è apparsa ostentatamente atlantica ed il Presidente del Consiglio ha sostenuto che dovesse restare granitica per non indebolire il fronte della resistenza ucraina. Mostrare al mondo ciò che è sotto gli occhi di tutti, ovvero la consapevolezza che la soluzione militare al problema non esiste, non è solo un problema di forma in democrazia, ma di sostanza, poiché la "via d'uscita politica" al conflitto non è mai stata la posizione ufficiale del Governo e non è mai entrata nelle mozioni approvate dalla maggioranza in Parlamento;

la presidente Meloni ha dichiarato nel corso della telefonata con i comici russi che "la controffensiva dell'Ucraina non sta andando come ci si aspettava e non ha cambiato il destino del conflitto, tutti capiscono che potrebbe durare molti anni se non cerchiamo di trovare una soluzione. Si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita. Il problema è trovare una via d'uscita accettabile per entrambe le parti senza distruggere la legge internazionale. Ho alcune idee su come gestire questa situazione, ma aspetto il momento giusto per metterle sul tavolo";

affermazioni che contrastano per esempio con quanto ribadiva la presidente Meloni lo scorso 13 maggio, in occasione della visita di Volodymyr Zelensky a Roma: "il sostegno all'Ucraina a 360 gradi - aiuti militari compresi - fin quando sarà necessario", dichiarando di "scommettere sulla vittoria dell'Ucraina" e di "sostenere il piano ucraino in 10 punti" che prevede il ritiro della Russia entro i confini del 1991, inclusa quindi la Crimea, aggiungendo che "alla pace si arriverà solo se e quando la Russia cesserà le ostilità";

nella conversazione, il Presidente del Consiglio sembra, inoltre, contestare la strategia della Francia sul colpo di Stato in Niger, sostenendo che le principali motivazioni di Parigi sono l'uranio e il franco CFA. E, nel sottolineare come l'Italia venga lasciata sola a gestire determinati problemi e costretta a chiedere informazioni sulla Francia a uno sconosciuto diplomatico africano, confessa indirettamente la

poca considerazione, nutrita a livello internazionale verso il nostro Governo e ammette l'isolamento italiano rispetto agli altri *leader* europei su temi cruciali. E questo dopo che, per mesi, abbiamo assistito alla martellante comunicazione della maggioranza su quanto forte e rispettata fosse Meloni nel consesso internazionale,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri desidera confermare l'indirizzo della politica estera emerso nel corso della conversazione telefonica di cui in premessa e se, nello specifico, intenda condividere con il Senato della Repubblica le "idee", che ha dichiarato di avere per risolvere la situazione di stallo illustrata all'impostore telefonico.

(3-00790)

[BIANCOFIORE](#), [DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

gli impegni presi in campagna elettorale in materia di occupazione stanno trovando ampiamente riscontro nelle azioni compiute dall'attuale Governo, dal cui insediamento sono oltre mezzo milione i posti di lavoro in più, in grandissima parte con contratti stabili;

l'occupazione, sia considerata nel suo insieme sia separatamente per uomini e donne, è ai massimi storici e gli imprenditori italiani stanno confermando la fiducia espressa al momento del voto;

considerato che l'Italia ha storicamente dati più bassi della media europea in materia di occupazione femminile: le donne, infatti, devono spesso scegliere tra il desiderio di famiglia e di figli e la realizzazione professionale, e quasi sempre su di loro grava principalmente il compito di assistere i minori, gli anziani e i soggetti fragili; oltre a ciò, la nostra nazione ha avuto negli anni passati un continuo calo delle nascite,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive del Governo rispetto all'occupazione, in particolare quella femminile, e in particolare quali misure ritenga che abbiano consentito in questi tredici mesi il consistente aumento dei posti di lavoro e il tasso di occupazione;

quali passi siano stati intrapresi per invertire l'andamento dei dati sulla natalità e quali possano essere previsti nel prosieguo della Legislatura.

(3-00791)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

in diverse occasioni, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno richiamato l'attenzione del Governo sulla progressiva erosione, a seguito della riforma costituzionale del 2001, delle competenze attribuite dagli statuti di autonomia;

ad essere tradito è stato lo spirito stesso della riforma, che per le autonomie speciali avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per giungere a forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sulla base della cosiddetta "clausola di maggior favore", di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che avrebbe dovuto trovare applicazione fino all'adeguamento degli statuti;

al contrario, si è sedimentato in tutti questi anni un orientamento tendenzialmente centralista, in parte confermato anche dal susseguirsi di impugnazioni, da parte governativa, delle leggi regionali e provinciali, adottate sulla base di prerogative statutarie;

a tal proposito, in occasione del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, tenutosi a Torino il 3 ottobre 2023, i Presidenti delle autonomie speciali si sono fatti promotori di un'iniziativa di modifica costituzionale, che mira a definire in maniera più dettagliata i limiti alle rispettive competenze di Stato e Regioni speciali (secondo il quadro di riferimento della riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione) e ad introdurre il principio dell'"intesa" per le modifiche future degli statuti speciali, secondo il progetto di revisione approvato dal Parlamento nel 2005 e mai entrato in vigore per l'esito negativo del *referendum* del 2006;

la suddetta proposta di testo normativo, in materia di adeguamento degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, nasce principalmente dalla comune esigenza delle autonomie speciali di recuperare la possibilità di esercizio delle competenze legislative attribuite dai rispettivi statuti, in armonia con la Costituzione; fissare, al contempo, il principio secondo cui eventuali modifiche degli statuti stessi necessitano di un'"intesa" da parte dei Consigli regionali e provinciali delle autonomie di



volta in volta interessate;

secondo quanto contenuto nella relazione illustrativa che accompagna la proposta, non si tratterebbe di un completo adeguamento degli statuti, ma di un primo passo in tale direzione, in attesa di una riforma generale del sistema delle autonomie speciali;

considerato che, nel suo discorso di insediamento, la Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto specifico riferimento, in particolare, alla Provincia di Bolzano e all'autonomia altoatesina, la quale fonda le sue prerogative autonomistiche negli accordi internazionali a tutela delle minoranze linguistiche, riconoscendone così espressamente la valenza,

si chiede di sapere se la Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei principi e delle finalità illustrati in premessa, non intenda sottoporre all'esame del Consiglio di ministri il testo proposto dai Presidenti delle autonomie speciali, affinché sia fatto proprio in un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa e, in tal caso, quali tempistiche sia in grado di prevedere per l'avvio formale dell'*iter* di approvazione dello stesso, in modo che possa essere successivamente avviato l'*iter* approvativo anche da parte dei Consigli regionali interessati.

(3-00792)

[RONZULLI](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

. - Premesso che:

il Governo Meloni in poco più di un anno di attività ha adottato alcuni provvedimenti strutturali per sostenere i redditi dei lavoratori e delle famiglie, soprattutto delle fasce media e medio bassa della popolazione;

innanzitutto è stato confermato il taglio del cuneo contributivo ai lavoratori dipendenti, aumentandone la riduzione fino a 7 punti percentuali. Il taglio è stato rinnovato con il disegno di legge di bilancio per il 2024, che impegna due terzi delle risorse complessive a sostegno delle famiglie e dei redditi da lavoro, che hanno avuto buste paga più pesanti;

viene razionalizzata la spesa pubblica con un disegno di legge di bilancio che vale 1.215 miliardi di euro complessivi, *record* storico della spesa, e che si fa carico della tenuta sociale e del livello delle prestazioni dei servizi, nonostante debba affrontare gravi errori del passato (135 miliardi di euro di crediti edilizi da contabilizzare nei prossimi 4-5 anni) che pesano sui conti pubblici;

quindi è stata confermata l'aliquota fiscale al 15 per cento sui ricavi dei lavoratori autonomi in regime forfettario fino a 85.000 euro lordi, consentendo maggiore certezza di reddito a chi manda avanti una propria attività;

a ciò è seguita la riforma fiscale, attraverso una delega che sta vedendo la sua attuazione con i decreti delegati, alcuni dei quali sono già arrivati in Parlamento ed entreranno in vigore nel 2024;

la riduzione delle tasse sul lavoro ha già avuto effetti concreti sui redditi dei lavoratori e ne produrrà ulteriori il prossimo anno quando saranno operative le tre aliquote IRPEF e vi sarà l'aumento della fascia di esenzione sui redditi da lavoro;

lo scopo è anche quello di dare un concreto sostegno alle famiglie per le quali è stato aumentato l'assegno unico per i figli a carico e previsto l'aumento del congedo parentale di un mese con indennità passata dal 30 all'80 per cento; è stato introdotto l'assegno di inclusione quale misura di contrasto alla povertà; importanti risorse sono state stabilite anche a garanzia del mutuo per l'acquisto della prima casa per i giovani sotto i 36 anni;

allo stesso tempo, nel primo anno di Governo, una parte importante delle risorse economiche è stata destinata al contrasto della crisi energetica e al caro bollette, proprio a supporto delle famiglie, e a favore dei redditi più bassi, anche attraverso l'ampliamento del "*bonus sociale*" elettrico e gas e la distribuzione della *social card* "Dedicata a te",

si chiede di sapere quale sia l'ulteriore percorso programmatico del Governo in favore delle famiglie e dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e come si intenda continuare nella strada già iniziata per l'abbassamento della pressione fiscale, soprattutto sui redditi da lavoro, nei prossimi anni di legislatura.

(3-00793)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [BALBONI](#), [SALLEMI](#), [ZEDDA](#), [PERA](#), [SPINELLI](#), [LISEI](#), [DELLA](#)

[PORTA](#), [DE PRIAMO](#), [MENIA](#), [BARCAIUOLO](#), [MIELI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -

Premesso che:

il 6 novembre 2023 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, al fine di contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori illegali e poter accogliere al meglio gli aventi diritto alla protezione internazionale;

il testo prevede, tra l'altro, che l'Albania fornisca gratuitamente all'Italia gli spazi per costruire due centri per la gestione dei migranti: uno nei dintorni del porto di Shëngjin, circa 70 chilometri a nord della capitale Tirana, e un altro a Gjadër, 5 chilometri nell'entroterra di Shëngjin,

si chiede di sapere:

quali siano i vantaggi concreti e i benefici di questa collaborazione con uno Stato estero, anche in relazione ai costi necessari per darvi attuazione;

quali siano i riflessi dell'intesa rispetto all'Unione europea e se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga che questo modello di collaborazione possa essere esteso.

(3-00794)

[ROMEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il tema della sicurezza è sempre stato centrale per la Lega, come dimostrato nei fatti dalle politiche messe in atto nel 2018 dall'allora Ministro dell'interno Salvini, che ha portato avanti un'azione multilivello capace di operare non solo in senso repressivo (sicurezza primaria) ma anche attraverso fattori preventivi;

fin dall'accordo quadro di programma, l'attuale maggioranza di Governo ha evidenziato come il tema della sicurezza fosse l'obiettivo primario da conseguire e lo ha dimostrato, nei fatti, con i numerosi interventi che si sono succeduti negli ultimi mesi, perché è fondamentale puntare ad un miglioramento della qualità della vita, soprattutto in alcune aree del Paese e ad un innalzamento del livello di sicurezza percepito;

da una parte, le azioni di governo devono essere indirizzate verso la tutela della sicurezza pubblica, intesa come incolumità dei cittadini e tutela della proprietà: la Lega ha chiesto di puntare sull'adeguamento dell'organico e delle dotazioni delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, promuovendo una fattiva collaborazione di questi con la polizia locale e le forze armate per consentire un capillare controllo del territorio e un serio contrasto alla microcriminalità, anche attraverso il rafforzamento dell'operazione "Strade sicure", la presenza del poliziotto di quartiere e l'utilizzo della videosorveglianza, così come è importante dare dei segnali forti sulle pene certe per i reati commessi;

su questo ultimo aspetto, il Governo ha lavorato molto negli ultimi mesi: inasprimento di pene per i reati di porto abusivo di armi e introduzione del reato di pubblica intimidazione con uso di armi, introduzione di un'aggravante di un terzo della pena per chi aggredisce le forze dell'ordine, sospensione condizionale della pena subordinata all'osservanza del divieto di non accedere nelle pertinenze di alcuni luoghi per chi vi ha commesso reati, che siano stazioni, aeroporti, locali pubblici, introduzione di un reato per punire chi occupa con violenza o minaccia un immobile destinato a domicilio altrui;

al fine di garantire la sicurezza della collettività, è stata anche rafforzata la lotta alle organizzazioni criminali, sia quelle presenti sul territorio nazionale, sia quelle che operano all'estero, colpendo in particolar modo il fenomeno della tratta delle persone che alimenta la presenza sul territorio di immigrati irregolari. La Lega ha sostenuto con grande fermezza gli interventi per restringere le maglie di un sistema di accoglienza che non funziona, fondato su permessi di protezione speciale rilasciati anche a chi proviene da Paesi sicuri, un sistema che ha alimentato per anni un circuito di sfruttamento, di tipo lavorativo, sessuale o criminale, e che risulta particolarmente pericoloso perché crea facili prede anche per le associazioni terroristiche;

dall'altra parte, e in maniera complementare alla sicurezza pubblica, le azioni di governo devono puntare sulla sicurezza urbana, intesa come pieno godimento degli spazi comuni, che passa attraverso la riqualificazione di quartieri, edifici, stazioni, strade e parchi in stato di degrado e di illegalità diffusa, rafforzando la tutela di alcuni luoghi di aggregazione del contesto urbano e della vita comunitaria. Per volontà della Lega, verrà istituito un osservatorio sulle periferie, per monitorare le

condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città e individuare azioni che permettano di eliminare i fattori di marginalità ed esclusione sociale e di prevenire la criminalità, in particolare di tipo predatorio;

in quest'ottica, sono state messe in atto azioni finalizzate a restituire gli spazi urbani alla comunità (esempio chiaro sono le stazioni ferroviarie, in cui è stata aumentata la presenza delle forze dell'ordine per renderle luoghi sicuri), con misure di promozione della legalità e della convivenza civile e di prevenzione e di contrasto alla microcriminalità, commessa anche da giovani e giovanissimi: negli ultimi provvedimenti approvati, la maggioranza ha agito compatta per fermare il fenomeno delle *baby gang* e per gestire i ragazzi coinvolti in reati di particolare allarme sociale, attraverso modifiche alla disciplina del processo penale minorile in materia di custodia cautelare, rieducazione del minore, ammonimento da parte del questore, ma anche attraverso il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico e il coinvolgimento delle famiglie,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per proseguire nella realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, fissati da questa maggioranza nell'impegno programmatico di governo.

(3-00795)

[BOCCIA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [NICITA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'articolo 30 del disegno di legge di bilancio per il 2024 prevede forti restrizioni riguardo ai requisiti e alle condizioni per l'accesso alle misure di flessibilità in uscita, note come "APE sociale", "Opzione donna" e "Quota 103";

riguardo all'APE sociale, la soglia di età per l'accesso alla misura è innalzata di cinque mesi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi); tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2022, i beneficiari (sostanzialmente in via di conferma anche per il 2023) erano pari a circa 16.600 soggetti, mentre la misura è prorogata per circa 12.500 soggetti secondo quanto riportato nella relazione tecnica;

questa misura, in vigore dal 2017, viene fortemente compressa escludendo dal diritto tutti i soggetti nati dopo il 1° agosto 1951 (circa 5.000 persone) con il risultato che analizzando il *trend* delle domande accolte dal 2017 ad oggi, il numero presumibile di domande sarà di circa 9.000;

riguardo ad Opzione donna, il requisito dell'età di accesso viene elevato da 60 a 61 anni, con il risultato che solo qualche centinaio di donne potranno accedere alla prestazione;

riguardo a Quota 103, in via innovativa rispetto alla misura del 2023 (per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all'articolo 24, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011), per il 2024 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo, cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato ridotta a 4 volte il trattamento minimo;

quindi, nonostante nella relazione tecnica vengano previste con questa proroga 17.000 "nuove" pensioni con Quota 103 nel 2024, si tratta di un numero assolutamente sovra stimato, in quanto non si tiene conto della percentuale di adesione, fino a questo momento, del 30 per cento dei potenziali aventi diritto. Inoltre, non ci sarà nemmeno una donna che accederà a Quota 103, poiché coloro che potrebbero perfezionare 41 anni di contributi e 62 anni di età, avrebbero già perfezionato il requisito per accedere al pensionamento con Opzione donna nel 2021 con 35 anni di contributi e 58 di età;

in conclusione, si realizza il paradosso che una misura annunciata come flessibilità in uscita per le donne finisce proprio per discriminare le donne, lasciandole indietro ancora una volta; ancora una volta, le donne non sono protette, ma discriminate, in una palese e insopportabile contraddizione tra misure solo annunciate e misure adottate;

l'articolo 33 stabilisce che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1°

gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II del disegno di legge di bilancio; modificando le aliquote di rendimento su posizioni contributive già consolidate e su cui molti dipendenti pubblici hanno anche fatto scelte di natura previdenziale, pagando riscatti e ricongiunzioni, si dà luogo a una norma non solo gravemente ingiusta, ma anche incostituzionale, in quanto retroattiva e limitata solo ad alcune categorie di dipendenti pubblici;

tale revisione, che determinerà tagli importanti sulla quota retributiva di pensione fino al 20 per cento, riguarderà più di 700.000 lavoratori pubblici che si pensioneranno nei prossimi anni e nonostante nella relazione tecnica siano quantificati risparmi per 2,3 miliardi nei prossimi anni, in realtà, visto l'impatto del taglio su tutte le pensioni pubbliche, questo intervento normativo servirà a recuperare risorse nei prossimi 30 anni almeno per 10 miliardi;

tale misura rappresenta dunque una drastica, arbitraria, retroattiva revisione al ribasso delle aliquote che comporterà una forte diminuzione dell'assegno pensionistico per molte migliaia di lavoratori in uscita dal mercato del lavoro;

la retroattività della misura (poiché secondo la non fraintendibile lettera della legge le nuove e penalizzanti aliquote saranno applicabili ai trattamenti pensionistici in liquidazione dal 1° gennaio) fa sì che sia applicabile anche ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti di accesso alla pensione e abbiano fatto domanda e la domanda sia stata già accolta dall'INPS, e non già soltanto alle nuove domande di pensionamento successive all'entrata in vigore della legge. La violazione dei diritti acquisiti dei lavoratori che riguarda tutto l'impianto dell'articolo 33, è nella fattispecie ancora più palese e irragionevole, andando a ledere anche il seppur minimo principio di affidamento che il cittadino deve poter concedere allo Stato;

con particolare riguardo alla categoria dei medici si segnala che sono 5.200 i medici in servizio che hanno raggiunto i 67 anni o più (dai 68 ai 70 anni ma ancora in servizio) e che potrebbero scegliere la via del pensionamento per evitare la riduzione del trattamento pensionistico. A questi se ne aggiungono altri 18.000 (tra i 62 e i 66 anni) che potrebbero aver raggiunto i criteri per la pensione anticipata. Non è neanche pensabile l'impatto devastante che potrebbe avere sulla stessa sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale questa misura, se anche un terzo dei suddetti medici decidesse di non sottostare a questa ingiustizia che colpisce in modo assurdo e iniquo il lavoro di tante vite;

l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio reca misure in materia di congedi parentali, ma si tratta di un intervento non risolutivo a sostenere le lavoratrici e i lavoratori nel dedicare un tempo adeguato al lavoro e alla cura dei figli in maniera egualitaria all'interno delle famiglie, affinché vi sia un'equa ripartizione del carico di cura in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio, favorendo in questo modo una maggiore equità di genere in famiglia e nel lavoro, e sostenendo altresì le imprese nell'adattare l'organizzazione del lavoro alla realizzazione di questi obiettivi, finalità che si potrebbe ottenere garantendo i congedi di maternità e di paternità paritari;

considerato che la Commissione europea ha espresso le proprie riserve sul disegno di legge di bilancio, ritenendolo non «pienamente in linea» con le recenti raccomandazioni-Paese, e chiedendo al Governo «di essere pronto a introdurre le misure necessarie» per rimettere in sicurezza le finanze pubbliche, confermando di fatto la probabile apertura nel 2024 di una procedura per *deficit* eccessivo;

considerato infine che il Governo, con grave violazione delle prerogative del Parlamento, al momento del varo da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di bilancio, ha annunciato proprio tramite le parole del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti del Consiglio, che le forze parlamentari di maggioranza non avrebbero presentato alcun emendamento al testo così come approvato dal Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere:

come intenda il Governo sanare quelle che agli interroganti appaiono come le plateali illegittimità delle norme introdotte in materia pensionistica, le gravi violazioni dei diritti acquisiti di lavoratrici e lavoratori prossimi alle pensioni, negando la possibilità di flessibilità in uscita, nonché la perdurante discriminazione delle lavoratrici, vista anche la sostanziale cancellazione di "Opzione donna", garantendo la stabilità sociale, il patto tra generazioni e la fiducia delle cittadine e dei cittadini

lavoratori nei confronti dello Stato;  
come intenda il Governo far fronte all'esodo annunciato di migliaia di medici e altri lavoratori del pubblico impiego, indotto dalla suddetta arbitraria e retroattiva riduzione dell'assegno pensionistico, previsto nel disegno di legge di bilancio.

(3-00796)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

IRTO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

essi sono enti di diritto privato, gestiti da confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori che annoverano nei propri statuti finalità assistenziali;

la legge 30 marzo 2001, n. 152 e le successive modifiche e integrazioni, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", fissa nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività che rispecchiano la dinamica di sviluppo dei servizi, tenendo conto del cambiamento intervenuto nel tessuto socio-economico del Paese;

i patronati esercitano altresì attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione) erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani;

in ossequio all'art. 13 della legge n. 152 del 2001, il decreto ministeriale n. 193 del 10 ottobre 2008 dispone che il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto, sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione, in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli Istituti medesimi;

ogni anno il Ministero del lavoro invia a tutti i patronati italiani una tabella riepilogativa dell'attività svolta e dell'organizzazione degli stessi riferita all'anno precedente. Tale tabella è utile per permettere agli stessi Enti di predisporre il rendiconto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera *b*) della legge n. 152 del 2001, deve essere presentato al Ministero entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ad oggi, la predetta tabella riepilogativa dell'attività e dell'organizzazione dei patronati per l'anno 2022, non è ancora disponibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in virtù dell'importanza della situazione, quali urgenti e tempestive iniziative di competenza intenda adottare al fine di intervenire in modo solerte sulla predisposizione e sull'invio della citata tabella.

(4-00856)

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 124a seduta pubblica del 14 novembre 2023, a pagina 7, alla prima riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "insegnato a" con le seguenti: "insegnato questo:".

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.